ORDINANZE

EMESSE DALL' INTENDENTE BARONE DI RIGILIFI

SUGLI USI CIVICI VANTATI

NELLA

PROVINCIA DI CALTANISSETTA

TIPOGRAFIA DELL' INTENDENZA

1843.

L' INTENDENTE
DELLA PROVINCIA DI CALTANISSETTA

Viste le istruzioni approvate col Real Decreto degli 11. dicembre 1841.

Visto il progetto di ordinanza del Funzionario Aggiunto per le operazioni di scioglimento di promiscuità, e cessazione di abusi ex-feudali, riguardanti i dritti che si vantano dagli abitanti di Buonpensiere sugli ex-feudi descritti nel cennato progetto così concepito.

» Noi Vincenzo Caracciolo Procuratore del Re presso il Tribunale Civile di Caltanissetta destinato da S. M. (D. G.) Aggiunto al Signor Intendente di questa Provincia per lo scioglimento de' dritti promiscui, e per la divisione de' demanii ex-feudali, e chiesastici.

» Vista la deliberazione del Decurionato di Buonpensiere data a 13. febbraro p. p. ed il corrispondente statino, co' quali fu esposto, che gli abitanti di quel comune esercitano, 1. nelle terre comuni, ossia nell' ex-feudo detto Zotti appartenente al Barone D. Giuseppe Giaconia di salme 151. 1. 3. 2.

» Gli usi di una via, che porta in Serradifalco, di cavar pietre per fabbrica, e gesso nella contrada del Calvario esistente in dette terre, di attingere l' acqua detta de' *malati* per cuocere legumi, e di legnare le piante naturali colà vegetanti per l' uso del fuoco.

» 2. Nell' ex-feudo Pantanazzo spettante al detto Bne. Giaconia, ed alla fidecommissaria di San Vincenzo di salme 117. 3. 1. 2. gli usi di una via che conduce in Mussomeli, di attingere le acque dette di *Farcione* e *Merciero* anche per abbeverare gli animali, ed inaffiare le aje nella stagione estiva, e di legnare indistintamente delle piante naturali dell' ex-feudo, recidendo il piraino, il satarello, la cannella selvatica, le frasche ec.

» 3. Nell' ex-feudo Marchesa di proprietà degli eredi del Console Inglese Sig. Lindiman, di Donna Maria Antonia Requisens Carapezza, e di Donna Caterina Requisens di salme 602. 1. 1. 3. gli usi di una strada che conduce a Recalmuto, di una saja che porta l' acqua al molino del territorio di Buonpensiere, di raccorre la disa, di legnare per lo stretto uso del fuoco, e di cavar pietre, e gesso.

» Vista la nostra ordinanza del 9. luglio p. p. a cura del Sindaco di Buonpensiere, notificata a' procuratori rappresentanti de' possessori de' demanii ex-feudali, ed Ecclesiastici siti nel territorio di quel comune, onde comparire innanzi a Noi per la discussione di detti usi.

» Viste le domande spiegate dal Principe di Campofranco, e dal Signor Martorana, come procuratore degli eredi del Sig. D. Giovanni di Napoli, colle quali ànno implorato esser posti fuor lite per non avere il comune di Buonpensiere spiegato alcun uso civico su' fondi loro spettanti.

» Letti i verbali di pruova, e contropruova testimoniale in presenza di tutti i comparenti da Noi compilati ne' giorni otto, e seguenti del corrente agosto.

» Esaminate le osservazioni, e le eccezioni degl' interessati comparenti, tut-

te dirette a procrastinare i provvedimenti della giustizia, e non contenenti alcun documento, o legale giustificazione, che potesse far momentaneamente barcollare la esistenza, o lo esercizio degli usi civici in esame, come con apposite animadversioni, si è da Noi rimarcato ne' prefati verbali.

» Considerando che dallo esame de' testimonii di Buonpensiere, e di altri comuni precipuamente de' Signori Polizzi, Sac. Mantione, Immordino, Penna, Scozzaro, Capitano, Dijna, Capo-bianco, Panepinto, e Latona, emerge luminosissimamente che gli abitatori di Buonpensiere, sempre e costantemente fin da remoti tempi ànno esercitato detti usi pacificamente, senza veruna interruzione, senza chieder mai permissione a' proprietarii, a' coloni, o a' custodi di detti ex-feudi, senza corrisponder loro alcun compenso, e senza incontrar mai alcuno ostacolo, facendo del gesso, della pietra e delle legna oggetto di mercimonio.

» Considerando, che la contropruova espletata nello interesse de' cennati ex-feudatarii, oltre di esser nella maggior parte delle cose deposte da quattro testimonii che la compongono, irrilevante, poicchè i medesimi limitansi perloppiù a dichiarare non aver conoscenza de' fatti da contestarsi si offre agli sguardi di chicchesia, fallace e mensognera.

» Il primo di que' testimonii un cotale Licata, dichiara che per molti anni dimorò nell' ex-feudo Marchesa, e che i Bonpensieresi non coloni di questo, recandovisi a falciar disa ne domandavano a lui, od ad uno de' suoi compagni la permissione, di cui non usavano coloro che a titolo di colonia lo coltivavano.

» Invitato a dire il nome di un solo di quelli, rispose non ricordarlo.

» Questa sola circostanza additante un difetto di memoria in lui, che tante cose inconcludenti da molto tempo successe narrò, è più che sufficiente per redarguirlo di mendacio. Arroge a ciò che ricusato il testimone Licata, si provò dal comune con due testimonii giusta l' apposito verbale esser colui affatto dipendente dal Principe di Trabia, da cui gli ex-feudi Zotte, e Marchesa agli attuali possessori trapassarono, che si aveva interesse garentire per non esporre colui ad un giudizio in caso di costoro molestia. La falsità della deposizione di Licata fondasi benanche su di un altra particolarità. Egli disse, che nell' ex-feudo Marchesa non vi eran cave di gesso, e fu in ciò smentito dagl' altri testimonii di ripruova che il contrario deposero.

» Il testimone Volpe interrogato tassativamente se nell' ex-feudo Marchesa esistesse gesso rispose affermativamente ma di sua spontanea volontà, e senza invito di Noi o di alcuno de' comparenti, soggiunge che non vi erano cave, ma roccazzi di gesso, lontani due miglia da Buonpensiere.

» Questa premeditata narrazione addimostra indubitatamente un precedente malizioso concerto per oscurare la verità de' fatti enunciati dal comune, e per metterne in campo inesistenti, ed immaginarii.

» Considerando che i detti usi son preveduti espressamente dagli articoli 11. 12. e 13. delle istruzioni sancite da S. M. (D. G.) per lo scioglimento de' drittl promiscui così concepiti.

» Art. 11. Gli usi civici de' comuni su' demanii degli ex-Baroni o delle Chiese, o che vogliano su' principii generali ritenersi come riserve più o

meno estese del dominio che le popolazioni rappresentarono, o rappresentano sulle terre, o come riserve apposte dal concedente per conservare alle popolazioni istesse il mezzo di sussistere, possono ridursi a tre classi.

» 1. Di usi civici essenziali, che riguardano lo stretto uso personale necessario al mantenimento de' cittadini;

» 2. Di usi civici utili, che comprendono oltre l' uso necessario personale, una parte eziandio d' industria.

» 3. Di usi civici dominicali, che contengono partecipazione a' frutti, ed al dominio del fondo.

» Art. 12. Alla prima classe appartengono il pascere, l' acquare, il pernottare, coltivare con corrisposta al padrone, legnare per lo stretto uso del fuoco, e degli strumenti rurali per edifizii, cavar pietre, e fossili di prima necessità, occupare suoli per abitazione.

» Art. 13. Alla seconda classe appartengono oltre gli usi suddetti anche gli altri di utilità, come legnare indistintamente, raccorre ghiande cadute, o castagne, pascerle per uso proprio col padrone, sia in tutto, sia in parte, del demanio, scuotere anche i frutti pendenti, immettere gli animali a soccio, cuocere calce per mercimonio, esser preferito a' compratori stranieri nella vendita, o consumo de' frutti del demanio.

» Considerando che la natura delle legna definite ne' cennati statino, e deliberazione decurionale è assolutamente indifferente nella presente causa, sì perchè il detto art. 13. colla parola *legnare indistintamente* indica la recisione di qualunque legno, e di albero, o di pianta qualsivoglia atta alla combustione, come perchè quel vocabolo legnare, far legna ed in nostra lingua, e secondo l' idioma latino (ligna) da cui ci derivò, ebbe sempre, ed in tutt i tempi la più generale, ed indistinta significazione LL. 12. *ff. de usufructu, et quemadmodum quis utatur fruatur* (18. § 3. *ff.* de *pignorat.* 14. § 1. *ff.* de *periculo, et commodo rei venditae* 47. *de act. empt.* § 55. 56. e 57. *de legat.* 167. e 168. *de verborum significatione.*

» Se al Legislatore fosse piaciuto statuire qualche eccezione alla detta generalissima sanzione legislativa, l' avrebbe fatto incontrastabilmente. E se nol volle, non lice al Magistrato crearla senza una violazione manifestissima de' suoi poteri.

» Considerando che la osservazione spiegata da detti ex-feudetari, che la recisione delle cennate legna sgombrando la terra di materie eterogenee, loro vantaggio e non nocumento arreca, è da tutti i lati illegalissima.

» Negli usi in esame, i quali non sono che tante servitù enumerate particolarmente nel titolo delle pandette *de servitutibus praediorum rusticorum*, non alla utilità del fondo serviente si attende, sibene al vantaggio di colui, a di cui beneficio costituisconsi, o esistono. Ciò promana da' principi fondamentali, di quelle leggi, ed anche dagli articoli 559. e seguenti del nostro codice. Ed in fatti le servitù *lapidis eximendi*, *arenae fodiendae* ed altre di simil conio menzionate dal dritto Romano tassativamente, e dal detto nostro codice con generali disposizioni permesse son sempre servitù, quantunque nessun danno, anzi vantaggio apportassero a' domini di quelle terre su cui gravitano.

» Considerando che le stesse osservazioni sono applicabili agli usi civici,

consistenti nell' attingimento delle acque sullodate.

» Che l' esser queste vicine a pubblica via come gratuitamente fu asserito non le altera, nè può farle in veruna guisa barcollare.

» Ancorchè una via pubblica fosse limitrofa al fonte da cui l' acqua si attigne, quando questa sorge in un fondo non pubblico ma di privato dominio, la sussistenza della servitù *Aquae Auriendae* non potrebbe contrastarsi, senza pronunciare a surdi i più incompatibili colla ragione, e colla legge. *Vedi detto tit. ff. de servitutibus praediorum rusticorum; Pardessus traitè de servitudes*, i due Dalloz, e Merl. *R. servitudes, Caepolla de servitutibus.*

» Considerando, che la eccezione posta in campo dagli ex-feudatarii convenuti di essersi a qualcuno, e non agli abitatori di Buonpensiere concesso l' uso di attinger quelle acque non si è menomamente giustificata.

» Che dalla pruova raccolta incontrovertibilmente si deduce, che non qualche individuo per suo uso nel che sarebbe applicabile la legge 37. *ff. d. titulo* così concepita. *Lucius Titius Sejo Patri S. P. de aqua fluente in fontem quem pater meus in Isthmo instruxit* do concedoque *tibi gratuito digitum, sive ad domum quam in Isthmo tenes sive quocumque tandem volueris quaero, an hac scriptura usus aquae, etiam ad heredes Gaii Seji pertineat? Paulus respondit, usum aquae personalem ed heredem Seji quasi usuarii trasmitti non oportere:* ma tutti gli abitanti di quel comune, da rimoto tempo sempre, e pacificamente attinsero dette acque nel modo succennato, locchè costituisce la servitù e l' uso civico a' senzi delle leggi 9. e seg. *ff.* d. tit. e degli articoli delle suindicate Istruzioni.

» Considerando, che provati chiarissimamente gli usi in disame la divisione dei succennati demani debbe effettuirsi a norma degli articoli 17. e 27. delle Istruzioni in parola.

» Considerando, che gli usi delle vie, e della saja menzionati nel detto statino, non posson mica considerarsi come usi civici di nostra competenza, giusta l' art. 24. delle Istruzioni medesime per cui manca in Noi il potere d' interloquirvi.

» Considerando, che le domande del Principe Campofranco, e degli eredi del fu D. Giovanni Napoli dirette ad esser posti fuori lite, non ponno nello stato attuale in veruna maniera risolversi, dapoichè non si è presentato alcun atto giustificante non competer loro alcuna ragione sugli ex-feudi di cui si tratta.

PER TALI CONSIDERAZIONI

» Progettiamo che le terre de' prefati ex-feudi, Zotti, Pantanazzo, e Marchesa sian divise in modo, che due terze parti del primo, altrettante del secondo, e la stessa quantità del terzo nella parte più prossima all' abitato si distaccassero prontamente in massa, a beneficio del comune di Bompensiere, per quindi dividersi in quote a beneficio de' Buonpensieresi, giusta le cennate Istruzioni.

» Questo progettto sarà presentato al Sig. Intendente della Provincia per le ulteriori determinazioni.

» Fatto in Caltanissetta nel 26. Agosto 1842. = *Vincenzo Caracciolo.*

Visti i verbali di pruova, e ripruova testimoniale compilati dal medesimo

Funzionario Aggiunto, e le altre carte tutte pertinenti alla contestazione.

Intesi alla pubblica discussione i procuratori tutti degli ex-feudatarii summentovati in presenza di questo Consiglio d' Intendenza, e coll' intervento del Funzionario Aggiunto Procuratore del Re.

Udito in seguito il Consiglio d' Intendenza, il quale dietro maturo esame ha dato il seguente avviso.

» Caltanissetta 29. Agosto 1842.

» Il Consiglio d' Intendenza intervenendo il Sig. Intendente

» Veduto lo stato de' dritti promiscui che si esercitano dal comune di Buonpensiere sull' ex-feudo Zotte, posseduto dal Dr. D. Giuseppe Giaconia, sull' ex-feudo Pantanazzo, posseduto dall' ex Barone Giaconia, e Fidecommissario di S. Vincenzo, e dell' ex-feudo Marchesa possseduto dagli eredi del Sig. Lindiman Inglese, e delle Signore Donna Maria Antonia Requisens e Carapezza, e Donna Caterina Requisens.

» Visti i verbali di pruova, e ripruova testimoniale ricevute dal Signor Procurator del Re presso il Tribunale Civile di questa Provincia D. Vincenzo Caracciolo Funzionario Aggiunto ai termini del Real Rescritto dei 9. Aprile 1842.

» Tenuto presente il progetto d' ordinanza del Sig. Funzionario anzidetto presentato al Sig. Intendente in data del 26. Agosto andante.

» Visto il Real Decreto degli 11. Dicembre e l' annesso Regolamento approvato da S. M.

» Ritenuto, che la comune di Buonpensiere colla deliberazione del 13. Febbraro 1842. ha dedotto, che i comunisti hanno esercitato, ed esercitano

» 1. Sull' ex-feudo Zotte l' uso di una via, che porta in Serradifalco, di cavar pietra per fabbrica, e per gesso nelle contrade del Calvario, dell' acqua detta dei *Malati* per cuocer legumi, e di legnare delle piante naturali per l' uso stretto di fuoco.

» 2. Sull' ex-feudo Pantanazzo, l' uso di una via, che conduce in Mussomele, dell' acqua di Foucione, e Merciero per abbeverare gli animali, ed inaffiare le saje nella stagione estiva, di legnare delle piante naturali, cioè Piraino, Satarello, Cannella Selvatica, e Frasche.

» 3. Nell' ex-feudo Marchesa, l' uso di una strada che conduce a Recalmuto, di una saja che porta l' acqua al molino del territorio, di legnare per lo stretto uso del fuoco, di cavar pietra per gesso, e raccorre disa, ossia ampelodesmo.

» Ritenuto che dal deposto di varii testimoni naturali di Buonpensiere, e di sette altri naturali de' comuni di Serradifalco, Montedoro, e Casteltermini risulta =

» che negli ex-feudi Zotte, e Marchesa i comunisti di Buonpensiere hanno l' uso di far pietra, e gesso per mercimonio e di legnare delle piante naturali per uso stretto di fuoco oltre del dritto di raccogliere disa nell' ex-feudo Marchesa e di far uso delle acque ivi esistenti = E che nell' ex-feudo Pantanazzo hanno il dritto di legnare delle piante naturali, cioè Piraini, Satarelle, Cannelle selvatiche, e Frasche anche per oggetto di utilità, e di mercimonio, come anche di far uso delle acque per abbeverare gli animali, ed inaffiare le Aje.

» Ritenuto che i testimonii prodotti a discarico dagli interessati proprie-

tarii, oltre che sono inattendibili per essere persone dipendenti dalli proprietarii interessati, altronde o si contraddicono, o non provano abbastanza quanto si assume dai proprietarii interessati.

» Considerando che gli usi civici in parola appartengono alla seconda classe prevista dall' art. 13. del sopracitato Regolamento, e che rispetto all' ex-feudo Pantanazzo il dritto di legnare non si limita alla Satarella, Cannelle selvatiche, e Frasche, ma che si esercita anche sulli rami, e tronchi di Piraini, che appartengono alla classe degli alberi, e quindi possono addirsi a qualunque uso, e che a di più di questi tronchi d'alberi se n'è fatto anche mercimonio.

» Considerando, che l' articolo 17. ha stabilito, che il compenso degli usi civici appartenenti alla seconda classe sarà della quarta parte, sino a due terzi del demanio in beneficio del comune, secondo le circostanze, e i casi da vedersi dagl' Intendenti

» Considerando, che nel distacco del demanio, comechè non tutta la superficie de' fondi porta l' ugual valore, perchè non tutte le terre racchiudono le stesse qualità fertilizzanti, la giustizia esige che sul valore estimativo dell' intiero fondo si assegni alla comune la quota delle terre, che le verranno assegnate in compenso = E' d' avviso,

» Che in compenso de' dritti promiscui esercitati dalli comunisti di Buonpensiere sulli feudi Zotte, Pantanazzo, e Marchesa si assegni alla Comune suddetta il valore della quarta parte dell' intieri feudi surriferiti distaccandosene in quella parte più vicina a quell' abitato tante terre portanti il valore del quarto dell' intieri ex-feudi suddetti = L' Intendente = Rigilifi = Li Consiglieri = Tumminelli = San Secondo = De Menza.

Ritenute le considerazioni tutto ponderate nel progetto del Funzionario Aggiunto, e nello avviso del Consiglio d' Intendenza.

Considerando, che da' verbali di pruova, e ripruova testimoniale chiaro emerge, che ne' tre cennati ex-feudi si esercitano gli usi di cuocer gesso, e legnare per marcimonio non solo sugli arboscelli, si bene su' Piraini, che possono addirsi a qualunque industria.

Considerando, che tali usi son classificati, giusta l' articolo 13. delle istruzioni, che diriggono la materia fra' quelli che comprendono oltre l' uso necessario personale una parte eziandio di utilità, e d' industria.

Attesocchè, per tali usi il compenso stabilito dall' articolo 17. delle ripetute istruzioni, è da un quarto a due terzi di tutto il demanio su cui si esercitano.

Avuto riguardo, che sebbene gli usi di cuocer gesso, e legnare per mercimonio, sieno annoverati nel citato articolo 13., pure non sono di quelli ne' quali si scorge un condominio, e si travede quasi l' assoluto possesso, che dovevasi un tempo godere dalla Comune, ma sono di assai minor utile di quello potessero essere gli altri usi cennati nel medesimo articolo, come sarebbe scuotere i frutti pendenti, e simili.

Che quindi per legge di equità non può assegnarsi alla Comune il maximum considerato nello articolo ripetuto, ma debbe in vece limitarsi al minimum, perocchè essendo gli usi i meno utili, tal dev' essere in corrispondenza il compenso a darsi.

Considerando, che la Comune di Buonpensiere non ha prodotto alcuna dimanda, che possa interessare il Signor Principe di Campofranco, e quindi non va luogo a statuire cosa alcuna sulla petizione del di lui procuratore speciale che chiede di esser posto fuori pendenza.

Considerando, che giusta l'articolo 59. delle Istruzioni in parola le spese per lo scioglimento delle promiscuità, e per la divisione de' demanii ex feudali debbon gravitare a carico de' proprietarii, e de' Comuni per rata di fondi da ciascuno ottenuti nella divisione.

PER SIFFATTE RAGIONI

In conformità dello avviso del Consiglio d'Intendenza.

ORDINA

Che sia prontamente separata, ed assegnata alla Comune di Buonpensiere per quindi ripartirsi fra' cittadini a norma delle istruzioni regolatrici una quarta parte dell'ex-feudo Zotte, altrettanta dell'ex-feudo Pantanazzo, e l'ugual quantità dello ex-feudo Marchesa, rimanendo le altre tre quarte parti di ciascun de' fondi cennati ai rispettivi proprietarii.

Che il perito Agrimensore D. Pietro Milia dopo aver prestato giuramento in mano del Sindaco, acceda sul luogo, e tenuto presente il valore di tutti e tre i feudi, e la loro estenzione valuti in corrispondenza il quarto da assegnarsi alla Comune più prossimo all'abitato, facendo a noi di tutto dettagliato rapporto per ordinarsi tosto l'opposizione de' segni divisorii a norma delle istruzioni.

Le spese della intiera contestazione fino al finale assegno cadranno per un quarto a carico della Comune, e tre quarti a peso de' proprietarii.

La presente a cura, e risponsabilità del Sindaco interessato sarà resa di pubblica ragione, e notificata a' proprietarii de' tre mentovati ex-feudi, o loro legittimi rappresentanti.

Caltanissetta li 29. Agosto 1842.

L' INTENDENTE
BARONE DI RIGILIFI

IL SEGRETARIO GENERALE
ALESSANDRO GHERARDO DEI CONTI PIPINO

L' INTENDENTE
DELLA PROVINCIA DI CALTANISSETTA

Nella pendenza tra la comune di Mazzarino rappresentata dai Signori Dr. D. Giovanni Scoto. e D. Pietro Fissor suoi speciali procuratori.

Ed i proprietarii, ed aventi causa degli ex-feudi Balzi, Porcaria, Santo Nicola, Floresta, Piana, Castelluzzo ovvero Canalotto, Gibilscemi Superiore ed Inferiore, Finocchio, Alzacuda, Sofiana, Salamone, Garrasia, Rigiulfo, e Figari Soprano e Sottano, tutti posti nel territorio di Mazzarino; per li quali ex-feudi con atto del 24. ottobre 1842. rilasciato ad istanza di quel Sindaco, furono chiamati a comparire i seguenti individui, rappresentanti tutti coloro che costituirono procuratori in Mazzarino cioè.

1. Sig. Barone D. Giuseppe la Loggia, e Nicastro domiciliato in Mazzarino, qual procuradore di Suor Maria Amalia Bracco, Abbadessa degli Stimmati di Palermo.

Del Padre Giovanni Naselli preposito dell' oratorio di S. Filippo Neri, Padre Giuseppe Pilo procuradore di detta Congregazione dell' oratorio di S. Filippo Neri, Dr. D. Antonino Lombardo protettore del Monastero di S. Maria di Valverde di Palermo, Canonico D. Giovanni Narici deputato del detto Monastero, e Conte D. Francesco Gibellini Amministradori del Monte fondato in Palermo dal Padre Camillo Pallavicino.

Di Suor Maria Teresa Emmanuela Lanza Abadessa del Monastero del SS. Salvatore di Palermo.

Di Suor Concetta Luisa Gravina Prioressa del Monastero di S. Catarina del Cassaro di Palermo.

Del Dr. D. Giacomo la Vaccara di Piazza.

Di Suor Maria Deodata Todaro Abadessa del venerabile Monastero del soccorso di Trapani.

Dr. D. Gaetano Merlo, ed Orteca qual tutore de' suoi figli minori.

Della Signora Donna Giovanna Maccagnone in Cozzo Contessa di Gallitano.

Del Signor Conte D. Michele Amari

E Della Signora Madre Suor Maria Clementina Giusino Abadessa di Santa Chiara di Palermo.

2. Sac. D. Vincenzo Calì qual Procuradore di D. Girolamo Pavon Puglisi, e Donna Carmela Vitigliano conjugi, e sudetto Sig: Calì domiciliato in Mazzarino.

3. Sac. D. Pasquale Calì qual procuradore delli Signori D. Pietro, D. Stefano, Donna Stefania Ajroldi, e Gravina, e Marchesa Donna Maria Luisa Ajroldi, e Gravina

E Dell' illustre Cavaliere D. Cesare Ajroldi.

4. D. Ignazio Barone qual Procuradore della Signora Marchesa D. Francesca di Natale vedova Manzone.

5. Dr. D. Antonino Alberti qual procuradore del Sig. Barone D. Andrea Pellegrino, e questi qual procuradore delli Signori Protettori delli suffragii, dell' Albergo de' poveri di Genova.

Di D. Gioachino Franchina, procuradore di D. Francesco Sammartino, e questi qual procuradore di D. Stefano Sammartino Duca di Montalto.

Del Rev. Padre Giovanni Lavoisa Preposito dei PP. Teatini di Palermo Dr. D. Giovanni Mancuso, e di D. Giovanni Branciforti Principe di Leonforte colla qualità di Amministratori del Monte Branciforti di Palermo, e come tali possessori degli ex-feudi Rufforosso Superiore, ed Inferiore.

Del Patrocinatore D. Giuseppe Rava, e questi qual procuradore di Suor Giuseppa Benedetta Parmigiano Abadessa del Monastero di S. Chiara sotto titolo di S. Marco di Termini.

6. D. Michele Piazza qual procuradore delli Signori Dr. D. Giuseppe la Loggia, e Nicastro, e D. Carmelo Nicastro.

7. Padre Fra Benedetto da Mazzarino de' Reformati di S. Francesco qual Procuratore di Suor Maria Geltrude Trigona Abadessa del Monastero di S. Agata di Piazza.

8. D. Michele Arena qual Procuratore del Dr. D. Mariano Villardita di Piazza.

Del Dr. D. Giuseppe Villardita qual Amministratore del Monastero di S. Anna di Piazza.

Del Signor D. Vincenzo Paternò Trigona Marchese di Spedalotto.

Del Signor D. Giuseppe Paternò Trigona de' Marchesi di Spedalotto.

9. D. Gaetano Russo qual Procuratore della Signora D. Rosa de Maria.

Del Canonico D. Ignazio Liuzzi di Piazza quall' elemosinario della Messa fondata da Donna Silvia Rosaria Tedeschi.

Della Signora D. Lavinia de Maria.

Del Canonico D. Giuseppe Barbera, e Sacerdote D. Francesco Alessandra, quall' elemosinario, e regente della Messa fondata da D. Andrea Marziano.

10. D. Luigi Bne. Giarrizzo qual Procuratore della Signora Donna Maria Clementina Notarbartolo Abadessa del Monastero Suor Maria le Vergini di Palermo, e quale Amministratrice di Gibilscemi Sottano.

Del Sig. D. Giovanni Llambì Procuratore Generale della testamentaria Signora Contessa di Mora Marchesa di Valdigazzana di Madrid.

Della Signora Madre Suor Maria Giuseppa del Padre S. Francesco Abbadessa del Monastero delle Grazie di Palermo nella Chiesa di S. Vito.

11. D. Rosario di Fede qual Procuratore della Signora D. Stefania Branciforti in Lanza Principessa di Butera, e di Scordia, e del Signor D. Pietro Lanza, e Branciforti Principe di Scordia, e Scalea Vicario Generale di S. E. il Sig. Principe di Trabia, D. Giuseppe Lanza, e Branciforti.

12. D. Salvatore de Maria qual Procuratore di D. Filippo Minneci, e questi qual Procuratore Generale, di D. Carlo Inviziati Bugliani, e D. Carlotta La Grua Marchese di Branciforte conjugi.

13. D. Filippo Bellanti qual Procuratore del Signor Cavaliere D. Giovanni Adonnino.

14. D. Vincenzo Dato qual procuratore di Suor D. Maria Concetta Trigona Crescimanno Abadessa del Monastero della Trinità di Piazza.

15. D. Carmelo Nicastro qual Ricevitore del Registro, e con tal qualità, qual procuratore del Sig. D. Tommaso Ciangioli, Marini Direttore de' Rami e Dritti Diversi, e questi qual procuratore del Sig. Commedatore D. Giovanni Daniele Direttore generale dei Rami, e Dritti Diversi in Palermo.

16. Dr. D. Antonino Alberti qual proprietario di parte di terre dell' exfeudo S. Nicola.

17. Dr. D. Domenico Bartoli Lomenzo qual proprietario di parte di terre nell' exfeudo Balzi.

Dei quali succennati individui si presentarono per l' ex-feudo Balzi i Signori D. Vincenzo Minichelli qual procuratore del Dr. D. Domenico Bartoli Lomenzo domiciliato in Mazzarino, e del Monastero di S. Chiara di Palermo, e Sig. D. Ignazio Martinez qual procuratore del Monastero di S. Vito di Palermo.

Per l' ex-feudo Porcaria il Sig. D. Ignazio Martinez qual procuratore di Padre Giuseppe Spedalieri Preposito della Chiesa di Casa professa dei Padri Gesuiti di Palermo.

Per l' ex-feudo S. Nicola il Sig. D. Vincenzo Minichelli procuratore del Dr. D. Antonino Alberti domiciliato in Mazzarino, ed il Sig. D. Ignazio Martinez procuratore della Signora Francesca Natale vedova Contessa Manzoni.

Per l' ex-feudo Floresta i Sig. Dr. D. Vincenzo Minichelli, procuratore della Sig. D. Giovanna Maccagnone in Cozzo Contessa di Gallitano, D. Giovan Luigi Cozzo Conte di Gallitano conjugi, Principe di Granatelli D. Francesco Maccagnone, Cav. D. Luigi Maccagnone, D. Giuseppa Maccagnone, D. Marianna Maccagnone, e Cav. D. Eugenio Villanueva; ed il Sig. D. Giuseppe Rava qual procuratore del Sig. D. Giovanni Llambi Console di Spagna nella qualità di procurator generale della Marchesa di Valdigazzana di Madrid; e delle Signore Sorelle Galvagno; ed il Sig. D. Sebastiano Politi procuratore del monastero di S. Caterina di Palermo.

Per l' ex-feudo Piana il Signor D. Carlo Miraglia qual procuratore del Signor D. Filippo Minneci, nella qualità di procurator generale del Signor Marchese Inviziati di Spagna.

Per l' ex-feudo Castelluzzo o Canalotto il Signor Dr. D. Vincenzo Minichelli qual procuratore de' padri Olivitani, e del Monastero degli Stimmati di Palermo.

Per Giblliscemi superiore ed inferiore il Signor D. Giuseppe Rava qual procuratore del Monastero delle Vergini di Palermo, e de' Signori D. Gaetano Merlo e questi domiciliati in Palermo.

Per l' ex-feudo Alzacuda il Sig. D. Vincenzo Minichelli qual procuratore di D. Ignazio Liuzzi, e Donna Emmanuala Ponticello il primo domiciliato in Piazza, ed il secondo in Palermo; Sig. D. Mario Medina qual procuratore del Canonico D. Giuseppe Barbera di Piazza, nella qualità di elemosinario delle messe fondate dal fu Canonico D. Andrea Marziani nella chiesa Cattedrale di Piazza, Signori D. Salvatore Alessandro, Cav. D. Calogero Cucuccio, Sac. D. Silvestre Lojacono, il primo col carattere di Regente, ed i secondi quali assistenti della Compagnia de' Preti sotto titolo di S. Gregorio Magno della chiesa di Santo Stefano di Piazza; Sig. D. Giuseppe Felice Scarlata qual procuratore del Monastero di S. Agata e della SS. Trinità di Piazza; Sig. D. Giuseppe Rava qual procuratore del Sig. D. Vincenzo Paternò Trigona Marchese di Spedalotto domiciliato in Palermo; ed il Sig. D. Gaspare Tortorici qual procuratore del Sig. D. Giuseppe Villardita di Piazza procuratore, ed Amministratore del Venerabile Monastero di Sant' Anna di Piazza.

Per l' ex-feudo Sofiana il Sig. D. Sebastiano Politi qual procuratore del Monistero di S. Caterina del Cassero di Palermo, e di quello del Soccorso sotto titolo di Badia nuova di Trapani.

Per l' ex-feudo Salamone il sig. D. Ignazio Martinez qual procuratore del Monastero di S. Vito di Palermo.

Per l' ex-feudo Garrasia il Sig. D. Vincenzo Minichelli, qual procuratore del Monastero del SS. Salvatore di Palermo.

Per l' ex-feudo Rigulfo il Sig. D. Francesco Curcuruto qual procuratore del Sig. Duca Airoldi e consorti; e Sig. Sebastiano Politi qual Procuratore del Monastero di S. Caterina di Palermo.

Per l' ex-feudo Ficari Soprano e Sottano il Sig. D. Francesco Curcuruto qual procuratare del Sig. Duca di Airoldi.

E finalmente il Sig. D. Francesco Tumminelli per tutti gli accennati ex-feudi qual procuratore del Sig. D. Giuseppe Lanza, e Branciforte Principe di Trabia, e aonsorti.

Vista la deliberazione del Decurionato di Mazzarino del 13. marzo 1842. e l' annesso statino nel quale si enumerano i dritti promiscui che quelli abitanti esercitano sugli accennati ex-feudi.

Visti i verbali di pruova, e ripruova testimoniale ammanite dal Funzionario Aggiunto Regio Procuratore presso questo Tribunale Civile D. Vincenzo Caracciolo.

Visto il di costui proggetto di ordinanza concepito nei seguenti sensi.

» Noi Vincenzo Caracciolo Procuratore del Re, destinato da S. M. (D. G.) Aggiunto al Signor Intendente di questa provincia, per lo scioglimento dei dritti promiscui, e per la divisione de' demanii ex-feudali, e chiesastici. »

» Vista la deliberazione, e lo statino decurionale compilati dalla Decuria di Mazzarino nel 13. Marzo prossimo passato da' quali risulta esercitare i Mazzarinesi i seguenti usi civici. »

» 1. Di falciar la disa per legare le viti al palo, per fasciar le legna, e le messi, e per uso del fuoco negli ex-feudi Balzi, Alzacuda, Porcaria, S. Nicola, Sofiana, Floresta, Salamone, Finocchio, Riggiulfo, Garrasia, Gibilscemi e Ficari soprani, e sottani. »

» 2. Di legnare indistintamente negli ex-feudi Riggiulfo Garrasia, e Ficari soprano, e sottano, anche per far carbonelli colle legna. »

» 3. Di cavar gesso negli ex-feudi Floresta, Salamone, Finocchio, Riggiulfo, Garrasia, Gibilscemi, e Ficari soprani, e sottani. »

» 4. Di cuocer calce negli ex-feudi Santo Nicola, Floresta, Salamone, Finocchio, Rigginlfo, Garrasia, e Piana. »

» 5. Di cavar pietre per varii usi negli ex-feudi Balzi, Gibilscemi, e Porcaria.

» 6. Di raccogliere erbe selvatiche in tutti i detti ex-feudi. »

» Visti i verbali di pruova, e contropruova da noi compilati per gli usi civici in esame. »

» Lette le eccezioni tutte de' diversi interessati consacrate in voluminosi incartamenti, le quali principalmente riduconsi a sostenere. »

» 1. La nullità della citazione compresa nella nostra ordinanza, e del verbale testimoniale, per non essersi anticipatamente notificate le note de' testimnii; »

» 2. La comunicazione de' documenti del detto comune; »

» 3. La irrecettibilità de' testimonii Mazzarinesi; »

» 4. La garentia contro coloro, da cui processero le assegnazioni di taluni ex-feudi in quistione; »

» 5. La prescrizione decennale contro i comunisti di Mazzarino; »

» 6. La inesistenza di detti usi, attese le due negative deliberazioni decurionali antecedenti a quella in disame, ed i tanti atti di fitto, da cui si pretende far discendere la libertà de' fondi in controversia; »

» 7. La insussistenza degli usi medesimi per quanto concerne la disa, e le legna, mentre la prima, e le seconde non diminuendo punto la proprietà non possono attribuire il dritto preteso dal Comune; »

» 8. La illegalità di tali usi aboliti dall' articolo 1. del Capitolo 3. del Parlamento di Sicilia; »

» 9. La libertà de' fondi acquistati col verbo regio. »

» Noi su tali eccezioni osserviamo brevemente quanto segue. »

SULLA PRIMA

» Considerando che l' eccepita nullità della citazione, e di altri atti procede unicamente dal desiderio di procrastinare infinitamente le nostre procedure ed è assolutamente arbitraria, e non mica riconosciuta dalla legge, mentre le Sovrane Istruzioni degli 11. Dicembre 1841. le uniche regolatrici della presente materia abbandonano pienamente alla nostra prudenza il modo di regolare la citazione, e gli altri atti ad usi civici pertinenti. Or leggendosi gli atti del nostro procedimento scorgesi a piena evidenza negli stessi ogni possibile legalità, tutte le circostanze necessarie per manifestare quanto abbisognava onde dar corso a qualsivoglia difesa, ed eccezione de' comparenti. »

» Che in quanto allo esame testimoniale si compì con immensa scrupolosità. Ed in quel modo con cui senza precedente notificazione delle note dei testimonii comparvero questi per il comune, presentaronsi ugualmente per gl' interessati. Adunque non è ella ingiustissima querimonia lagnarsi di una procedura adempiuta da tutti colla stessa norma, corrispondente alla celerità della facenda, e contenente tutti gli elementi immaginabili per la larghissima difesa de' dritti di ciascuno? »

SULLA SECONDA

Considerando che la comunicazione de' documenti si è ad esuberanza da Noi concessa, ed il nostro ufizio non à mancato giammai per soddisfare quotidianamente alle giuste brame di chicchesia.

SULLA TERZA

» Considerando che le ventilate ripulse contro i testimonii Mazzarinesi, essendo alla legge onninamente contrarie, debbono incontrastabilmente riggettarsi. Le prelodate Istruzioni racchiudenti tutte le norme da osservarsi sullo assunto, in nessuna parte consacrarono il principio che i testimonii da esaminarsi appartener non dovessero al comune da cui vantasi l' esercizio degli usi civici, e qualunque precedente legislativa disposizione sul proposito è stata da quelle interamente abrogata. Ciò sapientissimamente; mentre senza ragionevol fondamento sarebbersi esclusi coloro, che sia per la loro probità coronata costantemente dal voto de' proprii concittadini, come per il noto disinteresse meritar debbono estimazione grandissima. Se le prefate Istruzioni concedono

a' comunisti a titolo di enfiteusi le terre da dividersi, sarà motivo di ripulsa la speranza, o anche la certezza di acquistare un fondo con contratto oneroso, e con vincoli maggiori di quelli dalla legge per l'ordinaria enfiteusi prescritti? Debbesi nella materia che trattiamo essenzialmente distinguere la irrecettibilità dalla credibilità de' testimonii. Lungi la prima poichè irragionevole ed illegale, alla seconda rivolgiamo le nostre animadversioni, e quante volte dal complesso degli esami de' testimonii anche comunisti, dalla loro morale, e da tutte le circostanze che enarrano, potrà l'animo del Magistrato il più scettico convincersi de' fatti esposti, ingiustissima cosa sarebbe non accordar loro alcuna fede. Pretendere che i comunisti non dovessero testimoniare sarebbe lo stesso che creare un comma legislativo, e soggiungerlo alle summentovate Istruzioni. Ma eccede i limiti delle nostre attribuzioni un tanto potere. »

» Se il preveggentissimo Nostro Legislatore avesse voluto sanzionare una disposizione proibitiva per lo esame di que' testimonii, lo avrebbe chiarissimamente prescritto, poichè trattavasi di cosa la più interessante, la più influente sul destino de' dritti altrui. Se abbandonò alla coscienza ed alla prudenza del Magistrato stabilire, dirigere, e compiere la procedura per i dritti promiscui, confidò a lui benanche il potere di sentire que' testimonii che meglio può riputare idonei per lo scoprimento, e l'acclaramento de' fatti da cui l'esercizio degli usi civici essenzialmente dipende. »

» Negli usi di cui ci occupiamo persone di fede degnissime quasi tutti possidenti di Mazzarino, come da certificati legali apparisce, rendon testimonianza sincera, ed i loro detti son confortati da testimonii non comunisti scevri di macchie, e contro i quali nulla si è argomentato dagli ex-Baroni i cui testimonii per lo contrario, e senza tema di errare può dirsi, o son venali perchè dipendenti dalla loro preponderante influenza, o condannati per misfatti o imputati di delitti, o contraddittorii, o non precisi, o corrotti, o esponenti fatti posteriori alle leggi proclamanti in Sicilia lo scioglimento delle promiscuità, come dal verbale testimoniale irrefragabilmente promana; ed in questa ipotesi sarebbe stoltezza non conoscere da qual lato stia la verità e la giustizia della lite. »

SULLA QUARTA

» Considerando che la domandata garentia non rientra punto nei limiti augustissimi delle nostre attribuzioni, ed essendo tutta petitoriale e di natura diversa dal presente giudizio tutto possessoriale debbe introdursi e discutersi petitorialmente, se avrà luogo, innanzi ai Magistrati competenti. »

SULLA QUINTA

» Considerando che la proposta decennale prescrizione è assurda giacchè dalla pruova testimoniale risulta limpidissimo lo esercizio degli usi civici per i tempi anteriori e posteriori alla spiegata assegnazione. E secondo tutti i principii di dritto antico e nuovo, lippis atque tonsoribus notissimi, non può esservi prescrizione di servitù contro colui che non à mai cessato di esercitarla; »

SULLA SESTA

» Considerando che le due deliberazioni decurionali negative, ed i moltiplici atti di locazione, di cui è parola, non possono menomamente far barcollare gli usi civici di Mazzarino, quando una luminosissima pruova gli addimostra, e li sostiene. I dritti de' comuni dipendenti dagli usi civici sono dichiarati imprescrittibili da varie legislative sanzioni, e precipuamente dal Decreto de' 19. Dicembre 1838. e la malizia, o la ignoranza di una Decuria, ed il fatto d' interessati, i quali nel locare i loro fondi non dichiararono la esistenza degli usi civici (e non erano così stolti da esprimeli) non possono alla esistenza di questi in verun modo attentare.

Ogni disame non deve ragionarsi che sugli elementi del possesso, giusta le Sovrane Istruzioni imperanti, e qualunque altro elemento, che tal possesso non annichila, non può produrre veruna utile conseguenza. »

SULLA SETTIMA

» Considerando che la disa, e le legna, cui riferisconsi in parte gli usi civici del Comune di Mazzarino sono irrepugnabilmente quelle cose su cui posson questi legalissimamente costituirsi. La disa, o vuol considerarsi come oggetto necessario all' agricoltura per legarsi le viti, e per fasciarsi i covoni, o vuol comtemplarsi come utile per il fuoco è sempre interessante, ed offre una branca di commercio fruttifero per i proprietarii de' fondi in cui vegeta, mentre la vendita annuale della stessa forma, come il cavar pietre, il raccorre ghiande cadute o castagne etc. una rendita più o men considerabile secondo la maggiore, o minore estensione de' fondi in cui rinviensi, e quindi un uso di più o meno importanza, conformemente agli articoli 11. 12. 13. 14. e 15. delle cennate Istruzioni. Per l' uso del fuoco adoprandosi la disa, non può negarlesi la denominazione di legno contemplato ne' detti articoli, sì perchè questi colla parola legnare indicano la recisione, di ogni legno, o di albero, o di pianta qualsivoglia, atta alla combustione, come perchè la parola legna, ed in nostra lingua, e secondo l' idioma latino (ligna) da cui ci derivò, ebbe sempre, ed in tutti i tempi la più generale, ed indistinta significazione ll. 12. *ff.* de usufructu, et quemadmodum quis utatur fruatur, 18. § 3. *ff.* de pignorat. 14. § 1. *ff.* de periculo et commodo rei venditae, 47. de art. empt. 55. 56. e 57. de legat. 167. e 168. de verborum significatione. Che se al Legislatore fosse piaciuto statuire qualch' eccezione alle dette generalissime sanzioni l' avrebbe fatto incontrastabilmente. E se nol volle, non lice al Magistrato crearla senza una violazione patentissima de' suoi poteri. E' poi oziosissimo confutare la proposizione spiegata che i *lestinchi* gli *alastri* ed i bruchi non sono quelle legna, di cui parla la legge per gli usi civici. Quella proposizione è così evidentemente assurda, che ci dispensa dal confutarla. »

SULLA OTTAVA

» Considerando che l' articolo 1. del Capitolo 3. del Parltmento di Sicilia abolì soltanto gli usi civici introdotti dallo abuso, e non quelli creati

legalmente, come tutte le servitù riconosciute dalla legge (Vedi § 2. del detto Capitolo) continuati col consenso espresso, o tacito de' proprietarii, ed utili all'agricoltura, ed al Commercio. Tali sono gli usi in cui versiamo, a' quali estranea si rende la cennata legge proibitiva del Parlamento, ed applicar conveniva, quando avevasi fior di senno, le Sovrane Istruzioni del Nostro Sapientissimo Re Ferdinando Secondo.

SULLA NONA

Considerando che la quistione della inesistenza degli usi per causa del Verbo Regio invocato da taluni interessati sfugge dallo esame di questo giudizio, in cui per virtù delle riferite Istruzioni non possiamo, che del solo stato possessorio tassativamente occuparci; quando lo stesso per le raccolte pruove sussiste, debbe la divisione de' fondi consumarsi, salvo alle parti in linea petitoriale far valere le loro ragioni, se mai le ne competessero.

» Considerando di vantaggio che il verbo Regio eccepito in nulla suffraga, mentre per omettere ogni altro ragionamento, essendosi dichiarati imprescrittibili i dritti de' comuni nascenti dagli usi civici, non possono essere in veruna guisa colpiti dalla sanzione del Sovrano beneplacido in parola, il quale contenendo soltanto una specie di prescrizione non può riflettere che tassativamente sui soli dritti prescrittibili degli assegnanti, e de' loro aventi causa, D'altronde essendosi nella presente contastazione dimostrato luminosissamente che gli usi civici del comune di Mazzarino, nati da tempo immorabile àn continuato senza veruna interruzione ad esercitarsi su' detti exfeudi e prima, e dopo la impartizione del Verbo Regio, irrepugnabilmente riconosciuti per fatto dello ssesso assegnatario, il quale dopo aver tollerato per tanto tempo il paicfico possesso dei comunisti, mal si avvisa attualmente a spiegare una eccezione che debbe da ogni lato riguardarsi tardiva ed illagale. »

» E quindi ancorchè piacesse attribuire al Verbo Regio in parola un effetto pregiudizievole ai cennati usi civici, è forza conchiudere che tal pregiudizio sparì e vi si rinunciò incontrastabilmente dallo eccipiente, il quale non solo non lo eccepì giammai contro i comunisti, ma non si oppose in verun conto da quel tempo finora al pacifico e continuato esercizio di costoro negli usi civici in discussione. E tanto tempo di possesso, di tolleranza non equivale forse alla più evidende e luminosa rinuncia di una eccezione cui mai si è ricorso? Adunque annientato il beneficio del Verbo Regio per fatto dello stesso interessato, non può egli attualmente implorarlo. Ogni eccezione debbe per principii fondamentali di dritto spiegarsi in tempo opportuno. Dacchè il Verbo Regio si ottenne ogni giorno che passò avvertì l'interessato di eccepirlo contro i Mazzarinesi esercenti gli usi civici poichè ogni dì trascorreva in suo pregiudizio. »

» Ma se mai l'oppose, se approvò il pacifico godimento di detti usi in cui erano i Mazzarinesi da tempo immorabile, e continuarono dopo il Verbo Regio per moltissimi anni, non esige giustizia che un tal tempo si unisse al precedente, e che si dichiarasse compiuta la più solenne prescizione trentennaria in prò de' Mazzarinesi anche secondo il dispbsto delle leggi comuni? *Qua fronte* potrebber farsi rivivere gli effetti del Verbo Regio do-

po essersi evidentissimamente rinunciati colla volontà più costante? Tutto ciò si enuncia pel caso in cui secondo la più rigorosa ed illegale interpretazione volesse opinarsi che anche agli usi civici il Verbo Regio si estendesse. Affermiamo però di buona fede che nessun giureconsulto à osato esternare un tal divisamento. Solo in questa faccenda si fà campeggiare da un interessato Mazzarinese. »

» Ma da quali fonti lo à egli ritratto? Non dalle parole del Diploma esibito, non da leggi, non da autorità, non dalla ragione, non dal buon senso. Il Verbo Regio è un beneficio che la provvidenza del Sommo imperante accordò per la maggior validità delle assegnazioni a' compratori, tenenti qualche occulto vizio ossia qualche dritto, che gli aventi causa degli assegnanti poteano esercitare in loro danno. »

» Ma quali dritti prendea di mira il Verbo Regio? Forse i dritti imprescrittibili de' comuni? Noi osserviamo che questi sono privilegiati, di peculiare natura, tutta differente da ogni altro dritto competente a ciascun cittadino. La imprescrittibilità in esame fu stabilita per il bene delle popolazioni, delle università, ossia de' comuni, i cui dritti civici non soggetti allo impero delle leggi comuni, rinvengonsi regolati da statuizioni particolari. La volontà del Sommo imperante può a suo beneplacito modificar questi dritti. Ma possiam Noi supporre che gli abbia distrutti quando non ha dichiarato alcuna sanzione? Può immaginarsi che mentre à tutelato co' modi i più energici tali dritti, mentre gli à sottratti dalla influenza di tutte le leggi che in casi ordinarii sanciscono la perdita, o la diminuzione de' dritti tutti dei cittadini, mentre gli à dichiarati in somma inalterabili, invulnerabili da ogni lato, e per qualsivoglia umana vicenda, abbia poi voluto annientarli con un diploma in cui non si legge una parola di siffatto annientamento? Con divisamento di tal fatta si fa dire al Legislatore ciò che non volle. Gli oracoli di lui debbono interpetrarsi regolarmente, cioè nel modo con cui gli à concepiti, e non altrimenti. E' assurdo sostituire alla volontà del Principe una volontà non dichiarata, figlia dell' interesse di colui, che non sà, o non vuole a quella attenersi. Lo ripetiamo. Nel silenzio del Verbo Regio non può lo stesso estendersi che a' dritti de' particolari, e non a quelli privilegiati, ed imprescrittibili de' comuni. »

» Considerando che le altre eccezioni dei cennati ex-Baroni sono così futili da non meritare alcuna osservazione. »

» Considerando che dallo esame testimoniale dei comunisti di Mazzarino, corroborato da individui non Mazzarinesi, risultano apodittícamente gli usi civici.

» 1. Di far disa in Riggiulfo, in Garrasia, in Gihilscemi, ed in Ficari soprani e sottani, in Sofiana ed in Finocchio, in Alzacuda, e Salamone. »

» 2. Di recider legna in Gihilscemi soprano, e sottano. »

» 3. Di legnare indistintamente in Riggiulfo, Garrasia, e Ficari soprano, e sottano, non solo per le proprie bisogne, m' anche per obbietto di mercimonio, vendendo altresì al pubblico i carbonelli ritratti dalla combustione delle legna del primo, e del secondo ex-feudo. »

» Considerando che in quanto agli altri usi civici spiegati dal comune sopra i rimanenti ex-feudi la pruova testimoniale non è così piena da ingenerarci forte convincimento. »

PER TALI CONSIDERAZIONI

» Visti i detti articoli, non che gli articoli 16. e seguenti delle summentovate istruzioni. »

PROGETTIAMO

» 1. Che un quarto di ognuno de' seguenti ex-feudi, Gibilscemi soprano, e sottano, Sofiana, Finocchio, Alzacuda, e Salamone, e due terze parti di ciascuno degli altri, cioè di Rigginlfo, Garrasia, Ficari soprano, e sottano si distaccassero a beneficio del Comune nella parte più vicina all' abitato, per quindi suddividersi in quote a mente delle cennate istruzioni. »

» 2. Che per gli altri usi civici su' restanti ex-feudi sia concesso al Comune di Mazzarino un breve termine per confortare la pruova testimoniale. »

» 3. Che una copia dell' ultimo verbale testimoniale sia sollecitamente trasmessa al Procurator generale di questa G. C. Criminale, onde procedersi convenevolmente contro i testimonii corrotti in quello espressi, e contro i loro correi, e complici. »

» Questo progetto sarà inviato all' ottimo Sig. Intendente per le ulteriori determinazioni. = Caltanissetta 18. Ottobre 1842. = Il Procuratore del Re = *Vincenzo Caracciolo.* »

» Il prelodato Signor Regio Procuratore intesi li difensori degl' interessati innanzi all' ottimo Signor Intendente in Consiglio d' Intendenza e letti i nuovi documenti da coloro presentati dopo l' attuale progetto mentre si è confermato viemmaggiormente in questo crede giusto recederne soltanto nella parte con cui opinò doversi accordare un termine al Comune di Mazzarino per una terza pruova onde giustificarsi convenevolmente gli usi civici su i rimanenti ex-feudi diversi da quelli che debbono dividersi nel modo spiegato nel progetto in esame. »

» Ed in quanto al solo ex-feudo Alzacuda essendosi co' prefati novelli documenti dimostro competergli i requisiti espressi nell' art. 25. delle Sovrane Istruzioni degli 11. Dicembre 1841. è di parere che per il suo esposto uso si proceda all' apprezzo e quindi all' assegnazione in prò del Comune nella maniera prescritta dell' art. 26. delle Istruzioni in discorso. = Caltanissetta 5. Novembre 1842. = *Vincenzo Caracciolo.* »

Intese le parti in pubblica udienza, innanzi il Consiglio d' Intendenza coll' intervento del funzionario Aggiunto.

Udito personalmente il Consiglio d' Intendenza, il quale dopo matura discussione ha dato il seguente avviso.

» Caltanissetta quattro Novembre milleottocentoquarantadue. »

» Il Consiglio d' Intendenza della provincia di Caltanissetta coll' interdel Signor Intendente. »

» Vista la deliberazione presa dal Consiglio Comunale di Mazzarino sotto li 13. del Marzo ultimo in cui si spiegano le pretese di quelli abitanti per lo scioglimento delle promiscuità; »

» Esaminato lo statino annesso alla decurionale cennata nel quale si mettono in campo taluni usi civici ne' seguenti ex-feudi. »

» 1. Nell' ex-feudo Balzi; cavar pietre, falciar disa per varii usi agrarii ed anche per uso del fuoco, e raccorre erbe selvatiche. »

» 2. Nell' ex-feudo Alzacuda falciar disa per varii usi agrarii, ed anco per uso del fuoco, e raccorre erbe selvatiche; »

» 3. Nell' ex-feudo Porcaria falciar disa per varii usi agrarii, ed anche per uso del fuoco, e raccorre erbe selvatiche. »

» 4. Nell' ex-feudo S. Nicola, falciar disa raccorre erbe selvatiche, e cava calce, e cuocerla per ogni uso. »

» 5. In Sofiana di falciar disa per varii usi agrarii, ed anche per uso del fuoco, e raccorre erbe selvatiche. »

» 6. Nell' ex-feudo Floresta di falciar disa, raccorre erbe selvatiche, cavare, e cuocer calce per ogni uso, cavar, e cuocer gesso. »

» 7. Nell' ex-feudo Salamone, falciar disa, raccorre erbe selvatiche, cavare, e cuocer gesso, e calce per ogni uso; »

» 8. Nell' ex-feudo Finocchio, falciar disa, cavare. e cuocer calce, e gesso, e raccorre erbe selvatiche. »

» 9. Nell' ex-feudo Rigiulfo, far legna per uso di fuoco, e di carbonello, falciar disa per fuoco, e per altri usi, cavar pietra, e cuocerla per gesso, e calce, e raccorre erbe selvatiche.

» 10. Nell' ex-feudo Garrasia legnare indistintamente per uso del fuoco, e farne carbonelli, falciar disa per varii usi di agricoltura, ed anche per uso di fuoco, cavar pietre, cuocer calce, e raccorre erbe selvatiche. »

» 11. Nell' ex-feudo Gibilscemi superiore, ed inferiore, falciar disa, cavare, e cuocere calce per ogni uso, far cave di gesso, e cuocerlo, e raccorre erbe selvatiche, escluso espressamente il dritto di legnare. »

» 12. Nell' ex-feudo Ficari soprano, e sottano legnare indistintamente, cavar gesso, e raccorre erbe selvatiche. »

» 13. Nell' ex-feudo Castelluzzo o Canalotto, raccorre erbe selvatiche. »

» 14. Nell' ex-feudo Piana cavare, e cuocer calce, e raccorre erbe selvatiche per uso degli abitanti; »

» Visti i verbali di pruova, e ripruova testimoniale redatti dal Signor Funzionario Aggiunto per lo scioglimento delle promiscuità; »

» Veduto il di costui progetto di ordinanza nel quale si opina che fusse dato alla Comune di Mazzarino un altro termine per confortare con altri testimonii la pruova sinora raccolta, per quanto riguarda gli ex-feudi Balzi, Porcheria, S. Nicola, Floresta, Piana, e Castelluzzo o Canalotto; che si distaccasse in favore della Comune un quarto degli ex-feudi Gibilscemi soprano, e sottano, Piana, Finocchio, ed Alzacuda; ed un terzo degli altri ex-feudi Rigiulfo, Garrasia, e Ficari soprano, e sottano; »

» *Balzi* = Considerando che per l' ex-feudo Balzi nissuna pruova si ha del dritto di far pietra mentre a prescindere delle deposizioni de' testimonii prodotti a ripruova si osserva che de' 47. testimoni presentati dalla Comune un solo afferma quest' uso mentre gli altri dicono nulla saperne; »

» Ritenuto che non è presumibile che gli abitanti di Mazzarino esercitino un uso a loro medesimi sconosciuto, poichè l' ignoranza d' un dritto esclude lo esercizio di esso; »

» Attesocchè de' cennati 47. testimonii della Comune nissuno ha deposto essersi falciata disa nello ex-feudo Balzi; »

» *Porcaria* = Considerando similmente che per l' ex-feudo Porcaria un solo de' testimonii prodotti dalla comune asserisce cavarsi pietra in quel fondo; »

» Che per quanto riguarda l' uso di falciar disa non v' ha nemmeno per questo ex-feudo quella pruova basata, e chiara che possa supplire al difetto di documenti; »

» *Santo Nicola*, e *Floresta* = Considerando che per li ex-feudi S. Nicola, e Floresta i testimonii prodotti dalla Comune non pruovano concretamente lo esercizio degli usi di far calce, e disa e che al contrario le deposizioni de' testimonii a ripruova rafforzano validamente la negativa per lo esercizio di tali usi; »

» *Piana* = Avuto riguardo che per l' ex-feudo Piana ben 44. testimonii di quelli stessi prodotti dalla Comune dicono non saper nulla del dritto di cuocer calce in detto ex-feudo, e tre soli si limitano ad asserirlo; »

» Che un buon numero dei testimonii a ripruova presentati dall' ex-feudatario affermano aver messo a combustione la calce nell' exfeudo Piana ma sempre per conto del Gabelloto D. Giacinto Cannata; »

» *Castelluzzo* = Considerando che nissun uso suscettivo di compenso si vanta sull' ex-feudo Castelluzzo o Canalotto, ma di raccorre soltanto erbe selvatiche, e che in conseguenza quand' anche volesse maggiormente confermarsi la pruova abbastanza chiara per l' esercizio di quest' uso, nissun vantaggio riufluirne potrebbe alla comune; »

» Considerando che dopo essersi fatte due pruove testimoniali e due corrispondenti ripruove sarebbe ormai vessatorio tornare per li sei ex-feudi sinora messi in esame a compilar per la terza volta nuovi verbali, e sentir difese per quegli usi istessi che quarantasette testimonii non valsero a contestare; »

» *Salamone* = Considerando che pria di determinarsi l' occorrente per l' ex-feudo Salamone sarebbe mestieri conoscersi in quanta estenzione di terra è sparsa la disa su cui si vanta l' uso; in che quantità si fosse, ed a qual uso potesse addirsi; »

» Che in pendeza di questo esame non vi è luogo a pronunziar sulle spese; »

» *Gibilscemi* = Ritenuto che in quanto al dritto di legnare per l' ex-feudo Gibilscemi soprano, e sottano risulta lucidamente dalla pruova testimoniale che i singoli di Mazzarino han raccolto solamente bruchi lungo le rive del fiume che lambe i due ex-feudi, val quanto dire che hanno esercitato un tale uso nel demanio pubblico, che forma una parte ben distinta degli ex-feudi medesimi; »

» Considerando che quantunque due soli testimonii Mazzarinesi abbian deposto che siasi fatto legno di piraino in Gibilscemi pure questa asserzione inattendibile per se stessa vien distrutta dalla contropruova dalla quale emerge che negli ex-feudi Gibilscemi superiore, ed inferiore non esistono piante atte a legno, ma solamente poche stinche, e poche lanterne nella parte inaccessibile di una montagna in cui non si sono esercitati usi civici; »

» Tenuto presente che la pruova ammanita per li dritti ventilati di falciar disa, e cuocer calce, e gesso tuttochè per se stassa soddisfacente vien distrutta dalla contropruova dalla quale oltre di rilevarsi che non era lecito di esercitare alcun uso in detti ex-feudi senza un permesso speciale de' proprietarii sorge la evidente contradizione di qualche testimonio; Che in quanto al dritto di cuocer gesso, e calce risulta che il gesso serviva unicamente

per le fabbriche degli stessi ex-feudi vicini, locchè altronde non costituirebbe un uso civico, maggiormante che per la distanza di 12. miglia dal comune, non sono gli ex-feudi di Gibilscemi adatti a tale traffico; »

» *Finocchio* = Ritenuto per l' ex-feudo Finocchio che de' quarantasette testimonii a pruova presentati dalla comune soli dodici han deposto sull' uso di falciar disa mentre gli altri 35. han detto nulla sapere; »

» Considerando che fra dodici testimonii affermativi ve ne son nove naturali da Mazzarino sui quali non può poggiarsi una piena credenza ove non sien le loro asserzioni confortate da' testimonii di altri comuni; »

» Attesocchè degli altri tre forastieri due si limitano a dire aver veduto Mazzarinesi falciar disa in Finocchio transitando lungh' esso ex-feudo, ed il terzo per nome Angelo Moscato la Licata domiciliato da 12. anni in Mazzarino lungi di pruovare il libero esercizio dell' uso presenta anzi un' argomento in contrario manifestando, che sendo egli gabelloto di una parte del. l' ex-feudo Finocchio spedì nell' altra un di lui fratello per falciar poca disa, ma costui ne venne impedito, e gli fu tolta la falce; »

» Considerando all' incontro che cinque de' rimanenti trentacinque testimonii alla generale manifestazione di nulla sapere circa all' uso vantato dai Mazzarinesi hanno aggiunto la circostanza di essere la disa così scarsa in Finocchio da non bastare per gli usi dell' ex-feudo istesso; »

» Ritenuto che pel dritto di far calce non v' ha che un solo testimone Mazzarinese il quale enunciando di essersi cavata, e cotta calce in un luogo soggiunge di non sapere se quel luogo è nell' ex-feudo Finocchio, o Salamone; »

» Tenuto presente che anche pel dritto di far gesso non vi è che un solo testimone naturale di Mazzarino il quale asserisce di essersi cavato gesso in Finocchio, e venduto sopra luogo ai particolari; »

» Considerando che a fronte di tal futilissima, e non convincente pruova havvi una contrapruova dalla quale risulta che non si son mai esercitati nell' ex-feudo Finocchio gli usi promiscui di sopra enunciati; »

» *Alzacuda* = Attesocchè per lo ex-feudo Alzacuda non si è abbastanza provato da' 47. testimonii prodotti dalla comune l' uso di falciar disa, mentre di essi soli 15. sono affermativi dei quali tredici naturali da Mazzarino, e due soli forestieri che si limitano a dire aver vaduto Mazzarinesi falciar disa; »

» Che degli altri trentadue testimonii prodotti dalla comune otto dicono esser la disa in poca quantità da non esser nemmeno sufficiente a' bisogni del proprietario. e li rimanenti 24. tuttochè Mazzarinesi dicono non saper nulla dell' esercizio di quest' uso; »

» Considerando non esser concepibile che una popolazione qualunque eserciti un uso quasi a tutti sconosciuto, perocchè l' ignoranza importa mancanza di esercizio; »

» Che le espressate considerazioni varrebbero a far chiaro come non è giustificato il possesso dell' uso in quistione, e che ciò non pertanto havvi una forte ripruova che per l' uniformità de' testimonii, per la loro condizione, e patria presenta circostanze concludenti a smentire il preteso dritto; »

» *Sofiana*=Considerando che pel dritto di falciar disa in Sofiana soltanto sei testimonii sono affermativi. e questi naturali da Mazzarino mentre gli altri tutti ignorano l' esercizio di questo uso, ad eccezione di un solo naturale di

Caltanissetta che ha dichiarato domicilio in Mazzarino; »

» Attesocchè a fronte, d' una si debole pruova chiaro risulta dalla contropruova che se i Mazzarinesi hanno qualche volta falciato disa, lo è stato previo permesso che venia loro accordato da' propriatarii dello ex-feudo, e che in difetto di licenza erano spignorati dai custodi dello ex-feudo come varii esempii si citauo per Biaggio Cuccagrillo, ed altri; »

» Ritenuto per altro che la pruova dei soli testimonii naturali non è attendibile ove non sia convalidata dalle deposizioni di testimonii di aliene comuni; »

» Considerando però che negli undici ex-feudi sin' ora esaminati resta colla massima uniformità addimostrato che si è sempre esercitato l' uso di raccorre erbe salvatiche; »

» Che quantunque v' abbia per tale uso una pruova completa pure il dritto di raccorre erbe selvatiche non merita alcun compenso dacchè la loro estirpazione non reca verun detrimento alla proprietà.

» Considerando però che non consente giustizia che si interdica agli abitanti lo esercizio di un uso che sebbene non merita compenso pure dà un mezzo di che vivere alla classe degli indigenti; »

» Ritenuto che essendosi pienamente pruovato lo esercizio di quest' uso la comune ha sostenuto una parte delle sue dimande, e quindi non può risentir condanna di spese, come non può altrettanto praticarsi in danno delli proprietarii degli ex-feudi sin' ora cennati contro i quali non si son provati tutt' altri usi che vantava la comune; »

» *Garrasia* = Attesocchè per l' ex-feudo Garrasia il dritto che vantano i comunali di Mazzarino di farsi legna indistintamente per uso di fuoco, e per farne carbonella per mercimonio viene contestato da trenta uniformi testimonii naturali di Mazzarino; »

» Che però la deposizione di costoro è anche rafforzata da diversi testimonii di alieni paesi, e fra questi D. Pasquale La Grassa da Riesi, Angelo Vincenzo Moscato da Terranova, D. Giuseppe Carbone da Niscemi, Pietro, e Vincenzo Tinnirello da Butera, li quali hanno attestato che i naturali di Mazzarino fin da moltissimi anni hanno esercitato un tal uso senza chiedere alcun permesso, e senza pagare alcun compenso al proprietario di esso exfeudo o suoi aventi causa; »

» Ritenuto che gli usi di cavar pietra, e calce non sono a sufficienza provati mentre non è dichiarato che da tre testimonii Mazzarinesi il solo uso di cavar pietre per gesso, e cuocerle, e tutti gli altri testimonii asseriscono d' ignorarlo; »

» Ritenuto che la contropruova non dà elementi per convincersi della non esistenza del dritto di legnare, che anzi la maggior parte dei testimonii conferma quest' uso ma si rifugge a dire che ignora se con permesso, o senza; »

» Considerando che dal complesso delle diposizioni tutte risulta che i Mazzarinesi sempre han goduto dell' uso di far legna per il fuoco ed anche per carbonelli, senza chiedere alcun permesso pagare alcun compenso a chicchesia; »

» Considerando che l' uso delle legna in parola per lo stretto uso del fuoco si appartiene alla prima classe degli usi civici indicati dall' art. 12. e 17. delle istruzioni approvate col Real Decreto degli 11. Dicembre 1841; »

» Considerando in fine che nella presente quistione non si è al caso di portare esame sugli effetti del verbo Regio al quale si sono rifugiati i difensori del proprietario di Garrasia, perocchè il vantato verbo Regio non ha avuto luogo, e non è stata sinora interposta la cedola di perpetua salvaguardia; »

» *Rigiulfo* = Attesocchè per l' ex-feudo Rigiulfo dai N. 28. testimonii naturali di Mazzarino si è deposto che que' comunisti da lungo tempo han fatto uso di legnare in detto ex-feudo per uso di fuoco facendone anche carbonelli per mercimonio; »

» Che a tali testimonianze fanno forza le deposizioni di altri 12. individui forestieri che contestano l' uso in esame, e v' ha chi aggiunge senza permesso, e senza alcun compenso; e che quantunque taluni de' testimonii forestieri dicono d' ignorare la circostanza del permesso ciò non menoma affatto il peso della pruova mentre i testimonii non naturali non sono al caso di conoscere se un uso si esercita da un' altra popolazione con permesso o senza; Questo estremo può da soli esercenti l' uso comprobarsi; »

» Attesocchè l' uso di far calce vien contestato da un solo testimonio, e quello di far gesso da tre testimonii Mazzarinesi gessari, i quali riputandosi interessati in tale faccenda per ragion del loro mestiere non meritano verun peso; »

» Ritenuto che la contrapruova prodotta da' proprietarii di Rigiulfo non vale a distruggere la pruova demarziata della Comune, che anzi i testimonii di costoro non meritano piena fede; D. Michele Arena ricusato per giusti motivi è contraddittorio nelle sue asserzioni; Notar D. Mario Russo anch' esso ripulsato perchè stipendiato dalla casa Butera interessata in questa contestazione ha deposto fatti avvenuti da due anni in qua, val quanto dire posciachè fu applicata alla Sicilia la legge del 12. dicembre 1816. ed emanato il R. Decreto de' 19. dicembre 1838. Altri testimonii a ripruova confermano l' uso di legnare, ed altri si limitano a dire che non sanno del permesso; »

» Considerando che dal complesso delle deposizioni de' testimonii *pro*, e *contra* risulta ad evidenza che i Mazzarinesi hanno esercitato per molti anni l' uso di legnare nell' ex-feudo Rigiulfo per uso del fuoco, e per carbonella, non così per calce, e gesso pe' quali usi la pruova non è attendibile; »

» Considerando che l' uso di legnare per lo stretto uso del fuoco va compreso nella prima classe degli usi civici essenziali pe' quali militano le disposizioni degli articoli 12. e 17; »

» Attesocchè in mancanza dell' impartizione della cedola del Verbo Regio non è il caso di esaminare gli effetti di esso; »

» Considerando che anche in questi due ultimi ex-feudi Rigiulfo, e Garrasia è ad evidenza provato l' uso di raccorre erbe selvatiche, che sebbene per le espressate considerazioni non merita alcun compenso debbe tuttavolta conservarsi in favore della classe degli indigenti; »

» Considerando che giusta lo articolo 59. delle Istruzioni regolatrici le spese debbon proporzionarsi alla quantità del Demanio che si assegna in proprietà alla Comune; »

» *Ficari superiore ed inferiore* = Considerando che in attenzione di altri chiarimenti per li due ex-feudi Ficari superiore, ed inferiore non è il caso di dare maturo consiglio; »

» Qneste cose ponderate; »

È DI AVVISO

» Che non si dia alcun compenso, ne si accordi altra pruova al Comune di Mazzarino pegli usi vantati negli ex-feudi Balzi, Porcaria, S. Nicola, Floresta, Piana, e Castelluzzo o Canalotto; »

» Che non debba darsi luogo ad alcuna ripartizione per gli ex-feudi Gibilscemi seperiore, ed inferiore, Alzacuda, Finocchio, e Sofiana: »

» Che per li dieci ex-feudi sin' ora accennati le spese restino fra le parti compen ate; »

» Che per l' ex-feudo Salamone fosse destinato un perito dal Sig. Sottintendente di Terranova per accedere con lui sulla faccia del luogo, e dopo le debite investigazioni riferire quale spazio di terra occupa la disa su cui si vanta promiscuità di uso, in che quantità si fosse ed a qual uso potesse addirsi; »

» Che sia dichiarato appartenere ai comunisti l' uso di far legna per fuoco, e carbonelli nell' ex-feudi Garrasia e Rigiulfo, e che si distacchi in compenso un quarto di tutto il Demanio nella parte più vicina all' abitato tanto dell' ex-feudo Garrasia che di quello di Rigiulfo avuto sempre riguardo alla estenzione ed al valore del fondo; »

» Che le spese del giudizio, e quelle del riparto per questi due ex-feudi cedano per un quarto a peso della Comune, e per tre quarte parti a peso dei rispettivi proprietarii; »

» Che nei tredici ex-feudi sinora mentovati si conservi il dritto di raccorre erbe selvatiche senza permesso, e senza compenzo; »

» Si riserva finalmente il Consiglio a dare avviso per gli ex-feudi Ficari superiore, ed inferiore lorchè perverranno le chieste dilucidazioni; »

» L' Intendente = *Barone di Rigilifi* = I Consiglieri = *Giuseppe Tumminelli* = *Conte di Santo Secondo* = *Giovanni Dr. di Menza* »

Dopo ciò ritenute le considerazioni del Funzionario Aggiunto dirette a rigettare le eccezioni messe avanti dagl' interessati e riportate coi paragrafi 1. 2. 4. 5. 6. 8. nel progetto d' ordinanza;

Ritenute in tutt' altro le considerazioni del Consiglio d' Intendenza e specialmente per quel che risulta dalle pruove testimoniali;

Ritenuto che in esse considerazioni si sono sviluppati a sufficienza i motivi per li quali non sia eonveniente protrarre più oltre i termini per altre pruove testimoniali per gli ex-feudi Balzi, Porcaria, S. Nicola, Floresta, Piana, e Castelluzzo o Canalotto, dapoichè dopo una prima, e seconda pruova, e ripruova devon supporsi esauriti tutt' i mezzi possibili a rinvenir testimonii;

Considerando che potrebbe accordarsi un nuovo termine nel solo caso, che la pruova, e ripruova non fosse chiara abastanza da poter determinare il giudicante a profferire una giusta ordinanza, ma che nella specie mancando intieramente la pruova non sarebbe regolare di metter le prati in lite nella circostanza di dispendiarsi ulteriormente per sostenere una causa che manca evidentemente di appoggio;

Considerando che in quanto agli ex-feudi Gibilscemi, superiore, ed inferiore, Finocchio, Alzacuda, e Sofiana ha il Consiglio, indipendentemente da

tutt' altre eccezioni messe avanti da' proprietarii, sviluppato minutamente i motivi per li quali la pruova testimoniale non sia attendibile, attesocchè tra 47. testimonii, presentati dalla Comune il maggior numero han deposto di ignorare l' esercizio dei voluti dritti, e quei pochissimi che lo hanno attestato sono naturali di Mazzarino non atti perciò a dare quel convincimento morale che è necessario per ben giudicare ove non vengono i loro detti confermati da testimonii forestieri degni di tutta fede.

Considerando che trattandosi di usi civici cui han dritto tutti i cittadini non è presumibile, che il maggior numero ne sia ignaro, molto più che i testimonii scelti dagli agenti comunali debbon esser considerati come i più informati delle cose patrie;

Considerando che ove a tutto ciò si aggiungano i risultati delle controprove le quali mirano a dimostrare essere stati gli ex-feudi in parola esenti dagli usi civici sopradetti, si avrà chiaro argomento a conchiudere, che in mancanza di titoli posteriori al 1735. non siasi giustificato nei comunisti di Mazzarino il possesso dalla legge voluto.

Considerando che in quanto al dritto di falciar disa nell' ex-feudo Salamone preliminarmente all' esame se sia esso un dritto valutabile da potersi assimilare a taluni degli usi civici espressati nelle Reali istruzioni, è necessario conoscersi se la disa di cui si tratta sia in molta quantità e folta in modo da potersi considerare come una terra boscosa quella ove ne avviene la vegetazione in Salamone, se sia essa raramente sparsa in tutta la estenzione dell' ex-feudo se sia riunita in uno o più punti, in quale estenzione di terra, ed a quali usi sia servibile.

Ritenuto, che dalle considerazioni del Consiglio è ben sviluppato essersi provato lucidamente il dritto di legnare stinchi, ed alastre negli ex-feudi Garrasia, e Rigiulffo per farne carbonelli, ciò che importa per lo stretto uso del fuoco.

Considerando che tal fatto premesso ne esegue di doversi nella prima classe comprendere l' uso in parola, ai termini dell' art. 12. delle istruzioni approvate con Real Decreto degli 11. Dicembre 1841.

Considerando che per tali usi a norma dell' art. 17. debbesi assegnare da un quinto ad un quarto di tutto il demanio.

Avuto riguardo che per demanio debbe intendersi quella sola estenzione di terra su cui si esercita un uso promiscuo.

Considerando che questa opinione è conforme a quanto manifestava il Sig. Winspeare sulla promiscuità dello ex-feudo di Noce appartenente al Principe di Luzzi.

Tenuto presente, che non è il caso di attenersi al massimo, del compenso perocchè, trattasi del solo dritto di legnare.

Considerando però che da tutti i testimonii genaralmente si attesta aver i naturali di Mazzarino raccolte erbe selvatiche nei già cennati ex-feudi Balzi, Porcaria, Santo Nicola, Floresta, Piana, Castelluzzo, ovvero Canalotto, Gibilscemi superiore, ed inferiore, Finocchio, Alzacuda, Sofiana, Garrasia, e Rigiulfo e che questa generale assicurazione, sia meritevole di esse messa a calcolo; dapoichè quantunque il raccoglier erbe selvatiche non possa riguardarsi come un dritto valutabile suscettivo di compenso per la ragione appunto, che non menoma nè le produzioni, nè il valore del fondo stes-

so; pure è ben giusto, che non venga ai poveri interdetto questo mezzo di sussistenza, moltoppiù che di niun interesse risulta ai proprietarii de' fondi;

Considerando che queste idee sono uniformi a quel che si opinava dalla Commissione feudale dei dominii continentali, nelle di cui decisioni non è raro l'esempio di vedersi conservato in favor dei poveri l'uso di spigolare, dopochè le prime spighe sonosi raccolte dai coloni dei fondi;

Ritenute le considerazioni del Consiglio per quel che riguarda le spese, e gli ex-feudi Ficari superiore, ed inferiore.

L' Intendente ; Dichiara:

1. Non esercitarsi alcun dritto promiscuo dai comunisti di Mazarino negli ex-feudi Balzi, Porcaria, Santo Nicola, Floresta, Piana, Castelluzzo ovvero Canalotto, Gibilscemi superiore, ed inferiore, Finocchio, Alzacuda, e Sofiana.

2. Esercitarsi dai comunisti di Mazzarino il dritto di legnare per lo stretto uso del fuoco negli ex-feudi Garrasia e Rigiulfo;

Poste tali considerazioni, e dichiarazioni;

ORDINA

1. Che non si dia luogo ad alcun compenso, e ripartizione in favor del comune di Mazzarino sugli ex-feudi Balzi Porcaria, S. Nicola, Floresta, Piana Castelluzzo ovvero Caualotto, Gibilscemi superiore, ed inferiore. Alzacuda, Finocchio, e Sofiana. Non sia vietato però in tali ex-feudi ai poveri di Mazzarino di raccogliere erbe salvatiche.

2. Le spese restano per tali dieci ex-feudi compensate fra le parti.

3. Che un quinto di tutto il demanio di Garrasia, e Rigiulfo nella parte più vicina all'abitato venga distaccato in favor del comune di Mazzarino, avuto sempre riguardo alla estenzione, ed al valore del demanio stesso, e che non sia nemmeno in questi ex-feudi vietato ai Mazzarinesi di raccorre erbe selvatiche.

4. Che le spese del giudizio, e quelle del riparto per detti due ex-feudi cedano per un quinto a peso della comune, e per quattro quinti a peso dei rispettivi proprietarii.

5. Che il Sottintendente di Terranova accompagnato da un perito da scegliersi da lui, acceda nell' ex-feudo Salamone e faccia da tal perito relazionare in quali punti di esso ex-feudo vi sia disa, di quale estenzione essi siano, se la disa sia tanta, e talmente folta da potersi riguardare come parte boscosa quella in cui vegeta, ovvero sia raramente sparsa in tutta la estenzione del ex-feudo stesso, ed a quali usi possa venir destinata tenuta presente la natural sua vegetazione.

6. Si riserba l' Intendente di emettere la corrispondente ordinanza per Ficari superiore ed inferiore.

Caltanissetta 5. Novembre 1842.

L' INTENDENTE

L'INTENDENTE
DELLA PROVINCIA DI CALTANISSETTA

Nella pendenza tra la Comune di Mazzarino rappresentata da' Signori Dr. D. Giovanni Scoto, e D. Pietro Fissor suoi speciali procuratori.

Ed il Sig. Marchese D. Cesare Ajroldi proprietario degli ex-feudi Ficari Soprano, e Sottano, rappresentato dal Sig. D. Francesco Curcuruto di lui procuratore speciale.

Vista l' ordinanza profferita il dì 5. Novembre ultimo nella quale si riserbava a decidere sugli usi civici di legnare indistintamente, cavar pietre, e raccorre erbe selvatiche vantati dalli Comunisti di Mazzarino sugli ex-feudi Ficari Soprano, e Sottano.

Tenuto presente il progetto di ordinanza del Sig. Funzionario Aggiunto per lo scioglimento delle promiscuità, in cui ritenendo che dalle pruove ammanite chiaramente risulta avere i Mazzarinesi sempre, e pacificamente esercitato gli usi di legnare indistintamente ne' due fondi cennati, non solo per le proprie bisogne, si bene per obbietto di mercimonio vendendo al pubblico i carbonelli ritratti dalla combustione delle legna recise in ambi i detti ex-feudi, ha opinato che due terze parti degli stessi fussero staccate in beneficio della Comune, nella parte più prossima all' abitato.

Inteso quindi personalmente il Consiglio d' Intendenza il quale ponderate le eccezioni e difese delle parti in lite, in addizione all' avviso dato il dì 4. novembre ultimo pegli usi civici del Comune in quistione è stato di parere di accantonarsi un quinto del demanio di Ficari in pro delli Comunisti per esser quindi fra loro ripartito ne' modi prescritti dalle Sovrane istruzioni degli 11. dicembre 1841.

Ritenuto che dalle deposizioni di ben quarantasette testimonii prodotti dalla Comune assai chiaro risulta avere i Mazzarinesi sempre, e senza verun ostacolo tolto legna ne' due Ficari per farne carbonelli, quanto a dire per lo stretto uso del fuoco, e raccolto erbe selvatiche.

Attesocchè la eccezione dedotta da' rappresentanti l' ex-feudatario di non doversi tenere in alcun conto le testimonianze de' naturali di Mazzarino perchè potrebbero per avventura esser preoccupati dal proprio interesse, oltrecchè va distrutta dal Sovrano Rescritto de' 5. novembre ultimo che lascia alla prudenza degli Intendenti valutare le asserzioni de' testimonii naturali, pure nella specie è smentita dal fatto; mentre precision fatta delle dichiarazioni de' Mazzarinesi resterebbero sempre dodici altri testimonii di svariate Comuni che con diverse circostanze, e particolarità afferman tutti, avere i Mazzarinesi esercitato gli usi in esame;

Avuto riguardo che ove i detti di ventisei individui naturali del Comune riferito son rafforzati dalle concordi deposizioni di dodici testimonii forestieri, si ha quella pruova demarziata, e quel convincimento morale che fa rimaner tranquillo l' animo del Magistrato che dee giudicar della validità delle pruove raccolte;

Considerando che il Verbo Regio impartito nell' acquisto degli ex-feudi di cui è parola mal si deduce dagli interessati, perocchè era quello un mezzo che prescrivendo i dritti degli aventi causa che non presentavano i loro titoli nell' atto della vendita, purgava de' vizii occulti il fondo che trasferir doveasi nelle mani di un terzo acquirente scevro da qualsivoglia gravezza.

Che ciò non toccava punto quegli usi che pubblicamente, e notoriamente esercitavansi in atto dalla università comunale; mentre poteva benissimo ignorarsi dal compratore una servitù od un condominio risultante da titolo senza attuale possesso, ma gli eran noti per fermo quegli usi che come un vizio inerente alla natura dei feudi esercitavansi dalle popolazioni.

Arroge che lo scudo di perpetua salvaguardia tuttochè seguito da cento clausole privative, e proibitive, non fu mai saldo abbastanza per tutelare le proprietà da que' dritti imprescrittibili a' quali debbono assimilarsi gli usi de' cittadini. Ed in effetto il Verbo Regio non prescrisse giammai la scossione della decima, e tarì che gravitava su tutti i feudi avvegnacchè l' esattore della stessa non si fosse nell' atto della vendita presentato. Era quello un vizio notorio come gli usi de' cittadini insito a tutt' i feudi, ed il Verbo Regio, è forza ripetere, non questi ma i vizii occulti purgava.

E ben a ragione la Sapienza dell' Ottimo Nostro Monarca nel chiarire i dubbii insorti sulle azioni di regresso tra il venditore, ed il compratore con Sovrana determinazione de' 5. novembre or caduto si degnava dichiarare che se quest' ultimo acquistava coll' attuale possesso, e servitù conosciuta, deve ben egli indennizzare il Comune degli usi civici, sendo quello un peso connaturale alla cosa acquistata, e notorio nel tempo della vendita; ma se tali usi risultassero da titoli protestati nell' atto della compra od assegnazione. dovesse la Comune rivolgersi contro l' acquirente col regresso di questi contro il venditore; e ciò pel principio testè enunciato che le servitù nascenti da titolo non posson dirsi un vizio inerente alla natura de' feudi, ma un peso peculiare gravato alle terre dal fatto del primo possessore di che deve questi garantire il novello acquirente.

Nè vale l' opporre che per attuale possesso e servitù conosciuta debbe intendersi quella che fu protestata come qualunque altro titolo, e legalmente nota all' acquirente; sarebbe questo un travisare lo spirito del Real Rescritto, e far dire alla parola *conosciuta* ciò che il suo naturale significato, ed una regolare interpretazione non consentono. A smentire col fatto una tal supposizione basta il riflettere che in nessuna fra le innumerevoli vendite, ed assegnazioni fatte colla parola del Re si veggon conservati, valutati, o compensati usi civici. Diremo per questo che tutti i fondi venduti col Verbo Regio non ebber mai gravezze di usi comuni, o chè a' tempi in cui si impartiva tal Sovrana annuenza non si esercitavan degli usi? Mai no; diremo invece che tali servitù riguardate come afficienti a qualsivoglia feudo furon sempre invulnerabili imprescrittibili.

Considerando ciò non pertanto che nel caso in ispecie è tolta qualunque dubbiezza perocchè dalle deposizioni affermative di ventisei testimonii naturali risulta che prima, e dopo l' impartizione del Verbo Regio i Mazzarinesi esercitaron gli usi vantati negli ex-feudi Ficari.

Che a rafforzare le deposizioni dei naturali si leggono le altre dei fore-

stieri D. Angelo Giamminoto da Butera che per trenta anni asserisce essersi esercitato l' uso di legnare, Luigi Collodoro lo conferma per anni 50. Francesco Turrisi per anni 40. Filippo Turrisi per anni 36. ed altri che lungo sarebbe il ripetere.

Ritenuto adunque che nel momento in cui il Sig. Marchese Airoldi acquistò gli ex-feudi in parola lo fece coll' attuale possesso, e servitù conosciuta, che ciò è anche confermato dal fatto proprio dello stesso Sig. Ajroldi il quale dopo lo acquisto di tali fondi non si è mai querelato contro i cittadini di Mazzarino per l' esercizio degli usi in esme e quindi ha riconosciuto la servitù esercitata da' medesimi.

Attesocchè dal fin quì detto risulta chiaramente provato, aver i naturali di Mazzarino goduto dell' uso di recidere legnane' due Ficari per farne carbonelli ciò che a' sensi delle istruzioni regolatrici importa per lo stretto uso del fuoco, pel quale giusta l' art. 17. debbesi assegnare un quinto ad un quarto di tutto il demanio.

Tenuto presente che pel solo uso di legnare non è il caso di assegnarsi il maximum del compenso stabilito, mentre potrebbe questo aver luogo ove tutti si esercitassero gli usi compresi nella prima classe.

Ritenuto che da tutte le deposizioni de' testimonii risulta essersi raccolte da' Mazzarinesi erbe salvatiche in detti ex-feudi; che ciò sebbene valutarsi non possa come un dritto meritevole di compenso pure non consente giustizia che ne fosse interdetto l' uso alla classe indigente de' cittadini che ne ritrae un mezzo di che vivere senza menomare il valore della proprietà.

Considerando da ultimo che le spese giusta l' art. 59. delle istruzioni ripetute debbon proporzionarsi alla quantità del demanio che si assegna in pro della Comune.

Queste cose ponderate

ORDINA

Che un quinto di tutto il demanio de' due ex-feudi ficari superiore, ed inferiore sia distaccato in favore del Comune di Mazzarino, avuto sempre riguardo alla estenzione, ed al valore del demanio istesso, e che non sia vietato a' Mazzarinesi di raccorvi erbe selvatiche.

Che le spese del giudizio e quelle del riparto cedano per un quinto a peso della Comune, e per quattro quinti a carico del proprietario di detti ex-feudi.

Che la presente ordinanza si esegua a cura del Sindaco di Mazzarino, e sotto la propria risponsabilità a qual uopo si destina il perito D. Michele Rugnone il quale prestato pria il giuramento nelle mani del Sindaco procederà all' estimo e misura del fondo, e farà di tutto dettagliato rapporto per quindi assegnarsi i limiti divisorii come di legge.

Caltanissetta 28. Dicembre 1842.

L' INTENDENTE
BARONE DI RIGILIFI

PEL SEGRETARIO GENERALE FUNZIONANTE
GIUSEPPE TUMMINELLI

L'INTENDENTE
DELLA PROVINCIA DI CALTANISSETTA

Nella vertenza tra il Comune di Niscemi rappresentato dal Sig. Dr. D. Filippo Cordova suo procuratore speciale.

Ed i proprietarii ed aventi dritto degli ex-feudi Vituso, Carrubba, Pisciotto, Arcia, Ulmo, Torotto, Polo, Costafredda Superiore, ed inferiore, Agnone, Cutugno, Apavecchia, S. Barbara Cresiazza, Palacane, e Niscemi tutti posti nel territorio del Comune di Niscemi; per li quali ex-feudi ad istanza del Sindaco furon chiamati a comparire i seguenti individui rappresentanti tutti coloro che costituirono procuratori in quel Comune a' senzi dell' art. 54. delle Istruzioni degli 11. dicembre 1841. cioè:

Sig. Canonico D. Vincenzo Vicario Carbone qual procuratore del Sig. D. Salvatore Maugeri di Vizzini;

Dr. D. Giuseppe Antonio Masaracchio nel nome proprio;

D. Francesco Cacciatore qual procuratore del Sig. D. Sebastiano Lella da Messina;

D. Carmelo Iacona Capriata nel nome;

D. Carmelo Iacona Cannizzo qual procuratore della Signora D. Maria Rosa Grillo Duchessa d' Evoli, e di D. Amodeo Bordonaro, nella qualità di agente giudiziario de' tre ex-feudi Pisciotto, Ulmo, e Carrubba;

Dr. D. Gaetano Malerba nel nome proprio;

E Cavaliere D. Francesco Aprile Ribera;

Pe' quali succennati individui si presentarono;

Per l' ex-feudo Vituso il Sig. Dr. D. Mario Medina nell' interesse della Signora Duchessa di Evoli;

Per l' ex-feudo Pisciotto il Signor D. Giuseppe Furitano nell' interesse del Sig. D. Amodeo Bordonaro qual Agente giudiziario de' tre feudi Pisciotto, Ulmo, e Carrubba;

Per l' ex-feudo Carrubba il Sig. Dr. D. Carlo Miraglia nell' interesse del Sig. D. Lucio Castronovo, ed il Sig. Furitano nella qualità anzidetta;

Per l' ex-feudo Arcia i Signori Dr. D. Ignazio Martinez nell' interesse del Cavaliere D. Francesco Aprile, Dr. D. Vincenzo Minichelli nell' interesse del Sig. Dr. D. Gaetano Malerba, e Dr. D. Mario Medina qual procuratore della Signora Duchessa di Evoli Principessa d' Angri;

Per l' ex-feudo Ulmo il Sig. D. Carlo Miraglia nello interesse del Signor D. Giuseppe Antonio Masaracchio, ed il Sig. Furitano come sopra;

Per la tenuta Polo il Sig. D. Gaspare Tortorici come procuratore del Sig. D. Salvatore Maugeri di Vizzini;

Per Costafredda Superiore il Signor D. Ignazio Martinez qual procuratore del Sig. Cav. D. Francesco Aprile Ribera, ed il Sig. D. Mario Medina qual procuratore della Signora Duchessa d' Evoli;

Per Costafredda Inferiore il cennato Sig. Martinez nello interesse dello stesso Cav. Aprile Ribera; ed il Sig. D. Mario Medina nella qualità or cennata;

Per l' exfeudo Agnone il Signor D. Carlo Miraglia qual procuratore de Sig. D. Giuseppe Antonio Masaracchio;

Per l' ex-feudo Cutugno il Sig. D. Mario Medina qual procuratore della Signora Duchessa Evoli;

Per l' ex-feudo Apavecchia il detto Sig. Medina nel nome di sopra.

Per l' ex-feudo S. Barbara il Signor D. Carlo Miraglia nell' interesse del Sig. D. Giuseppe Antonio Masaracchio;

Per la tenuta Cresiazza il Sig. D. Carlo Miraglia nella qualità or cennata;

Per la tenuta Palacane il Sig. D. Mario Medina procuratore della Signora Duchessa d' Evoli;

E finalmente per l' ex-feudo Niscemi lo stesso Sig. Medina con la qualità di sopra spiegata;

Vista la deliberazione del Decurionato di Niscemi, e lo annesso statino nel quale si enumerano in parte i dritti promiscui che quelli abitanti esercitano sugli accennati ex-feudi;

Veduti i verbali di pruova, e contropruova testimoniale compilati dal Sig. Funzionario Aggiunto da' quali risultano tutt' altri usi non compresi nello statino, e deliberazione decurionale;

Visti gli altri documenti, e dimande presentate dalle parti non che le pruove compilate dalla disciolta Commissione de' dritti promiscui;

Tenuto presente il progetto di ordinanza presentato dallo stesso Sig. Funzionario Aggiunto compreso ne' seguenti sensi;

» Noi Vincenzo Caracciolo Regio Procuratore destinato da S. M. (D. G.) Aggiunto al Sig. Intendente di questa provincia per lo scioglimento de' dritti promiscui, e per la divisione de' demanii ex-feudali e chiesastici.

» Vista la deliberazione e lo statino decurionale compilati dalla Decuria di Niscemi nel 13. febbraro p: p: da' quali risulta esercitare i Niscemesi gli usi civici di legnare negli ex-feudi Vituso, Carrubba, Pisciotto, Arcia, Ulmo, Torotto, Costafredda superiore, e nella tenuta Polo.

» Viste le altre domande spiegate da' Signori Pennino, e Cordova procuratori di quel comune nel cominciamento dello esame testimoniale per detti usi, dalle quali promanano altri usi cioè di acquare, e di cavar pietre etc. non solo ne' cennati ex-feudi, ma benanche in altri a vantaggio de' comunisti di Niscemi.

» Visti i verbali di pruova, e contropruova da Noi compilati per tutti gli usi civici in discussione.

» Lette l' eccezioni tutte de' diversi interessati, le quali principalmente riduconsi a sostenere.

» 1. La nullità della citazione compresa nella nostra ordinanza, e del verbale testimoniale per non essersi anticipatamente notificate le note de' testimonii.

» 2. La irrecettibilità de' testimonii Niscemesi;

» 3. La inesistenza di detti usi, perchè aboliti dal Parlamento di Sicilia;

» 4. La nostra incompetenza, anche per quanto riguarda gli usi civici non compresi ne' detti statino, e deliberazione decurionale;

» 5. La libertà delle terre acquistate col Verbo Regio.

» Noi poche animadversioni faremo sulle proposte eccezioni.

SULLA PRIMA

» Considerando che l'eccepita nullità della citazione, e di altri atti è assolutamente arbitraria, e non mica riconosciuta dalla legge, mentre le Sovrane Istruzioni degli 11. dicembre 1841. le uniche regolatrici della presente materia abbandonano pienamente alla nostra prudenza il modo di regolare la citazione, e gli altri atti ad usi civici pertinenti.

» Or leggendosi gli atti del nostro procedimento scorgesi a piena evidenza negli stessi ogni possibile legalità, tutte le circostanze necessarie per manifestare quanto abbisognava onde dar corso a qualsivoglia difesa, ed eccezione dei comparenti; che in quanto allo esame testimoniale si compì con immensa scrupolosità. Ed in quel modo con cui senza precedente notificazione delle note de' testimoni comparvero questi per il Comune, presentaronsi ugualmente per gl' interessati.

» Adunque non è ella ingiustissima querimonia lagnarsi di una procedura adempiuta da tutti colla stessa norma corrispondente alla celerità della faccenda, e contenente tutti gli elementi immaginabili per la lunghissima difesa de' dritti di ciascuno?

SULLA SECONDA

» Considerando che le ventilate ripulse contro i testimonii Niscemesi, essendo alla legge onninamente contrarie debbono incontrastabilmente rigettarsi. Le prelodate Istruzioni racchiudenti tutte le norme da osservarsi sull' assunto, in nessuna parte consacrarono il principio che i testimonii da esaminarsi appartener non dovessero al comune, da cui vantasi l'esercizio degli usi civici, e qualunque precedente statuizione sul proposito è stata da quelle interamente abrogata. Ciò sapientissimamente, mentre senza ragionevol fondamento sarebbersi esclusi coloro, che sia per la loro probità, coronata costantemente dal voto de' proprii concittadini, come per il noto disinteresse meritar debbono estimazione grandissima. Se le prefate Istruzioni concedono a' comunisti a titolo di enfiteusi le terre da dividersi, sarà motivo di ripulsa la speranza, o anche la certezza di acquistare un fondo con contratto oneroso, e con vincoli maggiori di quelli dalla legge per l'ordinaria enfiteusi prescritti? Debbesi nella materia che trattiamo assenzialmente distinguere la irrecettibilità dalla credibilità de' testimonii.

» Lungi la prima poichè irragionevole ed illegale; alla seconda rivolgiamo le nostre animadversioni, e quante volte dal complesso degli esami de' testimonii anche comunisti dalla loro morale, e da tutte le circostanze che enarrano, potrà l'animo del Magistrato il più scettico convincersi de' fatti esposti, ingiustissima cosa sarebbe non accordar loro alcuna fede.

» Pretendere che i comunisti non dovessero testimoniare sarebbe lo stesso che creare un comma legislativo, e soggiungerlo alle summentovate Istruzioni. Ma eccede i limiti delle nostre attribuzioni un tanto potere.

» Se il preveggentissimo nostro Legislatore avesse voluto sanzionare una disposizione proibitiva per lo esame di que' testimonii, lo avrebbe chiarissimamente prescritto, poichè trattavasi di cosa la più interessante, la più influente sul destino de' dritti altrui.

» Se abbandonò alla coscenza, ed alla prudenza del Magistrato stabilire, dirigere e compiere la procedura per i dritti promiscui, confidò a lui benanche il potere di sentire que' testimonii che meglio può riputare idonei per lo scoprimento, e l' acclaramento de' fatti, da cui l' esercizio degli usi civici essenzialmente dipende. Negli usi civici, di cui ci occupiamo persone di fede degnissime, fra cui taluni riputatissimi Sacerdoti rendon testimonianza sincera a prò del comune, ed i loro detti son confortati da testimonii non comunisti precipuamente da D. Calogero Galanti, D. Luigi Galanti, D. Vincenzo Bellomo, Salvatore Accumando, Pietro Attardo, Rocco di Salvo, Francesco Paolo Piazza, Giuseppe Giglio, Antonino Giannino, Carmelo Castronuovo, Matteo Lombardo, Vincenzo Giglio, Giacomo Pafferello, Gaetano Bellomo, Vincenzo Pignato, Mariano Giardinello ed altri, le cui deposizioni si leggono negli otto voluminosi incartamenti compilati per detti usi dall' abolita Commissione feudale.

« Contro siffatti testimonii nulla si è argomentato dagli ex-Baroni, i cui testimonii per lo contrario (e senza tema di errare può dirsi) son tutti sospetti perchè dipendenti dalla loro proponderante influenza, come dal verbale testimoniale chiarissimamente scaturisce. Ed in queste circostanze sarebbe stoltezza non conoscere da qual lato stia la verità, e la giustizia della lite.

SULLA TERZA

» Considerando che l' art. 1. del Capitolo 3. del Parlamento di Sicilia abolì soltanto gli usi civici introdotti dall' abuso, come pregiudizievoli all' agricoltura, ed alla libera economia dei predii, e non quelli creati legalmente, come tutte le servitù riconosciute dalla legge (V. §. 2. del detto Capitolo) continuati col consenso espresso, o tacito de' proprietarii, ed utili all' agricoltura ed al commercio.

» Tali sono gli usi in cui versiamo, a' quali estranea si rende la cennata legge proibitiva del Parlamento, ed applicar conveniva, quando avesi fior di senno le Sovrane Istruzioni del Nostro Sapientissimo Re Ferdinando Secondo.

SULLA QUARTA

» Considerando che la mania di dir qualche cosa à suggerito unicamente la eccezione d' incompetenza, di cui si tratta, assurdissima palpabilmente, poichè in tutto contraria alle cennate Istruzioni, ed al notissimo Sovrano Rescritto, con cui degnossi S. M. (D. G.) nominarci per le operazioni concernenti lo scioglimento de' dritti promiscui.

» Considerando che quantunque lo statino, e la deliberazione decurionale non avessero contemplato taluni usi civici, ciò non pertanto siffatta omissione, supplita con avvedutezza da' rappresentanti del Comune, non potea menomamente impedire i nostri esami. I dritti del Comune fondati sopra usi civici son dichiarati imprescrittibili da varie disposizioni legislative, e principalmente dal Decreto de' 19. dicembre 1838. La negligenza, o la dimenticanza di una Decuria non à forza sufficiente per arrecare a quelli il menomo pregiudizio.

» Competentissimamente quindi si procedè da Noi per tutti gli usi civici surriferiti.

SULLA QUINTA

» Considerando che il Verbo Regio eccepito dal Sig. Masaracchio contro gli usi esercitati in Agnone in nulla suffraga, mentre per omettere ogni altro ragionamento, essendosi Sovranamente, come si è detto, dichiarati imprescrittibili i dritti de' Comuni nascenti dagli usi civici, non possono essere in veruna guisa colpiti dalla sanzione del Sovrano Beneplacito in parola, il quale contenendo soltanto una specie di prescrizione, non può riflettere che tassativamente su' soli dritti prescrittibili degli assegnanti, e de' loro aventi causa. D'altronde essendosi nella presente contestazione dimostrato luminosissimamente, che gli usi civici del Comune di Niscemi, nati da tempo immemorabile han continuato senza veruna interruzione ad esercitarsi su' detti ex-feudi, come si dirà, e prima e dopo la impartizione del Verbo Regio, sonosi irrepugnabilmente riconosciuti per fatto dello stesso assegnatario il quale dopo aver tollerato per tanto tempo il pacifico possesso de' comunisti, mal si avvisa attualmente a spiegare una eccezione che debbe da ogni lato riguardarsi tardiva ed illegale. E quindi ancorchè piacesse attribuire al Verbo Regio in parola un' effetto pregiudizievole a' cennati usi civici, è forza conchiudere che tal pregiudizio sparì, e vi si rinunciò incontrastabilmente dal Sig. Masaracchio il quale dal 1. agosto 1814. in cui l'ottenne, non solo non lo eccepì giammai contro i comunisti, ma non si oppose in verun conto da quel tempo finora al pacifico e continuato esercizio di costoro negli usi civici in discussione. E 28. anni di possesso, di tolleranza, non equivalgono forse alla più evidente, e luminosa rinuncia di una eccezione di cui per tanto tempo non volle il Sig. Masaracchio avvalersi?

» Adunque annientato il beneficio del Verbo Regio per fatto dello stesso interessato, non può egli attualmente ricorrervi. Ogni eccezione debbe per principii fondamentali di dritto spiegarsi in tempo opportuno. Dopo il primo agosto 1814. ogni giorno che passò avvertì il Sig. Masaracchio di eccepire contro i Niscemesi esercenti gli usi civici in Agnone il Verbo Regio sullodato poichè ogni dì trascorreva in suo pregiudizio. Ma se mai l'oppose, se approvò il pacifico godimento di detti usi, in cui erano i Niscemesi da tempo immemorabile, e continuarono dopo il Verbo Regio per anni ventotto, non esige giustizia che un tal tempo si unisse al precedente, e che si dichiarasse compiuta la più solenne prescrizione trentannaria in prò de' Niscemesi, anche secondo il disposto delle leggi comuni? *Qua fronte* potrebbe il Sig. Masaracchio far rivivere gli effetti del Verbo Regio, dopo averli evidentissimamente rinunciati colla volontà costantissima per il corso di circa sei lustri dimostrata?

» Tutto ciò si enuncia pel caso in cui secondo la più rigorosa ed illegale interpretazione volesse opinarsi che anche agli usi civici il Verbo Regio si estendesse. Affermiamo però di buona fede che nessun giureconsulto ha osato finora esternare un tal divisamento. Solo lo enuncia il Sig. Masaracchio.

» Ma da quali fonti lo à egli ritratto? Non dalle parole del diploma esibito, non da leggi, non da autorità, non dalla ragione non dal buon senso.

» Il Verbo Regio è un beneficio che la provvidenza del sommo imperante accordava per la maggior validità delle compre vendite, e delle assegnazioni ne' tempi anteriori alla pubblicazione delle leggi vigenti, quando cioè per il difetto delle norme legislative riguardanti le iscrizioni e trascrizioni de-

gli atti presso un pubblico ufiziale gli acquirenti temevano di qualche occulto vizio, ossia di qualche dritto che gli aventi causa dagli assegnanti poteano esercitare in loro danno.

» Ma quali dritti prendeva di mira il Verbo Regio? Forse i dritti imprescrittibili de' comuni? Noi osserviamo, che questi sono privilegiati, di peculiare natura, tutta differente da quella di ogni altro dritto competente a ciascun cittadino. La imprescrittibilità in esame fu stabilita per il bene delle popolazioni, delle università, ossia de' comuni, i cui dritti civici non soggetti allo impero delle leggi comuni rinvengonsi regolati da statuizioni particolari. La volontà del Sommo Imperante può a suo beneplacito modificar questi dritti. Ma possiam Noi supporre che gli abbia distrutti, quando non à dichiarato alcuna sanzione?

» Può immaginarsi che mentre à tutelato co' modi più energici tali dritti, mentre gli à sottratti dalla influenza di tutte le leggi, che in casi ordinarii sanciscono la perdita o la diminuzione de' dritti tutti de' cittadini, mentre gli à dichiarati in somma inalterabili invulnerabili da ogni lato, e per qualsivoglia umana vicenda, abbia poi voluto annientarli con un diploma in cui non si legge una parola di siffatto annientamento? Con divisamento di tal fatta si fa dire al Legislatore, ciò che non volle. Gli oracoli di lui debbono interpetrarsi regolarmente, cioè nel modo con cui gli à concepiti e non altrimenti.

» E' assurdo sostituire alla volontà del Principe una volontà non dichiarata figlia dell' interesse di colui che non sa, o non vuole a quella attenersi.

» Lo ripetiamo. Nel silenzio del Verbo Regio non può lo stesso estendersi che a' dritti de' particolari, e non a quelli privilegiati, ed imprescrittibili dei comuni.

» Considerando che tutte le altre domande, ed eccezioni de' comparenti crollano da loro stesse, e basta leggerle semplicemente per conoscere di quanta considerazione fossero meritevoli.

» Considerando che la perizia chiesta da qualche comparente per verificarsi alcune circostanze relative agli usi civici di cavar pietre si rende assolutamente inutile e quindi non necessaria, dietro la luminosissima pruova testimoniale del comune dalla quale tali usi discendono.

» Considerando che la divisione delle terre di taluni de' prefati ex-feudi operata sia per concessioni enfiteutiche, sia in altro modo è sostanzialmente indifferente per gli usi civici in discorso, il cui esercizio precesse quella da tempo immemorabile, e dopo la stessa fino al presente à continuato senza interruzione, giusta le dichiarazioni de' testimonii.

» Considerando che dallo esame testimoniale de' comunisti di Niscemi corroborato da individui non Niscemesi risultano apodditticamente gli usi civici.

» 1. Di legnare indistintamente negli ex-feudi Vituso, Carrubba, Pisciottò, Arcia, Ulmo, e Torotto, recidendo ne' medesimi il suvero morto, i lestinchi, gli alastri, ed altre legna non solo per le bisogne proprie, m' anche per obbietto di mercimonio, vendendo al pubblico, non solo tali legna, ma benanche i carboni ritratti dalla combustione delle medesime.

» 2. Di estrarre pietre dagli ex-feudi Costafredda superiore, ed inferiore, Santa Barbara, Agnone, Cutugno, e Palacane ossia apavecchia.

» 3. Di attingere acqua; e lavare i pannolini etc. etc. nell' ex-feudi Cutugno.

» Considerando che in quanto agli altri usi spiegati sopra taluni altri ex-feudi la pruova testimoniale non è così piena da ingenerarci forte convincimento.

PER TALI CONSIDERAZIONI

» Visti gli art, 10. e seg. delle summentovate Istruzioni.

PROGGETTIAMO

Che due terze parti di ognuno de' seguenti ex-feudi, cioè Vituso, Carrubba, Pisciotto, Arcia, Ulmo, e Torotto, e la quarta parte di ciascuno degli altri cioè di Costafredda inferiore, e superiore, S. Barbara, Agnone, Cutugno, ed Apavecchia si distaccassero a beneficio del comune nella parte più vicina all' abitato per quindi suddividersi in quote a mente delle cennate Istruzioni.

» Tal progetto sarà trasmesso all' ottimo Sig. Intendente di questa Provincia per le ulteriori determinazioni.

» Caltanissetta 22. Ottobre 1842.=Il Procuratore del Re=Vincenzo Caracciolo.

Intese dappoi le parti in Consiglio d' Intendenza con l' intervento del Sig. Funzionario Aggiunto;

Udito personalmente il Consiglio istesso il quale dopo matura discussione sulle difese ed eccezioni delle parti dava il seguente avviso.

Caltanissetta 30. Dicembre 1842.

» Il Consiglio d' Intendenza coll' intervento dell' Intendente della provincia.

» Veduta la deliberazione del decurionato di S. Maria di Niscemi emessa il dì 13. Febraro dell' andato anno, colla quale si chiede lo scioglimento de' dritti promiscui sugl' ex-feudi di quel territorio indicati nello statino redatto dallo stesso decurionato in pari data.

» Veduto lo statino in parola, nel quale si annoverano gli usi civici, dei quali hanno goduto quei comunisti ne' seguenti ex-feudi, cioè Vituso, Carrubba, Pisciotto, Arcia, Ulmo, Torotto, Tenuta Polo, Costafredda superiore, quali usi civici consistono nel dritto di legnare roselle, rosmarino, timi, aleuci, lestinchi, alastri, giummarre, lanterne, suvero morto, e tutti altri legni da fasciare.

» Visti i verbali di prova, e riprova testimoniale redatti dal Sig. Funzionario Aggiunto per lo scioglimento delle promiscuità in esame, dai quali risulta, che i comunisti di Niscemi hanno esercitato anche l' anzidetti usi civici negli altri ex-feudi dello stesso territorio, cioè in Costafredda inferiore, Agnone novo, e vecchio, Cotugno, Apavecchia, Santa Barbara, Cresiazza, Palacane, e Niscemi.

» Veduto il progetto di ordinanza del detto Sig. Funzionario Aggiunto, nel quale si opina, che si distaccassero in favore della comune di Niscemi due terze parti dell' ex-feudi Vituso, Garrubba, Pisciotto, Arcia, Ulmo, e Torotto, ed un quarto dell' ex-feudi Costafredda superiore, ed inferiore, Santa Barbara, Agnone novo, e vecchio, Cotugno, Apavecchia, e Palacane, senza avere interlòquito sugli ex-feudi Polo Cresiazza, e Niscemi.

» Visti i Reali Decreti de' 19. dicembre 1838. e 11. dicembre 1841.

» Intese all' udienza pubblica le parti, ed i loro difensori, e rappresentanti.

» Per l' ex-feudo *Vituso* = Ritenuto, che da parte dei proprietarii si è dedotto.

» 1. Che dal comune di Niscemi non si dichiarò l' esercizio degl' usi civici in occasione del rivelo, che nel 1811. per disposizione del Parlamento di quel tempo dovevano fare tutti i proprietarii de' fondi.

» 2. Che negl' atti di gabellazione del sudetto ex-feudo fatti dal proprietario, si legge la riserva in di lui favore del legno morto.

». 3. Che le terre del sudetto ex-feudo sono censite, e quindi escluse dallo scioglimento della promiscuità.

» 4. Che i testimonii prodotti da parte del comune, per contestare l' esercizio degl' usi anzidetti sono sospetti, perchè parenti o dal Sindaco, o di taluni decurioni.

» 5. Che la proprietaria di esso ex-feudo Signora Duchessa Evoli, ha pagato le R. imposte alla soppressa deputazione del Regno, per cui nel caso di scioglimento di promiscuità è applicabile l' articolo 25. delle R. Istruzioni approvate col R. Decreto degli 11. dicembre 1841.

» Considerando, che le eccezioni prodotte non sono attendibili, ne punto ne poco, avuto riguardo, che la legge stabilita dal Parlamento obbligava i proprietarii a fare il rivelo de' loro fondi, e quindi i comunisti di Niscemi non proprietarii ma semplicemente esercenti gli usi civici non erano obbligati a tale rivelo mentre non possedevano, ma solo usavano dei dritti sulli demanii ex-feudali, e colui, che esercita delle servitù attive non è proprietario del fondo serviente:

» Che la riserba del legno morto fatta dal proprietario nell' atti di gabellazione importa, che era proibito al gabelloto di tagliarne, ma non esclude l' uso, che ne avevano i comunisti;

» Che se meritano escludersi dallo scioglimento di promiscuità le terre censite di detto ex-feudo a diversi coloni, non deve correre la stessa sorte la parte boscosa di detto ex-feudo non censita, ed ove con effetto hanno reciso legna i naturali di Niscemi.

» Che l' addotta suspicione dei testimonii, che si dicono parenti o del Sindaco, o di alcuni decurioni non fà nessun peso, mentre se si pone mente, che non si tratta d' interesse particolare, o di famiglia, tra i testimonii, e li decurioni, o Sindaco, quanto perchè molti altri testimonii non parenti, ed altri anche di alieni paesi contestano l' esercizio dell' usi in parola.

» Che il modo di pagarsi le imposte dagl' ex-baroni su i loro feudi, nel sistema passato era quello di depositarne lo ammontare nel pubblico banco di Palermo a nome delle deputazioni del Regno, e se si volesse applicare questo sistema allora generalmente tenuto in Sicilia, a quel che è disposto nell' articolo 25. delle cennate R. Istruzioni allora tutti gl' ex-feudi del Regno di Sicilia entrerebbero in questa categoria, ciò che sarebbe assurdo.

» Considerando dall' altra parte, che tredici testimonii, fra i quali due di alieno paese attestano, che i naturali di Niscemi hanno esercitato il dritto di tagliare legno morto di sugheri, non che di tagliare roselle, lestinchi, alastre, lanterne, ed altri legni da fasciare nell' ex-feudo Vituso.

» Considerando, che la contropruova, appoggiata a soli quattro testimonii non vale a destrudere l' asserzione dei testimonii a pruova, e fra questi quat-

tre testimonii è notabile che Salvadore Galesi asserisce che i Niscemesi hanno fasciato legna in Vituso senza permesso, e che il legno morto delli sughieri si destinava per darsi a' Niscemesi con permesso; che il testimonio Saverio Cotrone è sospetto, per essere stipendiato da essa proprietaria del feudo, come addetto ad esigere i censi dovuti alla medesima, ed il testimonio Cappello non merita fede, perchè ha subito una delle condanne a pena infamante, ciò che dalla controparte non viene contradetto.

» Considerando che dai documenti prodotti risulta, che una parte di detto feudo Vituso si trova censito a diversi coloni in dettaglio, in quantità di salme due cento otto, e che tutto il rimanente nella quantità di salme quattrocento circa forma la parte boscosa di detto ex-feudo, non occupata dai coloni, sulla quale solamente dovrà cadere la divisione della promiscuità ai sensi dell' articolo 18. delle ripetute istruzioni.

» Per l' ex-feudo *Carrubba* = Ritenuto, che dal proprietario di esso si deduce essere egli enfiteuta del fondo, e quindi escluso dallo scioglimento delle promiscuità; e che la maggior parte dei testimonii a prova sono sospetti, o perchè parenti dei decurioni, e del Cancelliere archivario, o perchè decurioni, che votavano nel 1837. per lo scioglimento delle promiscuità.

» Considerando, che l' ex-feudo Carrubba censito insano all' attuale possessore Sig. Castronovo non si può ritenere come diviso in quote, ma solo il censimento ha operato, che il dominio utile è passato nella sua totalità dal feudatario in potere dell' enfiteuta, e quindi non è applicabile il beneficio accordato dall' articolo 18. delle cennate istruzioni.

» Considerando, che il dritto di tagliar sughero morto, e di fasciare roselle lestrinche ec. in Carrubba vien contestato da undici testimonii tre de' quali appartenenti ad alieni paesi.

» Che la contropruova appoggiata a soli tre testimonii non può attenuare la deposizione de' testimonii a prova, i quali per altro depongono, che le roselle, lestinche, ed alastri si davano ai Niscemesi dal proprietario previo permesso ma nulla depongono sul conto dei sugheri morti.

» Considerando, che dalle carte esistenti nell' archivio di questa Intendenza risulta una lunga serie di disposizioni date per assicurare gl' interessi dei comunisti di Niscemi, ed ultimamente nell' occasione, che il proprietario del sudetto Bosco di Carrubba fu autorizato di recidere mille alberi di sughero invecchiati, si dispose di faresne l' apprezzo prima della recisione, onde valutarne esso valore, e tenersene conto nello scioglimento delle promiscuità, ed in effetto tale perizia fù eseguita coll' intervento, e consenso del proprietario Sig. Castronovo.

» Sull' ex-feudo *Pisciotto*.

» Considerando, che il dritto di recidere sughero morto, e tagliar legna di roselle, lestringhe, alastri, lanterne ec. viene assicurato da dodicici testimonii, tre dei quali forestieri; e che da sei testimonii si contesta anche il dritto esercitato dai Niscemesi di estrarre olio dal seme delle lestrinche, e che la contropruova è appoggiata a soli quattro testimonii, i quali avendo deposto, come per l' ex-feudo Vituso, non occorre ripetere quanto si è osservato per quel feudo, e quindi non è da tanto da distrugere la pruova, al che si arroge, che da un documento pubblico prodotto risulta, che gl' agenti della Principessa di

Butera allora proprietaria di detto ex-feudo nel 1815. fecero una vendita di legna del detto ex-feudo, e nel fissare il prezzo, si esclusero quelle legna, che servono all' uso dei comunisti di Niscemi, ciò, che prova lucidamente il dritto che costoro ne godevano.

» Considerando, che una decima parte di detto ex-feudo trovasi censito, e diviso in quote a piccole partite, come risulta dallo statino redatto dal decurionato, e non contradetto dalla controparte; e quindi su di questa decima parte deve aver luogo l' applicazione dell' art. 18. delle succitate R. Istruzioni.

» Sul fendo *Arcia*.

» Considerando, che le eccezioni prodotte dal proprietario sono quelle stesse per il feudo Vituso, e quindi valgono le stesse repliche ed osservazioni.

» Considerando, che dodici testimonii, tra i quali due forestieri assicurano linpidamente l' esercizio dei Niscemesi, nel recidere sughero morto, e tagliar roselle, lestrinchi ec. in Arcia, e sette affermano l' uso di estrarre olio dal seme dei lestrinchi.

» Che la contropruova non è affitto soddisfacente per le stesse ragioni additate per l' ex-feudo Vituso.

» Considerando, che dallo statino redatto dal decurionato di Niscemi, non contradetto dalla controparte sorge, che quattro quinti dello stesso è boscoso, e l' altro quinto è atto a seminerio, dove non esistono delle piante boscose.

» Sul feudo *Ulmo*.

» Considerando, che le stesse osservazioni fatte per l' ex-feudo Carrubba vagliono anche per l' ex-feudo Ulmo.

» Che l' uso esercitato dai Niscemesi di tagliar roselle, lestrinchi, ed alastri, e di recidere sughero morto è contestato da undici testimonii, sei dei quali anche assicurano dell' uso di estrarre olio dal seme delle lestrinche.

» Considerando, che soli sei testimonii a riprova riferiscono, che il proprietario del detto feudo ha fatto uso di legno morto di sughero; ma nessun cenno fanno delle altre legna di roselle, lestringhe, ed alastri, dal che si deduce, che niuna prova in contrario esiste per l' uso di siffatte legna.

» Considerando, che la querela prodotta dal proprietario in sua difesa, riguarda un fatto avvenuto nel 1834. per recisione di legno vivo, e quindi non è influente a contradire l' uso del legno morto esercitato dai Niscemesi, e per altro questo fatto avvenne nel 1834. epoca sospetta, mentre allora i proprietarii usavano tutti i mezzi per eludere lo scioglimento delle promiscuità ordinato col Real Decreto del 1825; ed oltre a ciò un avvenimento singolare non può distrurre un dritto, che si è esercitato da una intera popolazione.

» Sull' ex-feudo *Torotto*.

» Considerando, che l' uso di tagliar roselle, e lestrinche, non che di recidere legno di sughero morto è provato da undici testimonii due dei quali forestieri; e che cinque testimonii contestano l' uso di estrarre olio dal seme delle lestrinche; che la ripruova non è attendibile per li stessi motivi di sopra spiegati per l' ex-feudo Vituso.

» Considerando, che una terza parte del sudetto ex-feudo è addetto a seminerio, e due terze parti è boscoso, come risulta dallo statino, redatto da quel decurionato e non contradetto dalla controparte, e quindi su di queste due terze parti deve cadere la divisione.

» Considerando, che pei sopra enunciati feudi, oltre di restar chiaramente provato dalle testimonianze ricevute dal Sig. Funzionario Aggiunto l'uso di legnare, risulta anche in modo lucidissimo dalla pruova testimoniale ricevuta nel 1837. dall'abolita commissione per lo scioglimento dei dritti promiscui.

» Sull'ex-feudi *Polo, Costafredda superiore, Costafredda inferiore, Apavecchia, Cresiazza, e Niscemi.*

» Considerando, che non si provano convenevolmente gl'usi, che si vogliono sciolti, mentre la maggior parte dei testimonii prodotti dalla comune dapongono ignorare l'usi in parola e pochissimi lo affermano, e per il feudo Niscemi oltre a puochi testimonii paesani, un solo testimonio forestiere afferma l'uso di cavar pietre; ciò, che non basta a convincersi dell'effettivo esercizio di un tal uso.

» Sull'ex-feudi *Agnone nuovo, e vecchio, e S. Barbara.*

» Considerando, senza entrare in merito della pruova del possesso che cotali fondi trovansi censiti a piccole partite, come si è giustificato dai documenti prodotti, e quindi non deggiono cadere in divisione, riputar dovendosi i coloni come domini utili delle loro rispettive posizioni, e quindi ogni servitù è rimasta estinta, ai termini dell'art. 18. delle suindicate R. Istruzioni.

» Sull'ex-feudo *Cotugno, e Palacane.*

» Considerando, che dalli proprietarii si è eccepito che le pietre, delle quali intendono vantar l'uso i Niscemesi sono nella trazzera pubblica, e non nell'ex-feudo Cutugno, e queste pietre non servono, che per uso di mole da molino, delle quali non se ne sono intagliate nel giro di alquanti anni, che tre, o quattro; e che le pietre esistenti in Palacane sono unicamente addetta per intagli, di cui ne usano, puochissime fra le persone agiate, perlochè hanno chiesto verificarsi con perizia questi estremi.

» Considerando, che è giusto il chiarirsi con perizia quanto hanno dedotto gl'interessati.

» Considerando infine, che da tutti i testimoni generalmente si attesta aver i naturali di Niscemi raccolte erbe selvatiche in tutti l'accennati ex-feudi; e comunque il raccogliere erbe selvatiche non è da valutarsi come un dritto suscettivo di compenso, perchè non menoma le produzioni, ed il valore del fondo, pure è espediente, e convenevole, che non venga interdetta alla povera gente questo mezzo di sussistenza, che mentre giova immensamente alla classe infima del popolo, nessun detrimento apporta alli proprietarii;

» Per siffatti motivi è d'avviso che si distacchi dall'ex-feudo Vituso in favore del comune di Niscemi, e dalla parte più vicina all'abitato una terza parte del demanio boscoso di detto ex-feudo, ascendente a salme quattrocento circa:

» Più la terza parte come sopra dell'intiero bosco di Carrubba in salme trecento trentadue, beninteso, che nella valutazione del prezzo di detto bosco vi si includa il valore dei mille alberi tagliati, previa perizia, che esiste nell'archivio di questa Intendenza.

» Più una terza parte di nove decime sopra l'intiero ex-feudo di Pisciotto, quali nove decime costituiscono il dominio, sul quale sonosi esercitati gli usi di legnare dai comunisti di Niscemi.

» Più la metà di quattro quinti dell'intiero feudo di Arcia, che consiste in salme trecento quarantuno.

» Più la terza parte dell' intiera parte boscosa dell' ex-feudo Ulmo.

» Più una terza parte del demanio di Torotto, quale demanio consiste in due terze parti dell' intiero ex-feudo ascendente a' salme cento sessantatre.

» Che le spese del giudizio, e quelle del riparto di detti ex-feudi cedano in parte a carico della comune, ed in parte dei rispettivi proprietarii, giusta le norme dell' art. 59. delle cennate Istruzioni.

» Che non si dia luogo a verun compenso, e ripartizione in favore della comune di Niscemi sugl' ex-feudi Polo, Costafredda superiore, Costafredda inferiore, Apavecchia, Cresiazza, e Niscemi, Agnone nuovo, e vecchio, e S. Barbara.

» Che le spese per questi tali feudi restino fra le parti compesate.

» Che si ordini la perizia, onde verificarsi l' esistenza, e la natura degli usi civici negl' indicati feudi Cotugno, e Palacane; da eseguirsi detta perizia fra il termine di un mese, a cura, ed a spese dei proprietarii di detti ex-feudi, coll' intervento del Sindaco di Niscemi, quale termine elasso, si procederà come di dritto.

» Che finalmente non sia vietato ai poveri di Niscemi di raccogliere erbe selvatiche, come per lo passato, in tutti i feudi, de' quali si è ragionato nel presente avviso.

» I Consiglieri = *Giuseppe Tumminelli, Conte di San Secondo, Giovanni Dr. di Mensa* = Visto L' Intendente = *Barone di Rigilifi*.

Ritenuto che nelle considerazioni del progetto di ordinanza di sopra inserito si è a sufficienza addimostrata la poca validità delle ragioni dedotte innanzi il Sig. Funzionario Aggiunto da taluni proprietarii dei fondi, o loro rappresentanti; E che nello avviso del Consiglio d' Intendenza si è abbastanza addimostrato quanto convincenti sien le pruove raccolte per convalidare la esistenza degli usi civici in taluni degli ex-feudi in quistione;

Che quindi rimane soltanto a disaminare qual peso meritano le difese spiegate in pubblica discussione, le quali sull' interesse di tutti i feudi riducevansi a sostenere;

1. Che li comunisti di Niscemi non avendo rivelato nel 1811. gli usi civici che godevano, non han più dritto a ripeterne il compenso;

2. Che gli ex-feudi su' quali si vantano usi comuni son censiti, e quindi cadono nella esenzione dello articolo 18. delle Istruzioni;

3. Che i testimonii tanto perchè naturali, quanto perchè parenti del Sindaco, e de' Decurioni sono ricusabili;

4. Che le pruove raccolte dalla sciolta Commissione de' dritti promiscui perchè non contradette colla ripruova non debbono valutarsi;

Considerando sulla prima eccezione che la legge del 28. settembre 1810. non s' ebbe altro di mira che supplire alla mancanza del catasto fondiario, e dava quindi l' obbligo a' proprietarii o domini utili de' fondi di farne il competente rivelo;

Che ciò non riguardava punto, ne potea riflettere i dritti che i cittadini *uti universi* esercitano sui demanii ex-feudali, perocchè come è notissimo in questo caso tutti usano ma nissuno possiede, e quindi in mancanza di possesso non potea aversi obbligo di rivelare ai sensi della legge citata;

Ne vale il ridire che nelle Istruzioni posteriori del 1811. si facea men-

zione delle servitù di legnare pascere, e simili che esercitavano i cittadini: ciò ha riguardo a quei dritti che risultando da titolo, o da particolari capitolazioni tra il Barone, ed il Commune davano un condominio e quest' ultimo che formava oggetto del patrimonio comunale per il quale come tutt' altre proprietà particolari starebbe ferma l' eccezione dedotta. La provvida mano del Legislatore ha frapposto una barriera insormontabile che biparte i beni della Comune in patrimoniali, e demaniali, e per quanto i primi van soggetti a tutti i pesi, e prescriz oni delle leggi comuni, altrettanto i secondi come cosa sacra al dritto delle genti son riparati da uno scudo che resiste alla possa del tempo, e li mantiene più belli dopo la più annosa prescrizione;

Ed anche nella ipotesi che i giurati del tempo avessero avuto l' obbligo di rivelare è evidente che tale omissione non poteva portare la perdita de' dritti ma una penale del triplo della tassa che le leggi stesse fulminavano;

Avuto riguardo in quanto alla seconda deduzione che l' enfiteusi de' fondi eccepita dal maggior numero de' proprietarii sarebbe una eccezione perentoria, ove fusse conforme al disposto dell' articolo 18. delle Istruzioni, ma puossi con buona ragione asserire che l' articolo parla di colonia non di enfiteusi. Questi due contratti differiscono fra loro, perocchè la colonia non ammette che pastorizia, e coltivazione di cereali, e quindi il colono non è che un semplice coltivatore come osserva il Gagliani ne' suoi discorsi sullo studio del dritto pubblico di Sicilia; L' enfiteusi però è un contratto in virtù del quale si concede il fondo in possesso, ed anche in utile proprietà art. 1678. cod. leg. civ. Il Legislatore che con Sovrano Decreto degli 11. dicembre 1841. sanciva le Istruzioni di quella data sapeva pur troppo che ne' demanii si incontrano degli enfiteuti come de' coloni, il suo silenzio sulla inamovibilità degli enfiteuti, e cessazione degli usi ne' predii enfiteuticati è chiaro argomento che la sua volontà non alle grandi enfiteusi ma alle colonie limitavasi. *Ubi voluit dixit;*

E ciò non senza forte ragione la legge degli 11. dicembre che dettava il bando alle promiscuità avea per base il più saldo teorema di ragion civile di svincolare i fondi messi in comunione, dare a ciascuno quel che gli aptiene, e suddividere le proprietà per lo immegliamento dell' industria, e dell' agricolura; il voto di questa legge come chiaro si scorge dall' art. 18. è adempito nelle terre date a colonia perocchè in esse il fatto della colonizzazione esclude l' idea degli usi civici in linea possessoriale, e trovandosi già leggittimamente divise non possono cadere in altra divisione; Ciò non può dirsi in generale della enfiteusi per la quale come si è addimostrato anche un intiero fondo passa da un proprietario in un altro che indiviso lo conserva;

Considerando adunque che mal si deduce doversi compredere nella esenzione dell' art. 18. i feudi concessi in unica enfiteusi;

Che ciò non pertanto ove esistono delle censuazioni in piccole partite debbon queste ritenersi come esenti dalla divisione la quale cader dee sul rimanente del demanio indiviso in cui si esercitano gli usi de' cittadini;

In guisachè ove risultasse dai documenti prodotti che della intiera estensione di un demanio ne fosse censita in dettaglio una parte debbe la promiscuità sciogliersi sulla rimanente quantità per la quale è pruovato l' esercizio degli usi civici.;

Considerando sulla terza eccezione che i testimonii naturali, tuttocchè da se soli non possono meritar piena fede, debboro riguardarsi come testimonii necessarii, perocchè essi soltanto possono aver piena conoscenza de' dritti che si esercitano, da' cittadini, ed ove i loro detti vergon rafforzati dalle concordi testimonianze dei forestieri, si ha una pruova chiara, e convincente. E nella specie poi non è presumibile che persone degne di tutta fede come sono cinque sacerdoti, ed altri gentiluomini che furono intesi sugli usi civici di Niscemi sian capaci d' inorpellare il vero, e stabilire il mendacio in danno della propria riputazione;

Che perciò appunto la sapienza dell' Augusto Nostro Monarca con Sovrano Rescritto de' 5. novembre ultimo lasciava alla prudenza degli Intendenti il valutare le operazioni de' testimonii naturali;

Che del pari non è attendibile la ripulsa fatta di taluni de' testimonii paesani per ventilati motivi di parentela co' decurioni e col Sindaco, mentre se pure voglia dirsi che i testimonii naturali sono interessati a mentire lo sono assai più come cittadini sostenendo il proprio dritto che come parenti confermando il fatto de' loro congiunti componenti il consiglio comunale; Che se le costoro deposizionioni son corroborati da altri testimonii naturali, e forestieri lungi dal credersi sospetta la loro testimonianza acquista un peso maggiore dal complesso uniforme di tutte le dichiarazioni;

Avuto riguardo da ultimo che non vale l' opporre che sulle pruove raccolte dall' abolita Commissione non essendo caduta una ripruova non debbon queste valutarsi; di tali atti si è fatta la più estesa partecipazione dal Signor Aggiunto, ed i proprietarii o loro rappesentanti potevano ora far oggetto di controprnova quanto credevano non conforme al vero, o dannoso a' proprii interessi;

Considerando che dalle pruove raccolte tanto dalla Commissione che dal Sig. Funzionario Aggiunto chiaro si detegge avere i Niscemesi sempre pacificamente, e senza verun ostacolo esercitato i seguenti usi;

Di legnare sugheri morti, alastre, lanterne, lentischi, volgarmente detti stinchi, e roselle, negli ex-feudi Vituso, Carrubba, Pisciotto, Ulmo, e Torotto, facendo delle legna recise, e della combustione delle stesse oggetto di mercimonio;

Che nell' ex-feudo Arcia oltre gli usi cennati risulta anche quello di far olio dal seme di lentischi tanto per uso proprio che per venderlo pubblicamente;

Che per gli ex-feudi Polo Costafredda superiore, ed inferiore, Apaveccbia, S. Barbara, Cresiazza, e Niscemi manca quella pruova che sia capace a convincere l' animo del giudicante per la esistenza degli usi vantati da' comunisti;

Che per l' ex-feudo Agnone nuovo si è dal proprietario addimostrato con documenti esser quel fondo tutto censito a piccole partite;

Che per lo ex-feudo Cutugno, e tenuta Palacane si dice che le cave di pietra sono nella pubblica via limitrofe al fondo; locchè potrebbe formar oggetto di verifica;

Considerando, che il dritto di legnare che si esercita ne' cennati ex-feudi va compreso tra quegli usi che oltre all' essere necessarii al mantenimento dei cittadini recan loro utile sommo per il prezzo che ritraggono da' carboni provenienti dalla combustione dei sugheri di che fanno oggetto di mercimonio,

vendendolo anche in altri comuni locchè forma una parte d'industria;

Attesocchè per tali usi giusta il compenso stabilito all'art. 17. delle succennate Istruzioni debbesi assegnare da un quarto a due terzi di tutto il demanio.

Ritenuto in quanto al demanio che la natura del dritto definita quella del territorio, attesocchè dallo statino della comune prodotto e non contraddetto dalle parti chiaro leggesi la natura de' dritti esercitati da'. Niscemesi, perlocchè deve riguardarsi come demanio una metà dell'ex-feudo Vituso, e quattro quinti degli ex-feudi Carrubba, Pisciotto, Arcia, ed Ulmo, e due terzi per l'ex-feudo Torotto che sono appunto quelle parti distinte di detti ex-feudi assoggettiti agli usi dei cittadini.

Considerando che in tutti gli ex-feudi sinor mentovati è chiaramente contestato aver i Niscemesi raccolto erbe selvatiche; che ciò sebbene non sia un uso meritevole di compenso perchè non attenuante il valore de' fondi pure è un mezzo che nella stagione invernale appresta di che vivere alla classe indigente de' cittadini che ne fa spaccio nelle pubbliche piazze, e quindi non consente giustizia che ne fosse inibita la continuazione.

Attesocchè per gli ex-feudi Vituso, Carrubba, Pisciotto, Arcia, Ulmo, e Torotto, pe' quali si son provati gli usi che vantavano i cittadini le spese debbon regolarsi giusta l'art. 59. delle istruzioni.

Considerando che per gli ex-feudi Polo, Costafredda superiore, ed inferiore, Apevecchia, S. Barbara, Cresiazza, e Niscemi non si è provato che il solo uso non valutato di raccorre erbe selvatiche, e quindi i proprietarii non ponno risentir condanna di spese, come non lo può nemmeno la Comune che ha sostenuto una parte delle sue dimande.

Per siffatti motivi = Dichiara.

1. Esser demanio promiscuo soggetto all'uso di legnare dai cittadini la parte boscosa che corrisponde a metà dell'ex-feudo Vituso e quattro quinti degli ex-feudi Carrubba, Pisciotto, Arcia, ed Ulmo, ed a due terzi dell'ex-feudo Torotto.

2. Non esercitarsi alcun uso civico da' comunisti di Niscemi sugli ex-feudi Polo, Costafredda superiore, ed inferiore, Apavecchia, S. Barbara, Cresiazza, e Niscemi.

3. Non esser l'uso di raccorre erbe selvatiche meritevole di alcun compenso;

ORDINA QUINDI

1. Che una terza parte del demanio degli ex-feudi Vituso, Carrubba, Pisciotto, Ulmo, e Torotto, una metà del demanio dell'ex-feudo Arcia, si distacchi in favore della Comune di Niscemi nella parte più prossima all'abitato salvo per Carrubba la valutazione che debbe farsi di mille alberi di sughero recisi in detto ex-feudo di cui una terza parte devesi assegnare in equivalenti terre in beneficio della Comune.

2. Che le spese del giudizio, e quelle del riparto per li primi cinque ex-feudi cedano per due terzi a carico de' proprietarii e per un terzo a carico della Comune; e per l'ex-feudo Arcia, in metà a carico di quest'ultima, ed in altrettanta parte a peso del proprietario.

3. Che non si dia luogo ad alcun compenso in favor del Comune di Niscemi per li ex-feudi Polo, Costafredda superiore, ed inferiore, Apavecchia, S. Barbara, Cresiazza, Niscemi.

4. Che le spese per questi ex-feudi restino fra le parti compensate.

5. Che il Sig. Sottintendente di Terranova accompagnato da un perito a di lui scelta, notificate le parti infra il termine di giorni 15. dal dì della pubblicazione della presente ordinanza acceda sugli ex-feudi Cutugno, e Palacane, e faccia ivi relazione a spese de' proprietarii se con effetto esistono delle cave di pietra, in quale estenzione esse siano, e se dentro o fuori degli ex-feudi medesimi.

6. Che le spese per questi due ex-feudi si riserbino all' esito della contestazione.

7. Che in tutti gli exfeudi in quistione non sia negato ai Niscemesi di raccorre erbe selvatiche.

Che la presente ordinanza si esegua a cura, e responsabilità del Sindaco di Niscemi.

Caltanissetta 4. Gennaro 1843.

L' INTENDENTE
BARONE DI RIGILIFI

PEL SEGRETARIO GENERALE FUNZIONANTE
GIUSEPPE TUMMINELLI

L' INTENDENTE

DELLA PROVINCIA DI CALTANISSETTA

Nella pendenza fra la Comune di Pietraperzia rappresentata dal Secondo Eletto D. Ignazio Giarrizzo.

Ed i proprietarii, ed aventi causa degli ex-feudi *Cirumbelli*, *Arceri*, *Zubia*, *Vignadascari*, *Canneto*, *Marcato d' Arrigo*, *Tornambè*, *Caprara*, *Caprarotta*, *Minniti*, *Marcato-bianco superiore ed inferiore*, *Cassari*, *Cuti*, *Spina*, e *Marano*, tutti posti nel territorio di Pietraperzia pe' quali con atto del giorno 27. Dicembre 1842. furono intimati a comparire alla pubblica udienza tutti coloro che costituirono procuratori giusta l' articolo 54. delle Istruzioni degli 11. Dicembre 1841. cioè:

1. Per gli ex-feudi Arceri, Zubia, Vignadascari, Canneto, e Tornambè il Sig. D. Rosario di Fede procuratore del Sig. Marchese D. Salvatore Brancaccio;

2. Per gli ex-feudi Caprarotta, Cirumbelli, e Marano il Sig. D. Stefano di Blasi col nome proprio per Caprarotta, come procuratore del Sig. D. Giuseppe Mantegna per Cirumbelli, e come procuratore delli Padri Teatini di Napoli per Marano;

3. Per gli ex-feudi Marcato d' Arrigo, e Cassari il Sig. D. Salvatore Nicoletti qual procuratore del di lui fratello D. Rocco;

4. Per l' ex-feudo Minniti i Signori D. Nicolò Micciché qual procuratore di D. Michelangelo Parlato Bonocore, e della di lui moglie D. Maria Mantego, e D. Francesco Tortorici qual procuratore del di lui fratello D. Gaspare;

5. Per l' ex-feudo Cuti, Spina, Marcato-bianco superiore, ed inferiore il Sig. Bne. D. Tommaso Giarrizzo procuratore delli Signori D. Almerico Monforte, e Consorti eredi di Cariati;

6. Per l' ex-feudo Caprara, i Sig. D. Luigi, D. Giuseppe, Donna Candida, e D. Caterina Tortorici, non che D. Michele Furitano, e D. Giuseppe Bertini maritali nomine di detta D. Candida, e D. Caterina Tortorici;

Pe' quali succennati individui si presentarono soltanto:

Il Sig. Gaspare Tortorici nel nome proprio per l' ex-feudo Minniti superiore;

Il Sig. D. Rosario di Fede nello interesse del Sig. Marchese Brancaccio per gli ex-feudi Vignadascari, Canneto, Zubia, Tornambè, ed Arceri;

Il Sig. Dr. D. Vincenzo Minichelli qual procuratore de' Signori D. Stefano de Blasi, per l' ex-feudo Caprarotta, del Bne. D. Luigi, e D. Giuseppe Tortorici, per lex-feudo Caprara di D. Giuseppe Mantegna, per l' ex-feudo Cirumbelli del Bne. D. Tommaso Giarrizzo, per l' ex-feudo Cuti, e delli PP. Teatini di Napoli per l' ex-feudo Marano;

Il Sig. D. Giuseppe Furitano qual procuratore di D. Giuseppe Bertini marito, ed autorizzante la di lui moglie D. Caterina Tortorici, e di D. Michele Furitano, e D. Candida Tortorici conjugi tutti interessati nell' ex-feudo Caprara;

D. Michelangelo Parlato, per D. Maria Mantego di lui moglie per l' ex-feudo Minniti inferiore;

D. Salvatore Nicoletti qual procuratore di D. Rocco Nicoletti per gli ex-feudi Marcato d' Arrigo, Cassari, e de' conjugi D. Giulio Ricciardi, e D. Sofia Spinelli, Marchese D. Lorenzo Friozzi, e D. Margherita Spinelli, e Duca D. Almerico Monforte, e D. Carolina Spinelli, tutti interessati negl ex-feudi Marcato-bianco soprano, Marcato-bianco sottano, Cuti, Spina, e parte dell' ex-feudo Tornambè;

Vista la deliberazione del Decurionato di Pietraperzia del 22. Aprile ultimo, e l' annesso statino col quale sono messi avanti i varii usi che si vantano da' naturali di Pietraperzia sugli ex-feudi suddetti;

Visti i verbali di prova, e riprova testimoniale ammaniti dal Funzionario Aggiunto;

Visto il di costui progetto d' ordinanza concepito nei seguenti sensi;

» Noi Vincenzo Caracciolo Procuratore del Re destinato da S. M. (D. G.) Aggiuto al Signor Intendente di questa provincia per lo scioglimento dei dritti promiscui e per la divisione dei demanii ex-feudali e chiesastici.

» Visto lo statino e la deliberazione compilati dal decurionato di Pietraperzia nel 22. aprile ultimo co' quali sonosi spiegati i seguenti usi civici cioè di cacciare, attingere acqua, far legna, pascolare gli animali, e raccogliere *foglia* selvatica anche per venderla negli ex-feudi Cirumbelli, Arceri, Zubia, Vignadascari, Canneto, Marcato d' Arrigo, Tornambè, Caprara, Caprarotta, Minuiti, Marcato-bianco superiore ed inferiore, Cassari, Cuti, Spina e Marano;

» Osservata la nuova deliberazione di detta decuria del 5. decembre corrente con cui dichiarossi non potersi ad altro detti usi estendere che a quelli di far legna, disa, bruchi, frasche e simili di attingere acqua per uso degli uomini, di cogliere erbe selvatiche e cacceggiare;

» Letto il verbale di pruova testimoniale da Noi redatto sopra luogo e l' altro di contropruova disteso in Caltanissetta;

» Considerando che da tutte le testimonianze degl' individui esaminati per comprovarsi la esistenza e lo esercizio degli usi di legnare, di pascolare, di acquare, e di falciar disa, risulta luminosissimamente non essersi quelli menomamente esercitati;

» Che una tal pruova diviene gigante se per poco si voglia riflettere alla convincente contropruova nella quale persone di fede degnissime dichiararono l' assoluta inesistenza degli usi in parola;

» Che gli usi civici per le frasche e l' erbe selvatiche, come gli asparagi etc. sono stranissimi;

» Che indipendentemente dalla deficienza di pruova per giustificarli chiaramente, si osserva essere i prodotti di cui ci occupiamo assolutamente incalcolabili;

» La natura gli à seminati dappertutto e la carità cristiana nè à permesso l' uso a quegl' infelici cui sarebbe stata empietà negarli;

E' quindi assurdissimo pretendere che un uso (d altronde non provato) figlio della commiserazione verso i nostri simili dovesse convertirsi in dritto pregiudizievole a colui che stese la destra soccorrevole a' sventurati;

» Arroge non potersi supporre giammai che poch' individui cogliendo dett' erbe e frasche inutili in una terra avessero concepito il pensiere di gra-

vario di servitù prediale. Tutte le leggi e gli scrittori tutti di giurisprudenza non han mai riputato servitù un atto di semplice carità connata nei nostri petti in cui l'infuse la provvidenza di Colui Ch' E' per refrigerio delle afflitte genti;

» Che in quanto all' uso di cacciare oltre siffatte osservazioni è rimarcabile non potersi la caccia nel caso in disame uso civico diffinire. Le leggi di natura come dottamente esposero Puffendorfio, Grozio, Wolfio, Einnecio, ed altri innumerabili, quelle di tutti i popoli giusta gli storici ed i viaggiatori, e le nostre permettono a tutti nelle terre aperte provvedersi di animali come cose di nessuno (*V. tit. Inst. De rerum divisione et adquirendo earum dominio:* Art. 634. a seg. LL. CC. e 465. p. p.)

» Che per la piupparte degli usi prelodati la decuria di Pietraperzia quando furon sotteposti all' abolita Commissione deliberava non doversi affatto discutere attesa la sicurezza di non poter riportare vittoria;

» Che quantunque nessuna decisione perentoria si fosse da detta Commessione profferita sull' assunto piacque a' prefati decurioni ridomandar quelle cose che per confessione de' loro predecessori non poteano in veruna guisa come avvenne, sostenersi;

» Che quindi è giustissimo rigettare pienamente le domande del mentovato comune;

Per queste considerazioni

PROGETTIAMO

» Che le domande del comune di Pietraperzia per gli usi civici in discussione siano completamente rigettate.

» Tal progetto sarà inviato all' ottimo Sig. Intendente per le ulteriori determinazioni.

» Caltanissetta li 30. Novembre 1842. = Il Procuratore del Re = *Vincenzo Caracciolo.*

Intese le parti in pubblica udienza innanzi il Consiglio d' Intendenza con l' intervento del Funzionario Aggiunto.

Udito personalmente il Consiglio d' Intendenza il quale ha dato il seguente avviso.

» Caltanissetta 20 Dicembre 1842.

» Il Consiglio sul rapporto del Consigliere di Mensa.

» Visto lo statino della Comune di Pietraperzia col quale in un alla Decurionale, si domandava lo scioglimento de' dritti promiscui, che da que' comunisti s' esercitano sugli ex-fendi Cirumbelli, Arceri, Zubia, Vignadascari, Canneto, Marcato d' Arrigo, Tornambè, Caprara, Caprarotta, Minniti, Marcato-bianco, Cassari, Cuti, Spina, e Marano; su de' quali si vantano i dritti di cacceggiare, attingere acqua, far legna, pascolare, e far erbe selvatiche anche per vendere.

» Visti i verbali di pruova, e contropruova, compilati dal Sig. Funzionario Aggiunto.

» Visto il progetto di detto Funzionario Aggiunto nel quale si opina che le dimande sugli usi civici su indicati siano completamente rigettate.

» Intese le parti, e loro procuratori in pubblica udienza.

» Ritenuto, che la Comune di Pietraperzia dopo d'avere d'inanzi la Commissione del 1825. introdotto Giudizio pello scioglimento de' dritti promiscui, si diede a deliberare nella seduta de' 27. Aprile 1828. che pel manco della pruova degli asserti dritti, onde non compromettere la stessa a tutti gli eventi del Giudizio, conveniva piuttosto rinunziare, all'intentata dimanda.

» Ritenuto, che la Decuria volendo oggi fruire de' salutari vantaggi del Decreto dello scioglimento della promiscuità, con deliberazione de' 22. Aprile 1. Agosto e 5. Dicembre 1842. à portato innanzi la domanda di scioglimento de' succennati usi, sopra i suindicati ex-feudi, che sullo sostegno delle assertive si presentarono testimonii di già interrogati nelle forme legali, dal Signor Funzionario Aggiunto.

» Ritenuto, che dal processo verbale di pruova testimoniale, sorge aver la Comune in appoggio alle dimande presentati numero 13. testimonii tutti naturali di Pietraperzia, eccetto di tre siccome Talluto, Piolo, e Marchese i quali sebbene nati in Caltanissetta, Licata, e Catania pure il loro domicilio e stato al di là di anni 30. in Pietraperzia.

» Ritenuto che nel verbale di contropruova fattosi ad istanza degli ex-feudatarii si sono interrogati altrettanto numero di testimonii tutti di Pietraperzia, interrogati pure nelle debite forme dal sudetto Funzionario.

» Considerando, che messa in disamina tutta la pruova ricavatasi da' testimonii presentati dalla comune, è sorto, che il dritto di legnare non si è mai esercitato negli enunciati ex-feudi, che non ha esistito il compascolo, che l'uso dell'acqua si è fatto delle sorgive vicino all'abitato, proprie della comune, che per la caccia all'infuori di Michele Giarrizzo, pochi altri la dichiarano ma che soltanto sonosi tagliate legni così detti bruchi nel letto del fiume, come pure sonosi raccolte erbe selvatiche, ciò che maggiormente rifulge da' testimonii Baldassare di Blasi, Liborio di Blasi, Michele Torrente, e Pietro Toscano, e va dicendo.

» Considerando, che se volesse farsi precisione della circostanza d'essere i testimonii tutti di Pietraperzia, ciò che pesa moltissimo pure pruova sì fatta non presenta elementi tali da poter convincere qualsiasi criterio morale, sendo monca, e niente concludente.

» Considerando che se dalla deficienza della pruova esibitasi dalla Comune, si volge l'occhio alla contropruova degli ex-feudatarii; non resta dubbio di sorta, per decidere, che la Comune non à mai esercitati detti usi all'infuori dell'erbe selvatiche che non meritano compenso.

» Considerando, che la Comune di Pietraperzia in avendo fatta simile domanda innanzi la Commissione del 1825. a causa di non aver possuto sostenere le dimande, si decise a rinunziare alla pretesa come meglio nella citata deliberazione de' 29. Aprile 1828. Circostanza pincche sicura, onde avvalorare l'insussistenza de' dritti, poichè se stati vi fussero, si sariano provati od'allora oppure nel presente Giudizio.

» Considerando, che l'erbe selvatiche siccome destinate sono, all'alimentazione e danno pure agio alla povera gente, a potersi procacciare il vitto; per lo che conviene non impedirne l'esercizio, a mal grado che non meritano compenso.

E D' AVVISO

» Che il Sig. Intendente possa rigettare le dimande della promiscuità di Pietraperzia, ed ordinare insieme che que' cittadini fussero garentiti nell' uso dell' erbe selvatiche, di che si parla nelle deliberazioni decurionali.

» I Consiglieri = *Giuseppe Tumminelli, Conte di San. Secondo, Giovanni Dr. di Menza* = Visto L' Intendente = *Barone di Rigilifi.*

Ritenuto che dallo sviluppo dato dal Funzionario Aggiunto, e dal Consiglio d' Intendenza emerge chiarissimo, che gli abitanti di Pietraperzia non siano nel possesso degli usi civici messi avanti dal Decurionato sugli ex-feudi di sopra espressi.

Considerando, che oltre di non essersi potuto provare abastanza lo esercizio degli usi suddetti, la contropruova fattasi innanzi il Funzionario Aggiunto toglie ogni dubbiezza.

Considerando, che la circostanza di essersi nel 1828. deliberata dal Corpo Decurionale la rinunzia all' istanza prodotta innanzi la Commissione del tempo porge un più forte argomento che gli usi non sono da buon dritto assistiti.

L' INTENDENTE DICHIARA

Non esercitarsi alcun dritto promiscuo dagli abitanti di Pietraperzia sugli ex-feudi Cirumbelli, Arceri, Zubia, Vignadascari, Canneto, Marcato d' Arrigo, Tornambè, Caprara, Caprarotta, Minniti, Marcato-bianco superiore, ed inferiore, Cassari, Cuti, Spina, e Marano.

ORDINA QUINDI

Che non vi sia luogo a scioglimento di promiscuità ne a ripartizione in favor del Comune di Pietraperzia negli ex-feudi enunciati.

Caltanissetta 4. Gennaro 1843.

L' INTENDENTE
BARONE DI RIGILIFI

IL SEGRETARIO GENERALE FUNZIONANTE
GIUSEPPE TUMMINELLI

L'INTENDENTE
DELLA PROVINCIA DI CALTANISSETTA

Nella pendenza tra la Comune di Serradifalco rappresentata dal Sig. Dr. D. Filippo Cordova, e Dr. D. Serafino Martinez special procuratore della Comune medesima.

Ed i proprietarii, ed aventi causa delle contrade, ed ex-feudi denominati *Piro, Lago-sottano, Giardino della Mintina, Falbaccari, Messina, Fontana del Cusatino, Santuzza, Chiarello, Salacio, Serradifalco, Sabugio Paolotti, Cirauso, Rabione, Graziano di Bruccheri, contrada Cusatino, Mandra di mezzo, Morice, Lago-medio, Santa Lucia, Altarello, Fosse, Piriso, Cannitello, Sampria' Fanzirotti, Grotta-rossa, Lago-carlia, Crucifia, Mimiano, Saja di Serradifalco, Pietre-vive.*

Pe' quali ex-feudi con atto de' 24. Dicembre 1841. ad istanza del Sindaco di Serradifalco fu chiamato a comparire:

Il Sig. D. Giovanni Gumbo qual procuratore del Sig. D. Domenico Antonio Lofaso Pietrasanta Duca di Serradifalco il solo che costitui rappresentante in quella Comune a norma dell' articolo 54.

Comparvero però all' udienza i Signori:

Dr. D. Vincenzo Minichelli, per tutti gli ex-feudi di pertinenza del cennato Signor-Duca;

D. Francesco Lumia procuratore della Signora Principessa di Montevago per l' ex-feudo Grotta-rossa, e Graziano di Bruccheri;

E D. Giulio Salamone procuratore della Signora principessa di S. Cataldo per gli ex-feudi di pertinenza di quest' ultima;

Viste le deliberazioni del Decurionato di Serradifalco del 13. Marzo 22. e 31. Agosto ultimi, e gli annessi statini nei quali vengono enunciati i varii dritti promiscui, che quegli abitanti vantano sulle accennate tenute, ed ex-feudi;

Visti i verbali di pruova, e ripruova testimoniale ammanite dal Funzionario Aggiunto Regio Procuratore presso questo Tribunale Civile D. Vincenzo Caracciolo.

Visto il di costui progetto d' ordinanza concepito ne' seguenti sensi.

» Noi Vincenzo Caracciolo Procuratore del Re destinato da S. M. (D. G.) Aggiunto al Sig. Intendente di questa Provincia per lo scioglimento de' dritti promiscui, e per la divisione de' demanii ex-feudali e chiesastici.

» Viste le deliberazioni e gli statini compilati dal Decurionato di Serradifalco nel 13. Marzo, 22. e 31. Agosto ultimo coi quali si spiegano i seguenti usi civici.

» 1. Di acquare nelle contrade Piro, Lagosottano, Giardino della Mintina, Falbaccari, Messina, Cusatino, Santuzza, Chiarello, Salacio, Serradifalco, Sabuggio, Paolotti, Cirauso, e negli ex-feudi di Rabione, Graziano, Bruccheri, Cusatino, e Mandradimezzo. etc.

» 2. Di estirpare e cuocere gesso in Marice Lagomedio, e Santa Lucia, ed in Mandradimezzo;

» 3. Di estrarre pietre molari in Rabione;

» 4. Di cavar pietre in Santa Lucia, Miutina, Altarello, Fosse, Pirito, Chiarello e Santuzza, alabastro in Mandradimezzo e propriamente nelle terre del fù D. Gioachino d'Amico; arena in Lagosottano, e Montata Chiarello; sale in Mandradimezzo nella *contrada* Palo; e dell'ex-feudo Cannitello nelle *contrade* Agliastrello e Fudia; creta in Mandradimezzo nella contrada Marice;

» 5. Di legnare bruchi, pastinachelle, satarelle, cardonazzelli, garfa, buda e cannelle negli ex-feudi Sampria, Rabione, Fanzirotti, Mandradimezzo, Graziano di Bruccheri, Grottarossa, e Lago Carlia, Cusatino, Crucifia, e Cannitello etc.

» 6. Di coglier erbe in Rabione, Graziano, Bruccheri, Mimiano, Cannitello, Fanzirotti, Grottarossa, Sampria, Cusatino, Mandradimezzo e Crucifia etc.

» 7. Di pescar mignatte nel Lago di Carlia;

» 8. Di piantar alberi lungo la saja di Serradifalco;

» 9. Di legnare ed acquare nell'ex-feudo di Pietre vive giacente nel territorio di Montedoro ed appartenenti al Sig. Principe D. Ettore Pignatelli;

» Letto il Sovrano Rescritto del 1. Agosto ultimo prescrivente decidersi dal Sig. D. Santo Roberti le quistioni di promiscuità concernenti gli ex-feudi del Sig. Principe D. Ettore Pignatelli;

» Esaminati i verbali di pruova e contropruova testimoniale da Noi all'uopo redatti;

» Considerando che dal complesso delle dichiarazioni de' testimonii discende luminosissimamente;

» Che l'acqua de' diversi punti del torritorio di Serradifalco, di Rabione, di Graziano, Bruccheri, di Cusatino, di Mandradimezzo etc; esiste in varie sorgenti da cui l'ànno attinta i passaggieri ed i cacciatori come si pratica universalmente lo che secondo i principii della sana logica e della legge non può giammai dar luogo alla idea di una servitù per lo scioglimento de' dritti promiscui;

» Che delle acque di Falbaccari ànno, per lavar tela, frumento, pannolini etc. usato Serradifalchesi o censisti o coloni delle terre vicine, ma gli abitanti del Comune non mai, all'Infuori di qualche persona *ritirata* giusta il detto testimoniale;

» Che in Serradifalco avvi acqua abbondevolissima e pubblici lavatoi vicini al Comune addetti all'uso di tutta la popolazione;

» Che in conseguenza non può immaginarsi uso civico per le acque in parola lontane un miglio e mezzo dall'abitato;

» Che talvolta si è cavato e cotto gesso nelle terre di Lagomedio, e di Santa Lucia;

» Che per tale uso nelle prime si è corrisposto un compenso;

» Che nelle seconde da circa quarant'anni quel materiale non si è cavato giammai ed il primo ed unico che lo estrasse fu il censista delle stesse;

» Che nella contrada così detta Marice si è sempre il gesso estirpato e cotto da dieci e undici Serradifalchesi de' quali quasi tutti sono parenti del

censista Migliore che da moltissimi anni acquistò le terre di Marice;

» Che si è sufficientemente dimostrato avere i Serradifalchesi non parenti di Migliore l'uso in parola mercè compenso e dietro permissione del censista esercitato;

» Che una fortissima ragione contro le pretese del Comune sorge ancora dalla circostanza che le terre di Marice di tennissima estensione, possedute a censo prima di Migliore da altri, e da tempo rimotissimo non è presumibile che sieno stati menomamente all' uso civico sullodato sottoposte. Un enfiteuta di scarsissima terra che coltiva e conserva *pro aris et focis* poichè ne ritrae il necessario sostentamento rinvenendovi aperta come nella fattispecie una cava di gesso da cui può ritrarre non lieve emolumento, non è immaginabile poter soffrire senza indennità una servitù che annienta le sue speranze ed i suoi vantaggi;

» Che tal presunzione si rende gigante riflettendosi alle vacillantissime dichiarazioni de' testimonii del Comune, molti de' quali, come dalla semplice lettura di quelle promana, contengono clementi chiarissimi delle più scandalose contraddizioni, ed improbabilità;

» Che le pietre molari si son qualchevolta tolte da Rabione nella pubblica via;

» Che moltissimi testimonii specialmente non Serradifalchesi dichiarono nulla sapere per l'uso civico in quistione;

» Che ancorchè da cave si fossero estirpate quelle pietre nessun dritto attribuir potrebbero al Comune nella deficienza di pruove atte a stabilire un possesso sufficiente in pregiudizio del proprietario;

» Che questo pubblico continuo dannoso possesso indispensabile a creare una servitù giusta le teoriche legislative antiche e nuove manca nel caso in disputa pienamente;

» Che in tal posizione di cose mal si avvisò il Decurionato di Serradifalco con suppletoria deliberazione annoverar fra dritti quelli cui competer ques'o carattere non potea menomamente;

» Che siffatte osservazioni campeggiano ancora per gli usi di estirpar pietre in Santa Lucia della Concezione, in Mintina, in Pirito, in Chiarello, ed in Santuzza, e per quelli di estrarre pietre di alabastro, e creta nella contrada Marice, arena nelle vie costeggianti, Lagosottano e Chiarello, sale in Palo, Agliastrello, Fudia etc.

» Che la estrazione delle pietre da Santa Lucia, Altarello Fosse avvenuta qualche volta, per le dette cose non potrebbe alcun dritto favorevole a' comunisti creare. D'altronde si è lucentissimamente dimostrato con varie testimonianze che Santa Lucia, Altarello Fosse, appartiene al Comune;

» Nulla si è dichiarato in contrario. E scioccamente si è scritto dal Decurionato sciogliersi la promiscuità di una terra comunale;

» Che per il detto sale si è irrepugnabilmente giustificato aver in dette terre comprato i Serradifalchesi;

» Che gli usi civici vantati per la buda, la cannella, la garfa, i cardonazzelli, le satarelle, le pastinachelle, l'erbe selvatiche cioè finocchi asparagi etc. colti negli ex-feudi Sampria, Rabione, Mandradimezzo, Graziano Bruccheri,

Grottarossa, Gusatino, Crucifia, Cannitello, Mimiano, etc. sono stranissimi;

« Che indipendentemente dalla deficienza di pruova per giustificare chiaramente tali usi si osserva essere i prodotti di cui ci occupiamo assolutamente incalcolabili;

» La natura gli à seminati dappertutto, e la carità cristiana ne à permesso l' uso a quegl' infelici cui sarebbe stata empietà negarli. E' quindi assurdissimo pretendere che un uso (d' altronde non provato) figlio della commiserazione verso i nostri simili dovesse convertirsi in dritto pregiudizievole a colui che stese la destra soccorrevole a' sventurati;

» Arroge non potersi supporre giammai che poch' individui cogliendo dett' erbe in una terra avessero concepito il pensiere di gravarla di servitù prediale. Tutte le leggi e gli scrittori tutti di giurisprudenza non àn mai riputato servitù un atto di semplice carità connata ne' nostri petti in cui l' infuse la provvidenza di Colui Che E' per refrigerio delle afflitte genti;

» Che per quanto concerne l' uso di recider brnchi in taluni di detti ex-feudi non si è mica provato l' esercizio da que' pochi che àn testimoniato sullo stesso. E moltissimi testimonii del Comune assicurarono ignorarlo;

» Che i primi furon tali da non meritare alcuna fede:

» Che per tutte le prefate ragioni crolla benanche fin dalle fondamenta il vantato uso di pescar mignatte nel Lago di Carlia;

» Che testimonii di contropruova di fede degnissimi lo smentiscono;

» Che la piantaggione degli alberi fatta da' censisti nelle loro terre adjacenti alla saja notata nello statino decurionale non è dritto promiscuo ma l' uso che fà ciascuno di ciò che gli appartiene;

Che per siffatte considerazioni le domande del Comune debbono pienamente rigettarsi; trasmettendosi al al Sig. Roberti lo esame di quelle spiegate contro il Sig. Principe Pignatelli;

PROGETTIAMO

» Che tutte le sullodate domande per usi civici spiegate dal Comune di Serradifalco su diversi ex-feudi sieno pienamente rigettate, e che si trasmettesse al Sig. Roberti lo esame di quelle spiegate contro il Signor Principe D. Ettore Pignatelli;

» Questo progetto di ordinanza sarà inviato all' ottimo Sig. Intendente per le ulteriori determinazioni.

Caltanissetta 26 Novembre 1842=Il Procuratore del Re=*Vincenzo Caracciolo.*

Intese le parti in pubblica udienza innanzi il Consiglio d' Intendenza con l' intervento del Funzionario Aggiunto.

Udito personalmente il Consiglio d' Intendenza il quale ha dato il seguente avviso.

» Caltanissetta 30. Dicembre 1842.

» Il Consiglio d' Intendenza preseduto dal Sig. Intendente.

» Visti i statini presentati da parte del Comune di Serradifalco, e le analoghe deliberazioni del Decurionato del 13. Marzo, 22. e 31. Agosto 1842. nelle quali si dichiarano gli usi civici che da quei comunisti si vantano.

» Visti i Reali Decreti del 19. Dicembre 1838, e degli 11. Dicembre 1841. e le analoghe Istruzioni.

» Visto il progetto dal Funzionario Aggiunto del dì 26. Novembre 1842.

» Ritenuto che dal dal complesso di ben tre pruove compilate dal Funzionario Aggiunto chiaramente sorge che i cittadini di Serradifalco verun uso hanno esercitato per gli ex-feudi da loro annotati.

» Ritenuto che la contropruova non lascia alcun dubbio della inesistenza de' dritti vantati.

» Ritenute tutte le considerazioni del Funzionario Aggiunto per la mancanza della prova.

» Considerando che dal sopra detto si resta pienamente convinti che i comunisti di Serradifalco verun uso hanno esercitato come risulta dalla prova, e della riprova, astrazion facendo che molti degli usi vantati non meritavano essere caratterizzati, ed assimilati ad alcuno stabilito nelle Reali Istruzioni; e che molti si pretendeano su piccole quote di terre censite che nel caso di prova sarebbero andati ad incontrare le disposizioni dell' art. 18. delle Reali Istruzioni, ove spiegasi *che divenuta l' erba proprietà de' padroni di fondi superficiarii, è cessato ad un tempo non meno il dritto alla fida che la partecipazione agli usi.*

» Attesocchè per molti feudi si è preteso qualche dritto che non si è provato e che d' altronde solo non potrebbe reggere, poicchè potrebbesi esercitare unito ad altri dritti.

» Per tali ragioni.

E' D' AVVISO

» Che piaccia al Sig. Intendente rigettare la domanda del Comune di Serradifalco.

» I Consiglieri = *Giuseppe Tumminelli, Conte di San. Secondo, Giovanni Dr. di Menza* = Visto L' Intendente = *Barone di Rigilifi.*

Ritenute le considerazioni del Funzionario Aggiunto, e del Consiglio d' Intendenza nelle quali si è sviluppato non essersi dalla Comune di Serradifalco provato il possesso dei dritti di cui si è chiesto lo scioglimento sia perchè taluni voluti usi debbon caratterizzarsi come atti di semplice tolleranza, per taluni se ne è chiesta permissione, e pagato un compenso, ed altri si sono esercitati in terre appartenenti al Comune.

Considerando che indipendentemente dalle contropruove, le stesse pruove presentate dalla Comune con vacillanti, improbabili, e contradittori testimonii ha distrutto ogni idea di promiscuità.

L' INTENDENTE DICHIARA

Non esercitarsi alcun dritto promiscuo dagli abitanti di Serradifalco sugli ex-feudi, e sulle tenute denominate Piro, Lago-sottano, Giardino della Mintina, Falbaccari, Messina. Fontana del Cusatino, Santuzza, Chiarello, Salacio, Ser-

radifalco, Sabugio, Paolotti, Ciranso, Rabione, Graziano di Bruecheri, Cusatino, Mandra di mezzo, Morice, Lago-medio, Santa Lucia, Altarello, Fosse, Pirito, Cannitello, Sampria, Fanzirotti, Grotta-rossa, Lago-carlia, Crucifia, Mimiano, Saja di Serradifalco, e Pietre-vive.

ORDINA QUINDI

Non esservi luogo a scioglimento di promiscuità ed a ripartizione in favor del Comune di Serradifalco sugli ex-feudi, e sulle tenute di sopra enunciate.

Caltanissetta 4. Gennaro 1843.

L' INTENDENTE
BARONE DI RIGILIFI

IL SEGRETARIO GENERALE FUNZIONANTE
GIUSEPPE TUMMINELLI

L'INTENDENTE
DELLA PROVINCIA DI CALTANISSETTA

Nella vertenza tra il Comune di Aidone rappresentato dal Signor Dottor Don Francesco Tumminelli.

Ed i proprietarii ed aventi causa degli ex feudi Casalgismondo Soprano, Casalgismondo Sottano, Calvino, Mendola, Pietrapiscia, Noci, Bosco, Grottascura, Ciappino, Montagna, Travo Soprano, Mazzarina, Baronia Toscano, Fargione, Menzagno, Belmontino Superiore, Crunnici, Baccarato, San Bartolomeo, Dragofosso, Gresti e Tuffo, Prato, Baronia Spedalotto, Belmontino Inferiore, Malaricolta, Giresi, Feudonovo; e delle tenute di Bardaro, Cittadella, Travo Sottano, e Milana, Giardinazzi, Comenda Santa Maria la Cava, Pranio, e Portella; tutti posti nel territorio del Comune di Aidone, per li quali fondi ad istanza del Sindaco furono chiamati a comparire con atto del giorno 3. Aprile i seguenti individui, rappresentanti tutti coloro, che costituirono procuratori in quel Comune ai sensi dell' articolo 54. delle Istruzioni degli 11. Dicembre 1841. cioè.

Signor D. Francesco Paolo Cordova qual procuratore della Signora Donna Margherita Gioeni Colonna, e Rospigliosi Principessa di Castiglione, e del Signor D. Marcantonio Averna tanto col nome proprio che quale erede, e fidecommessario del fu Sacerdote D. Francesco Gravina.

Signor Dottor D. Rocco Camerata, e Scovazzo tanto col nome proprio quale adottivo, ed erede universale del fu Signor Dr. D. Giuseppe Scovazzo, che quale amministratore legittimo di suo figlio Sig. D. Giuseppe Scovazzo, e Camerata; e qual procuratore de' Signori D. Michele Chiarandà, e Paternò Barone di Friddani; dei Signori Barone D. Giuseppe, e Cavaliere D. Michele Cannizzaro di Vizzini; del Sig. Cav. D. Alessandro Mallia, Marchese di Torreforte; dei Signori D. Luigi, e D. Calogero Costanzo da Valguarnera; del Sig. Dr. D. Litterio Calì di Valguarnera; del venerabile Monastero di S. Agata di Catania; e della Sig. D. Francesca Russo Marziani di Catania.

Sig. D. Raffaele Ingria tanto col nome proprio, che qual procuratore del Barone D. Giambattista Platamone, e consorti di Piazza quali fidecommessarii della cattedrale chiesa di esso Comune.

Sig. D. Lorenzo, D. Giuseppe, e D. Domenico Raffiotta, e Torres.

Sig. D. Rosario Cordova qual procuratore del Sig. D. Vincenzo Paternò Marchese di Spedalotto, e del venerabile Monastero di S. Chiara di Catania.

Sig. Canonico Tesoriere D. Francesco Ranfaldi qual procuratore della Reveranda Madre D. Maria Margherita Astuto Badessa del Venerabile Monastero di S. Chiara di Noto; del Reverendo Preposito D. Baldassare Trigona, Cantore D. Giuseppe Fernandez, Canonico D. Francesco Muscarà, Canonico D. Corrado Astuto, Canonico D. Corrado Scala, Canonico D. Luigi Bellerì, Canonico D. Nicolò Gallo, Canonico D. Giv. Battista Tedeschi, Canonico D. Antonino Brancati rappresentanti l'insigne capitolo della Venerabile Chiesa Madre

di Noto; dell' avvocato D. Matteo Reale, Cav. D. Giuseppe Di Lorenzo, e Borgia, e Reverendo Preposito D. Baldassare Trigona, deputati della casa del Refugio di Noto; del Canonico D. Michele Pileri procuratore del venerabile Monastero del Santissimo Salvatore di Noto; della Sig. Madre Maria Carmela Boscarini Badessa del venerabile Monastero detto degli Angioli di Noto; del Sig. Bne. D. Andrea Astuto di Noto; e della Sig. D. Giuseppa Paternò di Catania.

Sig. Dr. D. Giuseppe Dr. D. Giovanni, e Canonico D. Francesco Ranfaldi col nome proprio.

Padre Priore D. Tommaso Torres qual procuratore della venerabile casa dei Padri Cruciferi di Noto, non che della Sig. Madre Eloisa Salvo Badessa del venerabile Monastero della Santissima Annunziata di Noto.

Sig. D. Luigi Cordova qual procuratore della venerabile casa Noviziato, e prefetto de' Padri Cruciferi di Palermo, e casa de' Padri Cruciferi di Castellammare del Golfo.

Carmelo Gallina qual procuratore della Sig. D. Viola Speciale in Nicosia vedova Baronessa Falco qual tutrice de' suoi figli minori.

Sig. D. Francesco Minolfi qual procuratore del Sig, Dr. D. Antonino La Bella di Piazza, e de' Sig. D. Ludovico Litteri, e D. Luigi Costanzo da Valguarnera per elezione di domicilio in di lui casa.

Sig. Dr. D. Franco d' Arena qual procuratore dei fratelli Sig. D. Gaetano, e D. Giacomo Crescimanno di Albafiorita da Caltagirone.

Sig. D. Giuseppe Minolfi qual procuratore del Sig. D. Alberto Trigona Ioppolo Duca di Misterbianco.

Sig. Dr. D. Filippo Profeta qual procuratore dell' insigne Capitolo della Cattedrale Chiesa di Catania.

Sig. Dr. D. Giuseppe Anzalone qual procuratore del Sig. Dr. D. Domenico la Vaccara di Piazza.

Sig. Canonico D. Filippo Anzalone qual procuratore del Sig. D. Giuseppe Giamminoto da Gran Michele.

Sig. D. Domenico Boscarini qual procuratore del Sig. Marcello Fardella Duca di Cumia.

De' quali succennati individui si presentarono

Per l' ex-feudi *Casalgismondo Soprano*, e *Sottano*, *Calvino*, *Mendola*, *Pietrapiscia*, *Noci*, *Bosco*, *Grottascura*, *Ciappino*, *Montagna*, *Travo Soprano*, il Sig. D. Emmanuele Parasole nello interesse della Sig. Principessa di Castiglione.

Per l' ex-feudo *Casalgismondo Soprano* il Sig. Dr. D. Filippo Cordova nell' interesse de' Sig. Dr. D. Rocco Camerata Scovazzo, e D. Giuseppe Scovazzo Camerata.

Per l' ex-feudo *Casalgismondo Sottano* il Sig. Dr. D. Mario Medina nell' interesse del Sig. D. Giuseppe Giamminoto.

Per l' ex-feudo *Calvino* il Sig. D. Giuseppe Felice Scarlata nell' interesse del Sig. Dr. D. Giovanni, e Dr. D. Litterio Calì.

Per l' ex-feudo *Mendola* il Sig. D. Gaspare Tortorici nell' interesse del Sig. D. Ludovico Litteri, ed il Sig. D. Giuseppe Felice Scarlata nell' interesse del Sig. Luigi Costanzo.

Per l' ex-feudo *Pietrapiscia* il Sig. D. Giuseppe Felice Scarlata, ed il Sig. Dr. D. Filippo Cordova nell' interesse de' Sig. D. Luigi, e Dr. D. Calogero Costanzo.

Per l' ex-feudo *Noci* il Sig: Dr. D. Filippo Cordova nell' interesse della venerabile Casa del Refugio, del venerabile Monastero di S. Tomaso degli Angeli, del venerabile Monastero del Santissimo Salvatore, dell' insigne Capitolo della Chiesa Madre, e della venerabile Casa de' Padri Cruciferi di Noto; della Casa, Noviziato, e Prefetto de' Padri Cruciferi di Palermo, e della Casa dei Padri Cruciferi di Castellammare del Golfo; del Cav. D. Salvatore Maggiore di Caltagirone, e del venerabile Monastero della Santissima Annunziata di Noto; ed il Sig. D. Giuseppe Felice Scarlata per il Sig. Dr. D. Domenico la Vaccara.

Per l' ex-feudo *Bosco* il Sig. Dr. D. Luigi Guglielmo Lanzirotti nell' interesse della Sig. Baronessa Falco.

Per l' ex-feudo *Grottascura* il Sig. D. Giuseppe Felice Scarlata, ed il Sig. Dr. D. Filippo Cordova nell' interesse de' Sig. D. Giovanni, e D. Letterio Calì di Valguarnera.

Per l' ex-feudo *Ciappino* il Sig. Dr. D. Vincenzo Minichelli nell' interesse de' Sig. Dr. D. Giuseppe, Dr. D. Giovanni, e Canonico D. Francesco Ranfaldi, ed il Sig. D. Gaspare Tortorici nell' interesse del venerabile Monastero di S. Agata di Catania.

Per l' ex-feudo *Montagna* il Sig. Dr. D. Filippo Cordova nell' interesse del venerabile Monastero di S. Chiara di Noto, ed il Sig. D. Giuseppe Felice Scarlata nell' interesse del venerabile Monastero di S. Agata di Catania.

Per l' ex-feudo *Travo Soprano* il Sig. Dr. D. Filippo Cordova nell' interesse della venerabile Casa del Refugio, e del venerabile Monastero della Santissima Annunziata di Noto.

Per l' ex-feudo *Mazzarina* il Sig. Dr. D. Filippo Cordova nell' interesse de' Sig, D. Lorenzo, D. Giuseppe, e D. Domenico Raffiotta, e Torres.

Per la Baronia *Toscano* composta dei feudi *Toscano*, *Toscanello*, e *Mandrile* il Sig. D. Vincenzo Nigrelli nell' interesse della Sig. D. Giuseppa Paternò.

Per l' ex-feudo *Fargione* il Sig. Dr. D. Vincenzo Minichelli nell' interesse del Sig. Barone D. Andrea Astuto da Noto, e dei Sig. D. Fausto Emmannele, D. Giuseppe, e D. Gioachino Aliotta Astuto, e D. Pietro Vassallo da Licodia.

Per l' ex-feudo *Menzagno* il Sig. Dr. D. Filippo Cordova nell' interesse del Sig. D. Raffaele Ingria; ed il Sig. Dr. D. Vincenzo Minichelli nell' interesse del Sig. Barone D. Andrea Astuto.

Per l' ex-feudo *Belmontino Superiore* il Sig. Dr. D. Vincenzo Minichelli nell' interesse del Sig. Barone D. Andrea Astuto.

Per l' ex-feudo *Crunnici* il Sig. Dr. D. Vincenzo Minichelli nell' interesse del Sig. Bne. D. Andrea Astuto.

Per l' ex-feudo *Baccarato* il Sig. Dr. D. Vincenzo Nigrelli, ed il Sig. Dr. D. Filippo Cordova nell' interesse del Sig. Cavaliere D. Marcello Fardella Duca di Cumia.

Per l' ex-feudo *San Bartolomeo* il Sig. D. Gaspare Tortorici nell' interesse de' Signori D. Gaetano, e D. Giacomo Crescimanno di Albafiorita.

Per l'ex-feudo *Dragofosso* il Sig. D. Giuseppe Felice Scarlata, ed il Sig. Dr. D. Filippo Cordova nell' interesse del Sig. Duca di Misterbianco.

Per gli ex-feudi *Gresti*, e *Tuffo* il Sig. Dr. D. Ignazio Martinez nello interesse del Sig. Marchese di Torreforte.

Per l'ex-feudo *Prato* il Sig. Dr. D. Filippo Cordova nell' interesse della Signora D. Francesca Marziani, e Russo.

Per la Baronia di Spedalotto composta degli ex-feudi *Torretta*, *Cugno*, *e Spedalotto* il Sig. D. Giuseppe Rava nell' interesse del Sig. Marchese di Spedalotto.

Per l'ex-feudo *Belmontino Inferiore* il Sig. Dr. D. Filippo Cordova nell' interesse de' Sig. Barone D. Giuseppe, e Cavaliere D. Michele Cannizzaro da Vizzini.

Per l'ex-feudo *Malaricolta* il Sig. Dr. D. Filippo Cordova come sopra.

Per l'ex-feudo *Giresi* lo stesso Sig. Cordova nell' interesse dei cennati Sig. Cannizzaro.

Per l'ex-feudo *Nuovo* non si presentò alcuno.

Per la tenuta *Bardaro* il Sig. D. Giuseppe Felice Scarlata nello interesse de' Sig. Giov: Battista Platamone, D. Vincenzo Sceberras, e D. Gaetano Genova fidecommessarii della cattedrale di Piazza.

Per la tenuta *Cittadella* il Sig. Dr. D. Filippo Cordova nell' interesse del Sig. Bne. Friddani, ed il Sig. D. Biaggio Tortorici qual precuratore del superiore ed amministratori della venerabile compagnia di S. Carlo, e Chiesa di S. Vito di Morreale intervenienti volontarii.

Per la tenuta *Travo sottano*, e *Milana* lo stesso Sig. Cordova nell' interesse del Sig. Dr. D. Rocco Camerata Scovazzo.

Per le tenute *Giardinazzi Commenda di Santa Maria*, *Praino*, *e Portella* non si presentò alcuno.

Viste le Istruzioni approvate con Real Decreto degli 11. Dicembre 1841. e le disposizioni tutte risguardanti lo scioglimento della promiscuità.

Tenuta presente la deliberazione della Decuria di Aidone presa nella tornata de' 3. Maggio 1842. e lo annesso statino nel quale sono enunciati gli ex-feudi tutti e gli usi che su di essi si vantano.

Veduta l'intima rilasciata a' succennati individui sotto li 8. Aprile ultimo sulle istanze del Sindaco di Aidone.

Visto il progetto di ordinanza del Signor Procuratore del Re Funzionario Aggiunto in questi sensi compreso.

» Noi Vincenzo Caracciolo Regio Procuratore destinato da S. M. (D. G.) Aggiunto al Sig. Intendente di questa provincia per lo scioglimento de' dritti promiscui, e per la divisione de' demanii ex-feudali e Chiesastici.

» Visti lo statino e le deliberazioni scritte dal Decurionato di Aidone nel 17. aprile e nel 9. settembre ultimi co' quali spieganti varii usi, sopra diversi ex-feudi cioè:

» 1. Di pascere, di far legno morto, coglier erbe selvatiche, lumache ghiri etc. caricar paglia, fimo, cenere, cacceggiare, pescare, cavar pietra e far calce negli ex-feudi Bardaro e Cittadella;

» 2. Gli stessi precitati dritti meno quello di pascere negli ex-feudi Casal-

gismondo soprano e sottano, Calvino, Mendola, Pietrapiscia, Noci, Grottascura, Ciappino, Montagna, Travo soprano, Mazzarina, Baronia Toscano, Fargione, Menzagno, Belmontino superiore, Crunnici, Baccarato, S. Bartolomeo, Dragofosso, Gresti e Tuffo, Prato, Baronìa di Spedalotto, Belmontino sottano, Malaricolta, Giresi, Feudonovo, Travo sottano, e Milana, Giardinazzi, Commenda di Santa Maria, Pranio, e Portella;

» 3. Questi medesimi dritti, più l' uso di coglier ghianda nell' ex-feudo Bosco;

» Visto il verbale da Noi compilato nel 23. dicembre p. p. con cui i Signori Duca di Cumìa, Principe e Principessa Castiglione, D. Litterio e Dr. D. Giovanni Calì, Dr. D. Calogero e D. Luigi Costanzo, Principessa Grimaldi, D. Emmanuele Fausto Aliotta Astuto e consorti, D. Francesco, D. Giuseppe e D. Giovanni Ranfaldi, Bne. D. Andrea Astuto, e D. Antonino Labella, Cav. D. Alessandro Emmanuele Mallìa Marchese di Torreforte, D. Vincenzo Paternò Trigona Marchese di Spedalotto, Bne. D. Giuseppe, e Cav. D. Michele Cannizzaro, D. Giuseppe Giandinoto, la Casa del noviziato de' PP. Cruciferi di Palermo; la Casa de' Cruciferi di Noto, la Casa de' Cruciferi di Castellammare del Golfo, il venerabile Monastero della SSma. Annunziata di Noto, il Capitolo della Chiesa Madre di Noto, la Casa del SSmo. Rifugio di Noto, il Monastero del SSmo.; il Monastero di S. Tommaso degli Angioli, il Monastero di Santa Chiara di Noto aventi causa della Principessa di Castiglione, D. Raffaele Ingrìa, e D. Giuseppe Scovazzo, per gli usi vantati da quel Comune sugli ex-feudi Baccarato, Casalgismondo soprano e sottano, Calvino, Mendola, Grottascura, Noce, Montagna, Ciappino, Travo soprano, Pietrapiscia, Bosco, Baronìa Toscano, Toscanello e Mandrile, Fargione, Mezzagno, Belmontino superiore, Crunnici, Tuffo, Gresti, Spedalotto, e Cugno, costituenti la Baronìa di Spedalotto, Giresi Malaricolta, e Belmontino, eccepirono la cosa giudicata esibendo la più parte degl' interessati analoghe decisioni profferite dall' abolita Commissione ed intimate legalmente al primo Eletto di Aidone;

» Visti gli atti compilati dalla detta Commissione da cui risulta che il Comune di Aidone spiegò innanzi alla stessa su gli ex-feudi compresi nelle decisioni in parola quegli usi che trovansi attualmente consacrati ne' detti statino e deliberazioni decurionali;

» Lette le decisioni suespresse le quali onninamente riggettarono le domande del Comune e lo condannarono alle spese del giudizio;

» Esaminate le risposte scritte in apposito verbale del 7. gennaro corrente dal Sig. D. Filippo Profeta rappresentante il Comune sudetto in virtù di ufizio del Sig. Intendente di questa provincia del giorno 2. gennaro sudetto;

» Considerando che avverso quelle decisioni da più anni legalmente notificate non fu prodotto alcun ricorso;

» Che in tal circostanza essendo passate in cosa giudicata presentano indubitatamente il più forte ostacolo al riesame di detti usi vantati per gli exfeudi annotati nelle decisioni sullodate;

» Che ciò fluisce chiarissimamente da' Decreti del 5. settembre 1828. e 20. marzo 1829. con cui abrogandosi l' art. 12. del Real Decreto degli 11. settembre 1825. e togliendosi l' obbligo dato alle Commissioni di dar parte al Governo de' loro lavori e di attenderne gli ordini onde mandare ad esecuzio-

ne le loro decisioni si facultarono a farl' eseguire e si prescrisse che il termine a produrre ricorsi contro queste innanzi la Gran Corte de' Conti esser dovea di tre mesi per i privati, e di sei mesi per le pubbliche amministrazioni, e che siffatto periodo per le decisioni profferite in contraddittorio decorreva dal dì della loro notificazione a persona o a domicilio e per le decisioni contumaciali dal giorno in cui non era più ammessibile la opposizione;

» Che in conseguenza nell' assoluta deficienza di ricorso le decisioni delle abolite Commissioni legalmente notificate, come nella fattispecie acquistano il sacro carattere di cosa giudicata;

» Che a questi principii non derogò punto come opina il Sig. Profeta l' art. 5. del Real Decreto de' 19. dicembre 1838. così espresso:

» Tutte le promiscuità non ancora sciolte e quelle il di cui *scioglimen-*
» *to* non si trovi diffinitivamente approvato, lo saranno colle norme indicate
» ne' due articoli precedenti, nel più breve tempo possibile, sotto la imme-
» diata responsabilità degl' Intendenti, i quali nella fine di ogni mese daranno
» conto al nostro Ministro Segretario di Stato degli affari Interni del proget-
» to, e de' risultamenti di tutte le indicate operazioni.

» Quanto alla *promiscuità il di cui scioglimento trovisi già pronunzia-*
» *to ed approvato* e per le quali sia stato accordato a' Comuni un canone an-
» nuale invece di terreni, vogliamo che ogni Intendente esamini in Consiglio
» d' Intendenza con la massima diligenza e posatezza se siano stati lesi i dritti
» imprescrittibili delle popolazioni ch' erano in possesso dell' esercizio degli
» usi per lo sostegno, e pe' comodi della vita, se sia stato tradito lo spirito
» della legge, che avea in mira di formar nuovi proprietarii, di favorir l' agri-
» coltura, e dare un effettivo compenso degli usi civici in una quota delle
» stesse terre da distribuirsi a' più poveri. Del risultamento di ogni esame sa-
» rà diretto al nostro Ministro Segretario di Stato degli affari Interni, ed al
» nostro Luogotenente Generale un pieno e distinto rapporto che ci sarà da
» essi rassegnato per le opportune risoluzioni. Questi rapporti verranno sotto-
» scritti dall' Intendente e da tutti i Consiglieri d' Intendenza.

» Che l' approvazione mentovata in tal Decreto riferiscesi unicamente ai casi di pronunciato scioglimento di promiscuità e di decisioni profferite dalle Gran Corti de' Conti, le quali secondo le leggi amministrative abbisognano del Sovrano beneplacito, e non a quelli di sentenze delle Commissioni rigettanti le domande de' Comuni non impugnate, come nelle specie verificasi, e che l' approvazione Sovrana non richiegono per eseguirsi giusta i precitati Decreti:

» Che questa idea vien confortata e resa un assioma incontrovertibile 1. dall' art. 2. del detto Real Decreto del 5. settembre 1828. statuente;

» Resta confermato l' articolo 14. dello stesso Decreto degli 11. settembre
» 1825. circa il gravame devolutivo alla Gran Corte de' Conti, le decisioni
» della quale sul proposito dovranno rimettersi al nostro Luogotenente Gene-
» rale per l' approvazione nel modo stesso che sta prescritto per tutte le de-
» cisioni di essa Gran Corte;

2. Dall' art. 2. del Real Decreto degli 11. Decembre 1841. prescrivente.

» Ogni Intendente, prima di qualunque altra operazione, riunite le car-
» te delle abolite commissioni create col Real Decreto degli 11. Settembre 1825,

» e quelle compilate per effetto del Real Decreto de' 20. dicembre 1827, di-
» viderà il suo lavoro in tre classi.

» 1 Per le divisioni non ancora diffinitivamente ultimate, sia perchè siano
» state impugnate le ordinanze delle commissioni, sia perchè su i reclami pre-
» sentati non siavi *un avviso della Gran Corte de' Conti approvato a nor-*
» *ma della legge;*

» 2. Per quelle già incominciate, ma rimaste sospese per qualsivoglia causa;

» 3. Per quelle non intraprese affatto, o appena incominciate.

» La loro prima cura sarà di conoscere delle divisioni fatte e non ap-
» provate, onde riformarle, mercè novelli chiarimenti, che crederanno oppor-
» tuni, giusta la norma delle presenti istruzioni.

» Secondo la medesima norma essi ultimeranno le già cominciate. E fi-
» nalmente passeranno alle cominciate appena, o tuttavia non intraprese;

3. E del Real Rescritto del 5. novembre ultimo del tenor seguente:

» Elevatosi da taluni Intendenti de' Reali Dominii oltre il Faro il dub-
» bio se avessero a considerarsi come quistioni pendenti, o pur no, quelle in
» fatto di scioglimento di promiscuità per le quali avverso le sentenze delle
» già abolite Commissioni si fosse prodotto richiamo o fuori termine, o non
» ne' modi voluti dalla legge, senza che ancora sulla irrecettibilità del mede-
» simo si fosse pronunziato.

» La M. S. ha considerato;

» Per lo Decreto de' 5. settembre 1828. venir dichiarato le sentenze del-
» le Commissioni sudette, quando non impugnate, *passare in conto di cosa*
» *giudicata;* quando impugnate con reclamo alla Gran Corte de' Conti; que-
» sto essere meramente devolutivo; le sentenze de' primi giudici eseguirsi,
» salvo a pronunziarsi *dalla Gran Corte de' Conti sul richiamo il cui av-*
» *viso doversi superiormente approvare dalla M. S.*

» Le istruzioni approvate col Real Decreto degli 11. dicembre 1841.
» aver con l'articolo 2. tenuta presente una cosiffatta disposizione allorchè di-
» chiaravano col primo comma per divisioni non interamente diffinite, ed ul-
» timate quelle le cui sentenze si trovassero impugnate, e sul richiamo non
» fosse intervenuto *un avviso della Gran Corte de' Conti approvato a nor-*
» *ma della legge.*

» Dedursi da ciò le sentenze delle *abolite Commissioni passare in cosa*
» *giudicata nella inesistenza di richiamo;*

» Tale aversi a considerare questo, tutte le fiate che si rinvenga o pro-
» dotto fuori termine e non in regola;

» Una tale dichiarazione però aversi a fare dal Giudice competente del
» richiamo medesimo. E però con Sovrana risoluzione de' 7. corrente mese
» si è degnata ordinare.

» Che ne' casi ne' quali le sentenze delle Commissioni abolite si trovi-
» no impugnate con richiami, o fuori termine, o irregolarmente prodotti, ab-
» bia a distinguersi, 1. se le sentenze suddette abbiano avuto o pur no la
» debita esecuzione, vale a dire se siesi già venuto allo scioglimento delle
» promiscuità.

» Ove le sentenze suddette non sieno state eseguite, che gl' Intendenti

» considerate le quistioni emergenti da esse come pendenti vi procedano ai
» termini delle istruzioni medesime, impossessandosi delle stesse; ove poi le
» sentenze in parola trovinsi eseguite, che la Gran Corte de' Conti abbia nel
» più breve termine a pronunziare nella sola quistione di ammessibilità del
» richiamo esclusa ogni disquisizione sul merito, per indi in esito dell' avvi-
» so, e della Sovrana disposizione su di esso aversi, quando ammesso, come
» causa pendente da ritornare all' esame ed alla diffinizione dell' Intendente
» e quando dichiarato inammessibile come quistione diffinitivamente ultimata,
» salvo sempre le disposizioni dell' articolo 5. del Real Decreto del 19. dicem-
» bre 1838. sul riesame delle sentenze in cui invece di terre siensi dati ca-
» noni al Comune.

» Considerando che l' altra eccezione del Sig. Profeta concernente la nullità della notificazione di dette decisioni per essere l' usciere analfabeta non può nell' attuale contestazione menomamente suffragargli, poichè l' usciere sottoscrisse la intimazione, e finchè tal atto non sarà querelato e dichiarato falso da' Magistrati competenti, debbe sicuramente produrne tutti i suoi legali effetti;

» Che la terza eccezione di essere attualmente i comunisti nel pacifico possesso delle servitù non ostante le summentovate decisioni neppure può utilmente militare per arrecare a queste il menomo pregiudizio, mentre ancorchè ciò fosse vero, l' inesistenza di ricorso contro le decisioni in parola non può più richiamare in vita que' dritti che la forza onnipotente del giudicato coprì di perpetua oblivione;

» La inesecuzione di cui parla il Real Rescritto del 5. novembre è prevista unicamente nel caso di un richiamo prodotto contro le sentenze delle Commissioni, ma non avverasi punto quando il ricorso non esiste;

» Daltronde qual esecuzione, ossia quale scioglimento di promiscuità pretenderebbesi se le domande del Comune furono allora pienamente rigettate?

» Considerando che la continuazione di possesso ventilata dal Sig. Profeta è assolutamente smentita dalla dichiarazione decurionale compresa nel ridetto statino da cui appare che solo al 1830, prolungossi su gli ex-feudi ivi cennati l' esercizio pacifico degli usi civici;

» Considerando che nello statino in disame dichiarasi su tutti gli ex-feudi colpiti dalla cosa giudicata l' uso di far calce, non che l' uso di far gesso nell' ex-feudo di Baccarato, e quello di coglier ghianda dell' ex-feudo Boseo;

» Che non essendo tali usi e taluni altri posti in campo dal Sig. Profeta col riferito verbale, compresi nelle ripetute decisioni non possono da esse in veruna guisa ricever pregiudizio; art 1305. LL. CC.

» Considerando che per tali usi novellamente propalati come per quelli riflettenti su gli ex-feudi non compresi nelle dette decisioni mancando al Comune l' attuale possesso, attesa la surriferita confessione decurionale *figlia delle ridette decisioni*, non può per essi procedersi in linea possessoriale, ma dovrà il giudizio introdursi in petitorio innanzi al Consiglio d' Intendenza, giusta la luculentissima imperativa statuizione del Real Rescritto de' 5. novembre p. p. ne' seguenti sensi espresso:

» Elevato il dubbio sull' intelligenza dell' art. 16. delle istruzioni appro-

» vate col Real Decreto degli 11. dicembre 1841. intorno al possesso nel qua-
» le debba eseguirsi lo scioglimento degli usi, S. M. nel Consiglio ordinario
« di Stato del 29. settembre 1842. si è degnata dichiarare ciò che segue =
» L'articolo 16. delle istruzioni per lo scioglimento di promiscuità parla chia-
» ro, il possesso attuale si è il principio da farsi valere da' Comuni nel possessorio.

» Per l'epoca dal 1835. in poi quando i comunisti sudetti non si tro-
» vano attualmente in possesso debbono i loro dritti farsi valere nel petitorio
» all'Intendente nel Consiglio d'Intendenza, e quindi correre tutti gli stadii
» che la legge amministrativa vuole.

» *Per siffatte considerazioni*

PROGETTIAMO

» Rigettarsi le domande del Comune di Aidone per gli usi civici vanta-
ti su gli ex-feudi Casalgismondo soprano e sottano, Calvino, Mendola, Pietra-
piscia, Noci, Grottascura, Ciappino, Montagna, Travo soprano, Bosco, Baronia
Toscano, Fargione, Menzagno, Belmontino superiore, Crunnici, Baccarato, Gre-
sti, e Tuffo, Baronia Spedalotto, Belmontino inferiore, Malaricolta, e Giresi,
tranne per gli usi di far calce su gli stessi ex-feudi di coglier ghianda nel-
l'ex-feudo Bosco, e per gli altri enunciati dal Sig. Profeta nel ripetuto ver-
bale, ed ordinarsi che per cotali usi e per quelli spiegati su i rimanenti ex-
fendi mentovati nello statino, proceda il detto Comune ne' modi ed innanzi
chi di dritto;

» Tal progetto sarà trasmesso all'ottimo Signor Intendente di questa
provincia per le ulteriori determinazioni.

» Caltanissetta 9. gennaro 1843. = *Vincenzo Caracciolo.*

Intese quindi le parti alla pubblica udienza.

Udito personalmente lo avviso del Consiglio d'Intendenza così concepito.

» In Caltanissetta li 28. Aprile 1843.

» Il Consiglio d'Intendenza nella causa di scioglimento de' dritti pro-
miscui pretesi dalla Comune di Aidone sul rapporto del Consigliere Dimenza.

» Visto lo statino, e deliberazioni Decurionali della Comune di Aidone
in data de' 17. aprile, e 9. settembre 1842. coi quali si domandano i dritti
di far legno morto, cogliere erbe selvatiche, lumache, ghiri, caricar paglia,
fimo, cenere, caccegiare, pascere, cavar pietra, e far calce sugli ex-feudi,
Casalgimondo soprano, e sottano, Calvino, Mendola, Pietrapiscia, Noci,
Grottascura, Ciappino, Montagna, Travo soprano, Mazzarina, Baronia To-
scano, Fargione, Menzagno, Belmontino superiore, Crunnici, Baccarato, S.
Bartolomeo, Dragofosso, Gresti, e Tuffo, Prato, Baronia di Spedalotto, Bel-
montino sottano, Malaricolta, Feudonuovo, Travo sottano, Giresi, Milana,
Praino, e Portella, Commenda di S. Maria, Bardaro, e Cittadella, e su que-
sti due ultimi anche il dritto di pascere.

» Gli stessi dritti e quello di cogliere ghiande nell'ex-feudo Bosco.

» Visto il verbale compilato dal Procuratore Regio Signor Caracciolo,
qual Funzionario Aggiunto.

» Visto il di costui progetto d'ordinanza.

» Intese in pubblica udienza le parti, e loro procuratori.

» Ritenuto, che dalle controparti nelle loro difese, si è eccepita l'eccezione della cosa giudicata, giacchè si dice dalle istesse aver la Comune iniziate le dimande d'innanti la Commissione del 1825. quale con sue deliberazioni, cioè:

» Per gli ex-feudi Casalgismondo soprano e sottano, Calvino, Mendola, Pietrapiscia, Noci, Bosco, Grottascura, Ciappino, Montagna, Travo soprano, sotto li 25. giugno 1830. debitamente notificata li 16. novembre 1830.

» Per gli ex-feudi Belmontino inferiore, Malaricolta, Giresi sotto li 31. gennaro 1831. e notificata li 19. aprile 1832.

» Per gli ex-feudi Spedalotto, e Cugno, sotto li 22. settembre 1831. e notificata gli 11. novembre 1834.

» Per Tuffo, e Gresti sotto li 26. maggio 1831. e notificata li 25. giugno 1831.

» Per la Baronia Toscano, Toscanello, e Mandrile, sotto li 27. giugno 1830. notificata li 13. luglio 1832.

» Per gli ex-feudi Fargione, Menzagno, Belmontino superiore, e Crunnici sotto li 2. giugno 1834. notificata li 10 agosto 1835.

» Per Baccarato, sotto il 1. febbraro 1830. notificata li 10. maggio 1830.

» Per gli ex-feudi Bardaro, e Cittadella, sotto li 31. gennaro 1830. deliberazioni colle quali furono rigettate tutte le dimande della Comune.

» Ritenuto che la Comune oltre de' cennati dritti dimandati allora d'innanzi la Commissione del 1825. ne aggiunge degli altri siccome quelli, di far calce, caricar cenere, e pascere nell'ex-feudo Baccarato, di far calce, e caricar cenere, negli ex-feudi Cittadella, Casalgismondo soprano, e sottano di far legno per mobile, nell'ex-feudo Bosco, di far calce, e caricar cenere nell'ex-feudo Baccarato ec. ec. quali perchè non domandati allora non furono giudicati.

» Considerando che nelle istruzioni degli 11. dicembre 1841. si danno le facoltà agl'Intendenti di procedere allo scioglimento de' dritti promiscui sullo stato possessivo, che ne vantano le Comuni, quale stato possessivo, giusta il Real Rescritto de' 29. settembre 1842. debbesi riguardare come il possesso attuale, su dicchè le Comuni debbono basare i loro dritti, e ciò rifulge più chiaramente quando in prestando attenzione al cennato Rescritto, si vede essere alle Comuni che non si trovano nell'attuale possesso de' dritti, serbato solo l'azione in petitorio d'innanzi il Consiglio d'Intendenza ai termini della legge amministrativa.

» Considerando che la detta Comune in avendo avute rigettate tutte le dimande allora iniziate d'innanzi la Commissione del 1825. attesa la notifica della deliberazione, debbe, perchè non produsse reclami, rispettare gli effetti della cosa giudicata, che per la creduta accquiescenza alle proferite, e notificate sentenze, la legge ha stabilito doversi rispettare, qualora (siccome nella specie) la causa si è introdotta tra le stesse persone sulla stessa causa, e sulla stessa cosa *L.* 12. 13. 14. 21. *Dig. de eccept; e L.* 6. *in f. m. Dig. de Except. rei judic. Ind.* uniforme all'articolo 1304. cod. p. 1. tutte le quali disposizioni trovansi confirmate con Decreto de' 5. settembre 1828. emesso sull'effetto delle senten-

ze della Commissione del 1825. istallate pello scioglimento de' dritti promiscui, è meglio chiarite col Real Rescritto del 7. gennaro ultimo.

» Considerando che per le nuove dimande iniziate sull' ex-feudo Baccarato pel dritto di far calce, sorge dalla citata sentenza della Commissione d' essere stato rigettato come ben si può desumere dalla dispositiva della stessa, e dal confronto di tutti i considerando, giacchè dicendosi espressamente in uno di questi *e del dritto di far calce* sendo nella dispositiva rigettate senza distinzione, tutte le dimande, si deve credere per la relazione della dispositiva con i considerando rigettate tutte le dimande su di chè si è considerato, e motivato.

» Considerando, che per tutti gli altri nuovi dritti sopra i suindicati ex-feudi la decuria stessa dichiara non averne il possesso.

E' D' AVVISO

» Che il Sig. Intendente possa far valere l' effetto della cosa giudicata per quei dritti che dalla Comune furono introdotti, e decisi dalla Commissione del 1825. che lo stesso abbia luogo pel dritto di far calce per l' ex-feudo Baccarato, ed in quanto agli altri dritti non domandati d' innanzi la Commissione possa la Comune dirigersi in petitorio.= L' Intendente Bne. di Rigilili= I Consiglieri = Tumminelli = Di Menza = Difiglia »

Ritenute le considerazioni del Sig. Funzionario Aggiunto, e del Consiglio d' Intendenza;

Avuto riguardo che sebbene per gli ex-feudi Bardaro, Cittadella, S. Bartolomeo, Dragofosso, e Travo sottano sieno state dell' abolita Commissione respinte le dimande del Comune, pure non si è da' proprietarii eccepito l' ostacolo di cosa giudicata forse per difetto di notifica delle decisioni profferite sotto li 21. gennaro e 5. maggio 1836;

Attesocchè gli usi che si vantano in Feudonuovo, Giardinazzi, Commenda di Santa Maria, Praino, e Portella non fur ventilati in quell' epoca, ma si spiegano ora dalla decuria, e quindi non vale per essi l' eccezione del giudicato;

Che non fu nemmeno domandato compenso pegli usi di far calce, e caricar cenere in tutti gli ex-feudi su' quali cadde una decisione; pel dritto di far legno per mobili, e raccorre ghiande nell' ex-feudo Bosco; pascere in Bardaro, e Cittadella, e per l' uso di raccorre foglia di gelsi in Baccarato;

Ritenuto che il dritto di far calce, e gesso nell' ex-feudo Baccarato fu compreso nelle dimande del Comune rigettate con decisione del 1. febbraro 1830. passata in giudicato, perocchè sebbene sul bel principio non fu spiegata pretesa per tali usi, pure nel corso dell' istruzione i rappresentanti del Comune dichiaravano che il dritto di cavar pietra in Baccarato riducevasi a farne gesso, e calce, locchè fu ritenuto nelle considerazioni della decisione cennata che tutte diffinitivamente respinse le inchieste del Comune;

Considerando, che il raccorre foglia di gelso nell' istesso ex-feudo non appartenendo alla classe degli usi essenziali della vita, dovrebbe fra quelli annoverarsi che inservano all' industria, e quindi ammette indispensabile l' idea della coltivazione de' bachi di seta nel territorio di Aidone; locchè non avverandosi cade intieramente la più lontana presunzione dell' esercizio d' un tal dritto;

Considerando che tanto per gli usi ora aggiunti sugli ex-feudi compresi nelle decisioni della Commissione quanto per gli altri spiegati sui demanii non chiamati allora in riparto i rappresentanti la Comune àn chiaramente manifestato nello statino decurionale non godere i comunisti dell' attuale possesso; dacchè ne furono impediti sin dal 1830. da' proprietarii che ottennero favorevoli decisioni della Commissione abolita;

Attesocchè in deficienza di presente esercizio non può farsi dritto alle dimande del Comune in linea possessoriale, ma debbono soltanto in petitorio rivolgersi nuove istanze per procedersi con le forme amministrative;

Considerando che lo scudo impenetrabile del giudicato sotto l' egida del quale riposano que' proprietarii che ottennero favorevoli sentenze dalla Commissione già passate in cosa finita, vieta ogni disquisizione sul merito delle stesse che debbono riguardarsi come verità consentite; *Res judicata pro veritate abetur*;

Che la dimanda d' intervento volontario presentata all' udienza dal Sig. D. Biagglo Tortorici nell' interesse della venerabile Compagnia di S. Carlo da Morreale per la tenuta Cittadella riguardando particolari azioni di garenzia, e regresso fra i terzi, non può formare oggetto della presente quistione il cui solo scopo si è di esaminare se avvi il pacifico esercizio, e sciogliere le promiscuità nelle mani di coloro che trovansi attualmente in possesso, salvi ai medesimi tutt' altri dritti che possano far valere innanzi i Magistrati competenti a' sensi del R. Rescritto de' 5. novembre ultimo;

Per siffatte considerazioni

DICHIARA

1. Esser d' ostacolo il giudicato per gli usi vantati dal Comune di Aidone; e che furono rigettati dall' abbolita Commissione fra' quali si comprendono quelli di far gesso, e calce in Baccarato.

2. Non potersi ammettere la dimanda per l' uso di raccorre foglia di gelso nell' ex-feudo istesso.

Salvi i dritti al Comune di rivolgere in petitorio le sue dimande per gli usi su cui non avvi l' ostacolo del giudicato della Commissione cennata.

3. Dichiara da ultimo inammessibile l' intervento volontario degli amministratori della Venerabile congrega di S. Carlo, e chiesa di S. Vito di Morreale riserbando a' medesimi i dritti che loro competono come ed innanzi chi di legge.

Caltanissetta li 28. Aprile 1843.

L' INTENDENTE
BARONE DI RIGILIFI

IL SEGRETARIO GENERALE FUNZIONANTE
GIUSEPPE TUMMINELLI

L'INTENDENTE
DELLA PROVINCIA DI CALTANISSETTA

Nella pendenza tra la Comune di Piazza rappresentata dal Signor D. Pietro Fissor suo speciale procuratore.

Ed i proprietarii, ed aventi causa degli ex-feudi Rabutano superiore, ed inferiore, Montagna di Marzo, Polino, e S. Barbara, Grottaforte, Ralbiato, Ciappa, Malinelli, Montagna di Gebbia, Priorato di S. Andrea, Russignolo, Cocchiara, Montenaone, Demani, Scalisa, Rato, e Nocera, Torre di Pietro, Malcristiano, Cuzzeo, San Gregorio, Gruppazzi, Budonetto, Fegotto di Budonetto, Fegotto, Ersa, Ciaverini, Cugno delli Comuni, Valle di S. Giovanni, Bellia, Frattulla di S. Bartolomeo, Frattulla di S. Andrea, Vallegrande, Giannovi, Rudilosso, Piano Cannata, Casale, Colla, Vallone di Sarro, Fondachello, e Grottacalda; tutti posti nel territorio del Comune di Piazza, per li quali fondi ad istanza del Sindaco furono chiamati a comparire con atto del giorno 24. maggio 1843. i seguenti individui, rappresentanti tutti coloro, che costituirono procuratori in quel Comune ai sensi dell' articolo 54. delle istruzioni degli 11. dicembre 1841.

Signor Reverendissimo Padre D. Pier Francesco Brunaccini Abbate Cassinese amministradore Generale del Monastero di S. Giovanni Evangelista, proprietario de' territorii di Rabutano soprano, e sottano.

Signori Cavalieri D. Vincenzo, D. Francesco, Donna Calogera, e Donna Gaetana Scebarras quali Eredi della Baronessa Trigona, proprietarii di Montagna di Marzo, Budonetto, Vallegrande, e Rodilosso.

Signor Cav. D. Massimiano Crescimanno, rappresentante il Barone Polino di Caltagirone pel territorio Polino.

Signora Donna Lucia Parisi in Trigona rappresentante D. Andrea Trigona e Nicolini per Grottaforte.

Signor D. Giovanni Catalano rappresentante la Baronessa Chiavarello per Ralbiato.

Signor D. Vespasiano Trigona per Ciappa, Russignolo, e tenuta di Russignolo.

Signor Dr. D. Vincenzo la Malfa procuratore de' Padri Benedittini di Catania, per le terre Molinelli.

Signora Baronessa Donna Marianna Trigona per Montagna di Gebbia.

Signor Dr. D. Gaetano Velardita, e Donna Lucrezia Velardita tutrice dei suoi figli minori, per le terre di Sant' Andrea, e Montenaone.

Signor Cav. D. Giuseppe Trigona Russo Marchese di Roccabianca, per le terre di Russignolo, e tenuta di Russignolo.

Signor Rev. Padre Giuseppe Buceri rappresentante il Convento di S. Francesco d' Assisi di Piazza per le terre Cocchiara, e Sant' Andrea.

Signor Barone D. Francesco Trigona Crescimanno, Sig. D. Mauro, D. Francesco, e Donna Rosaria Trigona pel territorio Demani.

Signor Dr. D. Mariano Cimia rappresentante i Fidecommissarii della Cattedrale Chiesa di Piazza pei territorii Scalisa, Nocera, Rato, e Belllia.

Signor D. Agostino Iaci Genova Barone di Fendonovo pel territorio di Torre di Pietro.

Signori Reverendissimi Preposto, Dr. D. Giuseppe Felice Lattuca, Decano D. Rosario Ciancio, Cantore D. Antonino Lauricella, e Tesoriero D. Giovanni Trigona Roccabianca, Parrochi della Cattedrale Chiesa di Piazza per le terre Puzzeo, e Malcristiano.

Signor Dr. D. Calogero la Vaccara per le terre un tempo di D. Giovanni Starrabba.

Signor Dr. D. Giuseppe Parisi rappresentante D. Perriconio Naselli, e D. Francesco Gargano, per le terre Gruppazzi.

Signor D. Francesco Cav. Trigona Crescimanno, rappresentante il Principe S. Elia, per le terre di Budonetto, e Grottacalda.

Signor Canonico D. Filippo, e D. Calegero Altabella proprietarii delle terre di S. Chiara.

Signori Cantore D. Antonino D. Giuseppe, D, Viocenzo, Donna Domenica, e Donna Matilde Lauricella, cioè i primi due colla qualità di Eredi del Dr. D. Viocenzo Lauricella, e gli ultimi quai rappresentanti D. Stefano Lauricella, proprietarii delle terre Gruppazzi.

Signor D. Massimiano Cav. Crescimanno rappresentante il Marchese di Cannicarao, pei territorii Fegotto li stalli, Ersa, Ciavarini, Cugno de' Comuni, e Casale.

Signor Dr. D. Giuseppe Velardita procuratore di S. A. R. il Principe di Capua proprietario delle terre Valle di S. Giovanni.

Signor Cav. D. Ottavio Concetto Beneventano, Marchese della Floresta, Santo Cono, proprietario delle terre Frattulla, San Bartelomeo, e Piano Cannata.

Signor D. D. Giuseppe, e D. Rosario Velardita proprietarii del territorio di Frattulla.

Signor Dr. D. Giacomo la Vaccara proprietario del territorio Giannovi.

Signor D. Gaetano Genova proprietario delle terre Colla.

Signor Reverendissimo Padre D. Modesto Bertone Abbate Cassinese del Venerabile Monastero di Fuodro proprietario del Valloue di Sarro.

Sigoor Dr. D. Giuseppe Muzzicato rappsesentante il Venerabile Monastero della Trinità di Piazza, proprietario delle terre Fondachello.

De' quali succeonati individui si presentarono all' udienza i qui appresso segnati

Per *Rabutano superiore, ed inferiore* il Sig. Dr. D. Vincenzo Minichelli qual procuratore del Monastero di S. Giovanni Evangelista di Piazza.

Per l' ex-feudo *Montagna di Marzo* il Sig. D. Giuseppe Felice Scarlata nell' interesse de' Signori Cav. D. Francesco, D. Vincenzo, Donna Calogera, e Donna Gaetana Scebarras.

Per gli ex-feudi *Polino*, e *Santa Barbara* il Sig. Dr. D. Vincenzo Minichelli nell' interesse del Barone D. Gaetano Bonanno,

Per la tenuta *Grottaforte* il Sig. D. Antonio Bonelli nell' interesse di D. Lucia Trigona Procuratrice generale del di lui marito D. Andrea Trigona Nicolini.

Per l' ex-feudo *Ralbiuto* il Sig. D. Salvatore Diforti nell' interesse della Baronessa Donn' Anna Maria Chiavarelli,

Per la tenuta *Ciappa* il Sig. Dr. Mario Medina nell' interesse di D. Vespasiano Trigona.

Per la tenuta *Montagna di Gebbia* il Signor Dr. D. Giovanni Scoto per Donn' Anna Maria Trigona vedova Platamone Procuratrice degli Eredi del Barone D. Liborio Platamone.

Per la tenuta del *Priorato di Sant' Andrea* il Sig. D. Gaspare Tortorici nell' interesse de' Signori D. Giuseppe, D. Salvatore, D. Giovanni, D. Rosario, D. Domenico, D. Gaspare, Donna Lucia, e Donna Gaetana Velardita, ed il Sig. Dr. D. Vincenzo Minichelli nell' interesse del Ven. Convento di S. Francesco d' Assisi.

Per l' ex-feudo *Russignolo* il Sig. Dr. D. Mario Medina nell' interesse del Marchese Roccabianca D. Giuseppe Trigona e Rosso, e di D. Vespasiano Trigana.

Per l' ex-feudo *Cocchiara* il Sig. Dr. D. Vincenzo Minichelli nell' interesse del Ven. Convento di S. Francesco d' Assisi di Piazza.

Per l' ex-feudo *Montenaone* il Sig. D. Gaspare Tortorici nell' interesse de' Signori Velardita.

Per l' ex-feudo de' *Demani* il Sig. Dr. D. Vincenzo Minichelli nell' interesse de' Signori Barone D. D. Vincenzo, D. Francesco di Paola, e D. Mauro Trigona Crescimanno, e del Sig. D. Alberto Barbera.

Per le tenute *Scalisa*, *Rato*, e *Nocera* il Sig. D. Giuseppe Felice Scarlata nell' interesse del Sig. D. Gaetano Genova, e consorti nella qualità di fidecomissarii della Ven. Cattedrale di Piazza.

Per l' ex-feudo *Torre di Pietro* lo stesso Sig. Scarlata nell' interesse del Sig. Barone D. Agostino Jaci, e Genova.

Per l' ex-feudo *Malcristiano* il Sig. D. Giuseppe Felice Scarlata nell' interesse de' Signori Vicario D. Giuseppe Felice Lattuca, e consorti, rappresentanti li Parrochi della Ven. Cattedrale di Piazza; il Sig. Dr. D. Ignazio Martinez nell' interesse de' Signori Cantore D. Antonino, D. Giuseppe, Donna Domenica, D. Vincenzo, e Donna Matilde Lauricella; il Sig. Dr. D. Giovanni Scoto nell' interesse del Sig. Dr. D. Calogero La Vaccara; ed il Sig. Dr. D. Mario Medina nell' interesse del Canonico D. Filippo, e D. Calogero Altabella.

Per la tenuta *Puzzco* detto Sig. Scarlata nell' interesse de' sudetti Signori Lattuca, e consorti.

Per la tenuta *Gruppazzi* il Sig. Dr. D. Mario Medina per li conjugi Donna Francesca Gargano, e D. Perriconio Naselli: ed il succennato Sig. Martinez nell' interesse de' riferiti Signori Lauricella.

Per l' exfeudo *Fegotto di Budonetto* il Sig. D. Vincenzo Minichelli nell' interesse del Sig. D. Romualdo Trigona Principe di S. Elia.

Per le terre del *Fegotto li stalli*, ex-feudo *Ersa*, e *Ciavarini*, tenuta detta del *Cugno de' Comuni*; e per la tenuta del *Casale* il Sig. Dr. D. Vincenzo Minichelli nell' interesse del Sig D. Vincenzo Maria Trigona Marchese di Cammicarao.

Per la *Valle di S. Giovanni* il Sig. D. Francesco Calì funzionante di Di-

rettore de' RR. e DD. DD. di questa Provincia, il Dr. D. Ignazio Martines, e D. Vincenzo Nigrelli nell' interesse della Commenda di S. Giovan-Battista di Rodi di Piazza appartenente a S. A. R. il Principe di Capna.

Per l' ex-feudo *Bellia* il Sig. Scarlata nell' interesse de' sopradetti fidecommissarii della Cattedrale di Piazza.

Per le terre denominate *Frattulla di S. Bartolomeo*, e *Piano di Cannata* il Sig. Dr. D. Vincenzo Minichelli nell' interesse del Sig. Marchese della Floresta D. Ottavio Concetto Trigona.

Per la *Frattulla di S. Andrea* il Sig. D. Gaspare Tortorici pe' ripetuti Signori Velardita.

Per l' ex-feudo *Vallegrande* il Sig. D. Giuseppe Felice Scarlata nell' interesse de' Signori D. Francesco, e consorti Scebarras Eredi della Baronessa di Budonetto.

Per la tenuta *Giannavi* il medesimo Sig. Scarlata nell' interesse del Sig. D. Giacomo La Vaccara.

Per l' ex-feudo *Rodilosso* il Sig. Scarlata per li Signori D. Francesco, e consorti Scebarras Eredi della Baronessa di Budonetto.

Per le terre della *Colla* il Sig. D. Giuseppe Felice Scarlata nell' interesse di D. Domenico Cammarata, e D. Vincenzo Minichelli pel Sig. D. Gaetano Genova.

Pel *Vallone di Sarro* il Sig. Minichelli nell' interesse de' PP. Benedettini di Piazza.

Per la tenuta *Fondachello* il Signor Scarlata per il Monastero della SS. Trinità. di Piazza.

Per l' ex-feudo *Grottacalda* il Sig. Minichelli nell' interesse del Sig. D. Romualdo Trigona Principe di S. Elia.

» Noi Vincenzo Caracciolo Procuratore del Re presso il Tribunale Civile di Caltanissetta destinato da S. M. (D. G.) Aggiunto al Sig. Intendente di questa Provincia per lo scioglimento de' dritti promiscui, e per la divisione de' demanii ex-feudali e chiesastici.

» Lette le deliberazioni della decuria di Piazza compilate nel 13. Luglio 1334. e 13. Dicembre 1835. colle quali rinunciando a moltiplici liti pendenti per dritti promiscui si concluse.

1. Non esistere usi civici sù i seguenti fondi censiti a piccole partite.

» 1. Tenuta del Vallone di Sarro de' PP. Benedettini di Piazza.

» 2. Terre del Fondachello del Monastero della SS. Trinità di Piazza.

» 3. Chiusa di terre in contrada Gruppazzi degli eredi di D. Vincenzo Lauricella.

» 4. Tenuta della Frattulla degli eredi di D. Antonino, e D. Niccolò Velardita.

» 5. Terre de' demanii del Barone D. Giuseppe, D. Vincenzo, D. Francesco D. Mauro, Donna Benedetta, e Donna Rosaria Trigona Crescimanno.

» 6. Chiusa di terre di Malcristiano del Decano D. Gaetano la Vaccara.

» 7. Terre della Colla di D. Giuseppe Genova.

» 8. Tenuta della Valle di S. Giovanni della Commenda di S. Giovan-Battista di Rodi.

» 9. Terre di Scalisa, Nocera, e Rato della Cattedrale di Piazza.

» 2. Esistere il solo dritto di cavar pietre sul territorio di Bellia appartenente alla detta Cattedrale di Piazza, il solo uso di far calce sulle terre dei Gruppazzi possedute da' Signori Canonico D. Biaggio Marino, D. Alessandro Riccioli, ed eredi del Sacerdote D. Giuseppe Spanò e Cagno; l'uso di far legna, calce, e gesso sul latifondo Ralbiàto della Signora Baronessa Donn' Anna Ciavarelli Starrabba; l'uso di legnare, cavar pietra e raccoglier neve ne' territorii del Piano Cannata, e Frattulla di S. Bartolomeo del Marchese Floresta;

» Esaminati la deliberazione e lo statino ultimi redatti dalla prefata decuria nel 7. Giugno p. p. co' quali enumerandosi semplicemente (fra le altre cose) gli usi sù i cennati fondi, non solo non propalossi veruna osservazione contraria alle dette due decurionali deliberazioni, ma ripeteronsi queste integralmente;

» Vista la nostra Ordinanza debitamente intimata a tutti gl' interessati nella faccenda degli usi civici spiegati dal mentovato comune;

» Discussi i verbali da noi compilati ne' giorni 4. e 7. Gennaro ultimo, ne' quali leggonsi eccezioni di cosa giudicata che dedussero i Signori.

» 1. D. Domenico Cammarata per talune terre dette della Colla;

» 2. I Parrochi della Cattedrale di Piazza per le terre di Malcristiano;

» 3. D. Andrea Trigona Nicolini per la tenuta di Grottaforte;

» 4. D. Gaetano, e Donna Lucrezia Velardita per l' ex-feudo Montenaone superiore, e per i fondi appartenenti un tempo al Regio Priorato di S. Andrea;

» 5. D. Gaetano Bonanno per il fondo S. Barbara, e Polino;

» 6. D. Vincenzo Marchese di Cannicarao per l' ex-feudo Ersa, e per la tenuta Casale;

» 7. D. Gaetano Genova per le terre della Colla;

» 8 D. Antonino, e fratelli Stabile per l' ex-feudo Montenaone inferiore;

» 9. I PP. Benedettini di Piazza per le terre dette Vallone di Sarro;

» 10. Principe di S. Elia per il fondo Fegotto di Budonetto;

» 11. D. Giuseppe Vincenzo, D. Francesco di Paola, D. Mauro Trigona, e D. Alberto Barbera per il territorio de' Demanii;

» 12. Il Monistero di S. Giovanni Evangelista di Piazza per il territorio di Rabutano;

» 13. Canonico D. Filippo, e D. Calogero Altabella per le terre in Malcristiano;

» 14. Donna Francesca Gargano per la tenuta Gruppazzi;

» 15. I Signori Trigona, e Russo Marchese di Roccabianca, e D. Vespasiano Trigona per le terre di Russignolo;

» 16. D. Vespasiano Trigona per la tenuta Ciappa;

» 17. D. Calogero la Vaccara per le terre dette di Malcristiano;

» 18. D. Vincenzo, D. Francesco, Donna Calogera, e Donna Gaetana Scebarras per gli ex-feudi Montagna di Marzo, e Budonetto;

» Lette le eccezioni dal Sig. Nigrelli per la Commenda di S. Giovanni di Rodi, dal Sig. Tortorici per la *tenuta* Frattulla de' Sig. Velardita, e dal Sig. Martinez per la *tenuta* Gruppazzi de' Sig. Lauricella, poste in campo ad oggetto di escludersi per la Commenda, e le *tenute* in parola gli usi vantati dal detto comune, attese le dichiarazioni decurionali surriferite, e le favore-

voli decisioni dell' abolita Commissione, quantunque non intimate;

» Ponderate le risposte scritte a dette eccezioni dal Sig. Fissor nel 25. Aprile p. p., il quale non si oppose a taluni giudicati, e per altri, onde rispondere convenevolmente, chiese un termine che per giorni 15. gli accordammo con apposita ordinanza: disse per l' ex-feudo Ersa non campeggiare il giudicato per effetto dell' appello spiegato dal comune di Piazza contro la decisione profferita dall' abolita Commissione: per i Signori Lauricella allegò non essersi mai intimata la decisione da loro accennata: per la Commenda di S. Giovanni di Rodi, e per la tenuta Frattulla de' detti Velardita concluse non attendersi alle loro eccezioni d' altronde non giustificate;

» Viste le altre repliche del detto Sig. Fissor il quale dietro successive istruzioni del Sindaco di Piazza non opponendosi menomamente a quanto fu statuito colle decurionali del 13. Luglio 1834. e 13. Dicembre 1835. nulla eccepì contro tutti i sudetti giudicati, spiegando di vantaggio che per errore nell' ultimo statino fur comprese le terre de' Sig. Lauricella, appellate Malcristiano e che dovean dirsi Gruppazzi;

» Considerando che attenendosi alle decurionali su espresse confermate dalle risposte del Sig. Fissor, non puossi intraprendere alcun esame per gli usi spiegati sù i fondi descritti ne' detti nove numeri, anche perchè essendo quelli censiti a *piccole partite* lo scopo della legge si è onninamente adempiuto, ed ogni altra divisione vietata sarebbe per la lucnlentissima sanzione del Real Decreto de' 21. Giugno 1842;

» Che d' altronde per le terre ne' numeri 1. 3. 5. 6. e 7. accennate leggonsi benanche contro il comune di Piazza de' giudicati come si è detto;

» Che in conseguenza le eccezioni de' signori Nigrelli, Tortorici, e Martinez fondate sulle accennate decurionali meritano pieno accoglimento;

» Che in quanto a' fondi di Gruppazzi de' Signori Marino, Riccioli, Spanò, e Cagno; di Ralbiato, di Piano Cannata, di Frattulla, di S. Bartolomeo, e di Bellia per le sullodate confessioni decurionali, e nella inesistenza di giudicati, debbe procedersi tassativamente per i soli usi circoscritti nella deliberazione de' 13. Luglio 1834. approvata dalle altre due posteriori;

» Considerando esser conformi alla legge le dette eccezioni delle cose giudicate, mentre le decisioni presentate da' prefati eccipienti che l' abolita Commessione profferì (riggettando molte domande del comune ed ammettendone altre per usi sù taluni ex-feudi vantati, e con assegnazione di canoni compensati) intimaronsi legalmente, e non furono in verun modo (ad eccezione di quanto riguarda l' ex-feudo Ersa, e la tenuta Casale) impugnate, cosicchè giusta le chiarissime prescrizioni degli articoli 1304. e seg. LL. CC. del Real Decreto del 5. Settembre 1828. dell' articolo 2. del Real Decreto degli 11. Dicembre 1841. e del Real Rescritto del 25. Novembre ultimo non possono ad ulteriori esami sottoporsi, poichè garentite dalla forza onnipotente del giudicato;

» Considerando, che per gli usi sull' ex-feudo Ersa e sulla tenuta Casale sebben pronunciossi dalla detta Commissione decision rigettante le domande del comune di Piazza, pure fu da questo legalmente impugnata coll' appello, come dagli atti appare.

» Che tutto ciò non si è mica dal Sig. Marchese di Cannicarao domino

di que' fondi contraddetti, e quindi debbe la causa degli usi sull' ex-feudo e sulla tenuta in discussione riguardarsi come pendente, giusta il detto Rescritto del 25. Novembre precorso.

» Che avendo il ripetuto Sig. Marchese per il solo ex-feudo Ersa proposto un progetto di conciliazione, su cui caddero nostre osservazioni sommesse alla saggezza del Sig. Intendente, giustizia impone soprassedersi per quel fondo a qualsivoglia procedimento finchè da S. M. (D. G.) non sarznno impartite le convenevoli Sovrane risoluzioni.

» Considerando, che fra gli usi nell' ultimo statino decurionale schierati leggonsi quelli 1. di raccoglier neve, 2. paglia, 3. erbe selvatiche, e 4. di cacciare;

» Considerando, che per i due primi dovrebbe la decuria di Piazza novellamente deliberare per conoscersi distintamente tutte le circostanze relative a' medesimi, il modo con cui si esercitano etc. onde risolversi con chiarovegenza se maritar possano il carattere di dritti promiscui;

» Considerando, che gli usi di raccogliere erbe selvatiche e di cacciare non possono tali appellarsi come in precedenti progetti fu da noi divisato e come Sovranamente decisesi col Real Rescritto del dì 11. Febbraro ultimo.

Per siffatte considerazioni
PROGETTIAMO

» 1. Non doversi procedere ad alcun esame per gli usi civici annotati nell' ultimo statino della decuria di Piazza e riflettenti sù i seguenti fondi:

» 1. Tenuta di Vallone di Sarro de' PP. Benedettini di Piazza;

» 2. Terre del Fondachello del Monistero della SS. Trininità di Piazza;

» 3. Chiusa di terre in contrada Gruppazzi degli Eredi di D. Vincenzo Lauricella;

» 4. Tenuta della Frattulla degli Eredi di D. Antonino, e D. Nicolò Velardita;

» 5. Terre de' Demanii del Barone D. Giuseppe, D. Vincenzo D. Francesco D. Mauro, Donna Benedetta, e Donna Rosaria Trigona e Crescimanno;

» 6. Chiusa di terre di Malcristiano del Decano D. Gaetano la Vaccara;

» 7. Terre della Colla di D. Giuseppe Genova;

» 8. Tenuta della Valle di S. Giovanni della Commenda di S. Giovanni Battista di Rodi;

» 9. Terre di Scalisa, Nocera, e Rato della Cattedrale di Piazza;

» 10. Terre dette della Colla di D. Domenico Cammarata;

» 11. Terre di Malcristiano de' Parrochi della Cattedrale di Piazza;

» 12. Terre di Grottaforte di Andrea Trigona Nicolini;

» 13. Ex-feudo Montenaone superiore e fondi appartenenti un tempo al Regio Priorato di S. Andrea, di D. Gaetano, e Donna Lucrezia Velardita;

» 14. Fondi di Santa Barbaro, e Polino di D. Gaetano Genova;

» 15. Terre della Colla di D. Gaetano Genova;

» 16. Ex-feudo Montenaone inferiore di D. Antonio, e fratelli Stabile;

» 17. Fondo Fegotto di Budonetto del Principe di S. Elia;

» 18. Territorio de' Demanii di D. Giuseppe Vincenzo, D. Francesco di

Paola, D. Mauro Trigona, e D. Alberto Barbara;

19. Territorio di Rabutano del Monistero di S. Giovanni Evangelista di Piazza.

20. Terre in Malcristiano del Canonico D. Filippo, e D. Calogero Altabella;

21. Tenuta Gruppazzi di Donna Francesca Gargano;

22. Terre di Russignolo de' Signori Trigona, e Russo Marchese di Roccabianca, e D. Vespasiano Trigona;

23. Tenuta Ciappa di D. Vespasiano Trigona.

24. Terre dette Malcristiano di D. Calogero la Vaccara;

25. Ex-feudo Montagna di Marzo, e Budonetto di D. Vincenzo, D Francesco, Donna Calogera, e Donna Gaetana Scebarras;

2. Procedersi pel solo uso di cavar pietre sulle terre di Bellia, per gli usi di far legna, calce, e gesso sul latifondo Ralbiato, per l'uso di far calce nelle terre di Gruppazzi proprie de' Signori D. Biaggio Marino, D. Alessandro Riccioli, ed Eredi del Sacerdote D. Giuseppe Spanò e Cagno, per gli usi di legnare e cavar pietra ne' fondi di Piano Cannata, e Frattulla di S. Bartolomeo, e per gli usi sù tutte le altre terre descritte nello statino e non escluse col presente progetto; Cancellandosi solo dallo statino medesimo la tenuta Malcristiano per errore dichiarata appartenente a' Signori Lauricella;

3. Sospendersi qualunque esame per usi vantati sull' ex-feudo Ersa finchè S. M. (D. G.) non avrà Sovranamente deliberato sulla detta proposta conciliazione;

4. Deliberarsi novellamente dalla decuria di Piazza sul vantato uso di raccoglier neve in detti fondi di Piano Cannata, e Frattulla, sullo stesso uso e sù quello di raccoglier paglia negli altri fondi per i quali dovrà incoarsi lo esame corrispondente;

5. Togliersi per i fondi in parola gli usi di raccogliere erbe selvatiche e di cacceggiare;

6. Che la decuria di Piazza tenendo presenti le dette cose, rettificasse lo statino, riducendo convenevolmente le pretese spiegate.

Che a cura del Sindaco fosse intimato a comparire nel giorno da destinarsi per la diffinitiva discussione il Signor Velardita per l'interesse che può avere in tutte le tenute denominate Frattulla.

Caltanissetta li 21. Giugno 1843.

L'INTENDENTE
BARONE DI RIGILIFI

IL SEGRETARIO GENERALE FUNZIONANTE
GIUSEPPE TUMMINELLI

bilità di talune domande della Comune, e l' esclusione di altre per le quali si oppone la forza invincibile del giudicato.

AVVISA

» Che il Signor Intendente possa in tutto uniformarsi al progetto del Signor Funzionario Aggiunto del 12. Maggio 1843. = I Consiglieri = Tumminelli = San Secondo = De Menza = Visto = L' Intendente = Barone di Rigilifi.

Ritenute le considerazioni del Signor Funzionario Aggiunto, e lo avviso del Consiglio d' Intendenza.

Attesocchè avendo il Signor Dr. D. Vincenzo Minichelli eccepito alla pubblica udienza nell' interesse del Signor Marchese della Floresta non esser questi proprietario delle terre di Frattulla per le quali fu chiamato a comparire; ed à in vece soggiunto che quel podere appartiensi a' Signori Velardita di Piazza.

Considerando che in questo caso è conveniente che fossero anche chiamati i Signori Velardita per dirimersi una semplicissima quistione di fatto.

Ritenuto per tutt' altro in tutto il loro contesto le sagge motivazioni del Signor Aggiunto.

ORDINA

1. Non doversi procedere ad alcun esame per gli usi civici annotati nell' ultimo statino della decuria di Piazza e riflettenti sù i seguenti fondi:

1. Tenuta di Vallone di Sarro de' PP. Benedettini di Piazza;

2. Terre del Fondachello del Monistero della SS. Trininità di Piazza;

3. Chiusa di terre in contrada Gruppazzi degli Eredi di D. Vincenzo Lauricella;

4. Tenuta della Frattulla degli Eredi di D. Antonino, e D. Nicolò Velardita;

5. Terre de' Demanii del Barone D. Giuseppe, D. Vincenzo D. Francesco D. Mauro, Donna Benedetta, e Donna Rosaria Trigona e Crescimanno;

6. Chiusa di terre di Malcristiano del Decano D. Gaetano la Vaccara;

7. Terre della Colla di D. Giuseppe Genova;

8. Tenuta della Valle di S. Giovanni della Commenda di S. Giovanni Battista di Rodi;

9. Terre di Scalisa, Nocera, e Rato della Cattedrale di Piazza;

10. Terre dette della Colla di D. Domenico Cammarata;

11. Terre di Malcristiano de' Parrochi della Cattedrale di Piazza;

12. Terre di Grottaforte di Andrea Trigona Nicolini;

13. Ex-feudo Montenaone superiore e fondi appartenenti un tempo al Regio Priorato di S. Andrea, di D. Gaetano, e Donna Lucrezia Velardita;

14. Fondi di Santa Barbaro, e Polino di D. Gaetano Genova;

15. Terre della Colla di D. Gaetano Genova;

16. Ex-feudo Montenaone inferiore di D. Antonio, e fratelli Stabile;

17. Fondo Fegotto di Badonetto del Principe di S. Elia;

18. Territorio de' Demanii di D. Giuseppe Vincenzo, D. Francesco di

Signori Rmi. Preposto, Dr. D. Giuseppe Felice Lattuca, Decano D. Rosario Ciaucio, Cantore D. Antonino Lauricella, e Tesoriero D. Giovanni Trigona Roccabianca, Parrochi della Cattedrale Chiesa di Piazza per le terre Puzzeo, e Malcristiano.

Sig. Dr. D. Calogero Lavaccara per le terre un tempo di D. Giovanni Starrabba.

Sig. Dr. D. Giuseppe Parisi rappresensante D. Perriconio Naselli, e D. Francesca Gargano, per le terre Gruppazzi.

Sig. D. Francesco Cav. Trigona Crescimanno, rappresentante il Principe S. Elia, per le terre di Budonetto, e Grottacalda.

Sig. Can. D. Filippo, e D. Calogero Altabella proprietarii delle terre di S. Chiara.

Sig. Cantore D. Antonino, D. Giuseppe, D. Vincenzo, D. Domenica, e D. Matilde Lauricella, cioè i primi due colla qualità di eredi del Dr. D. Vincenzo Lauricella, e gli ultimi quai rappresentanti D. Stefano Lauricella, proprietarii delle terre Gruppazzi.

Sig. D. Massimiano Cav. Crescimanno rappresentante il Marchese di Cannizzarao, pei territorii Fegotto li stalli, Ersa, Ciavarini, Cugno de' Comuni, e Casale.

Sig. Dr. D. Giuseppe Velardita procuratore di S. A. R. il Principe di Capua proprietario delle terre Valle S. Giovanni.

Sig. Cav. D. Ottavio Concetto Beneventano, Marchese della Floresta, S. Cono, proprietario delle terre Frattulla, S. Bartolomeo, e Piano Cannata.

Sigg. Dr. D. Giuseppe, e D. Rosario Velardita proprietarii del territorio di Frattulla.

Sig. Dr. D. Giacomo Lavaccara propritario del territorio Giannovì.

Sig. D. Gaetano Genova proprietario delle terre Colla.

Sig. Rmo. Padre D. Modesto Bertone Abbate Cassinese del Venerabile Monastero di Fundro proprietario del Vallone di Sarro.

Sig. Dr. D. Giuseppe Muzzicato rappresentante il Venerabile Monastero della Trinnità di Piazza, proprietario delle terre Fondachello.

De' quali succennati individui si presentarono all' udienza i qui appresso segnati.

Per *Rabutano superiore*, *ed inferiore* il Sig. Dr. D. Vincenzo Minichelli qual procuratore del Monastero di S. Giovanni Evangelista di Piazza.

Per l' ex-feudo *Montagna di Marzo* il Sig. D. Giuseppe Felice Scarlata nell' interesse de' Sigg. Cav. D. Francesco, D. Vincenzo, D. Calogera, e D. Gaetana Scebarras.

Per gli ex-feudi *Polino*, *S. Barbara* il Sig. Dr. D. Vincenzo Minichelli nell' interesse del Bne. D. Gaetano Bonanno.

Per la tenuta *Grottaforte* il Sig. D. Antonio Bonetti nell' interesse di D. Lucia Trigona procuratrice generale del di lui marito D. Andrea Trigona Nicolini.

Per l' ex-feudo *Ralbiato* il Sig. D. Salvatore Diforti nell' interesse della Baronessa Donn' Anna Maria Chiavarelli.

Per la tenuta *Ciappa* il Sig. D. Mario Medina nell' interesse di D. Vespasiano Trigona.

Per la tanuta *Montagna di Gebbia* il Sig. Dr. D. Giovanni Scoto per D. Anna Maria Trigona vedova Platamone procuratrice degli eredi del Barone D. Liborio Platamone.

Per la tenuta del *Priorato di S. Andrea* il Sig. D. Gaspare Tortorici nel-

l' interesse de' Signori D. Giuseppe D. Salvatore, D. Giovanni, D. Rosario, D. Domenico, D. Gaspare, Donna Lucia, e Donna Gaetana Velardita, ed il Sig. Dr. D. Vincenzo Minichelli nell' interesse del Ven. Conv. di S. Francesco d' Assisi.

Per l' ex-feudo *Bussignolo* il Sig. Dr. D. Mario Medina nell' interesse del Marchese Roccabianca D. Giuseppe Trigona e Rosso, e di D. Vespesiano Trigona.

Per l' ex-feudo *Cocchiara* il Sig. Dr. D. Vincenzo Minichelli nell' interesse del Ven. Convento di S. Francesco d' Assisi di Piazza.

Per l' ex-feudo *Montenaone* il Sig. D. Gaspare Tortorici nell' interesse dei Signori Velardita.

Per l' ex-feudo de' *Demani* il Sig. Dr. D. Vincenzo Minichelli nell' interesse de' Signori Bne. D. D. Vincenzo, D. Francesco di Paola, e D. Mauro Trigona Crescimanno, e del Sig. D. Alberto Barbera.

Per le tenute *Scalisa*, *Rato*, e *Nocera* il Sig. D. Giuseppe Felice Scarlata nell' interesse del Sig. D. Gaetano Genova, e consorti nella qualità di fidecommissarii della Ven. Cattedrale di Piazza.

. Per l' ex-feudo *Torre di Pietro* lo stesso Sig. Scarlata nell' interesse del Sig. Barone D. Agostino Jaci, e Genova.

Per l' ex-feudo *Malcristiano* il Sig. D. Giuseppe Felice Scarlata nell' interesse de' Signori Vicario D. Giuseppe Felice Lattuca, e consorti, rappresentanti li Parrochi della Ven. Cattedrale di Piazza; il Sig. Dr. D. Ignazio Martinez nell' interesse de' Signori Cantore D. Antonino, D. Giuseppe, Donna Domenica, D. Vincenzo, e Donna Metilde Lauricella; il Sig. Dr. D. Giovanni Scoto nell' interesse del Sig. Dr. D. Calogero Lavaccara; ed il Sig. Dr. D. Mario Medina nell' interesse del Canonico D. Filippo, e D. Calogero Altabella.

Per la tenuta *Puzzeo* detto Sig. Scarlata nell' interesse de' sudetti Signori Lattuca, e consorti.

Per la tenuta *Gruppazzi* il Sig. Dr. D. Mario Medina per li conjugi Donna Francesca Gargano, e D. Perriconio Naselli: ed il succennato Signor Martinez nell' interesse de' riferiti Signori Lauricella.

Per l' ex-feudo *Fegotto di Budonetto* il Sig. D. Vincenzo Minichelli nell' interesse del Sig. D. Romualdo Trigona Principe di S. Elia.

Per le terre del *Fegotto li stalli*, ex-feudo *Ersa*, e *Ciavarini*, tenuta detta del *Cugno de' Comuni;* e per la tenuta del *Casale* il Signor Dr. D. Vincenzo Minichelli nell' interesse del Sig. D. Vincenzo Maria Trigona Marchese di Cannicarao.

Per la *Valle di S. Giovanni* il Sig. D. Francesco Calì funzionante da Direttore de' RR. DD. DD. di questa Provincia, il Dr. D. Ignazio Martinenz, e D. Vincenzo Nigrelli nell' interesse della Commenda di S. Giovan-Battista di Ro di diPiazza appartenente a S. A. R. il Principe di Capua.

Per l' ex-feudo *Bellia* il Sig. Scarlata nell' interesse de' sopradetti fidecommissarii della Cattedrale di Piazza.

Per le terre denominate *Frattulla di S. Bartolomeo*, e *Piano di Cannata* il Sig. Dr. D. Vincenzo Minichelli nell' interesse del Sig. Marchese della Floresta D. Ottavio Concetto Trigona.

Per la *Frattulla di S. Andrea* il Sig. D. Gaspare Tortorici pe' ripetuti Signori Velardita.

Per l' ex-feudo *Vallegrande* il Sig. D. Giuseppe Felice Scarlata nell' interesse de' Signori D. Francesco, e consorti Scebarras eredi della Baronessa di Budonetto.

Per la tenuta *Giannovi* il medesimo Sig. Scarlata nell' interesse del Sig. D. Giacomo La Vaccara.

Per l' ex-feudo *Rodilosso* il Sig. Scarlata per li Signori D. Francesco, e consorti Scebarras eredi della Baronessa di Budonetto.

Per le terre della *Colla* il Sig. D. Giuseppe Felice Scarlata nell' interesse di D. Domenico Cammarata, e D. Vincenzo Minichelli pel Sig. D. Gaetano Genova.

Pel *Vallone di Sarro* il Sig. Minichelli nell' interesse de' PP. Benedettini di Piazza.

Per la tenuta *Fondachello* il Sig. Scarlata per il Monastero della SS. Trinità di Piazza.

Per l' ex-feudo *Grottacalda* il Sig. Minichelli nell' interesse del Sig. D. Romualdo Trigona Principe di S. Elia.

Vista l' ordinanza del giorno 21, giugno ultimo con cui fu determinato.

1. Non doversi procedere ad alcun esame per gli usi civici annotati nell' ultimo statino della decuria di Piazza e riflettenti sù i seguenti fondi:

1. Tenuta di Vallone di Sarro de' PP. Benedettini di Piazza;
2. Terre del Fondachello del Monistero della SS. Trinità di Piazza;
3. Chiusa di terre in contrada Gruppazzi degli eredi di D. Vincenzo Lauricella;
4. Tenuta della Frattulla degli eredi di D. Antonino, e D. Nicolò Velardita;
5. Terre de' demanii del Bne. D. Giuseppe, D. Vincenzo, D. Francesco D. Mauro, Donna Benedetta, e Donna Rosaria Trigona e Crescimanno;
6. Chiusa di terre di Malcristiano del Decano D. Gaetano la Vaccara;
7. Terre della Colla di D. Giuseppe Genova;
8. Tenuta della Valle di San Giovanni della Commenda di S. Giovan-Battista di Rodi;
9. Terre di Scalisa, Nocera, e Rato della Cattedrale di Piazza;
10. Terre dette della Colla di D. Domenico Cammarata;
11. Terre di Malcristiano de' Parrochi della Cattedrale di Piazza;
12. Terre di Grottaforte di D. Andrea Trigona Nicoloui;
13. Ex-feudo Montenaone superiore, e fondi appartenenti un tempo al Regio Priorato di S. Andrea, di D. Gaetano, e Donna Lucrezia Velardita;
14. Fondi di Santa Barbara, e Polino di D. Gaetano Bonanno;
15. Terre della Colla di D. Gaetano Genova;
16. Ex-feudo Montenaone inferiore di D. Antonio, e fratelli Stabile;
17. Fondo Fegotto di Budonetto del Principe di S. Elia;
18. Territorio de' Demanii di D. Giuseppe Vincenzo, D. Francesco di Paola, D. Mauro Trigona, e D. Alberto Barbera;
19. Territorio di Rabutano del Monistero di S. Giovanni Evangelista di Piazza;
20. Terre di Malcristiano del Canonico D. Filippo, e D. Calogero Altabella;
21. Tenuta Gruppazzi di Donna Francesca Gargano;
22. Terre di Russignolo dei Signori Trigona, e Russo Marchese di Roccabianca, e D. Vespasiano Trigona;
23. Tenuta Ciappa di D. Vespasiano Trigona;
24. Terre dette Malcristiano di D. Calogero la Vaccara;

25. Ex-feudo Montagna di Marzo, e Budonetto di D. Vincenzo, D. Francesco, Donna Calogera, e Donna Gaetana Scebarras;

2. Procedersi pel solo uso di cavar pietre sulle terre di Bellia, per gli usi di far legna, calce, e gesso sul latifondo Ralbiato, per l' uso di far calce nelle terre di Gruppazzi proprie de' Signori D. Biaggio Marino, D. Alessandro Ricciolì; ed Eredi del Sacerdote D. Giuseppe Spanò e Cagno, per gli usi di legnare e cavar pietra ne' fondi di Piano Cannata, e Frattulla di S. Bartolomeo, e per gli usi sù tutte le altre terre descritte nello statino e non escluse col presente progetto; Cancellandosi solo dallo statino medesimo la tenuta Malcristiano per errore dichiarata appartenente a' Signori Lauricella;

3. Sospendersi qualunque esame per usi vantati sull' ex-feudo Ersa finchè S. M. (D. G.) non avrà Sovranamente deliberato sulla detta proposta conciliazione;

4. Deliberarsi novellamente dalla decuria di Piazza sul vantato uso di raccoglier neve in detti fondi di Piano Cannata, e Frattulla, sullo stesso uso e sù quello di raccoglier paglia negli altri fondi per i quali dovrà incoarsi lo esame corrispondente;

5. Togliersi per i fondi in parola gli usi di raccogliere erbe selvatiche e di cacceggiare;

6. Che la decuria di Piazza tenendo presenti le dette cose, rettificasse lo statino, riducendo convenevolmente le pretese spiegate;

Viste in seguito tre deliberazioni prese a quest' oggetto dalla Decuria di Piazza la prima sotto li 12. luglio in cui rinunziandosi a tutte le pretese spiegate per usi civici si diceva soltanto doversi procedere per il dritto di far pietra in Bellia, e Piano Cannata; la seconda sotto il 28. del mese istesso nella quale si confermava l' esercizio dell' uso di cavar pietre, riserbandosi la decuria a manifestare dietro apposite indagini se di natura allodiale, od ex-feudale si fossero i cennati fondi Bellia, e Piano Cannata; la terza finalmente in data del 1. Agosto corrente in cui fu deliberato che le anzidette tenute son di natura allodiale.

Inteso quindi il parere del Sig Funzionario Aggiunto il quale sulle considerazioni che i fondi in esame sono stati sempre appartenenti a semplici particolari, e che a quando a quando si è domandato il permesso per estrarvi la pietra à opinato non doversi imprendere alcun procedimento.

Preso in seguito personalmente lo avviso del Consiglio d' Intendenza così concepito.

» Caltanissetta 4. Agosto 1843.

IL CONSIGLIO

» Vista la deliberazione decurionale di Piazza, dalla quale si rileva che i fondi denominati, Bellia, e Piano Cannata, siti in quel territorio, sono fondi allodiali e che in quanto al dritto d' estirpar pietra su gli stessi si esercita da que' Comunisti, or con permesso, or senza permesso;

» Visto l' officio del Sottintendente, il quale crede inutile l' ambiguità della decurionale sull' estirpazione della pietra, se con permesso, o senza, e ciò per chè la decuria dichiara detti fondi allodiali;

» Visto il foglio del Funzionario Aggiunto;

» Considerando, che nessun dubbio avvi sull' allodialità delle terre cennate poichè la decuria stessa, senza disparità di sorta l' asserisce, e quindi si potrà con questa sola circostanza prescindere dagli ulteriori sviluppi necessarii a comprovare il dritto civico di estrarre pietra;

» Considerando, che dalla decurionale stessa sorge, essere dubbio se siasi esercitato tal dritto con permesso o senza; anzi da taluni decurioni (come Cammarata) si è scritto non aver la Comune tal dritto, e ciò tanto vero quanto nella classificazione dei dritti civici di detta Comune dopo la pubblicazione delle istruzioni pello scioglimento della promiscuità, non si fece cenno di cotal dritto, per lo che intende col fatto proprio detta Comune comprovare la non esistenza dell' uo;

» Considerando, che altri voti particolari di detti decurioni fan manifesto, non essere certo che i Comunisti abbiano o nò con permesso esercitato tal dritto;

» Considerando, che qualora senza la circostanza dall' allodialità; si dovria istruire un giudizio per detto dritto di pietra, prudente Consiglio saria quello di sospenderne il procedimento; poichè la decuria stessa che debbe far d' attore, non è eerta del suo dritto, ne del modo di come veniva esercitato;

» E' D' AVVISO

» Che il Signor Intendente possa non permettere il procedimento, onde non compromette gl' interessi della Comune;

» I Consiglieri = *Tumminelli* = *San Secondo* = *Di Menza.*

Ritenuto quanto il Consiglio Comunale à deliberato ne' tre atti suespressi.

Considerando, che avendo la decuria stessa riconosciuta l' illegittimità delle spiegate pretese non può iniziarsi alcun esame, ma debono respingersi le dimande.

Considerando, che i fondi Bellia, e Piano Cannata sono allodiali, e che l' uso di caver pietre si dice dalla decuria assersi qualche volta esecitato previo permesso.

Per tali ragioni

ORDINA

Che si rigettino diffinitivamente tutte le pretese spiegate per usi civici dal comune di Piazza in tutti i fondi di sopra indicati; meno per l' ex-feudo Ersa pel quale pende un progetto conciliativo per la Sovrana approvazione.

Caltanissetta li 16 Agosto 1843.

L' INTENDENTE
BARONE DI RIGILIFI

IL SEGRETARIO GENERALE FUNZIONANTE
GIUSEPPE TUMMINELLI

L' INTENDENTE
DELLA PROVINCIA DI CALTANISSETTA

Nella pendenza tra il Comune di Villarosa e comune riunito di Villapriolo rappresentati dal Dr. D. Filippo Cordova suo procuratore Speciale.

Ed il Sig. Duca di Villarosa proprietario degl' ex-feudi di quel territorio rappresentati dai Signori Dr. D. Ignazio Martines, e D. Pietro Fissor suoi speciali procuratori.

Sig. Barone Flandaca per l' ex-feudo Garcia.

Sig. D. Pietro Paolo Morelli procuratore di D. Ruggiero Settimo.

Sig. D. Paolo Margano, e D. Giuseppe Felice Scarlata ambi procuratori della Signora D. Caterina Li Destri, e del Barone D. Michelangelo Mazzara Li Destri per l' ex-feudo Fico.

Sig. D. Giuseppe Felice Scarlata qual procuratore del Sig. D. Egidio Pucci Parisi per l' ex-feudo San Giuliano.

Visto il progetto di ordinanza del Sig. Funzionario Aggiunto così concepito:

» Noi Vincenzo Caracciolo Regio Procuratore destinato da S. M. (D. G.) Aggiunto al Signor Intendente di questa provincia per lo scioglimento de' dritti promiscui, e per la divisione de' demanii ex-feudali e chiesastici.

» Visti lo statino e la deliberazione della decuria di Villarosa con cui schieransi a pro de' naturali di quel Comune e dell' altro di Villapriolo taluni usi civici su diversi ex-feudi;

» Esaminati i verbali di pruova testimoniale da Noi nella casa comunale di Villarosa compilati, e quelli di cotro-pruova redatti in Caltanissetta;

» Considerando che nessuno elemento giustifica gli usi vantati sull' ex-feudo Fico;

» Che per l' uso di estrarre pietre dall' ex-feudo S. Giuliano la pruova è vacillante;

» Che dalle testimonianze di contropruova fornite da uomini degni di fede promana luminosamente essersi le cave del prefato ex-feudo aperte ed usate per la costruzione soltanto della pubblica strada il cui corso fino a Messina si estende;

» Che un atto autentico del 1840. contro cui nulla si è da' rappresentanti di que' Comuni eccepito, presentato dal domino di S. Giuliano, contenente per un prezzo convenuto e per determinato tempo, concessione ad un cotal Scarpulla da Villarosa dell' uso delle cave in esame, conforta mirabilmente la mancanza di esercizio del ventilato dritto promiscuo a prò dei ripetuti Comunisti;

» Che per gli usi su i rimanenti ex-feudi non esiste menomamente lo stato possessorio attuale e quindi giusta la imperativa sanzione del Sovrano Rescritto del 5. Novembre ultimo debbono i succennati Comuni le loro ragioni in linea petitoriale sperimentare innanzi a' Magistrati competenti;

» Per siffatte considerazioni
PROGETTIAMO

» Che si rigettassero le domande de' Comuni sudetti per gli usi vantati su-

gli ex-feudi Fico e S. Giuliano, e che per gli usi su i restanti ex-feudi fosse salvo a' Comuni medesimi il dritto di piatire se lo vorranno con esperimento giudiziario petitoriale;

» Questo progetto trasmetterassi all' ottimo Sig. Intendente per le ulteriori determinazioni;

» Caltanissetta 11. Agosto 1843. = Vincenzo Caracciolo

Intese poscia alla pubblica udienza i rappresentanti delle parti comparenti.

Preso personalmente lo avviso del Consiglio d' Intendenza così concepito.

» Caltanissetta 22. Agosto 1843.

» Il Consiglio sul rapporto del Consigliere di Menza.

» Visti lo statino, e la deliberazione Decurionale della Comune di Villarosa, in forza di che si domanda lo scioglimento di taluni dritti promiscui, che que' comunisti vantano su taluni ex-feudi, i quali si restringono, nel pernottare, caccegiare, e legnare in tutti gli ex-feudi del territorio di Villarosa, di attingere acqua negli ex-feudi Giulfo, Garciulla, Gaspa, e Magaldo, di estrirpar pietra negli ex-feudi Garciulla, Garcia, Giulfo, e Gaspa, ed ex-feudo S. Giuliano nel territorio di Castrogiovanni, di attingere acqua nell' ex-feudo Giulfo territorio di Castrogiovanni;

» Visti i verbali di pruova, e contropruova;

» Visto il progetto del Funzionario Aggiunto;

» Intese le parti, e procuratori in pubblica udienza;

» Ritenuto, che tra i dritti succennati àvvene taluno, che per disposizione non merita compenso siccome il caccegiare;

» Ritenuto, che gli altri dritti trovansi inclusi, nel numero di quelli, che meritano compenso, ma ciò solo, non dà dritto alla chiesta compensazione, sibbene quando corrisponde alla dimanda, la pruova che per parte della Comune si è nell' obbligo di ammanire, e tale da potersi dichiarare non dubbia la esistenza del dritto;

» Considerando che le pruove testimoniali dalla Comnne, all' oggetto esibite, sia pella qualità, sia pel numero de' testimonii soggetti a molte eccezioni, non dimostrano chiaramente l' esercizio de' succennati dritti, in modo che senza tema di contradizione potrebbe asserirsi l' attuale possesso essere certo a prò de' comunisti;

» Considerando che se alla debole pruova della Comune, vi si contropone la ripruova degli ex-feudatarii, rifulge come a merigio, non essere i comunisti nell' esercizio de' dritti, e che se per caso è accaduto talvolta in epoca lontana avere i comunisti estirpato pietra nell' ex-feudo S. Giuliano essere ciò avvenuto per semplice tolleranza, e ciò tanto vero quanto in tempi non sospetti, si è dal proprietario gabbellata la perriera, ed i comunisti non si sono giammai dopo molti anni ne doluti, ne protestati;

E D' AVVISO

» Di rigettarsi le domande di Villarosa;

Riteaute le considerazioni del Sig. Aggiunto, e del Consiglio d' Intendenza.
Avuto riguardo che mancando ai comunisti di Villarosa lo attuale esercizio degli usi vantati non possono menarsi buone le dimande presentate.

DICHIARA

Non esercitarsi alcun uso civico ne esservi luogo a ripartizione in favore de' comunisti di Villarosa e Villapriolo per gli ex-feudi Giulfo, Garciulla, Gaspa, Magaldo, San Giuliano, Priolo, Bomminetto, e Fico, ed ordina che si rigettino le loro dimande.

Caltanissetta li 11 Agosto 1843.

L' INTENDENTE
BARONE DI RIGILIFI

IL SEGRETARIO GENERALE FUNZIONANTE
GIUSEPPE TUMMINELLI

L' INTENDENTE
DELLA PROVINCIA DI CALTANISSETTA

Nella vertenza tra le Comuni riunite di S. Michele e S. Cono rappresentate dal Signor Dottor D. Filippo Cordova;.

Ed i proprietarii ed aventi causa degli ex-feudi Cimia, Bubunia superiore, ed inferiore, Rigiulfo, Garrasia, Rafforosso, Ersa, Gatta, Finocchio, e Santo Cono inferiore;

Pei quali ex-feudi con atto de' 12. Luglio corrente furono intimati a comparire in Consiglio d' Intendenza i Signori

Barone D. Giuseppe Laloggia qual procuratore de' Signori Suor Maria Teresa Donna Emmanuela Lanza Abadessa del Monastero del Santissimo Salvatore di Palermo proprietaria dell' ex-feudo Garrasia, del Monastero di Santa Caterina di Palermo, proprietario dell' ex-feudo Finocchio, e di D. Giacomo la Vaccara di Piazza proprietario dell' ex-feudo Santo Cono;

D. Ercole Michele Arena procuratore di D. Mariano Velardita di Piazza proprietario dell' ex-feudo Cimia;

D. Michele Piazza procuratore de' Signori Barone D. Giuseppe Laloggia, e D. Carmelo Nicastro proprietarii dell' ex-feudi Bubunia superiore, ed inferiore;

D. Antonino Dottor Alberti procuratore del Monte Branciforti di Palermo ptoprietario dell' ex-feudo Rafforosso superiore, ed inferiore;

Canonico D. Pasqnale Calì procuratore del Signor Marchese Airoldi, e consorti proprietarii dell' ex-feudo Rigiulfo tutti domiciliati in Mazzarino;

E con altra intima rilasciata pe' feudi siti nel territorio di Piazza fur chiamati a comparire i Signori

Dottor D. Giuseppe Ciancio qual procuratore della Signora Baronessa Donna Giovanna Notarbartolo tutrice de' figli minori del Barone di S. Giuliano proprietarii dell' ex-feudo Gatta;

E Cavaliere D. Massimiano Crescimanno rappresentante il Signor Marchese Cannicarao di Noto proprietario dell' ex-feudo Ersa;

De' quali individui si son presentati soltanto;

Per l' ex-feudo Cimia il Signor D. Gaspare Tortorici nello interesse de' Signori Donna Lucrezia e figli Velardita;

Per Bubunia superiore, ed inferiore il Signor D. Giuseppe Rava per li Signori Barone Laloggia, e D. Carmelo Nicastro;.

Per l' ex-feudo Rigiulfo il Signor D. Francesco Tumminelli nello interesse de' Signori D. Stefano Airoldi e Consorti;

Per l' ex-feudo Garrasia il Signor Dottor Vincenzo Minichelli per l' interesse di Suor Maria Teresa Donna Emmanuela Lanza Abadessa del Monastero del Santissimo Salvatore di Palermo;

Per l' ex-feudo Rafforosso superiore ed inferiore il Signor Guglielmo Luigi Lanzirotti per il Monte Branciforti di Palermo;

Per l' ex-feudo Ersa il Signor Dottor D. Vincenzo Minichelli nell' interesse del Signor Marchese di Cannicarao;

Per l' ex-feudo Finocchio il Signor Dottor D. Francesco Tumminelli per il Monastero di Santa Caterina di Palermo;

Per l' ex-feudo Gatta il Signor D. Pietro Fissor per la Signora Baronessa di San Giuliano tutrice de' suoi figli minori, ed il Signor Dottor D. Ignazio Martines per la Signora Donna Marianna Lucchesi Palli Contessa Carella tutrice del di lei figlio minore;

Per l' ex-feudo Santo Cono il Signor D. Giuseppe Felice Scarlata per il Signor D. Giacomo Lavaccara;

Visto il progetto del Signor Funzionario Aggiunto così concepito;

» Noi Vincenzo Caracciolo Procuratore del Re presso il Tribunale Civile di Caltanissetta, destinato da S. M. (D. G.) Aggiunto al Signor Intendente di questa provincia per lo scioglimento de' dritti promiscui e per la divisione dei demanii ex-feudali e chiesastici;

» Visti gli statini redatti dalla Decuria di S. Michele co' quali spieganși;

» 1. A prò di quel Comune gli usi di legnare in Cimia, Bubunia superiore ed inferiore, Rigiulfo, Garrasia, Rafforrosso, ed Ersa, di raccoglier ghiande in Cimia e Bubunia, di falciar *disa* in Rigiulfo, Garrasia, Rafforrosso, Bubunia, ed Ersa, di pascolar gli animali in Gatta, Cimia, Bubunia, ed Ersa, di recidere erbe da *fascio* in Rigiulfo, Garrasia, e Gatta, di estrar gesso e calce da Rafforrosso, di raccogliere erbe selvatiche e *giummarre* in Cimia, Bubunia, Rigiulfo, Garrasia, Rafforrosso e Gatta;

» 2. A Vantaggio de' comunisti di S. Cono (riunito a S. Michele) gli usi di legnare, pascolare gli animali raccoglier ghiande, *disa*, erbe selvatiche e *giummarre* in Cimia, e Bubunia, pascolar gli animali, recider *giummarre* erbe da *fascio*, e *disa* in Finocchio, e S. Cono inferiore estirpar gesso da Rigiulfo, legnare nel medesimo ed ivi raccogliere i semi de' *lestinchi* per estrarne olio;

» Ponderati i verbali di pruova e contrapruova testimoniale da noi all' uopo per detti usi compilati;

» Letta la nostra determinazione scritta nel principio de' verbali medesimi con cui ordinammo non doversi procedere ad alcuno esame per i vantati usi di raccoglier erbe selvatiche e *giummarre*, tali non essendo, poichè non minoranti menomamente il reddito del fondo giusta il Real Rescritto del 29. Settembre ultimo;

» Considerando che per l' ex-feudo Ersa tutt' i testimonii ànno unanimamente assicurato non essersi nello stesso alcun uso esercitato;

» Che per gli usi su gli altri ex-feudi dalla semplice lettura delle dichiarazioni de' testimonii della pruova risultano le più evidenti contraddizioni incapaci a far discendere sull' animo nostro la benchè menoma persuasione favorevole a' prefati Comuni;

» Quasi tutti que' testimonii riferiscono le cose per averle dalla voce pubblica de' loro concittadini apparate. Taluni schierando innanzi a loro i moltiplici menzionati ex-feudi, e riputandoli come oggetti proprii accertano esservisi gli abitatori de' cennati Comuni liberamente recati in tutti i tempi dell' anno, pascolando in ogni punto indistintamente gli animali, legnando in tutti gli alberi, tagliando erba illimitatamente e senza veruna riserba.

» Altri enuncia che il pascolo si esercitò ne' così detti *margi*, lungo le

sponde del fiume lambente Gatta, *finaita finaita* per Cimia e Bubunia custoditi gelosamente da' campieri che a nessuno permetteano penetrarvi.

» Altri parlano di permesso, e compenso;

» Taluni ignorano l' uno e l' altro. Avvi chi circoscrive l' uso di legnare e chi lo amplia immensamente. Taluno ingenuamente confessa che molti vantati usi come il pascolo etc. sonosi da' Sanmichelesi e Sanconesi esercitati a loro rischi privandosi gli uni e gli altri qualche fiata da' *campieri* delle accette e di altri utensili che portavano. Molti asseriscono che solo a' poverelli di que' Comuni per occasione degli usi in esame fur tolte funi, accette ed altre cose da' custodi de' fondi;

» Considerando che trattandosi di usi i più pregiudizievoli all' altrui proprietà, come sono i suespressi, la pruova testimoniale, secondo tutti i principii di logica e di filosofia legale, esser debbe grave, precisa, e concordante;

» Che riflettendo alle predette contraddizioni mancano assolutamente questi caratteri alla pruova offerta da' Comuni di cui ci occupiamo;

» Che indipendentemente da altre osservazioni possiamo senza tema d' ingannarci esprimere che i detti testimonii tutti comunisti portavano improntato nel loro volto il segno del mendacio atteso il modo atrabilare ed eccessivamente ardimentoso con cui a somiglianza degli oracoli di Delfo intendeano estorquere il nostro convincimento, infiammati da malinteso amor patrio che trascinavali a tradire i più sacri doveri verso i loro simili;

» Che trattandosi di privare altrui della proprietà (il primo bene di cui possan godere gli uomini coalizzati in società) è indispensabile una luculentissima dimostrazione de' dritti i quali possono per legge operarne la privazione, o la diminuzione;

» Che con testimonii contraddittorii e mendaci risoluti di stabilire la propria fortuna sulla roba che non ànno sarebbe ingiustizia manifestissima turbare i legittimi domini nel pacifico e santo possesso de' fondi per cui è inalberata l' egida onnipossente delle leggi;

» Considerando che alle premesse cose accresce considerabil forza la contropruova testimoniale raccolta per istanza de' diversi proprietarii de' fondi suindicati;

» Che dalla stessa (contro cui nulla si è ridetto) fluisce apertamente essere stati perennamente custoditi que' fondi e solo colla permissione de' riferiti proprietarii e di altri che li rappresentavano, si è tollerato a prò di taluni Sanmichelesi o Sanconese lo esercizio di qualche uso e senza tal permissione furon sempre malconci coloro che osarono in detti fondi introdursi;

» Per siffatte considerazioni

PROGGETTIAMO

» Rigettarsi le domande de' sù notati usi spiegate da' Comuni riuniti di S. Michele e S. Cono.

» Questo progetto trasmetterassi all' ottimo Signor Intendente per le ulteriori determinazioni.

» Caltanitsetta 24. Giugno 1343. = Vincenzo Caracciolo.

Intese alla pubblica discussione le parti le quali ànno domandato che si rigettino le pretese della Comune, e si condanni la stessa alle spese;

Visto l'ufizio del Signor Funzionario Aggiunto il quale in addizione al suo progetto di ordinanza interloquendo sulla dimanda delle spese eccepita dai proprietarii alla udienza opina non doversi dar luogo a condanna a carico del Sindaco, e de' Decurioni dacchè essi non agirono di mala fede;

Preso in seguito personalmente lo avviso del Consiglio d'Intendenza in questi sensi espressato;

» Caltanissetta 26. Luglio 1843.

» Il Consiglio d'Intendenza sul rapporto del Consigliere Dottore di Menza;

» Visti gli statini della Decuria di S. Michele, mercè i quali si domanda lo scioglimento de' dritti promiscui, consistenti nel dritto di legnare sopra gli ex-feudi Cimia, Bubunia superiore, ed inferiore, Rigiulfo, Garrasia, Rafforrosso, ed Ersa, di raccogliere ghianda in Cimia, e Bubunia, di falciar disa in Rigiulfo, Garrasia, Rafforrosso, Bubunia, ed Ersa, di pascolare in Gatta, Cimia, Bubunia, ed Ersa, di recidere erbe da fascio in Rigiulfo, Garrasia e Gatta, di estrar gesso, e calce in Rafforrosso, di raccorre erbe selvatiche, e giummarre in Cimia, Bubunia, Rigiulfo, Garrasia, Rafforrosso e Gatta; ed a prò de' comunisti di Santo Cono sopra gli ex-feudi Cimia, e Bubunia, e dritto di legnare, pascolare, raccogliere ghiande, ed erbe selvatiche, di falciar disa e giummarre in Cimia, e Bubunia, gli stessi dritti in Finocchio, e S. Cono inferiore, ed in Rigiulfo quelli di far gesso, legnare e raccogliere semi di lestinghi per estrarne l'olio;

» Visti i verbali di pruova, e ripruova compilati dal Funzionario Aggiunto;

» Visto il di costui proggetto;

» Attesocchè è sorto, che tanto pel numero de' testimonii, quanto pelle pruovate eccezioni alle quali van soggetti, non si è potuto con perfetta serenità di coscienza formare giudizio tale da far accogliere le dimande di dette Comuni;

» Attesocchè taluni de' succennati dritti come raccogliere erbe selvatiche e giummarre, dopo le domande iniziate, con Real Rescritto del 29. Settembre ultimo, sono state dichiarate non meritevoli di compenso, uniformemente a quanto dal Consiglio precedentemente si era avvisato;

» Considerando, che mancando la pruava in una contestazione qualunque l'assoluzione del reo ne è di dritto, per lo che, è di massima = *Actore probando reus condannetur*, *Actore non probando reus absolvetur L: 4, 6, 12, Cod: de probat:*, e *L: de edento;*

» Considerando, che le Comuni suindicate si trovarono iniziate le dimande prima della comunicazione del venerato Real Rescritto, dichiarativo al non compenso per i dritti di raccogliere erbe selvatiche ec. e quindi procedendo di buona fede possono le spese in tutto od in parte compensarsi giusta il disposto dell'articolo 206. L: 25. Marzo 1817.

E' D'AVVISO

» Che il Signor Intendente possa rigettare le dimande sudette, e dichiarare le spese compensate.

» I Consiglieri = *Tumminelli* = *San Secondo* = *Di Menza.*

Ritenute le considerazioni del Signor Aggiunto per quel che concerne le pruove degli usi vantati dagli abitanti di Santo Cono, e San Michele;

Considerando che nissun titolo an presentato le Comuni cennate che contesti la legittimità dello esercizio de' pretesi dritti, ma poggiano le loro ragioni su di un inveterato possesso che i testimonii prodotti dalla Comune parte àn detto conoscere, parte ignorare, ed altri aver inteso per voce pubblica;

Avuto riguardo che per darsi ad una servitù qualunque il carattere di uso civico è mestieri che essa sia nota ai cittadini mentre se si ignora dalla maggior parte di essi l'uso non si restringe che a pochi individui soltanto i quali previo permesso (come taluni de' testimonii della Comune àn dichiarato) esercitano i voluti dritti;

Considerando che ciò con chiarezza maggiore si desume dalle deposizioni de' testimonii a riprruova i quali con asseveranza smentiscono le discordi assertive degli individui che deposero in pro del Comune;

Considerando che in difetto di documenti, o di una pruova ben sostenuta sull' esercizio degli usi che si vantano non può darsi alcun compenso a' comunisti di San Michele;

PER TALI RIFLESSI

Dichiara non esercitarsi alcun uso civico ne esser dovuto compenso a' comunisti di San Michele, e Santo Cono per gli usi vantati negli ex-feudi Cimia Bubunia superiore, ed inferiore, Rigiulfo, Garrasia, Rafforosso, Ersa, Gatta, Finochio, Santo Cono inferiore;

Che le spese restino fra le parti compensati.

Caltanissetta 29 Luglio 1843.

L' INTENDENTE
BARONE DI RIGILIFI

IL SEGRETARIO GENERALE FUNZIONANTE
GIUSEPPE TUMMINELLI

L' INTENDENTE
DELLA PROVINCIA DI CALTANISSETTA

Nella pendenza tra il Comune di Vallelunga rappresentato dal Sig. D. Liborio Marrocco suo special procuratore.

Ed il Sig. Marchese di Villalba proprietario dell' ex-feudo Micciché rappresentato dai Signori Dr. D. Francesco Tumminelli, e D. Giuseppe Antonio Caruso.

Vista l' originale ordinanza a quest' ultimo rilasciata per comparire in Consiglio d' Intendenza per produrre nello interesse del suo costituente tutte le eccezioni, e difese avverso le pretese per usi civici spiegate dagli abitanti di Vallelunga.

Veduto il progetto del Sig. Funzionario Aggiunto così concepito.

» Noi Vincenzo Caracciolo Regio Procuratore presso il Tribunale Civile di Caltanissetta destinato da S. M. (D. G.) Aggiunto al Signor Intendente di questa Provincia per lo scioglimento de' dritti promiscui, e per la divisione de' demanii ex-feudali, e chiesastici;

» Visto lo statino, e la deliberazione compilati dal Decurionato di Vallelunga col quale enunciasi il dritto di cavar pietre dall' ex-feudo Micciché.

» Viste le dichiarazioni di pruova e contropruova da noi all' uopo esaminati;

» Ponderati i moltiplici documenti esibiti dal Sig. Marchese di Villalba per dimostrare la insussistenza delle pretese di quel comune;

» Considerando che tanto dalla cennata deliberazione che dagli esami testimoniali lucentissimamente risulta non essere i comunisti di Vallelunga nel possesso dell' uso succennato;

» Che in tal circostanza debbe quel comune spiegar le sue azioni in linea petitoriale innanzi al Sig. Intendente giusta l' imperativa ed indistinta sanzione del Real Decreto de' 5. Novembre precorso così espresso:

» Elevato il dubbio sull' intelligenza dell' art. 16. delle istruzioni approvate col Real Decreto degli 11. Dicembre 1841. intorno al possesso nel quale debba eseguirsi lo scioglimento degli usi, S. M. nel Consiglio ordinario di Stato del 29. Settembre 1842. si è degnata dichiarare ciò che segue.

» L' art. 16. delle istruzioni per lo scioglimento di promiscuità parla chiaro, il possesso attuale si è il principio da farsi velere da' comuni nel possessorio.

» Per l' epoca dal 1835. in poi quando i comunisti sudetti non si trovano attualmente in possesso debbono i loro dritti farsi valere nel petitorio all' Intendente nel Consiglio d' Intendenza, e quindi correrà tutti gli stadii che la legge amministrativa vuole.

» Considerando che il giudicato eccepito dal detto Sig. Marchese non può menomamente militare a suo prò, mentre avverso la decisione dell' abolita Commissione del 6. Giugno 1829. con cui dichiarossi non promiscuo il detto uso compreso in un atto di transazione del 29. Settembre 1783. fu in tempo utile, come dagli atti appare, prodotto appello alla Gran Corte de' Conti, e quindi la facenda debba dirsi pendente ed esaminabile ne' modi prescritti dalla

legge attesa la chiarissima statuizione del Real Rescritto del 5. Novembre precorso.

» Per cotali considerazioni.

PROGETTIAMO

» Che si dichiarasse non esistere alcun possesso a vantaggio de' Vallelunghesi pel vantato uso di estrarre pietre dall' ex-feudo Micciché, e che il prefato comune spiegasse suoi dritti, se gliene competeranno, in linea petitoriale per l' uso in esame.

» Questo progetto trasmetterassi all' ottimo Sig. Intendente per le ulteriori operazioni.

» Caltanissetta 20. Giugno 1843. = Vincenzo Caracciolo. »

Intese dappoi personalmente le parti, e lo avviso del consiglio d' Intendenza così concepito.

Caltanissetta 26. Luglio 1843.

» Il Consiglio d' Intendenza sul rapporto del Consigliere Dottor di Menza;

» Vista la deliberazione Decurionale di Vallelunga, portante la dimanda pello scioglimento del dritto di cavar pietra nell' ex-feudo Micciché;

» Visto il processetto, compilato all' uopo dal Funzionario Aggiunto;

» Visto il di costui proggetto;

» Esaminati i documenti, alligati ad istanza dell' ex Barone;

» Attesocchè il detto dritto di far pietra fu portato d' innanzi la Commissione del 1829. istallata per lo scioglimento de' dritti promiscui, e che la stessa in emettendo la sua decisione riggettò la pretesa della Comune, decisione che come appare dagli atti fù portata in appello nella Gran Corte dei Conti;

» Attesocchè non sorge dal processetto tenersi i comunisti di Vallelunga nel possesso del cennato dritto, ciò che anche è presumibile atteso il rigetto della dimanda pronunziato dalla Commissione d' allora.

» Considerando, che non trovandosi la Comune nell' attuale possesso del dritto a' termini del Real Rescritto degli 11. Novembre 1841. non può aver aggiudicata la dimanda;

» Considerando, che a malgrado della mancanza del possesso, la Comune potria vantare un' azione petitoria, ciò che potrà scaturire da ulteriori documenti;

» Considerando, che la Comune non à totalmente perduta la sua dimanda, pelle ragioni succennate.

E' D' AVVISO

» Che il Signor Intendente possa dichiarare non aver la Comune l' attuale possesso del dritto di far pietra, serbarsi l' azione petitoria, e dichiarar le spese compensate.

» I Consiglieri = *Tumminelli* = *San Secondo* = *Di Menza*.

Attesocchè la pruova offerta dal Comune di Vallelunga riducesi a sei individui tutti naturali di colà le deposizioni de' quali oltrecchè non sufficienti a formare una piena pruova sullo esercizio degli usi vantati non sono dall' altro canto attendibili perchè non confermati da verun testimonio di alieno paese.

Che a fronte d' una si debole pruova sorge fortissima una ripruova dalla quale chiaramente detegesi che i comunisti non ànno avuto giammai alcun dritto sullo ex-feudo Micciché, ma àn talvolta estratto pietra dietro ottenutone permesso.

Considerando che i documenti prodotti dal Marchese di Villalba son tali da non lasciare alcun dubio aver egli sempre goduto della sua proprietà senza la menoma servitù, od uso civico e precisamente da quello di cavar pietre, e gesso come appare da non pochi ordini del Tribunale della Regia Gran Corte emanati nel 18. maggio 1753. ed epoche posteriori sino al 30 giugno 1781. in cui dietro istanze dell' ex-Barone venne ordinato che » nessuna persona di » qualsivoglia grado, e condizione presuma nè presumesse entrare nel feudo » di sudetto oratore, e far pietre, e gesso, e ciò sotto quelle pene delle leggi » prescritte con passare contro li trasgressori, e controventori di detto Banno » a carcerazioni, ed ogni altro che si stimerà opportuno. »

Considerando che documenti di tal fatta distruggono ogni lontana idea di uso civico, e servitù demaniale mostrando che i cittadini non àn giammai avuto alcun dritto, e che furtivamente qualche volta sono andate ad estirpare pietra in detto ex-feudo.

Queste cose ponderate

DICHIARA

Non esercitarsi alcun uso civico da' comunisti di Vallelunga sullo ex-feudo Micciché, e quindi non meritar compenso le dimande da quel decurionato spiegate.

Caltanissetta 28. Luglio 1843.

L' INTENDENTE
BARONE DI RIGILIFI

IL SEGRETARIO GENERALE FUNZIONANTE
GIUSEPPE TUMMINELLI

L' INTENDENTE
DELLA PROVINCIA DI CALTANISSETTA

Nella vertenza tra il Comune di Villalba rappresentato dal signor D. Antonino Pillitteri suo speciale procuratore.

Ed il Signor Marchese di Villalba rappresentato dal Signor Giuseppe Antonio Caruso per gli usi civici vantati da quei comunisti pell' ex-feudo Micciché;

Vista l' originale intima rilasciata al cennato Signor Caruso nel nome per comparire in Consiglio d' Intendenza;

Viduto il progetto del Signor Funzionario Aggiunto ne' seguenti sensi compreso;

» Noi Vincenzo Caracciolo Regio Procuratore presso il Tribunale Civile di Caltanissetta, destinato da S. M. (D. G.) Aggiunto al Signor Intendente di questa provincia per lo scioglimento de' dritti promiscui, e per la divisione de' demanii ex-feudali e chiesastici;

» Visti lo statino, e la deliberazione compilati dal Decurionato di Villalba nel 22. Maggio 1842. co' quali spiegansi varii usi sull' ex-feudo Micciché appartenente al Signor Marchese di Villalba;

» Visti i verbali di pruova, e contrapruova testimoniale da Noi all' uopo redatti, non che i moltiplici documenti esibiti dal prelodato Signor Marchese;

» Considerando che tanto dalle confessioni di detti Decurioni corroborate dalle diverse dichiarazioni de' testimonii esaminati, quanto da' suespressi documenti incontrastabilmente ricavasi non avere i Villalbesi giammai detti usi esercitato, e se qualche fiata lo an fatto sempre vi à preceduta la permissione del prefato Signor Marchese, o de' suoi rappresentanti, lo chè assolutamente distrugge la idea di esistenza di dritti promiscui ovvero di servitù, per cui come a tutti è noto indispensabilmente, secondo l' antica e la vigente legislazione, richiedesi o una concessione procedente dal proprietario del fondo serviente, o un pacifico non interrotto publico, e dominicale possesso per il tempo determinato dalla legge.

» Per cotali considerazioni.

PROGGETTIAMO

» Rigettarsi le dimande spiegate dal Comune di Villalba per gli usi civici succennati;

» Questo progetto sarà inviato all' ottimo Signor Intendente per le ulteriori determinazioni;

Caltanissetta 21. Giugno 1843. = Vincenzo Caracciolo.

Intese quindi personalmente le parti, e lo avviso del Consiglio d' Intendenza così concepito;

Caltanissetta 27. Luglio 1843.

» Il Consiglio d' Intendenza con l' intervento del Signor Intendente;

» Visto lo statino, e la dichiarazione del Decurionato di Villalba del 22. Maggio 1842. coi quali si vantano diversi usi nell' ex-feudo Micciché di proprietà del Signor Marchese di Villalba;

» Visti i verbali di pruova, e contropruova redatti dal Funzionario Aggiunto, ed i varii documenti prodotti dal Marchese di Villalba;

» Visto il proggetto di ordinanza del Funzionario Aggiunto;

» Considerando che dalle pruove chiaramente sorge che dai comunisti non si sono esercitati tali usi, con pacifico, continuato, e non interrotto possesso, e che dalla controprova, e dai documenti esibiti dal Marchese di Villalba si vede che se qualche volta si è esercitato qualche uso si è fatto col permesso del proprietario, di modochè sparisce la benchè menoma idea di servitù;

E' D' AVVISO

» Che piaccia al Signor Intendente in conformità del proggetto del Sig. Funzionario Aggiunto rigettare le domande di scioglimento di promiscuità dei comunisti di Villalba sull' ex-feudo di Micciché.

» Consiglieri = *Tumminelli* = *San Secondo* = *Di Menza*.

Ritenuto che gli usi vantati da' comunisti di Villalba sull' ex-feudo Micciché riduconsi ad estrarvi pietre, gesso, argilla, ed attingervi acqua;

Attesocchè da' verbali di pruova compilati nello interesse della Comune non sorge la legittimità de' vantati usi, quand' anche volesse strettamente ritenersi quello che deposero testimonii parte de' quali ricusabili perchè ebber lite in via penale coll' ex Barone, ed altri che dicono essersi i dritti pretesi esercitati previa licenza;

Ritenuto che una pruova di tal fatta è poi abbattuta dalla contropruova in cui rifulge che nissun dritto si ànno i comunisti, e che con ispeciale permesso accordavasi talvolta dall' ex Barone lo esercizio dei voluti usi civici;

Che astrazion fatta delle pruove testimoniali offerte *pro*, e *contra* validi documenti producousi dal Marchese di Villalba che mostrano *a priori* la mancanza dei dritti pretesi. Perocchè ben quattordici domande egli presenta fatte da varii naturali di Villalba in tempi affatto sospetti (cioè dal 1823. in poi) e da persone che da più tempo son cessate di vivere, con le quali si chiede a lui licenza di cavar pietra, o gesso, ciò che mostra il Barone aver mai sempre goduto libera dell' intutto la sua proprietà e scevra da qualsifosse servitù demaniale;

Che messi pur da banda numero sei atti pubblici di affitto delle cave di pietra basta soltanto l' osservare un ufizio diretto dal Sindaco di Villalba all' ex Barone sotto li 17. Giugno 1841. col quale gli chiede il permesso di cavare alquanta pietra per continuare il selciato in una strada comunale locchè forma sufficiente pruova a convincersi che i Villalbesi *jure proprio* non ànno unquamai esercitato gli usi in parola.

Che le cave di creta si sono ugualmente gabellate dal Marchese di Villalba sin dal 1823. come risulta da varii atti pubblici all' uopo esibiti.

Che l' uso delle acque lungi dal godersi da' comunisti è stato sempre libero a' gabelloti dell' ex-feudo Micciché come risulta da tredici documenti presentati, oltre ad alquante apoche di pagamento dall' intiero affitto del feudo istesso, ciò che mira a dar pruova non dubia che i gabelloti godean dell' acqua del feudo, mentre in caso diverso avrebber chiesta riduzione di canone;

Considerando dopo siffatte osservazioni che nissun dritto può farsi alle pretese de' comunisti di Villalba per gli usi suddetti;

In conformità del parere del Signor Funzionario Aggiunto e dello avviso di pari data del Consiglio d' Intendenza.

DICHIARA

Non esercitarsi alcun dritto promiscuo ne esservi luogo a compenso in favore dei comunisti di Villalba per gli usi civici vantati sull' ex-feudo Micciché.

Caltanissetta 28. Luglio 1843.

L' INTENDENTE
BARONE DI RIGILIFI

IL SEGRETARIO GENERALE FUNZIONANTE
GIUSEPPE TUMMINELLI

L'INTENDENTE
DELLA PROVINCIA DI CALTANISSETTA

Nella pendenza tra il Comune di Mazzarino rappresentato da' Signori Dr. D. Giovanni Scoto, e D. Pietro Fissor suoi speciali procuratori; Contro i proprietarii dell' ex-feudo strada contumaci;

Visto il progetto del Signor Funzionario Aggiunto così concepito;

» Noi Vincenzo Caracciolo Regio Procuratore presso il Tribunale Civile di Caltanissetta destinato da S. M. (D. G.) Aggiunto al Signor Intendente di questa Provincia per lo scioglimento de' dritti promiscui, e per la divisione de' demanii ex-feudali, e chiesastici;

» Vista la deliberazione, e lo statino redatti da' Decurioni di Mazzarino nel dì 8. Settembre ultimo co' quali spiegansi taluni usi sull' ex-feudo Strada;

» Viste le nostre ordinanze trasmesse con ufizii del 12. Giugno corrente ai Sindaci di Butera, e di Mazzarino per intimarsi agli attuali possessori di detto ex-feudo, onde comparire alle ore 7. a. m. di jeri per assistere all' audizione de' testimonii da esaminarsi nell' interesse del cennato Comune;

» Visto un ufizio del Signor Intendente di questa provincia del 20. di questo mese con cui ci trasmise una deliberazione compilata da quella Decuria nel 18. del mese istesso;

» Letta tal deliberazione in cui si enuncia non potersi nella mancanza di titoli rinvenire alcun testimone per comprovarsi la esistenza de' prefati usi

» Considerando che nel detto giorno nessuno si è presentato, nè per parte del comune, nè nello interesse de' proprietarii del menzionato ex-feudo;

» Che nella impossibilità di giustificarsi gli usi in esame, giustizia esige rigettarsi le domande, che li riguardano.

» Per tali considerazioni.

PROGETTIAMO

» Rigettarsi le domande del comune di Mazzarino per gli usi suespressi.

» Questo progetto trasmetterassi all' ottimo Sig. Intendente per le ulteriori determinazioni.

Caltanissetta 28. Giugno 1843. = Vincenzo Caracciolo.

Intese personalmente le parti comparenti, e lo avviso del consiglio d' Intendenza così concepito.

Caltanissetta 27. Luglio 1843.

» Il Consiglio d' Intendenza con l' intervento del Signor Intendente;

» Vista la deliberazione del Decurionato di Mazzarino del dì 8. Settembre 1842. e lo statino coi quali si vantano varii usi sull' ex-feudo Strada;

» Visto l' officio Sig. Intendente col quale si rimise una deliberazoine del Decurionato di Mazzarino del 24. Giugno anno corrente 1843.

» Visto il progetto del funzionario aggiunto.

» Considerando che nella deliberazione del Decurionato del 24. Giugno si dichiara che non potendosi nella mancanza di titoli provare il dritto non si è al caso di poter presentare alcun testimone onde provare l'esistenza deg i usi in parola.

» Considerando che stabilitosi il giorno per lo compilamento de' verbali di pruova non si è presentato alcuno nè per parte della comune, nè per parte degli interessati.

» Considerando che non essendosi presentati nè titoli, nè pruove con testimonii, non resta alcun dubbio della non esistenza de' dritti spiegati nella deliberazione del Decurionato del dì 8. Settembre 1842.

E' D' AVVISO

» Che piaccia al Sig. Intendente in conformità del progetto del funzionario aggiunto, riggettare le domande del comune di Mazzarino per l'ex-feudo Strada.

» Consiglieri = *Tumminelli* = *San Secondo* = *Di Menza.*

Ritenuto che non avendo i proprietarii dell'ex-feudo Strada costituito procuratore a' sensi dell'articolo 54. delle istruzioni approvate con Real Decseto degli 11. Dicembre 1841. deve procedersi in loro contumacia;

Considerando dall'altra parte, che nissuna pruova si è potuta produrre da parte del Comune di Mazzarino per convalidare loro esercizio degli usi civici pretesi sullo ex-feudo Strada;

Che in mancanza di documenti di ogni sorta è indispensabile che si rigettino le dimande del Comune;

Per tali motivi

DICHIARA

La contumacia de' proprietarii dell'ex-feudo Strada, e rigetta le domande di compenso spiegate su di esso dalla Decuria di Mazzarino;

Caltanissetta 28. Luglio 1843.

L' INTENDENTE
BARONE DI RIGILIFI

IL SEGRETARIO GENERALE FUNZIONANTE
GIUSEPPE TUMMINELLI

L' INTENDENTE
DELLA PROVINCIA DI CALTANISSETTA

Nella pendenza tra la Comune di Mussomele rappresentata dal Signor Dottor D. Filippo Cordova suo procuratore speciale;

Ed i proprietarii, ed aventi causa degli ex-feudi Monteformaggio, Cirafi, Bragamè, Borgitello, Valle, Mandra di Cuti, Mandrigli, Cangioli, Buonanotte, Mustójuve, Reinella, Polizzello, Mandradipiano, Malpertugio, Gorgodisale, Garzizzetti, Torretta, Sampria, Reina, Edera, Canzirotti, Crocifia, Raffi, Scala, tutti posti nelterritorio di Mussomeli e degli ex-feudi Soria, Cicuta, Casalicchio, Salina, e Pasquale posti nel territorio di Cammarata Provincia di Girgenti;

Pe' quali fondi con atto del 28. Luglio ultimo furono ad istanza del Sindaco chiamati a comparire all' udienza de' sette andante i seguenti individui rappresentanti coloro che costituiron procuratore in quel Comune a' sensi dell' art. 54. delle istruzioni degli 11. Dicembre 1841. cioè

Signor D. Salvatore Sorce Procuratore, ed Amministratore di S. E. il Sig. Principe di Trabia.

D. Luigi Mistretta Procuratore della Baronessa D. Isabella Aiala in Scozzaro proprietaria dello ex-feudo Raffi.

D. Giuseppe Larizza procuratore del Sig. Bne. D. Beniamino Ingham proprietario dell' ex-feudo Scala.

Pe' quali succennati individui si presentarono all' udienza nel giorno cennato i Signori

Dottor D. Filippo Cordova nell' interesse del Comune di Mussomele;

Dottor D. Francesco Tumminelli, Dr. D. Ignazio Martines, e Sig. D. Michele Russo per il Sig. Principe di Trabia proprietario degli ex-fendi Monteformaggio, Cirafi, Bragamè, Borgitello, Valle, Mandradicuti, Mandrigli, Cangioli, Buonanotte, Mustojuve, Reinella, Cansirotta, Polizzello, Mandradipiano, Malpertugio, Gorgodisale, Garzizzetti, Torretta, Sampria, Reina, ed Edera;

Dottor D. Giovanni Scoto nell' interesse del Signor Barone D. Beniamino Ingham proprietario dell' ex-feudo Scala.

Signor D. Gaspare Tortorici procuratore della Baronessa D. Isabella Ajala, in Scozzaro proprietaria dell' ex-feudo Raffi.

Visto il progetto di ordinanza del Signor Funzionario Aggiunto così concepito;

» Noi Vincenzo Caracciolo Regio Procuratore destinato da S. M. (D. G.) Aggiunto al Signor Intendente di questa provincia per lo scioglimento de' dritti promiscui, e per la divisione de' demanii ex-feudali e chiesastici.

» Visti gli statini e le deliberazioni compilate dal Decurionato di Mussomele da' quali emergono varii usi civici sopra diversi ex-feudi appartenenti in gran parte a S. E. il Signor Principe di Trabia;

» Esaminati i verbali di pruova testimoniale da Noi redatti in Mussomele, e quelli di contropruova eseguita nello interesse de' proprietarii, i cui fondi dichiararonsi soggetti agli usi in discussione;

» Lette le nostre determinazioni scritte nel principio del cennato verbale di pruova con cui ci dichiarammo incompetenti a procedere per gli usi spiegati su' taluni ex-feudi giacenti nella provincia di Girgenti, e per molte pretese non costituenti usi civici illegalmente dedotte innanzi a Noi dal prefato Comune;

» Considerando che dalle unanimi e concordi dichiarazioni de' testimonii di prova e contropruova risulta evidentissimamente provato l'uso di estirpar sale nella salina dell' ex-feudo Garzizzetti appartenente al sullodato Signor Principe di Trabia;

» Che di tal materiale i Mussomelesi ànno usato da tempo immemorabile facendone costantemente una branca fruttifera della loro industria col venderlo tanto in Mussomele che in altri comuni;

» Considerando che per gli usi di cacciare, raccogliere erbe selvatiche nei cennati ex-feudi, di pescare nel fiume, e di recider bruchi lungo le ripe del medesimo nessun favorevole prevvedimento può emettersi a vantaggio del ridetto Comune, mentre i due primi non minorando punto il reddito de' fondi non son suscettibili a produrre scioglimento di promiscuità; *Real Rescritto degli* 11. *Febbraro precorso*; come si verifica per gli altri esercitati nel fiume ossia in cosa pubblica, che da nessuno può per privato dominio possedersi giusta le leggi fondamentali del dritto pubblico ed amministrativo;

» Considerando che per gli altri usi di cavar gesso, di acquare etc. nulla si è provato circostanziatamente co' surriferiti testimonii di pruova;

» Considerando che il detto uso di cavar sale può anneverarsi fra quelli definiti col N. 2. dello articolo 11. delle Reali Istruzioni degli 11. Dicembre 1841.

» Visto l'articolo 17. di cotali istruzioni così espresso

» Per dare una norma certa alla quantità de' compensi, onde l'applicazio-
» ne a' casi particolari delle basi contenute negli articoli precedenti non sia
» soggetta ad arbitrii, e ad incertezza, e siano troncate tutte le dispute, la
» seguente scala determinerà per ciascheduna delle indicate classi la porzione
» da separarsi.

» Il *minimum* del compenso di tutti o di parte degli usi essenziali che si
» esercitano su' demanii, sarà il quinto di tutto il demanio. Secondo le va-
» rietà de' casi e delle circostanze da tenersi presenti dagl' Intendenti potrà
» elevarsi fino ad un quarto del demanio istesso;

» Il compenso degli usi appartenenti alla seconda e terza classe, o che sia-
» no esercitati tutti, o che se ne eserciti una parte qualunque sarà dalla quar-
» ta parte sino a due terze del demanio in beneficio del Comune, secondo
» le circostanze, ed i casi da vedersi dagl' Intendenti sudetti; »

PROGETTIAMO

» Che una metà dell' ex-fendo Garzizzetti da valutarsi a norma del detto Sovrano Rescritto degli 11. Febbraro si distaccasse a beneficio del Comune di Mussomele nella parte più vicina all' abitato per quindi suddividersi in quote a mente delle prelodate Istruzioni;

» Che per le pretese non costituenti usi civici dettagliate nel detto verbale di pruova, e per gli usi vantati sugli ex-feudi giacenti nella provincia di Girgenti si facesser salvi al Comune i dritti da sperimentarli come ed innanzi a chi converrà;

» Che per gli altri usi spiegati sugli ex-feudi siti in questa provincia le domande dello stesso Comune si rigettassero pienamente;

» Questo progetto trasmetterassi all' ottimo Signor Intendente per le ulteriori operazioni.

» Caltanissetta 12. Luglio 1843. = Vincenzo Caracciolo.

Intese personalmente alla pubblica discussione le parti, e lo avviso del Consiglio d' Intendenza così concepito;

» Caltanissetta 8. Agosto 1843.

» Il Consiglio d' Intendenza coll' intervento del Signor Intendente;

» Vista la deliberazione del Decurionato di Mussomele, e lo statino nel quale si enunciano gli usi civici, che da quei comunisti si esercitano sullo stato di Mussomele proprio di S. E. il Principe di Trabia, Baronessa Scozzari, e Barone Ingham;

» Visti i verbali di pruova, e controvuova fatti dal Funzionario Aggiunto Regio Procuratore presso il Tribunale Civile;

» Visto il proggetto d' ordinanza del Funzionario Aggiunto;

» Ritenuto che da' verbali redatti dal Funzionario Aggiunto, e dal suo progetto di ordinanza, risulta non essersi provato l' esercizio degli usi suscettivi a compenzo a norma dell' istruzioni degli 11. dicembre 1841., e non potersi compensare quelli che non menomano il reddito del fondo giusta il R. R. degli 11. febbraro 1843. negli ex-feudi di Monteformaggio, Cirafi, Bragamè, Borgitello, Valle, Mendradicuti, Mandrigli, Cangioli, Buonanotte, Mustojuve, Reinella, Polizzello, Mandradipiano, Malpertugio, Gorgodisale, Torretta, Sampria, Reina, Edera, Canzirotti, Crocifia, Raffi e Scala.

» Ritenuto che solamente è stato provato l' uso di cavar sale nella salina di Garzizzetti, e confermato dell' ex-Barone.

» Ritenuto che taluni ex-feudi su di cui verte l' esercizio degli usi del Comune essendo siti in altra Provincia sfuggono dalla competenza dell' Intendente di Caltanissetta.

» Considerando che non essendosi provato l' esercizio degli usi ne' sopradetti ex-feudi non vi è luogo a scioglimento di promiscuità.

» Considerando che per potersi giudicare con esattezza della salina esistente nell' ex-feudo di Garzizzetti sarebbe mestieri conoscersi:

» 1. La posizione topografica della salina;

» 2. In qual punto del fondo è sita;

» 3. La direzione de' filoni del sale, e l' apparenza del Minerale;

» 4. Se vi sieno vestigi apparenti di sale nella superficie dell' ex-feudo, e se sono in continuazione delle miniere.

» Che per avere tali conoscenze sarebbe necessaria una visita sul luogo coll' assistenza di un perito, ed alla presenza delle parti onde esaminare l' anzidetto, e formarne una pianta.

» Per tali ragioni

E' DI AVVISO

» Che il Sig. Intendente riggetti la domanda del Comune su i feudi espressati nello statino della comune, e siti nella provincia di Caltanissetta meno per Garzizzetti, e che per la salina esistente in detto ex-feudo ordini una perizia a fine di verificare quanto sopra si è detto.

» I Consiglieri = *Tumminelli* = *San Secondo* = *Di Menza.*

Ritenute le considerazioni del Signor Funzionario Aggiunto per quel che concerne le pruova degli usi ne' cennati feudi;

Ritenuto essersi chiaramente provato l'attuale esercizio che godesi dai comunisti di Mussomele di estrar sale dalla miniera di Garzizzetti;

Attesocchè gli ex-feudi Soria, Cicuta, Casalicchio, Salina, e Pasquale restano nel territorio di Cammarata provincia di Girgenti;

Considerando che in mancanza di pruove sufficienti non può farsi dritto alle dimande spiegate dal Comune sugli ex-feudi di quel territorio, meno pel dritto di cavar sale dall'ex-feudo Garzizetti rafforzato benanche dai detti dello stesso ex-feudatario espressi in una memoria in istampa testè pubblicata, ove egli stesso consente che sempre quelli abitanti ànno estirpato sale dalla miniera in parola;

Che quindi non può revocarsi in dubbio doversi procedere alla ripartizione del demanio in prò del Comune a' sensi delle istruzioni regolatrici;

Attesocchè per definirsi il demanio soggetto all'uso civico fa di mestieri di conoscenze di fatto, e queste non rilevandosi dalle istruzioni, non possono attingersi che dalla visita del luogo in quanto alla parte scientifica, a quale ispezione potrebbero opportunamente esser di guida le osservazioni dei Signori Chaptal, Patrin, e Libes riportate nel nuovo dizionario di storia naturale, e particolarmente al vol: 14. p: 161. dove rilevasi la estenzione, la giacitura, e la profondità di alcune miniere di sale;

Che queste dilucidazioni potrebbero raccogliersi da un Consigliere d'Intendenza assistito da un Ingegniere, da un Pratico, e dalle parti;

Considerando che gli ex-feudi Soria, Cicuta, Casalicchio, Salina, e Pasquale si appartengono al territorio di Cammarata provincia di Girgenti, e quindi a norma del Sovrano Rescritto degli 11. Febraro ultimo deve da quell'Intendenza procedersi allo esame degli usi su di essi spiegati;

In conformità del progetto del Signor Aggiunto, e dello avviso del Consiglio d'Intendenza;

DICHIARA

Non esercitarsi alcun uso promiscuo ne esservi luogo a compenso in favore de' comunisti di Mussomele per gli ex-feudi Monteformaggio, Cirafi, Bragamè, Borgitello, Valle, Mandradicuti, Mandrigli, Cangioli, Buonanotte, Mustojuve, Reinella, Canzirotti, Polizzello, Mandradipiano, Malpertugio, Gorgodisale, Torretta, Sampria, Reina, Edera, Crocifia, Raffi, e Scala;

Godere quelli abitanti dell'attuale posesso di cavar sale dalla miniera di Garzizetti;

ORDINA QUINDI

Che il Consigliere d' Intendenza Signor Conte di San Secondo assistito dal Capo di Ripartimento D. Gaetano Caffaro funzionante da Segretario del Consiglio d' Intendenza, di unita all' Ingegnere di Ponti e Strade Signor D. Diego Giordano, ed al professore Signor D. Gaetano Piazza da Serradifalco, e collo intervento delle parti interessate si rechi sul luogo ed ivi si rilevi in apposita pianta, e con distinte osservazioni, e deduzioni di località: quale sia la natura, e la giacitura della miniera di Sale dell' ex-feudo Garzizetti; quale la sua posizione modografica in rapporto all' abitato di Mussomele; sin dove si estende la miniera; come si dilata; se vi fosse una marcabile segregazione fra la stessa miniera e l' ex-feudo di Garzizetti, ovvero per la giacitura, e per la continuazione del minerale, formino, e la cava, e l' ex-feudo una immedesimazione tale, che debba la prima riguardarsi come una parte integrale del secondo;

Che sia permesso alle parti fare opportuni rilevi redigendosi di tutto un dettagliato processo verbale;

Finalmente che per gli usi vantati negli ex-feudi Soria, Cienta, Casalicchio, Salina, e Pasquale le dimande si portino innanti il Signor Intendente di Girgenti come di legge.

Caltanissetta li 16. Agosto 1843.

L' INTENDENTE
BARONE DI RIGILIFI

IL SEGRETARIO GENERALE FUNZIONANTE
GIUSEPPE TUMMINELLI

L'INTENDENTE
DELLA PROVINCIA DI CALTANISSETTA

Nella vertenza tra il Comune di Valguarnera rappresentato dai Signori Dr. D. Francesco Tumminelli, e D. Antonino Pilllitteri suoi speciali procuratori.

Ed i proprietarii, ed aventi causa degli ex-feudi, e contrade Castani, Mandrascate, Caropepe, Bosco, Marcenò, Rampanti, Paparanza, e Giardino pe' quali con atto de' 27. luglio fur chiamati a comparire i seguenti individui rappresentanti tutti coloro che a' termini dell' articolo 54. delle Reali Istruzioni degli 11. dicembre 1841. costituirono procuratori in Valguarnera: cioè,

D. Letterio Calì qual procuratore della Signora D. Lucrezia Lagrua Principessa di Valguarnera;

D. Luigi Costanzo, e D. Giovanni Calì quai compratori, e possessori dello stato di Valguarnera, e rappresentanti la cennata Signora Principessa;

E Reverendo Padre Guardiano del convento de' PP. Riformati di Piazza;

Pe' quali si presentarono i Signori D. Filippo Cordova, e D. Giuseppe Felice Scarlata nell' interesse della Signora D. Lucrezia Lagrua vedova Pricipessa di Valguarnera; e de' Signori D. Giovanni Calì, D. Luigi, e D. Antonino Costanzo per l' ex-feudo Caropepe, e tenute Rampanti, Marcenò, e Paparanza;

Sig. D. Pietro Fissor nell' interesse del Comune di Piazza per l' ex-feudo Castani;

Sig. D. Salvatore Diforte procuratore del Sig. Bne. D. Giuseppe, Cav. D. Pietro, e D. Beatrice Starrabba assegnatarii dell' ex- feudo Castani;

Sig. D. Mario Medina, comparente pel Monastero di S. Chiara Confratria di S. Stefano di Piazza, e convento de' PP. Riformati di Valguarnera assegnate dell' ex-feudo Castani;

Dr. D. Vincenzo Minichelli pel Sig. D. Benedetto Trigona Barone di Mandrascate proprietario dell' ex-feudo dello stesso nome; e pel Reverendo Sig. Abate D. Francesco Brunaccini amministratore del Monistero di San Giovanni di Piazza;

E D. Luigi Lanzirotti procuratore della Signora Principessa D. Viola Speciale-Falco qual tutrice de' suoi figli minori per l' ex-feudo Bosco.

Visto il progetto di ordinanza del Sig. Funzionario Aggiunto così concepito.

» Noi Vincenzo Caracciolo Regio Procuratore destinato da S. M. (D. G.) Aggiunto al Sig. Intendente di questa Provincia, pello scioglimento de' dritti promiscui, e per la divisione de' Demanii ex-feudali, e chiesastici;

» Visti gli statini e le deliberazioni compilati dal Decurionato di Valguarnera co' quali spieganasi varii usi non solo sull' ex-feudo Caropipi diviso in moltiplici *contrade* dette di Paparanza, Marcenò, Giardino, Comunelle etc. ma ben' anche sugli ex-feudi Bosco, Mandrascati, e Castani;

» Letti i verbali di pruopa e contropruova testimoniale da noi all' uopo redatti;

» Considerando che dallo esame de' testimonii e dalle carte esibite risulta incontroventibilmente 1. Rinvenirsi tutto l' exfeudo Caropipi censito a piccole

partite ed in tal circostanza essendo stato diviso non può ad altra divisione per fatto di pretesi usi civici soggiacere; Real Decreto del 21. giugno 1842; 2. Non essersi alcun uso esercitato in Bosco e Mandrascati, mentre il primo è stato perennemente e con immensa vigilanza custodito impedendosi anche con vie di fatto a chicchesia di penetrarvi, e coloro che ànno estratto gesso nel secondo sono stati obbligati soddisfare la decima al proprietario; lo che assolutamente la idea di uso civico distrugge; e l'altra di contratto commutativo somministra evidentemente;

» Considerando che dalle conformi dichiarazioni de' testimonii di pruova luculentissimamente promana la esistenza e lo esercizio da rimotissimo tempo a prò de' Valguarneresi degli usi di estrarre pietra e per fabbrica e per calce, anche per oggetto di mercimonio, dalle cave dell' ex-feudo Castani, cuocendola, secondo i bisogni, in apposite fornaci, sopra luogo costruite;

» Considerando che i testimonii di contropruova tutti di nessuna fede si limitano ad enunciare non aver visto Valguarneresi esercitare detti usi; lo che non può menomare la luminosissima pruova contraria la quale colla semplice lettura presenta i più energici elementi da convincere il più scettico Magistrato;

» Considerando che la eccezione del Sig. Diforti rappresentante i Sig. Starrabba di aver costoro acquistato nel 1838. una parte dell' ex-feudo Castani collo scudo di perpetua salvaguardia non può alcun pregiudizio arrecare a' prefati usi sì per non essersi menomamente cogli atti esibiti dimostrato che le terre assegnate a' Sigg. Starrabba sien dipendenti dall' ex-feudo Castani, e sì ancora perchè giustificata la esistenza degli usi in esame quasi da tempo immemorabile fino al presente coll' esercizio il più pubblico e pacifico, lo scudo di perpetua salvaguardia non toglie agli assegnatarii l' obbligo di compensarli, giusta la Sovrana Imperativa sanzione del R. Rescritto del 5. novembre 1842; Che lo stesso debbe dirsi contro l' eccezioni dal Sig. Medina dedotte nello interesse del Monistero di S. Chiara e della Confratria di S. Stefano di Piazza.

» Considerando che gli usi in parola sull' ex-feudo Castani esercitati debbono annoverarsi fra quelli definiti nel num. 2. dell' art. 11. delle Istruzioni Sovrane promulgate negli 11. dicembre 1842. ed il compensamento per gli stessi regolarsi colla norma determinata nell' art. 17. delle Istruzioni medesime così espresso:

» Per dare una norma certa alla quantità de' compensi, onde l' applicazio-
» ne a' casi particolari delle basi contenute negli articoli precedenti non sia
» soggetta ad arbitrii, e ad incertezza, e sieno troncate tutte le dispute, la se-
» guente scala determinerà per ciascuna delle indicate classi la porzione da
» separarsi.

» Il *minimum* del compenso di tutti o di parte degli usi essenziali che si
» esercitano su' demanii, sarà il quinto di tutto il demanio. Secondo le va-
» rietà de' casi e delle circostanze da tenersi presenti dagli Intendenti potrà
» elevarsi fino ad un quarto del demanio istesso.

» Il compenso degli usi appartenenti alla seconda e terza classe, o che sia-
» no esercitati tutti, o che se ne eserciti una parte qualunque sarà dalla quar-
» ta parte sino a due terze del demanio in beneficio del comune, secondo le
» circostanze ed i casi da vedersi dagli Intendenti sudetti. »

» *Per tali considerazioni*

PROGETTIAMO

» Che la quarta parte dell' ex-feudo Castani da valutarsi secondo il Sovrano Rescritto degli 11. febbraro ultimo si distaccasse a prò del Comune di Valguarnera dal punto più vicino all' abitato, per quindi suddividersi in quote nel modo prescritto dalle sullodate Istruzioni;

» Che tutte le altre domande di usi civici proposte dal detto comune sieno pienamente rigettate.

» Questo progetto trasmetterassi all' ottimo Sig. Intendente per le ulteriori determinazioni. = Caltanissetta 13. luglio 1843. = *Vincenzo Caracciolo.*

Veduto un uficio nel dì cinque Luglio diretto al Signor Aggiunto in cui invitavasi lo stesso a dare un parere suppletorio su di un atto di vendita rinvenuto posteriormente all' istruzione compilata, e molto influente allo esame di taluni usi nell' interesse del Comune;

Visto il progetto addizionale formato dietro il disame del documento cennato.

» Noi Vincenzo Caracciolo Regio Procuratore destinato da S. M. (D. G.) Aggiunto al Signor Intendente di questa provincia per lo scioglimento de' dritti promiscui, e per la divisione de' demanii ex-feudali e chiesastici.

» Visto il pregevol foglio dello stesso Signor Intendente, del corrente giorno datato, con cui indirizzandoci un titolo del 18. ottobre 1832. convenevolmente registrato, e fin dal 26. gennaro del 1833. trascritto nella conservazion delle ipoteche di questa provincia, riflettente sulla vendita di talune cave di pietre di gesso e di calce, esistenti nelle contrade Paparanza, Rampante, e Marcianò dell' ex-feudo Caropipi, con terre adjacenti fatta da D. Pietro Principe di Valguarnera al Sig. D. Giovanni Calì, c' invita manifestargli se altro estimassimo togliere o aggiungere al progetto di ordinanza da noi compilato ed a lui già trasmesso fin dal 13. luglio precorso per gli usi su varii ex-feudi vantati dal comune di Valguarnera;

» Considerando che il titolo in esame scritto in tempo non sospetto meritar debbe pienissima fede per gli articoli enunciativi.

» Che il medesimo smentisce nel modo più assoluto i testimonii presentati da' proprietarii di terre nelle suddette contrade, i quali sforzaronsi con giurate asserzioni dichiarare esser nel general censimento delle terre di Valguarnera avvenuto secondo gli atti più lustri anteriormente al titolo in parola, incluse indubitatamente le cave in discussione;

» Che venendo meno cotali testimonianze su cui quel titolo impronta il più incancellabile vergognoso marchio di falsità, e tolto di mezzo l' ostacolo che l' enfiteusi offrivano, la divisione di dette terre e cave debbe inevitabilmente pronunciarsi mentre da concordi e moltiplici dichiarazioni de' testimonii della pruova lo esercizio degli usi di estrarre pietre per gesso e per calce (cuocendole benanche sopra luogo) dalle cave in discorso, senza domandarsi mai permissione a chicchesia, senza pagarsi alcun compenso, e per obbietto di mercimonio, risulta luminosissimo, e gigante diventa col rivelato mendacio di scanda-

losi testimoni che a tutta possa osarono diffondere sulla verità la più densa caligine del dubbio e della incertezza;

» Considerando che per i menzionati usi definiti col num. 2. delle Sovrane Istruzioni degli 11. dicembre 1841. il compenso esser debbe dalla quarta parte fino a due terze del demanio in beneficio del comune giusta l' art. 17. delle Istruzioni medesime.

» *Per tali osservazioni*

PROGETTIAMO

» Che due terze parti de' cennati demanii (terre e cave) da valutarsi a norma del Sovrano Rescritto degli 11. febbraro ultimo si distaccassero a prò del comune di Valguarnera dal punto più prossimo all' abitato per quindi suddividersi a mente delle summentovate Istruzioni, e che questo progetto suppletorio da inviarsi all' ottimo Sig. Intendente faccia parte dell' altro antecedente, in cui, salva la presente modificazione, onninamente insistiamo.

» Caltanissetta li 5. luglio 1843. = *V. Caracciolo.*

Intese dappoi personalmente le parti alla pubblica discussione, e lo avviso del Consiglio d' Intendenza così concepito

» Caltanissetta 9. Agosto 1843.

IL CONSIGLIO

» Visti gli statini, e le deliberazioni decurionali di Valguarnera redatti in esecuzione degli ordini del Sig. Intendente, ad oggetto di far palesi i dritti promiscui, che da' naturali di colà si vantano su tutto il territorio, i quali consistono in cavar pietra , e gesso nell' ex-feudo Caropepe in contrade Paparanza, Marcenò, idem nell' ex-feudo Mandrascate; dritto di pascolo sul così detto Cozzo di Paparanza, estirpar argilla nella contrada *Ramponti*, attingere acqua nella sorgiva nella Grotta, di Legnare, e raccogliere ghiande nell' ex-feudo Bosco; e di cavar pietra, e cuocere calce nell' ex-feudo Castani, in territorio di Piazza.

» Visto il progetto del Funzionario Aggiunto.

» Intese le parti, e loro Procuratori.

» Avute presenti tutte le pruove e ripruove;

» Ritenuto, che la comune di Valguarnera, colle pruove testimoniali, e documenti esistenti à dimostri come a merigio, il dritto di cavar pietra per gesso, e calce nell' ex-feudo Caropepe, contrade, Paparanza, e Marcenò quale ex-feudo da' documenti esibiti, sorge essere quasi tutto censito, eccetto di quelle partite di terre in ove esistono le succennate cave di pietra.

» Ritenuto, che per l' ex-feudo Mandrascati, dopo scrupoloso esame sul processetto, non si è potuto invincibilmente detegere, che que' naturali, ivan colà, onde estirpar pietra per dritto loro proprio, che anzi la maggior parte de' testimonii, asserisce aversi pagato al proprietario, ogni qualvolta i cittadini

ivi si trasferiron all' oggetto, una pensione sotto il titolo di decima, dal che si rileva, che non era *dritto* ma sibbene una tolleranza mercè un guadagno che venia a percepirsi dal proprietario.

» Ritenuto, che sull' ex-feudo Bosco trovasi luminosissima la controprnova esibitasi dal proprietario; giacchè sia dalla concordanza da un numero maggiore di testimonii non naturali, sia dai documenti contestanti, le non poche processure compilatesi contro i Valguarneresi, a causa di essersi portato in detto ex-feudo per raccorre legna, non si può rivocar in dubbio, che i naturali di Valguarnera, non hanno dritto di legnare in detto ex-feudo.

» Ritenuto, che l' ex-feudo Castani in territorio di Piazza, venne assegnato alla comune, nell' anno 1840. dal Serenissimo Infante di Spagna D. Giovanni Governadore di Messina, e Vicario Generale del Regno, che dalla Corona si avea acquistato dal rubelle de Libertis; assegnazione omologata dal Re Ludovico nel giorno 7. Agosto 1343. perlochè debbe lo stesso considerarsi siccome fondo Patrimoniale della comune; ciò che viene vie più contestato dagli Stati Discussi di quella comune, in ove il reddito di detto ex-feudo, viene trascritto siccome proveniente da uno de' suoi fondi Patrimoniali.

» Considerando, che la pruova chiara esibitasi da una delle parti in causa porta seco l' aggiudicazione di tutto quanto si pretende dalle stesse' in modo che pruovandosi dall' attore l' azione, la stessa debbe venir accolta dal Magistrato; e così per il reo, che comprovi le sue eccezioni.

» Considerando, che in quanto al fondo Patrimoniale della comune di Piazza, non può lo stesso assoggettirsi, alle leggi del Demanio, ed al diparto ordinatosi dal regolamento; poicchè ivi si parla espressamente di Demanii siano comunali, siano ex-feudali, siano chiesastici, dai quali van distinti i fondi Patrimoniali delle comuni, come meglio può ricavarsi dagli art. 180. e 182. L. 12. Dicembre 1816. che anzi una circolare de' 29. Agosto 1807. dal Ministro dell' Interno del tempo dettava come a norma la detta teoria agl' Intendenti del Regno; quale dopo una narrativa di fatti così si esprime.

» Quindi si è risoluto dichiarare formalmente che i fondi burgensatici de-
» gli ex-Baroni, i Patrimoniali delle Chiese, e delle Università, e gli allodi dei
» particolari, che per non essere chiusi trovansi soggetti, in certo tempo del-
» l' anno agli usi comuni, debbano assolutamente andar esenti dalla ripartizio-
» ne non essendo demanii per la sola ragione d' essere esposti ai dritti civici,
» ma essendo proprietà libera di coloro cui appartengono, e di natura diver-
» sa affatto delle demaniali. Petitti 2. Gel. p. 657.

E' D' AVVISO

» Che due terze parti dell' ex-feudo Caropepe contrade Paparanza, e Marcenò, si assegnino alla detta comune, escludendo tutte le terre censite perchè di già divise, che si rigettino perchè non pruovati gli altri dritti sopra gli altri ex-feudi Mandrascate, e Bosco, e dichiarare non soggetto a riparto Castani perchè fondo Patrimoniale di Piazza.

» I Consiglieri = *Tumminelli* = *San Secondo* = *Di Menza.*

Ritenuto che l' ex-feudo Castani fa parte de' beni patrimoniali del Comune di Piazza.

Ritenuto che dallo esame delle deposizioni de' testimonii intesi dal Sig. Aggiunto risulta che gli usi di cavar pietra e gesso in Mandrascati non si sono *jure proprio* esercitati da' Comunisti di Valguarnera, bensì pagando un compenso al proprietario;

Attesocchè per l' uso di legnare nell' ex-feudo Bosco non si à quella pruova convincente che possa contestare aver i comunisti di Valguarnera fatto uso del legno reciso da quelli alberi senza permesso.

Che anzi dalle deposizioni di taluni risulta che coloro i quali furtivamente reciser legno nell' ex-feudo Bosco a buon diritto furon sovente espignorati, e respinti;

Ritenuto che dal complesso delle testimonianze relative agli usi di estirpare gesso, e pietre nelle contrade Rampante, Paparanza, e Marcenò risulta avere i comunisti di Valguarnera usato sempre del minerale in quelle cave esistente;

Attesochè non può altrettanto dirsi pel dritto di estrar creta dalla contrada Giardino posta nell' ex-feudo Caropepe;

Considerando per l' ex-feudo Castani che i beni patrimoniali delle Comuni come si è addimostrato nell' avviso del Consiglio d' Intendenza non possono considerarsi come fondi demaniali sogetti a ripartizione;

Considerando che essendosi pagato un compenso al proprietario per l' uso di cavar gesso nell' ex-feudo Mandrascati, è distrutta l' idea di uso civico, e quindi non può farsi dritto alle dimande del Comune;

Considerando che non essendo chiaramente provato l' uso di far legno nell' ex-feudo Bosco, e che la debole pruova offerta dalla Comune è abattuta da una forte ripruova che fa conoscere non avere i comunisti alcun dritto sul legno di quell' ex-feudo;

Tenuto presente che l' ex-feudo Caropepe censito a piccole partite è riparato sotto lo scudo degli art. 18. e 19. delle istruzioni regolatrici per le quali si stabilisce che tali fondi legittimamente divisi non posson cadere in altra divisione;

Considerando che dalla parte del Comune si è provato essersi sempre senza permesso, o compenso usato del gesso, e della pietra delle contrade Paparanza, Rampante, e Marcenò;

Che i proprietarii di esse lungi dal contradire validalmente il possesso attuale d' un tal dritto si sono rifugit i a sostenere nelle ripruove, esser tali contrade pur comprese nello intiero censimento dell' ex-feudo Caropepe, ciò che viene apertamente smentito da una vendita fatta nel 18. Ottobre 1832. dal Principe di Valguarnera al Dr. D. Giovanni Calì del Comune istesso;

Considerando che da quanto si è dimostrato sorge chiara l' idea di doversi intendere per demanio divisibile quella periferie di terra in cui esistono le cave nelle contrade Rampante, Marcenò, e Paparanza descritta nell' atto di vendita succennato mentre su quella si è esercitato l' uso civico, ed il rimanente trovasi a piccoli spezzoni censito;

Avuto riguardo che non essendosi provato l' uso di cavare argilla dalla contrada Giardino non può farsi dritto alla dimanda del comune;

DICHIARA

Non esercitarsi alcun uso civico ne esservi luogo a compenso in favore dei comunisti di Valguarnera per gli ex-feudi Castani, Mandrascate, Bosco, Caropepe, e tenuta Giardino.

Esser demanio soggetto all' uso de' cittadini tutte le terre con perriere di gesso in due partite in contrada Paparanza confinanti una con le terre degli eredi del fu D. Nicolò Furnari, ed altri; e la seconda con le terre del Reverendo D. Francesco Lombardo, Candrilli, ed altri. Più tutta la terra con perriera di gesso in contrada Rampante che confina con gli eredi del fu D. Giovanni Andreotti, ed altri. E finalmente la terra tutta con cava calcare in contrada di Marcenò giusta i suoi confini con l' ex-feudo Caropepe.

ORDINA QUINDI

Che due terze parti del cennato demanio si distaccassero nella parte più prossima all' abitato di Valguarnera in favore di quel comune per quindi ripartirsi ne' sensi delle istruzioni regolatrici.

Che le spese restino fra le parti compensate.

Caltanissetta li 16. Agosto 1843.

L' INTENDENTE
BARONE DI RIGILIFI

IL SEGRETARIO GENERALE FUNZIONANTE
GIUSEPPE TUMMINELLI

L' INTENDENTE
DELLA PROVINCIA DI CALTANISSETTA

Nella pendenza tra la Comune di S. Caterina rappresentata dal Dr. D. Filippo Cordova suo procuratore speciale.

Ed i proprietarii, ed aventi causa dello stato di S. Caterina ex-feudi Zoida, Matarazzo, Vaccarizzo, Fagaria, Montecanini, Deri, Milicia, Mustogiunto, Barbarigo, Garlatti, Mucciarello, Garisi, Recattivo, Molino della Pergola, Tenuta Piano, e lavatoi della Gebbia, pe' quali exfeudi con atto del 26. Luglio 1843. furon chiamati a comparire in questa Intendenza tutti coloro che ai termini dell' art. 54. delle Istruzioni degli 11. Dicembre 1841. costituiron procuratori in S. Caterina cioè.

Sig. D. Ferdinando Amico qual Ricevitore provisorio de' rami, e dritti diversi di S, Caterina pe' demanii di Regio Patronato appartenenti alla Mensa Vescovile di Cefalù.

Signor Dr. D. Pasquale Fiandaca.

Signor D. Camillo Spinelli qual procuratore del Maresciallo Signor D. Ruggiero Settimo qual esecutore testamentario del fu Signor Principe di Villarmosa, e Castelnuovo.

Comparvero all' udienza i Signori.

Dr. D. Filippo Cordova nello interesse della Comune di S. Caterina.

Dr. D. Ignazio Martines, e Direttore Provinciale de' Rami, e DD. DD. Sig. D. Francesco Calì per l' ex-feudo di Montecanini di conto del Regio Erario; per li feudi Zoida, Matarazzo, e Vaccarizzo, di Regio Patronato, e per il feudo Fagaria tanto nell' interesse del Real Patronato che pel titolare Commendatore di S. Spirito Sig. Duca di S. Giovanni D. Guglielmo Moncada, e finalmente il solo Sig. Martines nell' interesse della Signora Abadessa del Monastero dell' Assunta di Palermo, e del Signor D. Girolamo Bavyn Pugliese entrambi per l' ex-feudo Deri.

Dr. D. Luigi Lanzirotti qual procuratore sostituto del Sig. Tenente Colonnello Cav. D. Francesco Guarini Comandante le Armi della Provincia di Caltanissetta rappresentante l' Orfanatrofio Militare di Napoli per l' ex-feudo Montecanini.

Sig. D. Salvatore cosentino procuratore del Signor D. Pasquale Fiandaca per l' ex-feudo Milicia, e Gebbie di Piano.

Dr. D. Vincenzo Marchese qual procuratore sostituto de' Signori D. Francesco Cav. Statella, e Signora Donna Giovanna Moncada Statella Principe, e Principessa di Spaccaforno; de' Signori Conjugi Duca, e Duchessa di Bauffremont, del Sig. Cav. D. Carlo Filangieri, e Signora Donna Agata del Bosco in Filangieri Principe, e Principessa di Satriano; e de' Signori D. Giuseppe Alliata Principe di Villafranca, Cav. D. Giovanni Alliata, e D. Luigi Alliata Duca delle Pietretagliate.

Signor D. Pietro Fissor nell' interesse della Duchessa di Ferrandina per l' ex-feudo Garisi.

Sig. D. Pietro Paolo Morelli, e Dr. D. Vincenzo Minichelli rappresenantit il Sig. D. Ruggiero Settimo colla qualità su espressa per lo stato di S. Caterina, e tenuta Piano.

Visto il progetto di ordinanza del Signor Funzionario Agginnto così concepito;

» Noi Vincenzo Caracciolo Regio Procuratore destinato da S. M. (D. G.) Agginnto al Signor Intendente di questa Provincia per lo scioglimento dei dritti promiscui, e per la divisione de' demanii ex-feudali, e chiesastici;

Visti lo statino e la deliberazione compilati nel 15. Ottobre ultimo dal decurionato di Santa Caterina co' quali spiegansi varii usi su diversi ex-feudi;

Letti i verbali di pruova testimoniale da noi all' uopo redatti sopra luogo, e quelli di contrapruova quì compiuti;

Considerando che per gli usi di raccogliere erbe selvatiche e per altri di simil natura in detti altri decurionali mentovati nessuno esame può intraprendersi poichè non minorando essi punto il reddito del fondo sono incapaci a produrre scioglimento di promiscuità giusta la chiarissima sanzione del Real Rescritto degli 11. Febbraro precorso;

» Che il dritto vantato di lavare i pannolini nelle vasche appartenenti a' Signori Fiandaca e Gangi non è tale, poichè le lavandaje, come dallo esame testimoniale risulta, soddisfano a costoro un proporzionato compenso per l' uso in parola;

» Considerando che per gli usi enunciati sugli ex-feudi Garisi, Recattivo, e Barbarrigo giacenti nella provincia di Palermo dichiarammo col precitato verbale di pruova la nostra incompetenza come fu ordinato col detto Sovrano Rescritto;

» Considerando che il dritto vantato da' detti comunisti di esser preferiti a chicchesia nel macinare i cereali nel molino di Garlatti non può uso civico appellarsi discutibile da noi secondo le Sovrane Istruzioni degli 11. Dicembre 1841;

» Considerando che dalla pruova e dalla contrapruova risulta incontrovertibilmente la esistenza e lo esercizio degli usi fra cui quello del pascolo sul fondo Piano;

» Che per gli usi su i rimanenti fondi è vacillantissima, contraddittoria ed inattendibile la pruova raccolta.

» I primi testimonii del comune degnissimi Sacerdoti nulla dicon di positivo su gli usi in discussione.

» Ad essi si fan succedere uomini del volgo animati da *santo amor patrio* i quali parlarono dello esercizio di quelli ma con tali circostanze da escluderli onninamente. In quanto al dritto del pascolo e della pernottazione dissero che i Sancatarinari ne aveano usato di passaggio e per lo più di notte recandosi ora in uno ora in un altro punto. Ma i più sinceri accertarono , che sempre a loro rischii se n' avvalsero ed alla ventura;

» Che quando i proprietarii o coloni, o campieri de' diversi ex-feudi non voleano assentire a cotali usi i comunisti partivano senza far veruna resistenza e senza esporre uverna querimonia.

» E per gli altri chi accerta essersi esercitati col permesso degl' interessati, chi questa circostanza ignora; chi mette in campo vie di fatto contro i comunisti, e chi finalmente conta cose le più inverisimili, le più improbabili.

» In tale stato l' animo non riman sereno e la giustizia non comporta menomare l' altrui proprietà inviolabile e sacra, obbietto il più caro delle cure del legislatore;

» Arroge a ciò che le contropruove luminonissime parto delle testimonianze di molti ottimi individui nulla lascian desiderare per convincerci sulla verità delle premesse osservazioni conformi alle prime asserzioni dal decurionato di quel comune propalate quando con apposita deliberaione del 26. Marzo 1841. confessò non appartenere a' comunisti verun dritto promiscuo;

» Considerando che il dritto principale, quello di pascolo sul fondo Piano debbe annoverarsi fra gli usi definiti col num. 3. dell' art. 11. delle citate Sovrane Istruzioni compensabile nel modo prescritto dall' art. 17. delle medesime così espresso.

» Per dare una norma certa alla quantità de' compensi onde l' applicazio-
» ne a' casi particolari delle basi contenute negli art. precedenti non sia sog-
» getta ad arbitrii, e ad incertezza e sieno troncate tutte le dispute la seguen-
» te scala determinerà per ciascuna delle indicate classi la porzione da separarsi.

» Il *minimum* del compenso di tutti e di parte degli usi essenziali che
» si esercitano su' demanii, sarà il quinto di tutto il demanio. Secondo la
» varietà de' casi e delle circostanze da tenersi presenti dagl' Intendenti potrà
» elevarsi fino ad un quarto del demanio istesso.

» Il compenso degli usi appartenenti alla seconda e terza classe, o che
» siano esercitati tutti, o che si eserciti una parte qualunque sarà dalla quar-
» ta parte sino a due terzi del demanio in beneficio del comune secondo le
» circostanze ed i casi da vedersi dagl' Intendenti suddetti.

Per tale considerazione

PROGETTIAMO

» Che due terzi parti del fondo Piano da valutarsi colla norma stabilita dal Sovrano Resâritto degli 11. Febbraro precorso si distaccassero a prò del comune di Santa Caterina dal punto più vicino all' abitato per quindi suddividersi in quote a mente delle summentovate Istruzioni;

» Che si rigettassero tutte le altre pretese di usi civici vantati dallo stesso comune meno per quelli spiegati sugli ex-feudi Garisi, Recattivo, e Barbarigo, e per il dritto di preferenza nel macinare i cereali nel molino di Garlatti per i quali sia salvo procedere innanzi a chi converrà.

» Questo progetto trasmetterassi all' ottimo Sig. Intendente per le ulteriori operazioni.

» Caltanissetta 17. Luglio 1843. = Vincenzo Caracciolo.

Intese quindi alla pubblica udienza le parti, e personalmente l' avviso del Consiglio d' Intendenza così concepito.

» Caltanissetta 8. Agosto 1843.

» Il Consiglio d' Intendenza coll' intervento del Signor Intendente.

» Veduta la deliberazione del Decurionato di S. Caterina del 12. Settembre 1842. e lo statino redatto dallo stesso Decurionato nel dì 15. Ottobre dello anno medesimo, ove sono indicati varii usi, che si esercitano da quei Comunisti, e per li quali se ne chiede lo scioglimento della promiscuità, sù diversi ex-feudi;

» Veduti i verbali di pruova, e contropruova testimoniale redatti dal Sig. Funzionario Aggiunto Dr. D. Vincenzo Caracciolo Regio Procuratore presso il Tribunale Civile;

» Veduto il progetto d' ordinanza emesso dal detto Funzionario Agginnto.

» Veduto il R. Decreto del 19. Dicembre 1838. e le R. Istruzioni degli 11, Dicembre 1841.

» Veduti i documenti prodotti;

» Considerando , che pegl' usi vantati sull' ex-feudi Garisi , Recattivo , e Barbarigo non è nella competenza di questa Intendenza il giudicarne, mentre essi sono siti nel territorio di Petralia in provincia di Palermo.

» Che per quelli pretesi sull' ex-feudi Deri, Montecanini Fagaria, e Milicia siti nel territorio di Caltanissetta, e sull' ex-feudi Zoida, Mustogiunto, Matarazzo, Garlatti , e Muciarello siti nel territorio di S. Caterina non resta ben provato l' uso dei dritti, che si vantano, quanto che possa dirsi, che i Comunisti di S. Caterina ne sono irrefragabilmente in posesso, mentre diversi testimonii, li più cordati, e degni di fede, come il Parroco, e cinque altri Preti dello stesso Comune hanno deposto, che per taluni dritti vantati hanno inteso dire, che si esercitavano ma loro non costa, e per taluni altri ignorano affatto, se siansi esercitati; che l' uso dell' acque per uso di bere, e per dissetare l' animali; si è esercitato dai censisti dei fondi istessi, o dai possessori de' fondi limitrofi, e che per l' uso di cavar gesso ignorano, se siasi esercitato col permesso del proprietario, o non, e vi ha chi dice che con effetto siasi sempre chiesto il permesso al proprietario; il Sacerdote Bensa poi assicura, che il dritto di pascere non ha esistito giammai; e sebbene gl' altri testimonii, naturali tutti dello stesso Comune, ed appartenenti alla classe dei contadini, o dei gessari depongono per l' esistenza dei vantati dritti, tuttavia le loro asserzioni sono così vaghe, contradittorie, ed equivoche, quanto non puossi con serenità di coscenza poggiare sulle loro asserzioni, all' incontro però la contropruova sostenuta da cinquantasei testimonii in massima parte naturali dello stesso Comune di S. Caterina, fulgentissimamente addimostra, che giammai si sono esercitati da quei Comunisti l' usi vantati; che se qualcuno si ardiva di pascolare animali, o falciare erba ne veniva impedito, e spesso espignorato dai custodi dei fondi; che le acque si sono attinte dai vicini, e se qualche volta s' è estratto del gesso ha preceduto sempre il permesso del proprietario;

» Considerando, che i dritti di lavar pannolini nelle vasche della Fiumara, e del Giardino non entrava nella classe dei dritti promiscui , mentre dall' esame della pruova testimoniale sorge, che le lavandaje hanno pagato una certa prestazione alli proprietarii di esse vasche i quali per tale prestazione pu-

liscono le vasche sudette, ed apprestano un certo spazio di terra per distendervi i panni;

» Considerando, che il dritto d' esser preferiti quei Comunisti, nella molitura dei grani nel molino Pergola sfugge anche dalla classe dei dritti promiscui, avuto riguardo, che i Catrinari nel molire i grani hanno sempre pagato il solito dritto della molenda;

» Considerando, che li dritti esercitati, di pascolare pernottare trebiare i covoni de' grani, celebrare i pubblici mercati e servirsi di pubblica passeggiata in uno spazio di terreno che nomasi il Piano, ne tampoco può riguardarsi come uso civico promiscuo, avuto riguardo, che trattasi di uno spazio di terreno contiguo al caseggiato di quel Comune, ove esistono i magazini dell' ex-Barone, e dove di recente si è costruito l' edificio dell' ospedale Comunale, che anzi è da ritenersi come quei spazii di terreno nell' interno, e nei ditorni dei Comuni, addetti all' uso, e commodo di tutti i cittadini, e che fan parte del demanio Comunale, ugualmente come le strade, e piazze di ciascun Comune;

» Considerando finalmente che il dritto così detto rampante, che si esercita dall' ex-Barone, esigendo i canoni sulle terre al doppio del canone primordiale, al di là dell' effettiva quantità delle terre censite; ed il dritto del suolo di quel caseggiato in ragione di grana dieci siciliani per ogni canna quadrata di terreno occupato a case, non toccano affatto la promiscuità, ma piùtosto si riferiscono a degli abusi Baronali, per i quali dal Sig. Intendente si sono dati altronde li provvedimenti opportuni;

» Considerando, che nell' insieme non si scorge veruno dolo da parte del Decurionato, ma che più tosto ha agito di buona fede nella presente contestazione, perlochè non è il caso di condannarlo alle spese;

Per siffatti motivi

E' D' AVVISO

» Che si ritenga come demanio Comunale il così detto Piano contiguo al caseggiato di S. Caterina;

» Che si rigettino nelle altre dimande contenute nell' indicato statino; salvo ai Comunisti di S. Caterina di far valere i loro dritti sull' ex-feudi Garisi, Recattivo, e Barbarigo avanti chi di dritto, e salvi tutt' altri dritti, per esperirli come di ragione, tanto sulla preferenza di molire i grani nel molino della Pergola, quanto sul dritto del suolo, e sù quello detto rampante;

» Che le spese siano fra le parti conpensate;

» I Consiglieri = *Tumminelli* = *San Secondo* = *Di Menza.*

Ritenute le considerazioni del Sig. Funzionario per quel che concerne lo esame degli usi civici vantati dai comunisti di S. Caterina.

Ritenuto quanto si è tassativamente enunciato nel soprainserto avviso del Consiglio.

Avuto riguardo che i Signori Principe, e Principessa di Spaccaforno, Duca e Duchessa di Bauffremont, Principe, e Principessa di Satriano, Principe di

Villafranca, Duca delle Pietretagliate, e Cav. D. Giovanni Alliata ànno eccepito non esser eglino attuali possessori degli ex-feudi Deri, e Montecanini ne di altri fondi, sui quali la Comune di S. Caterina vanta usi civici, e quindi devon essi mettersi fuori lite.

DICHIARA

Non esercitarsi alcun uso civico da' Comunisti di S. Caterina sugli ex-feudi Zoida, Matarazzo, Vaccarizzo, Fagaria, Montecanini, Deri, Milicia, Mustogiunto, Garlatti, Muciarello, Lavatoi, e Gebbie, e non esservi quindi luogo a compenso veruno in prò del Comune.

ORDINA

Che sian messi fuori la presente contestazione i Signori Principe, e Principessa di Spaccaforno Duca, e Duchessa di Bauffremont, Principe, e Principessa di Satriano, Principe di Villafranca, Duca delle Pietretagliate, e Cav. D. Giovanni Alliata.

Che si ritenga come demanio Comunale il così detto Piano contiguo al caseggiato di S. Caterina.

Che le spese restino fra le parti compensate.

Salvo a' Comunisti di S. Caterina di far valere i loro dritti, sugli ex-feudi Garisi, Recattivo, e Barbarigo innanti il Sig. Intendente di Palermo, e salve tutt' altre pretese per la preferenza di molire nel molino di Pergola, e sul dritto detto di rampante.

Caltanissetta li 16. Agosto 1843.

L' INTENDENTE
BARONE DI RIGILIFI

IL SEGRETARIO GENERALE FUNZIONANTE
GIUSEPPE TUMMINELLI

L' INTENDENTE
DELLA PROVINCIA DI CALTANISSETTA

Nella verlenza tra il Comune di Sommatino rappresentati dai Signori Dr. D. Filippo Cordova, e D. Antonino Pillitteri suoi speciali procuratori.

E S. E. il Signor D. Giuseppe Lanza, e Branciforti Principe di Trabia, proprietario degli ex-feudi Mintina, Bruca, e Capraria, comparente per il Signor Dr. D. Ignazio Martines suo speciale procuratore.

Visto il progetto di ordinanza del Signor Funzionario Aggiunto così concepito;

» Noi Vincenzo Caracciolo Regio Procuratore destinato da S. M. (D. G.) Aggiunto al Signor Intendente di questa Provincia per lo scioglimento dei dritti promiscui, e per la divisione de' demanii ex-feudali, e chiesastici;

» Visti lo statino, e la deliberazione della Decuria di Sommatino compilati con cui spiegasi l' uso civico di estrar gesso dagli ex-feudi Bruca, Mintina, e Capraria pertinenti al Signor Principe di Trabia;

» Letti i verbali di pruova, e contrapruova testimoniale da noi all' uopo compilati;

» Considerando che dalla prima risulta luminosissimamente non essere i Sommatinesi nell' attuale possesso degli usi vantati, mentre da tre anni, han corrisposto, come pratican tuttavia una congrua mercede allo Amministratore del prelodato Signor Principe, per la estirpazione, e cottura del prefato materiale, e quindi le loro ragioni debbono assolutamente in linea petitoriale sperimentassi, attesa la imperativa distinta sanzione del Real Rescritto de' 5. Novembre ultimo;

Per tale considerazione

PROGETTIAMO

» Che il Comune di Sommatino spiegasse in giudizio petitoriale innanzi a chi converrà le sue ragioni se mai gliene competeranno per gli usi sullodati;

» Questo progetto trasmetterassi all' ottimo Signor Intendente per le ulteriori operazioni;

» Caltanissetta li 14. Luglio 1843. = Vincenzo Caracciolo.

Intese personalmente alla pubblica discussione le parti, e lo avviso del Consiglio d' Intendenza così compreso;

» Caltanissetta 9. Agosto 1843.

» Il Consiglio d' Intendenza coll' intervento del Signor Intendente;

» Vista la deliberazione del Decurionato di Sommatino, e lo statino ne' quali si vanta il dritto di estirpar gesso ne' tre ex-feudi Mintina, Bruca, e Capraria. di proprietà di S. E. il Principe di Trabia;

» Visto il progetto di ordinanza, ed i verbali redatti dal Funzionario Aggiunto, Regio Procuratore presso il Tribunale Civile;

» Considerando che da parte della Comune, non viene provato l' attuale

posesso, poichè da tre anni quei comunisti han corrisposto, come attualmente corrispondono una proporzionata mercede;

» Che non pertanto potrebbesi in un giudizio petitoriale con titoli provare l'esistenza degli usi;

E' DI AVVISO

» Riggettarsi le domande del Comune di Sommatino salvo il dritto di poter esperimentare le loro pretese in petitorio.

» I Consiglieri = *Tumminelli* = *San Secondo* = *Di Menza*.

Ritenute le considerazioni del Signor Aggiunto, e del Consiglio d' Intendenza;

Considerando che in difetto di attuale posesso non può farsi dritto alle dimande spiegate del Comune di Sommatino in via posessoriale;

Che ciò non pertanto potrebbe lo stesso fare altre istanze in petitorio qualora ne avesse ragione;

DICHIARA

Non esercitarsi alcuno uso civico da' comunisti di sommatino sù gli ex-feudi Mintina, Bruca, e Capraria, e quindi non esservi luogo a scioglimento di promiscuità in prò della Comune;

Salvi i dritti che in petitorio possono esperirsi dal Comune istesso;

Caltanissetta li 14. Agosto 1843.

L' INTENDENTE
BARONE DI RIGILIFI

IL SEGRETARIO GENERALE FUNZIONANTE
GIUSEPPE TUMMINELLI

L' INTENDENTE
DELLA PROVINCIA DI CALTANISSETTA

Nella vertenza tra la Comune di Acquaviva rappresentata dal Sig. D. Antonino Pillitteri suo special Procuratore;

Ed i proprietari ed aventi causa degli ex-feudi Michenisi, Solfara, Caccione, e Pietrevive, rappresentati cioè il Sig. Duchino di Acquaviva dal Sig. D. Giuseppe Rava per gli exfeudi Michenisi, e Solfara, ed il Sig. Duca Crescimanno di Albafiorita dal Sig. D. Gaspare Tortorici, per li fondi Caccione, e Pietrevive.

Visto il progetto del Sig. Funzionario Aggiunto così concepito;

» Noi Vincenzo Caracciolo Regio Procuratore destinato da S. M. (D. G.) Aggiunto al Sig. Intendente di questa Provincia, pello scioglimento de' dritti promiscui, e per la divisione de' Demanii ex-feudali, e chiesastici;

» Visti la deliberazione, e lo statino dalla Decuria di Acquaviva compilati nel 24. del precorso Giugno, co' quali spiegansi varii usi civici su diversi ex-feudi;

» Letto il verbale da Noi redatto, in questo giorno in cui dal Sindaco di quel Comune conformemente alla dichiarazione scritta in detti atti Decurionali, si è esposto non avere i naturali di acquaviva, a memoria di uomo esercitato gli usi summentovati;

» Considerando che in mancanza di possesso nessun procedimento relativo a dritti promiscui, può da noi intraprendersi, attesa la imperativa sanzione del Real Rescritto del Novembre ultimo;

Per tale considerazione

PROGETTIAMO

» Non doversi alcun esame incoare per detti usi civici, salvo al Comune di acquaviva di esperire in linea petitoriale i suoi dritti qualora gliene competeranno;

» Questo progetto trasmetterassi all' ottimo Signor Intendente per le ulteriori determinazioni;

» Caltanissetta 25. Luglio 1843. = Vincenzo Caracciolo.

Intese alla pubblica discussione personalmente le parti, e lo avviso del Consiglio d' Intendenza così compreso;

» Caltanissetta 9. Agosto 1843.

» Il Consiglio d' Intendenza coll' intervento del Signor Intendente.

» Vista la deliberazione del Decurionato di Acquaviva, e lo statino col quale si enuncia l' esercizio di diversi usi civici negli ex-feudi Michenisi, Zolfara, Caccione, e Pietrevive;

» Visto il verbale redatto dal Funzionario Aggiunto, Regio Procuratore presso il Tribunale Civile;

» Visto il progetto di ordinanza;

» Attesocchè dal verbale redatto dal Funzionario aggiunto sorge che non vi è memoria che gli abitanti di acquaviva avessero esercitati usi civici, sopra detti ex-feudi;

» Ritenuto che si espone che vi sieno documenti, da' quali potrebbe sorgere un dritto di reintegra, per effetto del Dispaccio del 7. Agosto 1759;

» Ritenuto che si espone che con titoli si potrebbe sostenere la pretesa per dritti promiscui;

» Considerando che in mancanza della prova del possesso si può sostenere la causa in un giudizio petitoriale;

» Considerando che nel fatto di reintegra, si appartiene la conoscenza alle Autorità Amministrative, ma non nel seoso di scioglimento di promiscuità;

E' DI AVVISO

» Riggettarsi le domande di scioglimento di promiscuità, avanzate dalla Comune di Acquaviva, salvo il produrre in giudizio petitoriale le domande, e le pretese di reintegra;

» I Consiglieri = *Tumminelli* = *San Secondo* = *Di Menza.*

Ritenute le considerazioni del Sig. Aggiunto, e del Consiglio d' Intendenza.

Considerando che mancando ai Comunisti l' attuale possesso degli usi vantati, come il Sindaco, ed i rappresentaoti la Comune han dichiarato, nel verbabale redatto dal Sig. Aggiuoto, non possono menarsi buone le ventilate dimande.

Che tutta volta debbon rendersi illesi, que' dritti che in linea petitoriale spettar potrebbero agli stessi.

DICHIARA

Non esercitarsi alcun uso civico, ne esservi luogo a compenso in favore dei comunisti di Acquaviva, per gli ex-feudi Michenisi, Zolfara, Caccione, e Pietrevive, salvo al Comune di spiegare in petitorio le sue dimande, ove pur le competono.

Caltanissetta li 16. Agosto 1843.

L' INTENDENTE
BARONE DI RIGILIFI

IL SEGRETARIO GENERALE FUNZIONANTE
GIUSEPPE TUMMINELLI

L' INTENDENTE
DELLA PROVINCIA DI CALTANISSETTA

Nella vertenza tra il Comune di Niscemi rappresentato dai Signori Dr. D. Filippo Cordova, e D. Francesco Curcuruto suoi procuratori speciali.

E la Signora Donna Maria Rosa Grillo Duchessa d' Evoli proprietaria dell' ex-feudo Cutugno, e tenuta Palacane rappresentata dal Sig. D. Mario Medina suo speciale procuratore.

Visto il progetto di ordinanza del Sig. Funzionario Aggiunto presentato il giorno 22. ottobre 1842. con cui opinava assegnarsi due terze parti de' feudi sudetti in beneficio del Comune di Niscemi per il dritto che quelli abitanti vi esercitano di estrar pietre.

Vista l' ordinanza emessa sotto li 4. gennaro ultimo con cui fu determinato che il Sig. Sottintendente di Terranova accompagnato da un perito a di lui scelta si fosse recato sugli ex-feudi Cutugno, e Palacane per verificare se con effetto vi esistono delle cave di pietra, in quale estenzione esse sieno, e se dentro, o fuori degli ex-feudi medesimi.

Visto in seguito il verbale di perizia del 22. febbraro 1843. dal quale risulta che le pietre, e cave esistenti nell' ex-feudo Cutugno si comprendono nella periferie di salma una, e bisaccia una di terre, come altresì che le miniere esistenti in Palacane restano nello spazio di una salma dell' ex-feudo medesimo.

Visto lo avviso del Consiglio d' Intendenza così concepito;

» Caltauissetta 27. Agosto 1843.

» Il Consiglio d' Intendenza coll' intervento del Sig. Intendente.

Vista l' ordinanza emessa dall' Intendente nel dì 4. Gennaro 1843. tra la Comune di Niscemi, e diversi proprietarii di ex-feudi su di cui si vantano usi civici.

» Visto l' art. 5. di essa ordinauza colla quale venne ordinato che il Sottintendente di Terranova fosse accesso negli ex-feudi Cutugno, e Palacane con la assistenza de' periti, ed alla presenza delle parti onde verificare se in detti ex-feudi esistessero cave di pietra.

» Visto il verbale di perizia fatto dal Sottintendente nel dì 22. Febraro 1843.

» Ritenuto che dal detto verbale risulta che nell' ex-feudo Cutugno esiste della pietra, e cave e propriamente nella periferie di salma una e bis. una.

» Ritenuto che nella cotrada Palacane esistono tredici piccole cave di pietra, e dieci grandi che occupano la periferie di sal. una misura legale.

» Ritenuto che quantunque nella via pubblica vi sieno delle pietre così dette di mola, queste non possono andare a calcolo nella presente contestazione perchè nel pubblico demanio.

» Ritenuta la massima stabilita dall' Intendente nel definire qual sia il demanio che nell' esistenza della pruova va soggetto a divisione.

» Considerando, che da' verbali di pruova chiaramente appare che i comunisti di Niscemi sempre ed in ogni tempo si sono serviti della pietra esistente nell' ex-feudo Cutugno, e Palacane; Che dalla contropruova non si rinviene alcun

che potesse mettere in dubbio l' esercizio dell' uso pacifico continuato, e non interrotto di cavar pietra in detti due feudi Cutugno, e Palacane ossia Apavecchia.

» Considerando, che i punti ove i comunisti hanno esercitato l' uso di cavar pietra si riducono in quelli soli descritti nella perizia, senza doversi tenere conto di quello nella pubblica trazzera, dapoicchè essendo quello un pubblico demanio non può andar soggetto ad alcuna divisione, ne può possedersi in proprietà.

» Considerando, che pruovato, l' uso, e dovendosi alla Comune assegnare la quota, giustizia esige che si accordasse ai comunisti quello spazio di terra sufficiente al transito per portarsi nel demanio soggetto a divisione.

» Considerando che le spese devono andar compensate fra la Comune, e le parti dapoicchè, la prima ha acquistata col fatto il demanio sul quale si è esercitato l' uso, ed i proprietarii han goduto porzione dell' ex-feudo ove è sito il demanio promiscuo.

» Per tali ragioni
E' D' AVVISO

» Che possa il Sig. Intendente assegnare alla Comune di Niscemi due terzi del demanio come risulta dalla perizia dei due ex-feudi di Cutugno, e Palacane in vantaggio della stessa, oltre di quello spazio di terra da servire per lo commodo de' comunisti per l' esercizio dell' uso.

» Che le spese vadano compensate fra le parti.

» Consiglieri = *Tumminelli* = *San Secondo* = *Di Menza.*

Ritenute le considerazioni del Consiglio.

DICHIARA

Esser demanio soggetto all' uso di estrar pietre dai comunisti di Niscemi salma una, e bisaccia una dell' ex-feudo Cutugno ove esistono le petriere, e salma una dell' ex-feudo Palacane che comprende le tredici cave di pietra cennate nella perizia.

ORDINA QUINDI

Che due terze parti de' sudetti demanii si distaccassero in pro del Comune di Niscemi nella parte più prossima all' abitato per quindi dividersi in quote a mente delle Sovrane Istruzioni.

Che le spese restino fra le parti compensate.

Caltanissetta li 24. Agosto 1843.

L' INTENDENTE
BARONE DI RIGILIFI

IL SEGRETARIO GENERALE FUNZIONANTE
GIUSEPPE TUMMINELLI

L'INTENDENTE
DELLA PROVINCIA DI CALTANISSETTA

Nella vertenza tra il Comune di Montedoro rappresentato da' Signori Dr. D. Filippo Cordova, e D. Antonino Pillitteri suoi speciali procuratori.

Ed i proprietarii ed aventi causa degli ex-feudi Monte di Gibellini, Marchesa, Naduri, Mustoiuve, Crocifia, Sampria, Torretta, Rabione, Tenuta Contratto, e Graziano di Giovanni.

De' quali presentaronsi alla pubblica discussione i Signori Dr. D. Vincenzo Minichelli procuratore del Sig. Duca di Serradifalco per l'ex-feudo Rabione.

Sig. Dr. D. Vincenzo Marchese procuratore sostituto del Sig. D. Francesco Rocca procuratore del Sig. Barone D. Emmanuele Balsano proprietario dell'ex-feudo Graziano di Giovanni.

Visto il progetto del Sig. Funzionario Aggiunto così concepito;

» Noi Vincenzo Caracciolo Regio Procuratore destinato da S. M. (D. G.) Aggiunto al Signor Intendente di questa provincia per lo scioglimento de' dritti promiscui, e per la divisione de' demanii ex-feudali e chiesastici.

» Visti lo statino e le deliberazioni del Decurionato di Montedoro co' quali spiegansi moltiplici usi sopra diversi ex-feudi;

» Ponderati i verbali di pruova e quelli di contropruova testimoniale da noi all'uopo compilati;

» Considerando che dalla semplice lettura de' primi scaturisce incontrovertibilmente a pro de' Montodoresi l'uso di attingere le acque di Canalotto sorgenti nell'ex-feudo Graziano di Giovanni;

» Che i più de' testimonii della contropruova lo confermano saldissimamente;

« Che se alcuno di costoro immaginò dichiarare che il campiere dell'ex-feudo non permise lo attignimento delle ripetute acque, ciò gli altri testimonii di contropruova (i migliori) negarono. Ed in questo stato di cose, in cosiffatta palpabile contraddizione nessuna incertezza esiste che possa far menomamente vacillare quel profondo convincimento di cui tutto è ripieno l'animo nostro in pro del summenzionato Comune;

» Considerando che dalle succennate testimonianze ad evidenza promana esser di qualità non buona per beversi le acque di Montedoro;

» Che per tal circostanza colle ridette deliberazioni s'implorò conservarsi i Montedoresi nel godimento dell'uso in discussione alle persone incivilite indispensabilissimo per ben soddisfare a' primi bisogni della vita;

» Considerando che colle testimonianze suindicate acclarossi luminosissimamente l'assoluta necessità de' civilizzati naturali di Montedoro, di provvedersi per ben vivere, delle acque suespresse;

» Considerando che l'uso di cui ci occupiamo definito dall'articolo 12. delle Sovrane Istruzioni degli 11. Dicembre 1841. può, senza vietarsi lo scioglimento della promiscuità da quelle *ob bonum publicum* imperiosamente comandato,

compensarsi con un quarto di terre dell' ex-feudo giusta l' art. 17. delle medesime, e la ripartizione facilmente avverarsi senza mica distruggerlo, mentre se nelle terre che al Comune spetteranno non comprenderassi la sorgente di Canalotto; allora è giusto che un dritto indiviso sulla stessa proporzionato alle terre in discorso si concedesse al Comune per i cui abitatori dietro le sunnotate osservazioni sarà sufficientissimo attesa la ben dimostrata singolare abbondanza, delle acque surriferite;

» Considerando che per gli altri usi nulla si è provato dal Comune;

PROGETTIAMO

» 1. Che una quarta parte dell' ex-feudo Graziano di Giovanni da valutarsi conformemente al Sovrano Rescritto degli 11. Febbraro ultimo si distacasse a pro del Comune di Montedoro da' punti più prossimi all' abitato per quindi suddividersi in quote a mente delle prefate Istruzioni;

» 2. Che qualora in detta parte non rinverrassi la sorgente di Canalotto, in tale ipotesi, questa, dopo effettuata la proposta ripartizione rimanesse in comune ed indivisa accordandosene in ogni dì per sei ore il godimento a' comunisti di Montedoro, e per le rimanenti al proprietario di Graziano di Giovanni;

» 3. Che si rigettassero le altre domande di usi civici poste in campo dal Comune;

» Questo progetto trasmetterassi all' ottimo Signor Intendente per le ulteriori determinazioni.

» Caltanissetta li 26. Agosto 1843. = Vincenzo Caracciolo.

Intese personalmente alla pubbica discussione le parti, e lo avviso del Consiglio d' Intendenza così concepito;

» Caltanissetta 1. Settembre 1843.

» Il Consiglio d' Intendenza sul Rapporto del Consigliere di Menza.

» Visti lo statino, e deliberazione decurionale di Montedoro emessi, onde venissero compensati a pro dello stesso i dritti promiscui, che da quelli abitanti si esercitano su diversi ex-feudi siti, e nel proprio territorio, ed in alieno, ma tutti esistenti in questa Valle, quali dritti si restringono in quelli di legnare, il bruco, la pastinaca selvagia, ed altri, di fare disa, e garfa, di raccorre erbe selvatiche, di pascere, di caccegiare, e di attingere acqua nell' ex-feudo Monte di Gibbillini, gli uguali dritti eccetto quello di pascere nel ex-feudo Marchesa nel territorio di Buonpensiere, gli stessi dritti nell' ex-feudo di Naduri in territorio di Buonpensiere, gli stessi dritti negli ex-feudi Mustoinve, Crocifia, Sampria, e Torretta nel territorio di Mussomele, e nell' ex-feudo Rabbione nel territorio di Serradifalco, idem nell' ex-feudo Graziano di Giovanni in territorio di Caltanissetta, idem nella tenuta del Contratto, in territorio di Sutera.

» Vista altra deliberazione decurionale dello stesso comune, in data de' cinque Febbraro in ove si dice, che attesa la necessità che ha la popolazione di esercitare detti usi, era più conveniente ed equo il conservarne l' esercizio, anzicchè averne il compenso e ciò però sul mottivo, che taluni di detti dritti colle ulteriori ordinaze, e risoluzioni, si dichiarano, non soggetti a compenso.

» Visto il verbale di pruova testimoniale redatto del Funzionario Aggiunto.

» Visto il di costui progetto d' ordinanza.

» Intese le parti in udienza pubblica.

» Ritenuto, che dal processet'o sorge ad evidenza, che i naturali di Montedoro hanno attinto acqua nell' ex-feudo Graziano di Giovanni, senza mica potersi stabilire l' esercizio di tutt' altri dritti.

» Ritenuto che la pruova è incontrovertibile poichè tra i testimonii tanto a pruova, che a controprova ve ne sono naturali di alieni paesi, e non soggetti ad eccezione di sorta.

» Considerando, che la comune onde non venir meno i dritti suindicati, declinava alla conservazione dell' esercizio dei dritti più tosto che al compenso.

» Considerando, che tra gli alimenti necessarii alla vita, trovasi l' acqua uno de' più bisognevoli e ciò vieppiù nel comune di Montedoro, perchè come si asserisce da tutti i testimonii, si è l' unica acqua dolce che vi si trovi.

» Considerando, che per tutt' altri usi, sia perchè la comune attesa la conservazione chiesta non s' interessò della pruova sia per tutt' altre circostanze, dal verbale nulla sorge di positivo e ciò tanto quanto, nulla pure si è progettato dal Funzionario Aggiunto.

E' D'AVVISO

» Che il Sig. Intendente possa ordinare che gli abitanti di Montedoro vengano garentiti nell' esercizio del dritto d' attingere l' acqua dell' ex-feudo Graziano.

» Consiglieri = *Tumminelli* = *San Secondo* = *Di Menza*.

Ritenute le considerazioni del Sig. Aggiunto, e del Consiglio d' Intendenza.

Considerando però che pria di procedersi a diffinitiva risoluzione è mestieri conoscersi di che quantità sia l' acqua che si attinge nell' ex-feudo Graziano di Giovanni, e simili altre circostanze di fatto che non risultano dalla istruzione compilata.

Considerando che nulla si è provato da parte della Comune su' rimanenti ex-feudi.

ORDINA

Che il Sig. Consigliere Conte di San Secondo accompagnato dall' Ingegnere Sig. Diego Giordano acceda sull' ex-feudo Graziano di Giovanni nel giorno due Ottobre ed in altri di seguito, ed ivi coll' assistenza delle parti interessate se pur lo vogliano verifichi:

1. In che quantità sia l' acqua dell' ex-feudo sudetto di che fan uso i comunisti di Montedoro.

2. In qual punto del feudo è sita ed a quanta distanza della via pubblica.

Che si rigettino le altre pretese della comune per gli ex-feudi Monte di Gibellini, Marchesa, Naduri, Mustoiuve, Crocifia, Sampria, Torretta, Rahione, e tenuta Contratto.

Il dippiù al diffinitivo.

Caltanissetta li 6. Settembre 1843.

L' INTENDENTE
BARONE DI RIGILIFI

IL SEGRETARIO GENERALE FUNZIONANTE
GIUSEPPE TUMMINELLI

L' INTENDENTE
DELLA PROVINCIA DI CALTANISSETTA

Nella vertenza tra il Comune di Resuttano rappresentato dal Sig. Dr. D. Giovanni Scoto suo speciale procuratore.

Ed i proprietarii ed aventi causa degli ex-feudi Monaco di Mezzo, Chibbò, Iudia, ed Irosa per i quali con atto del 23. Agosto ultimo fur chiamati a comparire in quest' Intendenza i rappresentanti di coloro che a' sensi dell' art. 54. delle istruzioni degli 11. Dicembre 1841. costituiron procuratori in Resuttano.

Dei quali si presentarono alla pubblica discussione i Signori D. Biaggio Tortorici, e D. Antonino Pillitteri procuratori del Sig. D. Michele Pottino Dr. D. Ignazio Martines qual procuratore della Reverenda Madre Donna Antonia Benedetta Pensabene Badessa del Monistero di S. Maria del Cancelliere di Palermo.

Visto il progetto del Sig. Funzionario Aggiunto così concepito;

» Noi Vincenzo Caracciolo Regio Procuratore destinato da S. M. (D. G.) Aggiunto al Sig. Intendente di questa provincia per lo scioglimento de' dritti promiscui, e per la divisione de' demanii ex-feudali e chiesastici.

» Vista la deliberazione nel 25. febbraro ultimo dal decurionato di Resuttano compilata con con cui diversi usi propalansi su gli ex-feudi di Monaco, di Mezzo, Chibò, Iudia ed Irosa, de' quali l' ultimo soltanto rinviensi nel perimetro di questa provincia, giacendo gli altri in quella di Palermo, come dagli atti esibiti e dalla prefata decurionale scaturicce incontrovertibilmente;

» Considerando che per gli usi su i primi tre ex-feudi dichiarammo nel mentovato verbale di pruova la nostra incompetenza giusta il Sovrano Rescritto degli 11. febbraro precorso ed ordinammo non doversi alcuno esame intraprendere per i mal definiti usi di appropriarsi le spine ed i sterpi inutili dell' ex-feudo Irosa, tali non essendo poichè non ne minoran punto il prodotto annuale come il Rescritto sullodato statuì;

» Che per gli altri usi di recidere i piraini ed i così detti *bruchi* dello stesso ex-feudo, dalle dichiarazioni de' testimoni di pruova confortati dalla contropruova evidentissimamente risulta mancare a' Resuttanesi l' attuale possesso mentre da più anni precisamente dacchè il Sig. Pottino detto fondo acquistò sono stati costantemente impediti ad esercitarli, custodendosi gelosamente tanto i *bruchi* che i rarissimi piraini, colà vegetanti;

» *Per tale considerazione*

» Conformemente al Sovrano Rescritto del 5. Novembre del 1842.

PROGETTIAMO

» Che si dichiarasse

» 1. Non essere i comunisti di Resuttano nell' attuale possesso degli usi di recidere i così detti volgarmente *bruchi* ed i piraini nell' ex-feudo Irosa, o

che il Comune suoi dritti; se mai gliene competeranno, e esperimentasse in linea petitoriale;

» 2. Che si trasmettessero gli atti al Sig. Intendente di Palermo onde incararsi il convenevole procedimento per gli usi vantati su i rimanenti ex-feudi;

» Questo progetto invierassi all'ottimo Sig. Intendente per le ulteriori determinazioni;

» Caltanissetta 26. Agosto 1843. = Vincenzo Caracciolo.

Intese quindi le parti alla pubblica udienza, e personalmente l'avviso del Consiglio d'Intendenza così concepito.

» Caltanissetta 1. Settembre 1843.

» Il Consiglio sul Rapporto del Consigliere di Mensa.

» Visti lo statino, e deliberazione decurionale della Comune di Resuttano, in cui si enunciano i dritti promiscui che quegli abitanti vantano sopra gli ex-feudi, Monaco di mezzo, Chibò, India, ed Irosa, dei quali quest' ultimo soltanto trovasi sito nella Valle di Caltanissetta, mentre gli altri si trovano in quella di Palermo.

» Visto il processetto compilato dal Funzionario Aggiunto

» Intese le parti in udienza pubblica.

» Ritenuto, che i Comunisti di Resuttano non hanno chiaramente dimostrato l'esercizio de' dritti messi innanzi, sull'ex-feudo Jrosa poicchè dalle deposizioni de' testimonii a pruova, e ripruova, non si è possuto conoscere, se quegli abitanti pacificamente trovansi d'aver esercitato il dritto di recider Piraini, e Bruchi.

» Considerando, che dubbio pure rimane sull'esistenza de' cennati Piraini, e Bruchi in detto ex- feudo.

E' D' AVVISO

» Che il Sig. Intendente, in quanto agli ex-feudi siti nella Provincia di Palermo possa interessarne quell' Intendente, onde si proceda come di dritto, ed in quanto all'ex-feudo Jrosa dichiarare non essere gli abitanti nel possesso dei dritti vantati, restando salva l'azione in petitorio.

» I Consiglieri = *Tumminelli* = *San Secondo* = *Di Menza*.

Ritenute le considerazioni del Sig. Aggiunto, e del Consiglio d'Intendenza.

Ritenuto che manca ai comunisti di Resuttano l'attuale esercizio degli usi vantati nell'ex-feudo Irosa.

Considerando, che in difetto di stato possessivo non possono nel presente giudizio menarsi buone le dimande de' comunisti.

Che ciò non pertanto potrebber dessi in linea petitoriale produrre loro dimande ove potessero averne ragione.

Per gli ex-fendi Monaco di mezzo, Chibò, e Iudia ritenuto che s'appartengono alla Provincia di Palermo.

Considerando, che a' sensi del R. Rescritto degli 11. Febraro 1843. le dimande devono iniziarsi innanzi l'Intendente di quella Provincia in cui è sito il fondo promiscuo.

Per tali ragioni

ORDINA

Che si rigettino le pretese per usi civici vantati da' Comunisti di Resuttano sullo ex-feudo Irosa. Salvi i dritti al comune ove pur gliene competono in linea petitoriale.

Che per gli usi spiegati negli altri ex-feudi Monaco di mezzo, Chibò, e Juddia formi la decuria apposita deliberazione, e statino per presentarsi in regola la dimanda al Sig. Intendente di Palermo nella cui Provincia restano gli ex-feudi sudetti.

Caltanissetta li 6. Settembre 1843.

L' INTENDENTE
BARONE DI RIGILIFI

IL SEGRETARIO GENERALE FUNZIONANTE
GIUSEPPE TUMMINELLI

L' INTENDENTE
DELLA PROVINCIA DI CALTANISSETTA

Nella vertenza tra il comune di Sutera rappresentato da' Signori Dr. D. Francesco Tumminelli, e D. Antonino Pillitteri suoi procuratori speciali.

Ed il Sig. Duca di Albafiorita D. Francesco Crescimanno proprietario degli ex-feudi Caccione, e Pietrevive rappresentato dai Signori Dr. D. Filippo Cordova D. Gaspare Tortorici suoi speciali procuratori.

Vista l'ordinanza de' 20. agosto 1843. con cui fu chiamato a comparire in questa Intendenza ai termini dell'articolo 53. delle Istruzioni degli 11. dicembre 1841. il Sacerdote Vicario D. Benedetto Carrubba qual procuratore costituito in Sutera dal Sig. Duca di Albafiorita.

Visto il progetto di ordinanza del Sig. Aggiunto così concepito.

» Noi Vincenzo Caracciolo Regio Procuratore destinato da S. M. (D. G.) Aggiunto al Signor Intendente di questa Provincia per lo scioglimento de' dritti promiscui e per la divisione de' demanii ex-feudali e chiesastici;

Visti la deliberazione e lo statino del decurionato di Sutera co' quali spiegansi varii usi sull' ex-feudo Caccione e Pietrevive;

» Visto il verbale di pruova testimoniale da noi all' uopo compilato con cui dichiarammo procedersi soltanto per gli usi attualmente dichiarati di estrarre pietre e di attingere acque nell' ex-feudo in parola mentre per gli altri nessuno esame potea imprendersi attesa la esistenza di un giudicato eccepito contro cui nulla replicossi;

» Considerando che siffatto giudicato illegalissimamente dal Sig. Tortorici rappresentante del domino di detto ex-feudo si eccepiva contro gli usi novellamente ossia dopo lo stesso propalati, mentre secondo le teoriche dell' antica e della novella legislazione (*V. tit. ff. de re judic. et de effectu sententiarum, et ibi Cujacius, Voet, et Pothier ed art.* 1305. *leggi civili*) le sentenze passate *in rem judicatam* alle domande nel giudizio non dedotte non possono estendersi menomamente;

» Che se per non curanza del decurionato e del Sindaco di quel tempo non si schierarono che taluni usi ciò non ha potuto al decurionato e Sindaco attuale di Sutera impedire di mettere in campo usi non rivelati.

» Nessuna legge proibitiva esiste sul proposito e sarebbe vituperevole arbitrio e massima ingiustizia crearsi da' magistrati un divieto che il legislator non espresse;

» Considerando, che per gli usi in discussione pienissima e luminosissima risultò la pruova testimoniale e la contropruova non fu efficace per abbatterli. Solo si è sforzato il Signor Tortorici co' testimonii addimostrare che nell' exfeudo summentovato non esiston cave da cui siansi estirpate le pietre anche per mole. Ma è questa una circostanza meramente incalcolabile. Quando dalla terra, come nella fattispecie, le pietre si estraggono e cavansi, l' uso civico sempre ed incontrovertibilmente sussiste giusta la imperativa ed indistinta sanzione dell' articolo 12. delle Sovrane Istruzioni degli 11. Dicembre 1841.

» Considerando, che dagli atti esibiti promana evidentissimamente che l' ex-feudo in discorso si è sempre posseduto per effetto di espressa concessione del Principe e col mero e misto impero sino all' abolizione della feudalità; ed in tali circostanze uniformemente all' art. 25. delle surriferite Istruzioni debbono per estimazione i detti usi civici compensarsi;

» Per tali considerazioni

PROGETTIAMO

» Che si dichiarasse essere i Suturesi nell' attuale possesso de' sullodati usi civici, che si procedesse ne' modi di legge ad una estimazion degli stessi, e quindi al compenso nel modo prescritto dall' art. 26. delle succennate istruzioni.

» Questo progetto trasmetterassi all' ottimo Sig. Intendente per le ulteriori determinazioni.

» Caltanissetta 24. Agosto 1843. = Vincenzo Caracciolo.

Intese quindi le parti alla pubblica udienza, e personalmente lo avviso del Consiglio d' Intendenza così concepito;

» Caltanissetta 1. Settembre 1843.

» Il Consiglio d' Intendenza con l' intervento del Sig. Intendente.

» Vista la deliberazione del decurionato di Sutera, e lo statino nel quale si enarrano gli usi che si vantano dai comunisti su gli ex-feudi di Caccione, e Pietrevive di proprietà del Sig. Duca d' Albaflorita, di far pietre di mole e di attingere acqua in diversi pozzi.

» Visti i verbali di pruova, e contropruova redatti dal Funzionario Aggiunto Regio Procuratore presso il Tribunale Civile di Caltanissetta.

» Visto il proggetto del Funzionario Aggiunto.

» Viste le Istruzioni degli 11. Dicembre 1841. e tutte le disposizioni di massima sullo scioglimento dei dritti promiscui.

» Considerando, che dalla parte si è domandato un accesso sul luogo, onde verificarsi l' esistenza delle pietre di mole non solo, ma bensì conoscersi ai sensi del Real Rescritto degli 11. Dicembre 1843. se lo raccogliere tali pietre, sia tale da menomare il reddito del fondo, poichè tali pietre superficiali non site in cave non possono veramente costituire una servitù promiscua ai sensi delle Istruzioni degli 11. Dicembre 1841.

» Considerando, che si è provato l' uso di attingere acqua da diversi pozzi, la sola dolce che esiste a poca distanza da Sutera, essendo un oggetto di prima necessità alla vita, devesi conservare a pro degli abbitanti di Sutera, i quali ne sentirebbero fortemente la perdita.

Per tali ragioni

E' D' AVVISO

» Che possa il Sig. Intendente ordinare un accesso nel luogo onde conoscersi l' esistenza delle pietre di mole, se queste sono sparse, nella terra, o ve ne siano cave, e se menoma il reddito del fondo il raccoglierle.

» Che siano conservati i Suteresi nell' esercizio dell' uso di attingere acqua in detto pozzo.

» *I Consiglieri = Tumminelli = San Secondo = Di Mensa.*

Ritenute le considerazioni del Sig. Aggiunto e del Consiglio d' Intendenza.

Considerando meritare accoglienza l' accesso domandato dal Sig. Duca di Albafiorita, ed a proprie spese per liquidarsi talune circostanze che non si detegono dalla istruzione compilata sinora, come sarebbero la quantità dell' acqua, la estenzione e l' uso delle pietre di mola che vi si raccolgono, quale la servitù di passaggio che godono i comunisti. etc.

ORDINA

Che il Consigliere Sig. Conte di San Secondo accompagnato dall' Ingegnere Sig. Diego Giordano nel giorno 2. Ottobre ed in altri di seguito acceda sul luogo, ed ivi coll' assistenza delle parti interessate se pur lo vogliano verifichi.

1. In che quantità sia l' acqua degli ex-feudi Caccione, e Pietrevive della quale usano gli abitanti di Sutera, e quale il valore che possa darvisi.

2. A quale estenzione è sita dalla strada pubblica, e quale il terreno che occupano gli abitanti di Sutera, e quale servitù arrechino al feudo pel dritto di passaggio per attingere l' acque.

3. Di che natura sian le pietre per mole che si tolgono da' Suteresi istessi.

4. Se sono sparse in tutta la superficie del fendo, ed in che quantità esse sieno; e quale l' approssimativo valore della stessa.

Sarà permesso alle parti fare opportuni rilievi redigendosi di tutto apposito verbale.

Caltanissetta li 6. Settembre 1843.

L' INTENDENTE
BARONE DI RIGILIFI

IL SEGRETARIO GENERALE FUNZIONANTE
GIUSEPPE TUMMINELLI

L' INTENDENTE
DELLA PROVINCIA DI CALTANISSETTA

Nella pendenza tra la Comune di Sutera rappresentata da' Signori Dr. D. Vincenzo Minichelli, e D. Antonino Pillitteri suoi Procuratori Speciali

Ed i Reverendi PP. Benedettini di S. Martino de Scalis di Palermo proprietarii degli ex-feudi Acquilia, Milocca, Cimicia, e Capraria posti nel territorio di Sutera comparenti per li Signori Dr. D. Francesco Tumminelli, e D. Pietro Fissor loro Speciali Procuratori.

Vista l' ordinanza del 20. Agosto 1843. con cui fu chiamato a comparire in quest' Intendenza il Sacerdote D. Antonino Vitellaro Procuratore de' Reverendi PP. Benedettinini.

Visto il progetto del Sig. Funzionario Aggiunto così concepito;

» Noi Vincenzo Caracciolo Regio Procuratore destinato da S. M. (D. G.) Aggiunto al Signor Intendente di questa provincia per lo scioglimento de' dritti promiscui, e per la divisione de' demanii ex-feudali e chiesastici.

» Letti lo statino e la deliberazione compilati dal Decurionato di Sutera co' quali enumeransi gli usi civici di pascolare, estirpar pietre anche di gesso ed attingere acqua negli ex-feudi Aquilia, Milocca, Capraria, e Cimicia appartenenti al Monistero de' PP. Benedettini delle Scale di Palermo;

» Ponderati i verbali di pruova e contropruova testimoniale da noi all' uopo redatti, ed i titoli e le memorie presentate reciprocamente da' contendenti;

» Lette tutte le opposizioni de' venerandi PP. che sostengono:

» 1. Non potersi attualmente da Noi, nè dal Sig. Intendente i vantati usi civici diffinire, mentre una decisione dell' abolita Commissione del 22. marzo 1828. che su gli stessi sentenziò notificata nel 3. ottobre ultimo al 2. Eletto di Sutera fu da costui nel 1. aprile dell' anno corrente impugnata coll' appello alla G. C. de' Conti, e finchè non sarà il ricorso risoluto non è giusto qualsivoglia esame intraprendere per lo scioglimento de' pretesi dritti promiscui.

» 2. Mancare a' Suteresi la pruova per gli stessi, asserendosi inconcludente quella raccolta, come pretendono giustificare co' testimonii di contropruova con titoli e con autorità;

» 3. In linea subordinata esser giusto che i pretesi usi civici si compensassero per via di analoga estimazione essendo nobili gli ex-feudi su cui riflettono;

» Noi semplicissime animadversioni sulle presenti eccezioni scriveremo;

SULLA PRIMA

» Considerando che il Real Rescritto del 5. novembre del 1842. annichila fin dalle fondamenta la proposta eccezione. Esso prescrive che cadendo quistione su di un appello proposto fuori termine o irregolarmente contro decisione dell' abolita Commissione, se la G. C. de' Conti lo ammette debbe l' affare ri-

guardarsi come pendente da sottoporsi alle attribuzioni dell' Intendente per procedersi allo scioglimento della promiscuità;

» Adunque per più salda ragione quando l' appalto di cui trattasi regolarmente, e ne' termini di legge spiegossi (Decreti del 5. settembre 1828. e 20. marzo 1829.) non potendo più esservi quistione sull' ammessibilità dello stesso (ed in ciò non discordano i PP. BB. come dal verbale di pruova risulta) le cose debbon contemplarsi come non colpite da sentenza, e quindi *esaminande ex-integro* ne' modi e colle forme sancite per lo scioglimento de' dritti promiscui.

» Una teorica opposta e mano metterebbe pienamente l' invocato Rescritto e darebbe campo a quegli odiosi, ed arbitrarii procrastinamenti di giustizia che il compimento de' giudizii contro il voto del legislatore eternerebbero;

SULLA SECONDA

» Considerando che dal complesso delle testimonianze della pruova scaturisce incontrovertibilmente a pro de' Suteresi 1. la esistenza e lo esercizio degli usi di estrarre pietre di gesso dalle cave dell' ex-feudo non censito di Milocca, e degli altri di Capraria ed Aquilia cuocendole sopra luogo con frasche raccolte ne' medesimi; ed impiegandole per obbietto di mercimonio 2. di pascere in questi tre ex-feudi gli animali da soma; 3. di attingere acque in Capraria e nelle terre non censite di Milocca; 4. la mancanza di attuale possesso per gli usi sull' ex-feudo Cimicia riflettenti;

» Che que' testimonii in parte non naturali di Sutera fra cui degnissimi Sacerdoti sulla cui morale nulla si è detto, che potesse farla vacillar menomamente meritano tutta la possibile fede;

» Che le osservazioni fatte sulle loro dichiarazioni sono così futili da non meritare alcuna confutazione, mentre tutte concordi veggonsi sul fatto sostanziale della esistenza e dello esercizio degli usi in discussione nè àvvi alcuno che li rendesse barcollanti;

» Dippiù secondo il nostro divisamento vengono altresì confortate mirabilmente da parechie altre ponderosissime circostanze, cioè dal carattere de' testimonii di contropruova e dallo esame de' titoli che offre il Comune per viemmaggiormente render luminose le sue ragioni.

» Quali furon coloro che i PP. Benedettini fer testimoniare per combattere le domande del Comune? Non altri che una mandra di pastori de' quali taluni ed i principali son nemici del medesimo per causa di una controversia non ancor terminata, ed altri o servi, o dipendenti, o debitori dell' attuale amministratore de' Reverendissimi Padri. E potranno sull' animo di chi à fior di buon senso far discendere un raggio del benchè minimo convincimento? Sarà stato sufficiente convertire il *capo mandra* nemico del Comune per la suespressa contesa, perchè gli altri non avessero profferito una parola di verità.

» E lasciando da parte tutte le minutissime cose locchè lungo e nojoso addiverrebbe, basta solo mettere in campo due circostanze per convincerci quale e quanto spirito di prevenzione riscaldava que' pastori nella presente faccenda, alle pecore che guidano senza esageramento equiparabili, delle quali concettosamente disse il Divino Poeta; *E dove l' una va l' altre pur vanno.*

» Asserirono molti di essi che custodendo l' erba di Milocca, dopo essersi dai proprii animali divorata, accordavano a' *chiusari* vicini la permissione di farne pascolare le reliquie incalcolabili ed inutili ad uno a due a tre e fino a cinque animali di costoro, e ciò tolleravano in compenso della facoltà che avevano d' introdurre senza veruna permissione fino a 1500. pecore nelle circostanti *chiuse* facendovole pascere ad *libitum* e senza riserba;

» Affermarono ancora non aver mai visto Suteresi estrar gesso da Milocca per costruirsi o ripararsi le case colà fabbricate;

» Bastano queste sole per argomentare il mendacio di cotali testimonii;

» E che? Il pascolo inutile a pochissimi 2. 3. 5. animali si concedeva col permesso; e senza permesso in linea di compensamento si esercitava quello delle *chiuse* ossia de' fondi coltivati non pascolati menandovi sino a 1500 pecore?

» Di quali ex-feudi fu mai estratto il gesso con cui si gettarono le fondamenta del villaggio di Milocca? Da quali siffatto materiale per fabbricar tante case e rifarle e racconciarle a quando a quando? Secondo la pruova del Comune la quistione agevolissimamente e ragionevolmente risolvesi, ma co' testimonii di contropruova un problema insolubile diventa. Solo taluno di questi bene addottrinati pastori negar non potè la estrazione del gesso dalle cave di Milocca, ma senza richiesta veruna credè soggiungere che tale operazione sempre dal convenevole permesso fu preceduta, ed alla terra non apportò mai nocumento;

» Lume sfolgoreggiantissimo sulla pruova del Comune spargono da ogni lato i privilegii e gli atti governativi esibiti dal medesimo da chicchesia non contraddetti.

» Anche in giudizio possessoriale lice secondo tutti i giureconsulti antichi, e moderni uno sguardo a' titoli rivolgere, non per fare da essi soli dipendere la diffinizione della causa, ma per vieppiù corroborare le asserzioni de' testimonii, e per rimanere l' animo del Magistrato nella propalazione del suo voto più sereno e tranquillo;

» Oltre degli antichi privilegii un dispaccio del 30. Gennaro 1632. che il Vicerè di Sicilia emanò, statuì non arrecarsi a Suteresi alcuna molestia, e conservarsi gli stessi nel pacifico possesso degli usi oggi controvertiti per opera dei PP. Benedettini.

» Nè atto contrario posteriore avverossi che rivocato avesse l' ordine succennato. Solo in progresso di tempo i detti Padri che col mero e misto impero dominavano nella Baronia di Milocca, governata da uffiziali che creavano, usando di quella prepotenza Baronale che con mano di ferro i popoli di quella età funestissimamente tiranneggiava, disprezzando e leggi ed ordini del Governo fecero per mezzo di un Capitano di Milocca pubblicare un bando eversivo de' privilegi e dispacci a prò dei Suteresi preesistenti;

» Un degnissimo Suterese D. Gaetano Raimondi memorabile per lo spirito di attaccamento al Re ed alle leggi come Alaimo di Lentini, e tanti altri prodi vissuti in questa classica terra si oppose colla fermezza di un eroe a tal bando illegalissimo ed arbitrario. I Benedettini mal soffrirono tanta, secondo loro, tracotanza.

» Una dolorosa prigionia di tre mesi e quattro di eseguita dalla loro forza guidata da un Benedettino Fra Bernardo Burgio afflisse l'infelice Raimondi. Ma liberato alla perfine volò, soccorso dalla carità de' suoi simili, in Napoli;

» Genuflesso a piè dell' Augusto Ferdinando di gloriosa ricordanza avo del nostro immortale Sovrano dipinse vivamente lo stato malaugurato de' suoi concittadini, e le opposizioni che soffrivano per l'onnipotenza de' Reverendis. PP., il Bando prepotente pubblicato in disprezzo delle leggi, la sofferta prigionia etc.

» Quel magnanimo Monarca penetrato dalle giuste querele ordinò al Vicerè le analoghe provvidenze di giustizia. E dopo maturo esame il Supremo Tribunale del Real patrimonio revocò l'ingiustissimo bando, e conservò a' Suteresi il pacifico possesso degli usi che vantavano disponendo, come nell' atto esibito racchiudente la narrata storia si legge, che per la perentoria decisione in un prefisso termine avesser le parti esposto a quel Magistrato le loro reciproche ragioni e difese.

» Ma i Suteresi che ottennero la bramata reintegra non più curarono altri atti giuridici. Ed il Monistero che forse ben comprese non essergli così facile la vittoria desistè per sempra da ulteriori procedimenti.

» Or da questi atti non promana forse la più incontrastabile certezza di quelle cose che i testimonii della pruova manifestarono? Non disser costoro il vero quando esposero la esistenza e lo esercizio di usi consacrati ne' più apodittici monumenti storici del comune di Sutera? Nè possono le pruove di questo vacillare per effetto degli atti di locazione de' prefati ex-feudi stipulati da' rappresentanti del Monistero con persone di varii comuni. Ci si vorrebbe far credere, che non essendosi in siffatte locazioni menzionati gli usi di cui parliamo e non avendone lamentato i coloni giammai, non puo punto immaginarsene l'esistenza. Ma son questi argomenti, ovvero parole di ogni significato svestite?

» Doveano i sagissimi Padri confessare in quegli atti gli usi civici contro cui sempre a tutta possa combatterono, sebbene indarno, e con occulte mine e con aperta forza? E spetta al comune giustificare se le mercedi furon giuste, se ridotte per fatto non scritto dagli Amministratori del Monistero? E potranno le ventilate scritture distruggere usi proclamanti da ordini del Governo e da un immemorabile possesso? Intervennero forse nelle locazioni i rappresentanti di Sutera?

» *Qua fronte* adunque si pretenderebbe opporre atti estranei che per ogni principio di legge fornir non possono alcun elemento in danno de' comunisti?

» Nè meno speciose sono le rimanenti difese che in erudita memoria schieransi da' Padri Benedettini,

» Enunciano in linea subordinata che se alcuni Suteresi abbiano esercitato detti usi lo àn fatto *uti singuli*, non *uti universi*, e progredendo, vorrebbero colla guida di qualche autorità, che nello esercizio de' dritti promiscui i cittadini agissero per mandato del comune.

» E' facile riflettere che nella presente materia noi non abbisogniamo di autorità;

» Colla sola lettura delle Sovrane Istruzioni degli 11. Dicembre 1841. tutto possiam diffinire e decidere, nè lice a noi esigere nello esame de' dritti promiscui requisiti non comandati dal legislatore;

» Adunque gli articoli delle summenzionate Istruzioni non richieggono alcun mandato nè espresso nè tacito per i svariatissimi usi civici, ma solo che siansi o dai cittadini tutti, ovvero da una classe anche infinitesimale di loro esercitati per ordinarsi lo scioglimento della promiscuità.

» Le pietre anche di gesso, o di calce possono, come addimostra l' esperienza, da pochissimimi comunisti estirparsi, o per le loro bisogne, o per obbietto di mercimonio: le ghiande, le legna raccogliersi e recidersi da una esilissima parte della popolazione di un comune, mentre i rimanenti naturali non ne abbisognano. In questi ed altri casi simiglianti i dritti promiscui sussistono incontrastabilmente. La immaginata distinzione di singoli ed universi è per conseguenza illegale ed arbitraria. Solo potrebbe valere quando a pochi o a taluni tassativamente per patto concedesi un uso, una servitù. Ma in tale ipotesi noi legalmente parlando reputiamo la distinzione oziosissima;

» Quando un contratto limita le persone esercenti una servitù, questa non potrassi dritto promiscuo a pro di un comune appellare. Il contratto è legge e quindi sotto qualsivoglia considerazione inviolabile. Ma tolto di mezzo il caso supposto, il fatto permanente da veruna convenzione accompagnato, di essersi da una parte di tale o tal' altra università esercitato un uso qualunque, e non da' rimanenti cittadini che pure il poteano, non à menomamente forza a snaturare l' essenza dell' uso medesimo, e quindi ad inibire lo scioglimento della promiscuità. L' articolata massima comprende ad evidenza quest' assurdo grossolanissimo, che quando pochi comunisti esercitano gli usi non può per i medesimi domandarsi veruno indennizzamento. E quindi indispensabil rendesi che *ab universis* si esercitassero. Tutti adunque debbon esser gessari, tutti estrattori di pietre, tutti debbono acquare, piantare, raccoglier ghiande cadute, pascolare animali etc?

» Ma lasciamo queste sofisticherie distruttive di ogni logica, e de' più chiari testi delle sanzioni legislative;

» D' altronde nella causa in discussione da quali fonti attinsero i ragguardevolissimi Padri che solo a qualche Suterese limitatamente fu attribuito il dritto di esercitare gli usi su i ripetuti ex-feudi? I dispacci accennati li sanzionano per tutti gl' individui di Sutera. La pruova testimoniale li rivela esercitati da' Suteresi. Ed arzigogoleremo di vantaggio per diffondere le tenebre dell' incertezza e del dubbio su di cose irradiate dalla più convincente certezza?

» Molto si è da' PP. BB. disputato per distinguersi i naturali di Sutera dai Suteresi del villaggio di Milocca;

» Nacque la prima in tempi antichissimi. I Camicesi, distrutta Camico dai Greci, fondaronla in quella terra in cui rifugiaronsi circondata da rocce che per loro difesa e salvezza *Soteria* incavarono. Surse il secondo come a tutti è noto in tempi da' nostri non molto remoti. La costruirono ed abitarono i Suetresi censisti dell' ex-feudo in cui giace. E sebbene successivamente siasi la popolazione aumentata e lor sede vi avesser trasferita individui di altre città, non cessa impertanto di esser aggregato al comune di Sutera, di cui fan parte gli abitanti del villaggio;

» E' perciò inutile ed arbitriaria l' allegata distinzione. Non riconosciuta dalle leggi che ci governano merita di esser pienamente rigettata.

» La stessa è benanche inutile per l'uso del pascolo, poichè da' cittadini di Sutera, e da' Suteresi di Milocca esercitato indistintamente giusta la lucentissima pruova testimoniale;

» Considerando che la eccezione dedotta in ultimo luogo da' PP. Benedettini di valutarsi per estimazione gli usi surriferiti debbe parimenti rigettarsi poichè non ân mica esibito gli atti comprovanti essersi detti ex-feudi concessi espressamente dal Principe, come l'articolo 25. delle ridette Sovrane Istruzioni statuì;

» E mancando tal Sovrana espressa concessione, la separata giurisdizione o il pagamento della tassa secondo l'articolo citato non bastano per ordinarsi la valutazione degli usi, essendo il requisito non dimostrato il primo e più indispensabile, senza di cui nessuno degli altri può generare alcuna conseguenza in pregiudizio del comune;

PER SIFFATTE CONSIDERAZIONI

» Visti gli articoli 11. 12. 13. 14. e 17. delle cennate Istruzioni;

PROGETTIAMO

» 1. Che due terze parti di ciascun de' seguenti ex-feudi, cioè di quello non censito di Milocca e degli altri di Aquilia e di Capraria da valutarsi a norma del Sovrano Rescritto degli 11. febbraro precorso si distaccassero a beneficio del comune di Sutera da' punti più vicini all'abitato, per quindi suddividersi in quote conformemente alle Istruzioni medesime;

» 2. Che si dichiarasse non esistere a pro di quel comune l'attuale stato possessorio per gl'usi vantati sull'ex-feudo Cimicia, e che qualunque dritto per questi si sperimentasse in linea petitoriale innanzi a' Magistrati competenti;

» Questo progetto rinvierassi all'ottimo Signor Intendente per le ulteriori determinazioni.

» Caltanissetta 24. agosto 1843. = Vincenzo Caracciolo.

Intese quindi le parti alla pubblica discussione.

Udito personalmente lo avviso del Consiglio d'Intendenza così concepito:

» Caltanissetta 1. Settembre 1843.

» Il Consiglio d'Intendenza con l'intervento del Sig. Intendente;

» Vista la deliberazione del Decurionato di Sutera e lo statino nel quale si enunciano gli usi civici che dai medesimi si esercitano sugli ex-feudi di Milocca, Capraria, ed Aquilia di proprietà dei Reverendi Padri Cassinesi di San Martino delle Scale, che sono pascere nei detti ex-feudi; cavare, e cuocere gesso nelle cave ivi esistenti;

» Visti i verbali di pruova, e contropruova redatti dal Funzionario Aggiunto Regio Procuratore presso il Tribunale Civile;

» Visto il progetto di ordinanza del Funzionario Aggiunto;

» Viste le Istruzioni degli 11. Dicembre 1841., e tutte le disposizioni di massima sulla cosa;

» Visti i titoli posteriori al 1735. presentati dalla Comune in appoggio alla sua dimanda;

» Considerando che dai verbali di pruova risulta chiarissimo essersi esercitato dai comunisti il dritto di pascere sù tutti detti ex-feudi, come altresì di cavare, e cuocere gesso per uso proprio, e per mercimonio;

» Che quantunque dalla contropruova si voglia sostenere il contrario pure non è quella che potrebbe distrurre la pruova;

» Considerando che il titolo presentato da parte della Comune quale si è una sentenza del Tribunale del patrimonio del 1787. la quale distruggendo tutte le lettere osservatoriali dai Reverendi Padri Cassinesi ottenute in diverse epoche non solo, ma bensì una sentenza della Corte Criminale, la quale proibiva ai Suteresi di potere esercitare gli usi in discorso, ordinò che i Suteresi fossero rimasti nel godimento de' dritti;

» Considerando che unita la pruova testimoniale con tale fortissimo documento non lascia alcun dubbio che da remoti tempi si esercitavano tai dritti dai Suteresi, e se per poco in qualche epoca fù loro vietato, si fù effetto della prepotenza feudale; che l' attuale possesso viene sostenuto dalla pruova fatta innanzi il Funzionario Aggiunto;

Considerando che da nessun documento sorge che i tre ex-feudi siano stati posseduti dai Reverendi Padri Cassinesi come tenimento separato, e quindi applicabile il disposto dello articolo 25. delle Reali Istruzioni dei 11. Dicembre 1841;

» *Per tali ragioni*
E' D'AVVISO

» Che possa il Sig. Intendente ripartire a favore della Comune di Sutera un terzo di ognuno de' sopradetti ex-feudi di Milocca, Capraria, ed Aquilia dalla parte più vicina alla Comune.

» Le spese ripartite ai sensi dell' art. 59. delle delte Istruzioni.

» I Consiglieri = *Tumminelli* = *San Secondo* = *Di Menza*.

Ritenute le considerazioni del Sig. Aggiunto e del Consiglio d' Intendenza.

Tenuto presente che i difensori de' PP. Cassinesi interessati in questa pendenza riduconsi principalmente a sostenere:

1. Che gli abitanti di Sutera con replicate lettere osservatoriali ottenute dai Magistrati dell' abolito sistema furon sempre impediti di pascere, venare, e far legno negli ex-feudi di pertinenza del Monistero.

2. Che la pruova offerta dalla Comune non è sufficiente a contestare il pacifico esercizio degli usi vantati; che i testimonii Falletta, e Nicastro sono contradittorii; che in fine la ripruova offerta nello interesse de' PP. Benenettini ogni idea di uso civico distrugge.

3. Che circa un mezzo secolo di continuate gabelle degli ex-feudi Milocca, Aquilia, e Capraria dan chiaro argomento della mancanza degli usi, poichè i gabelloti non permettevano che altri avesse goduto delle terre che dessi a caro prezzo ritenevano.

4. Che ove tali ragionamenti non fosser bastevoli a respingere le dimande de' comunisti, e si opinasse aver costoro il pacifico possesso de' dritti in esa-

me dovesse allora procedersi alla estimazione del valore della servitù adottando le massime dell' art. 25. delle Istruzioni regolatrici, sendo la Baronia di Milocca un feudo separato dal proprio tenimento posseduto col mero, e misto dominio, e con separata giurisdizione. A confortar questo assunto dieci certificati produssero di pagamenti fatti dal Procuratore de' PP. Benedettini alla soppressa Deputazione del Regno.

Per quel che riguarda le lettere osservatoriali, ritenuto;

Che essendo Sutera una delle antiche città demaniali godevansi i suoi abitanti l' esercizio di qualsivoglia dritto civico sugli ex-feudi del territorio. Conceduta poscia in feudo ai PP. Cassinesi (come per induzione detegesi da taluni documenti, non avendo i difensori presentato l' atto di concessione) tentaron sempre costoro di privare del legittimo possesso degli usi i comunisti di Sutera, e quindi sostenuti dall' influenza de' tempi lettere osservatoriali sin dal 1557. ottenevano perchè si fosser privati i Suteresi de' dritti *lignandi*, *pascendi*, *et venandi* nella Baronìa di Milocca che i tre feudi in quistione comprende. Le pene fulminate in quelle lettere inibitive non fur mai bastevoli ad arrestare gli abitanti di Sutera dalla continuazione dell' esercizio degli usi che da tempo remotissimo godevano, e quindi replicavansi di continuo vane prescrizioni che per più di due secoli non fur rispettate giammai. Stanchi alla fine quei cittadini, e fermi sulla buona ragione che li garentiva levaron la voce al trono dell' Augusto Fedinando Primo contro le ultime lettere osservatoriali del 1783. e chiesero non venir molestati nell' esercizio de' loro legittimi dritti; Cessassero una volta i PP. Cassinesi dal mettere avanti strane pretese che gli abitanti d' una città demaniale non avrebber mai consentito. Davansi quindi ordini precisi, e con sentenza del 15. Giugno 1787. il Supremo Tribunale del R. Patrimonio ordinava sentirsi le parti fra lo giro di giorni quindici, » e fratanto pendente l' esame si dovesse pel dritto di legnare, pascere, e ve- » nare *che gode cotesta università e suoi singoli* osservare quanto si è osser- » vato pria della spedizione delle lettere osservatoriali ottenute da' PP. Cassinesi.

Nulla fu innovato dopo questa chiarissima disposizione, e rimaser quindi i cittadini nell' esercizio legittimo dei dritti *che godevano.*

Considerando perciò che le lettere osservatoriali prodotte da' PP. Benedettini non sono attendibili perchè distrutte dalla decisione del Supremo Tribunale del Patrimonio la quale serve ad antenticare il possesso dei comunisti di Sutera.

Avuto riguardo che basterebbe il fatto solo di due secoli di resistenza opposta da una piccola popolazione contro la possanza dei Padri Benedettini di quel tempo, per conchiuderne che santo, ed inviolabile era il dritto che essa sosteneva, e che legittima, è la sua pretesa nella quistione in esame;

In quanto alla pruova del possesso ritenuto che la comune presentò da sua parte quindici testimonii la maggior parte de' quali di alieno paese;

Attesocchè le loro deposizioni sono intieramente affermative per gli usi di pascere, e cuocer calce, e gesso negli ex-feudi Capraria Milocca, ed Aquilia, eccezion fatta di pochissimi che non interloquirono su tutte le pretese;

Ritenuto che la ripruova offerta, quand' anche potesse attendersi, non è bastevole a menomare le concordanti deposizioni de' testimonii offerti per la pruova degli usi in esame.

Tredici testimonii affermarono l' esercizio de' dritti vantati sullo ex-feudo Acquilia, otto soltanto fur negativi nella contropruova. Quindici individui dichiararono per parte del comune esser veri gli usi vantati in Milocca; e dal canto de' proprietarii fra 22. testimonii nove soltanto negativamente deposero. In fine per l' ex-feudo Capraria si ànno quattordici affermative, e tredici dalla parte opposta che dissero ignorare i dritti in parola.

Considerando poi in quanto all' esame tassativo dei detti de' testimonii che quelli della pruova son tutti positivi dichiarando avere i Suteresi il dritto di pascere, e cuocer calce e gesso, mentre coloro che deposero da parte dei Padri Cassinesi limitaronsi soltanto ad asserire non aver visto giammai Sutereri esercitare gli usi cennati.

Considerando che una positiva asserzione può solo opporsi da una uguale negativa, e che non basta il dire de' testimonii di ripruova di non aver veduto Suteresi esercitar dritti per conchiudersi legittimamente che non l' àn questi goduto.

Molto più che gl' individui della contropruova son tutti naturali di Mussomiele, Grotte, Recalmuto, e Campofranco, e nulla potevan essi di positivo conoscere degli usi di un' altra popolazione.

Considerando che la voluta difformità delle deposizioni di Nicastro, e Falletta non si avvera punto. Furon costoro intesi quando ugual quistione agitavasi nanti la Commissione abolita; Nicastro depone ora per l' affermativa, e nel 1828. disse che i Suturesi pascolavano animali bovini, pecorini, e caprini aggiunse soltanto che ignorava se gli animali erano ammessi a fida. Falletta fu allora, ed è ora conforme a Nicastro. Dov' è la contradizione? Ignoravan essi in quell' epoca una circostanza che quindici anni di seguito àn fatto loro conoscere.

Considerando che dopo tale esame resta chiaramente contestato lo esercizio dei dritti in pro del comune, e che le pruove testimoniali sono a sufficienza chiare per non rimanere il menomo dubbio, e giudicare con animo sereno.

Avuto riguardo che a nulla monta l' essersi gabellati i feudi di Milocca, Capraria, ed Aquilia mentre ciò non impediva la continuazone degli usi civici. Piena fede appresti la deposizione di Pietro Restivo naturale di Buonpensiere; fu costui per ben dieci anni gabelloto dei feudi or cennati; ed avendo sulle prime osservato che i Suteresi andavano a pascere nelle sue terre, procurò di opporsi ma gli veniva risposto. *Cosa volete? E' uso; andate a ricorrere.* Egli in fatti si recò in Palermo dal Cellerario de' PP. Benedettini, e quegli replicò *fate colle buone; ehe volete? sono inquilini di Milocca.*

Considerando che questa sola deposizione basta a mandare a vuoto la eccezione d' essersi gabellate le terre, potendo benissimo conciliarsi che lo affitto avea un prezzo più modico a causa degli usi che si esercitavano; ed in effetto dalla deposizione di Restivo risulta che egli continuò per dieci anni nella gabella, e pagò l' intiero estaglio, ciò che non avrebbe fatto nel caso opposto.

Sulla pretesa dell' estimo ritenuto.

Che per l' art. 25. delle istruzioni del 1841. cadono in questa eccezione quei feudi che partono da una espressa concessione del Principe, e che sono stati posseduti come territorii distinti, e con giurisdizione separata sino all' abolizio-

ne della feudalità, o che nel sistema antico della divisione delle imposte siano soggiacinti ad una tassa della soppressa deputazione del Regno.

Che i rappresentanti de' PP. Cassinesi poggiano questa difesa sui soli pagamenti fatti alla soppressa deputazione del regno, confessando apertamente di mancar loro la espressa concessione del Principe prescritta nell' articolo succennato.

Considerando che quand' anche potesse mettersi dall' un de' lati tale concessione, e contentarsi solo de' pagamenti fatti alla soppressa deputazione, nella specie dovrebbe sempre respingersi tale pretesa, mentre i certificati offerti non dicono una sola parola pei feudi Milocca, Capraria, ed Acquilia, ma riguardano soltanto i varii donativi determinati dall' abolito Parlamento per la rata che doveasi da' PP. Cassinesi sù fondi rustici da essi loro posseduti.

Considerando che se volessero ritenersi questi pagamenti come fatti per tasse di tenimenti separati per essere attendibili in difetto dell' indicazione dei feudi dovrebbe supporsi che i PP. Cassinesi possederano tutti i loro fondi rustici coll' impero misto, e con separata giurisdizione ciò che sembra per ogni modo inverisimile.

Considerando, che questi certificati, forse con previgenza in questo modo foggiati, nulla àn di comune colla Baronia di Milocca, ed altronde non pagamenti fatti alla deputazione, ma tassa imposta dalla medesima è mestieri mettere avanti per provare uno dei requisiti strettamente addimandati nell' articolo 25. E chi non sa per quante svariate cause nell' abolito sistema pagavansi delle somme alla soppressa deputazione?

Avuto quindi riguardo che mancando assolutamente la concessione, e nulla potendosi raccogliere da' certificati esibiti, non è il caso di far valere la eccezione dell' articolo invocato.

Dopo ciò ritenuto che i Suteresi colle pietre raccolte nei tre ex-feudi in parola facean calce, e gesso, cuocendolo coi legni che ivi esistevano, per venderlo quindi in aliene comuni.

Che ciò praticavasi di continuo, e sino alla quantità di salme 600. in una sola volta, venduta ad abitanti di Buonpensiere.

Considerando, che quest' uso deve perciò ritenersi come appartenente alla classe degli utili che comprendono oltre l' uso necessario personale, una parte eziandiò di industria, e pe' quali è fissato il compenso da una quarta parte sino a due terze del demanio. Art. 11. e 17. delle istruzioni regolatrici.

Considerando, che non è il caso di darsi alla comune il massimo del compenso mentre sebbene le gabelle suindicate non valgono a smentire il possesso de' cittadini per l' uso di pascere, pure tenute presenti le pruove compilate, e quanto fu sviluppato nella pubblica discussione sorge che vi eran delle terre così dette *gavitate*, e che perciò gli usi dei comunisti si esercitavano sulla mezz' erba.

Considerando, che per l' exfeudo Cimicia non si è provato attuale possesso de' dritti vantati, e non può in conseguenza stabilirsi cosa alcuna nel presente giudizio.

Considerando, che le spese debbono fra le parti dividersi per rate dei fondi da ciascuno ottenuti nella ripartizione.

DICHIARA

Esser demanii soggetti agli usi di pascere, e cuocer calce, e gesso per mercimonio gli ex-feudi Milocca, Capraria, ed Acquilia.

ORDINA QUINDI

Che una terza parte di essi escluse le terre censite di Milocca sia destinata in favore del Comune di Sutera nella parte più prossima all' abitato per ripartirsi in quote a' sensi delle Istruzioni degli 11. Dicembre 1841.

Che le spese cedano per una terza parte a carico del comune, e due terze a carico dei PP. Benedettini.

Che si riggettino le dimande pel feudo Cimicia salvo al comune di rivolgere in petitorio le sue pretese come e quando di ragione.

Caltanissetta li 6. Settembre 1843.

L' INTENDENTE
BARONE DI RIGILIFI

IL SEGRETARIO GENERALE FUNZIONANTE
GIUSEPPE TUMMINELLI

L' INTENDENTE
DELLA PROVINCIA DI CALTANISSETTA

Nella lite tra il Comune di Mazzarino rappresentato dai Sig. Dr. D. Giovanni Scoto, e D. Pietro fissor suoi procuratori speciali.

Ed il Dr. D. Ignazio Martinez qual procuratore della Sig. Abadessa del Monastero di S. Vito di Palermo proprietaria dell' ex-feudo Salamone.

Vista l' ordinanza del 5. Novembre 1842. ove fu disposto che il Sottintendente di Terranova si fosse recato sul luogo coll' intervento delle parti per far verificare da un perito in quali punti di esso feudo vi sia disa di quale estensione essi siano; se la disa sia tanta, e talmente folta da potersi riguardare come parte boscosa quella in cui vegeta, ovvero sia raramente sparsa in tutta la estenzione dell' ex-feudo istesso, ed a quali usi destinarsi potrebbe tenuta presente la naturale sua vegetazione.

Veduto il verbale di perizia all' uopo redatto sotto li 21. Marzo 1843. dal quale si detegge che nell' ex-feudo Salamone àvvi una quantità di terra in salme 6. 1. 2. 2. 3. 3. sparsa d' una disa folta che può benissimo considerarsi come parte boscosa, e può esser destinata a varii usi agrarii ed anche per combustione e che in un altra estenzione di circa salme 50. àvvene dell' altra raramente sparsa, ed a varii tratti.

Vista l' ordinanza del 27. Aprile con cui fur le parti chiamate a presentarsi all' udienza di questo giorno per discutersi e deffinire la quistione in esame.

Intese le parti col Consiglio d' Intendenza.

Udito personalmente lo avviso del Consiglio d' Intendenza così concepito.

Caltanissetta 29. Aprile 1844.

» Il Consiglio d' Intendenza sul rapporto del Consigliere di Menza.

» Vista l' ordinanza del Sig. Intendente colla quale venne disposto, che » il Sottintendente di Terranova accompagnato da un perito, si recasse nell' ex- » feudo Salamone onde osservare la quantità dell' erba così detta *disa*, per la » quale i comunisti di Mazzarino proposero dimanda di scioglimento di dritto » promiscuo.

» Vista la perizia, ed intesi i procuratori degl' interessati.

» Attesocchè la certezza sull' esistenza di detta disa viene a chiare note » comprovata dalla perizia, ed osservazioni di quel funzionario.

» Attesocchè l' esercizio del cennato dritto, è un utile per que' comu- » nisti poicchè dalla cennata erba se ne fà uso per legare i covoni di ogni » cereale, e quindi oltre di quella quantità per le proprie derrate se ne po- » trebbe far traffico in vendendola in alieni paesi.

» Considerando, che se il fondo venisse esente di siffatto dritto, il pro- » prietario verrebbe ad acrescere la sua rendita, poicchè il lucro che si ri- » trae da quegli abitanti, saria tutto di propria spettanza.

» Considerando, che la disa trovasi nella quantità di salme 56. terre tra » le quali salme 6. e rotti, ne sono sì fortemente vestite da supporle un for- » te bosco.

» Considerando, che l' esercizio del cennato dritto a' termini delle istru-
» zioni può comprendersi tra quelli di prima classe, compensabile col quarto
» al quinto del demanio.

E' D' AVVISO

» Che possa il Sig. Intendente assegnare un quinto del demanio alla
» Comune di Mazzarino in compenso del dritto succennato.

» I Consiglieri = *Giuseppe Tumminelli* = *Conte di San Secondo* = *Gio-*
» *vanni Dottor Di Menza* = Visto l' Intendente = *Barone di Rigilifi.*

Ritenute le considerazioni dell' avviso del Consiglio d' intendenza.

Ritenuto che delle pruove testimoniali risulta esser chiaramente pruovato l' uso di falciar disa nell' ex-fendo Salamone.

Che deve ora solo stabilirsi quale parte di esso feudo è soggetto ad un tal uso.

Considerando che dalla perizia risulta che la sola estenzione sopra accennata in sal. 59. circa presenta la sua superficie in modo tale coperta di disa da potersi falciare, e destinare a varii altri usi.

Tenuto presente che questo dritto si comprende fra quelli della prima classe pei quali ai termini degli art. 11. e 17. delle istruzioni regolatrici deve assegnarsi da un quinto ad un quarto del demanio.

Considerando che le spese ai termini dell' art. 58. devono dividersi fra le parti per rate dei fondi dalle medesime ottenute nella divisione.

Per tali ragioni
DICHIARA

Esser demanio soggetto all' uso di falciar disa esercitato dai Comunisti di Mazzarino la estenzione di salme 59. tum. 1. mond. 1. quar. 3. dell' ex-feudo Salamone con le confinazioni descritte nella perizia.

ORDINA QUINDI

Che dal perito agrimensore che resta nominato D. Eugenio Nativo colla guida della perizia da lui stesso redatta fosse destinata ed assegnata alla Comune una quinta parte di esso demanio corrispondente a sal. 11. bisac. 3. tum. 1. di terra nella parte più vicina all' abitato di Mazzarino per quindi dividersi a mente delle istruzioni.

Le spese per un quinto a carico del Comune; e per la rimanente quantità a carico della parte succumbente.

L' esecuzione della presente ordinanza a cura del Sindaco di Mazzarino.

Caltanissetta 29. Aprile 1844.

L' INTENDENTE
BARONE DI RIGILIFI

IL SEGRETARIO GENERALE FUNZIONANTE
GIUSEPPE TUMMINELLI

L' INTENDENTE
DELLA PROVINCIA DI CALTANISSETTA

Nella vertenza tra il Comune di Sutera rappresentato dal Sig. D. Giuseppe Furitano suo speciale procuratore.

Ed il Sig. Duca di Albafiorita proprietario degli ex-feudi Caccione, e Pietrevive comparente pei Signori Dr. D. Filippo Cordova, e D. Gaspare Tortorici suoi procuratori speciali.

Veduta l' ordinanza emessa il 6. settembre 1843. con cui fu disposto l' accesso d' un Consigliere d' Intendenza per verificare di unita all' Ingegnere di acque e strade Sig. D. Diego Giordano in che quantità si fosse stata l' acqua dell' ex-feudo Caccione di che usano gli abitanti di Sutera, e la pietra arenaria dell' ex-feudo Pietrevive della quale si servono per arruotare arnesi di ferro, ed altri strumenti.

Veduto il verbale compilato a tal uopo in Sutera sotto il giorno trenta ottobre 1843.

Veduta la perizia del Sig. Giordano dalla quale risulta che in varii punti dell' ex-feudo Caccione vi son massi di pietra arenaria della quale usando i Suteresi lungi di arrecar danno all' ex-feudo tolgono in vece i massi superficiali scuoprendo terra vegetabile, e quindi utile al proprietario;

Che in Caccione la quantità dell' acqua su cui si esercita uso di attingerne è così sparuta che può appena in un ora ottenersi un prodotto di un quartuccio d' acqua di misura sicola giusta l' esperimento fattone sul luogo.

Intese le parti alla pubblica udienza del 22. di aprile 1844.

Udito personalmento lo avviso del Consiglio d' Intendenza cocì concepito:

» Caltanissetta 27. aprile 1844.

» Il Consiglio d' Intendenza preseduto dall' Intendente della Provincia.

» Veduta l' ordinanza del Sig. Intendente emessa il dì 6. settembre » 1843. in ordine allo scioglimento dei dritti promiscui di attingere acqua » e tagliar pietre da mole, che vantano i comunisti di Sutera nell' ex-feudo » Caccione, e Pietrevive, di proprietà del Sig. Duca di Albafiorita D. Fran» cesco Crescimanno.

» Veduto il verbale di accesso redatto dal Sig. Consigliere Delegato D. » Giovanni Menza, in data del 30. ottobre 1843.

» Veduto il rapporto dell' Ingegnere D. Diego Giordano del dì 2. no» vembre 1843. a tal' uopo incaricato colla detta ordinanza.

» Intese le parti alla pubblica udienza.

» Inteso il rapporto orale del Sig. Consigliere Menza.

» Attesocchè dall' ispezione fatta sul luogo, e dalla perizia del detto In» gegnere Sig. Giordano si è ricavato, che nell' ex-feudo Caccione vi sono » delle pietre arenarie ad uso di mole sparse in gran copia nella contrada » chiamata *Marcato di mendola*, e contrada delle Favate, e che in altro pun» to chiamato *Cozzo dello Scivazzo* nella parte più alta si vede aperta una » cava e parecchie mole di fresco compiute, ma le pietre non sono di gra» na fina, come quelle sparse nelle contrade di sopra accennate: che col to-

» gliersi dette pietre per far delle mole, non si arreca danno al fondo, an-
» zi si migliora, lasciando scoverto il terreno vegetale atto alla coltura; e che
» nel punto, ove esiste una piccola cava già di sopra accennata, i frantumi del-
» le pietre ingombrano solamente una piccolissima esterzione di terreno non
» valutabile: che inoltre le pietre in parola nello stato grezzo non possono
» avere alcun valore; lo acquistano però allorchè sono lavorate ad uso di mole.

» Che nell' ex-feudo Pietrevive esistono due vasche, distanti la prima
» dalla strada vetturale palmi 1500., e la seconda palmi 500. dalla prima:
» che in questo si osservò, come nello spazio di tre quarti d' ora vi si rac-
» colse tre quarti di un quartuccio di acqua; e che l' altra era priva affat-
» to di acqua, quantunque dasse manifesti segni di esaurimento; che però,
» suppone il perito Sig. Giordano, che dette acque debbono essere più ab-
» bondanti di quelle, che a prima vista appajono, e lo argomenta da una
» stradella battuta, che conduce a detta vasca; soggiungendo, che debba essere
» così, dapoichè i Suteresi frusterebbero il lungo cammino di due miglia
» per attingere l' acqua; Si dà intanto a specolare il perito anzidetto, che
» compensando la stagione secca colla piovosa, dalle vasche sudette potreb-
» bero attingersi quartare 73. d' acqua al giorno, e valutandone il valore, si
» avvisa, che attesa la distanza del trasporto, il valore di detta acqua ascende
» a duc. 200. per soli sei mesi;

» Conchiude infine il perito, che non vi sono manifesti segni di sorgi-
» ve nella superficie del terreno in vicinanza alle citate due sorgenti.

» Considerando, che non è da ritenersi come dritto promiscuo da divi-
» dersi, quello di far pietre da mole, sì perchè siffatte pietre non sono di
» quelle, che servono agl' usi civici assenziali, o utili contemplati dall' arti-
» colo 11. delle Reali Istruzioni degli 11. dicembre 1841. mentre le pie-
» tre in parola non servono, che per mole da affilare gl' istrumenti di ferro,
» dei quali usano ben di rado o li fallegnami, o li fabri, e quindi non ap-
» partengono a quelli usi, che riguardano lo stretto uso personale necessario
» al mantenimento de' cittadini, ne agl' usi utili, che oltre l' uso necessario
« personale comprendono eziandio una parte d' industria, che altronde resta
» chiarito dalle osservazioni fatte dal perito, e dal Consigliere Delegato, che
» le pietre in parola non hanno alcun valore in se stesse, e che lungi di
» minorare il reddito del fondo lo migliorano.

» Considerando, in quanto all' acqua di Pietrevive, che non vi à luo-
» go a scioglimento di promiscuità, ove manca il soggetto, sul quale si cre-
» de esercitarsi il dritto.

» Considerando, che dai saggi, ed osservazioni fatte, resta dimostrato, che
» in una delle vasche (così impropriamente chiamate dal perito, mentre si è
» chiarito nella pubblica discussione, che desse non sono vasche guarnite di
» fabriche, ma semplici fossi incavati rozzamente nella terra); or in una di
» dette vasche non esiste affatto acqua, e che nell' altra vi si raccolse in tre
» quarti d' ora, la sparutissima quantità di tre quarti d' un quartuccio d' ac-
» qua, che è quanto dire, meno di due libre d' acqua, capace soltanto a dis-
» setare qualche uccello; ne è da argomentarsi, che l' acqua in certi tempi debba
» essere in maggior quantità, sol perchè vi si vede all' intorno una stradel-
» la battuta, giacchè questa stradella potrebbe batterla qualche individuo, o
» colono delle terre vicine, che di tanto in tanto avrà la fortuna di trovar
» riunita in quel recipiente una dose d' acqua capace a dissetarsi.

» Che ciò premesso, può ben dirsi come inesistente l' acqua in esame,
» e che quindi non vi sia luogo a scioglimento di promiscuità, ove manca
» la materia, sulla quale sia esercitabile l' uso.

» Considerando dall' altra parte, che per quanto puoca sia l' acqua in
» parola, ed incalcolabile, e per quanto sian di nessun valore le pietre da
» mole, pur tuttavia avendone usato talvolta gl' abitanti di Sutera essi vi
» hanno acquistato la servitù di avvalersene, la quale servitù conviene, che
» si conservi.

E' d' avviso che non vi sia luogo a scioglimento di promiscuità per le
» pietre da mole, e per l' acqua dell' ex-feudi di Caccione, e Pietrevive; che
» però siano conservati nell' uso di esse pietre, ed acqua gl' abitanti di Su-
» tera, per come ne hanno finora goduto.

» I Consiglieri = *Giuseppe Tumminelli* = *Conte di San Secondo* = *Gio-*
» *vanni Dottor Di Menza* = Visto l' Intendente = *Barone di Rigilifi.*

Ritenute le considerazioni dell' avviso del Consiglio d' intendenza.

Considerando non esser suscettivi di compenso tutti quegli usi che non menomano il reddito del fondo serviente giusta la imperativa prescrizione del Real Rescritto degli 11. Febbraro 1843.

Che tale devesi nel caso nostro riguardare l' uso di cavar pietre per farne mole che si esercita nell' ex-feudo Cacione dagli abitanti di Sutera.

Che d' altronde non può come uso civico valutarsi l' esercizio di tre persone soltanto che di quando in quando si recano a tagliar pietre per farne mole la cui durata considerevole mostra abbastanza come ben di raro possa ciò avverarsi;

Che la sparutissima quantità dell' acqua è anche tale argomento a convincere come non possa darsi ne compenso ne nome di uso civico quando si tratta d' un volume d' acqua di 24. quartucci al giorno.

Che però tenuta in considerazione la penuria che si à in Sutera di quest' uno dei primi elementi necessarii alla vita giustizia esige che non fosser privi quell' abitanti dal continuare ad usarne per come àn sempre praticato;

Che lo stesso può consentirsi per le pietre di mole dello ex-feudo Caccione, l' uso di estrarre le quali è chiaramente provato con le deposizioni di tutti i testimonii all' uopo interrogati, per non privare di mezzi di sussistenza que' pochi individui che esercitano un tal mestiere.

Che avendo il Comune di Sutera riuscito a pruovare il suo assunto circa all' esercizio dell' uso non dee risentir veruna condanna di spese come non può nemmeno pronunziarsi a carico del proprietario contro il quale nessun compenso si ordina.

Per siffatte ragioni

DICHIARA

Non esser suscettivi di compenso gli usi di cavar pietre per mole, ed attingere acqua negli ex-feudi Caccione, e Pietrevive proposti dagli abitanti di Sutera.

ORDINA POI

Che continuino quest' ultimi ad esercitare gli usi accennati.

Che le spese restino fra le parti compensate.

Caltanissetta li 29. Aprile 1844.

L' INTENDENTE
BARONE DI RIGILIFI

IL SEGRETARIO CENERALE FUNZIONANTE
GIUSEPPE TUMMINELLI

L' INTENDENTE
DELLA PROVINCIA DI CALTANISSETTA

Nella vertenza tra il Comune di Recalmuto in Provincia di Girgenti rappresentato dal Sig. Dr. D. Vincenzo Minichelli suo speciale procuratore.

Contro S. E. il Sig. Principe di Campofranco proprietario dell' ex-feudo San Biaggio rappresentato dal Sig. Dr. D. Francesco Tumminelli.

Visto il progetto di ordinanza per tutti gli usi vantati dal Comune di Recalmuto presentato dal Sig. Funzionario Aggiunto sotto li 20. aprile 1844. così concepito:

» Noi Vincenzo Caracciolo Regio Procuratore destinato da S. M. (D. G.)
» Aggiunto al Sig. Intendente di questa Provincia per lo scioglimento dei
» dritti promiscui, e per la divisione de' demanii ex-feudali e chiesastici.

» Viste le deliberazioni del decurionato di Recalmuto datate una di
» dicembre p. p. (inviataci da questo Sig. Intendente nel principio del pre-
» corso gennaro) la seconda del 24. giugno 1842., e la terza del 15. gen-
» naro 1843. a noi dal Sindaco di quel Comune, dietro nostra richiesta,
» nel 7. marzo ultimo trasmesse, colle quali spiegansi gli usi:

» 1. di estirpar sale dall' ex-feudo Cimicia;

» 2. di raccoglier frasche inutili nello stesso ed in Aquilia, Pergolato,
» Marchesa e S. Biaggio;

» 3. di recidere i così detti bruchi anche in Pergolato Aquilia e Marchesa;

» 4. di falciare in quest' ultimo fondo l' erba volgarmente denominata di-
» sa *ampelodesmo* e piraini soltanto in Pergolato; appartenenti i primi tre
» ex-feudi al Monistero di S. Martino delle scale di Palermo, il quarto alle
» Signore Duchessa di Belviso, e Principessa della Catena, e l' ultimo a S. E.
» il Sig. Principe di Campofranco.

» Ponderati i verbali di pruova e contrapruova testimoniale da noi re-
» datti, e i documenti esibiti da' procuratori del Monistero;

» Considerando che l' uso di cavar sale dall' ex-feudo Cimicia si è pa-
» tentissimamente giustificato non solo colle dichiarazioni de' testimonii, ma
» colle carte altresì presentate da' difensori del Monistero.

» Promana da queste che Raffaele d' Agrò, cinque suoi figli, ed altri da
» Recalmuto avendo aperto delle saline in Cimicia, ed essendo nell' attuale
» pacifico possesso di estrarre dalle medesime il sale per obbietto di merci-
» monio, le àn locate ad un tal D. Santo Florio per certa mercede, e per
» tempo determinato.

» Da tutte le testimonianze poi scaturisce, che prima di detti individui,
» moltissimi Recalmutesi, gli uni dopo gli altri, i primi differenti dai secon-
» di, questi dai terzi, e così successivamente àn costantemente per lunghissi-
» mo periodo di circa un secolo, per quanto era a notizia dei testimonii
» estirpato il sale da Cimicia senza dimandar permissione a chicchessia, sen-
» za soddisfare indennità, pacificamente, pubblicamente, e senza veruna in-
» terruzione.

» Il non vistoso numero de' Recalmutesi esercenti presentemente l' uso
» in parola indusse i rappresentanti del Monistero a sostenere che nella più
» dura circostanza solo il dritto di pochi ravvisar si potrebbe nel possesso
» delle ripetute saline, ma non mai un uso civico a prò di tutti i comuni-
» sti di Recalmuto.

» in parola indusse i rappresentanti del Monistero a sostenere che nella più
» dura circostanza solo il dritto di pochi ravvisar si potrebbe nel possesso
» delle ripetute saline, ma non mai un uso civico a prò di tutti i comuni-
» sti di Recalmuto.

» Cotal pensamento sembraci onninamente contrario alle testuali dispo-
» sizioni delle Sovrane istruzioni degli 11. Decembre 1841, ed allo spirito
» filosofico che vi predomina.

» Dopo aver le medesime sanzionato principii cardinali provvidentissime
» onde distinguere accuratamente gli svariati usi, e dritti promiscui, che su
» tale, o tal altro ex-feudo possano esercitarsi, accennano *demonstrationis
» causa* gli usi di cavar pietre o fossili di prima necessità, di pascere, di
» pernottare, di occupar suoli per abitazione, di cuocer calce per mercimo-
» nio etc. (art. 11. e seguenti), ma in nessuno articolo stà scritto qual nu-
» mero di cittadini di un commune esercitar debbe gli usi onde prodursi lo
» scioglimento delle promiscuità.

» Ed ecederebbe certissimamente le sue attribuzioni quel magistrato
» cui piacesse richiedere ciò che il Legislator non volle menomamente.

» A noi pare che nella materia in cui versiamo, non al numero dei co-
» munisti, ma sibbene alla loro facoltà, o al loro dritto di potere quell' uso,
» o quell' altro esercitare, ed al possesso attuale anche di pochissimi, volger
» convenga unicamente lo sguardo per la retta ed adequata interpetrazione
» delle norme lagislative.

» Se ad ognuno de' membri di tale o tal altra università è lecito por-
» tarsi in un ex-feudo per lo esercizio di un uso, o dritto promiscuo, ma per
» locali o accidentali circostanze delle popolazioni solo un ordine di perso-
» ne, p. e. i meno facoltosi, quelli dedicati ad un' arte o ad un mestiere
» qualunque lo ànno perennemente esercitato, lo scioglimento della promi-
» scuità rendesi assolutamente inevitabile secondo le precitate istruzioni.

» Nella causa in disame si è apoditticamente comprovato che per ri-
» motissima serie di anni i Recalmutesi addetti al mestiere di cavar sa-
» le ànnolo da Cimicia estratto liberamente, e dopo la loro morte, o dopo
» la cessazione volontaria del loro possesso nell' uso in discussione altri non
» parenti nè affini nè eredi degli stessi àn continuato nell' esercizio in di-
» scorso, e dopo di essi, altri e poi altri fino al presente.

» Dubbiam quindi con sicuro convincimento affermare la esistenza inat-
» taccabile di quell' uso, se non vogliamo essere scettici fino al punto di ne-
» gare la più luminosa evidenza.

» Considerando che tal uso genera lo scioglimento della promiscuità su
» tutto l' ex-feudo Cimicia, e non sulla parte da cui si estirpa il sale, come
» da' procuratori del Monistero subordinatamente prentenderebbesi.

» Siffatta pretensione scorgesi da ogni atto antilegale, ed immeritevole
» conseguentemente di essere accolta dalla giustizia del magistrato come col-
» le seguenti osservazioni si addimostra.

» Uno de' primi assiomi consacrato nella legislazione di tutti i popoli
» proclama doversi la legge interpetrare in quel modo con cui volle il legi-
» slatore concepirla. Quando le parole testuali di una sanzione son chiare
» non debbe permettersi di annullarla o modificarla ricorrendo a ragioni
» nullamente plausibili, o ripugnanti alla mente del legislatore. *Cum verba
» legis ambigua non sunt non debet admitti voluntatis quaestio.*

» Omettendo di esaminare qualunque altra cosa togliamo sul proposito

» nendosi la scala dei compensi dassi al comune cui l' uso civico compete
» una parte dell' intero fondo che agli stessi soggiace, secondo la loro natu-
» ra ed importanza, e nel successivo art. 32. e seguenti si ordina, le terre
» assegnate al Comune suddividersi a prò de' comunisti con apposite deter-
» minazioni.

» Nell' art. 26. stabilendosi la valutazione del dritto promiscuo dichiarasi.

» Ove il compenso debba darsi per estimazione giusta la norma del-
» l' articolo precedente, sarà esso stabilito nel modo seguente. Un perito scel-
» to dall' Intendente uno dal comune ed uno dall' antico possessore valute-
» ranno i *fondi* da dividersi, come se fossero liberi dalla servitù degli usi,
» e quindi come a questi soggetti. La differenza delle due valutazioni *per*
» *ogni fondo* costituirà il valore della servitù. Questo compenso sarà dato con
» l' assegnazione di tanta quantità del medesimo fondo, secondo lo stato attuale.

» Or dal complesso di tutte queste disposizioni si deduce incontrover-
» tibilmente, negli usi costituenti tutti altrettante servitù intendersi per de-
» manio tutto il *fondo* in cui si esercitano i dritti promiscui ancorchè gra-
» vitassero tassativamente su di una parte dello stesso. Quando nell' art. 11.
» si previdero gli usi di acquare, di cavar pietre, etc. non può mai suppor-
» si che il legislatore immaginò dover essere tutto un ex-feudo inondato di
» acqua, o aperto da tante cave per quanti sono i punti della sua superfi-
» cie. L' esperienza cotidiana insegna che per lo più speciali sono le partico-
» le di un fondo agli usi civici sottoposto.

» Se avesse voluto il legislatore dettare una norma diversa da quelle
» dichiarate, sarebbesi limitato ad ordinare che demanii fossero quelle parti
» tassative di un *fondo* in cui esiste la cava, la sorgente di acqua, in cui
» si pernotta etc.

» Tal locuzione non leggiamo in nessuno degli articoli delle dette istru-
» zioni. E non potrebbe supplirsi dal magistrato senza un' apertissima ma-
» nomissione de' suoi poteri.

» Ed a qual fine coll' art. 26. delle sullodate istruzioni ordinossi l' ap-
» prezzo dell' intero fondo se non nella idea che su tutta la sua estensione
» riflettono irrefragabilmente gli usi civici?

» D' altronde anche secondo i principii del dritto comune esistendo u-
» na servitù urbana e rustica piomba indistintamente su tutto il perimetro
» de' fondi servienti quantunque nell' esecuzione si limitasse ad una esilis-
» sima parte di terra come quelle *aquae hauriendae*, *cretae fondiendae*, *la-*
» *pidis eximendi* etc. Le leggi romane e le nostre non lascian dubio su tal
» massima. *V. tit.* 4. *de servitutibus*, ed art. 559. e seguenti LL. CC.

» Parlantissimo esempio della verità che onoriamo leggesi nell' art. 620.
» di queste leggi.

» Non si ordina nella specie da tale articolo prevista lo abbandono di
» tutto il fondo che per il principio, che tutto il fondo colpiscono le ser-
» vitù prediali.

» Nè al nostro ragionamento si oppongo le parole del suespresso art.
» 10. sotto il nome di demanii s' intendono tutt' i territorii aperti soggetti
» agli usi de' cittadini.

» Cotali parole confortano assaissimo il divisamento da noi propolato.

» Un fondo serviente si dice come sempre si è detto colla servitù p. e.
» di passaggio, di attingere acqua, di cavar pietre etc. soggetto, sebbene non
» tutta la periferia della terra fosse in effetti gravata dell' esercizio di quel-

» Cotali parole confortano assaissimo il divisamento da noi propolato.

» Un fondo serviente si dice come sempre si è detto colla servitù p. e.
» di passaggio, di attingere acqua, di cavar pietre etc. soggetto, sebbene non
» tutta la periferia della terra fosse in effetti gravata dell' esercizio di quel-
» la. *Ne' due Dalloz, in Merlin, Mot servitudes, in Pardessus traitèdes ser-*
» *vitudes. in Caepella de servitutibus,* ed in tutti gli altri scrittori non cam-
» peggia che questa verità sanzionata dalle leggi suecitate.

» A ciò irrepugnabile argomento fornisce l' art. 13. dell' istruzioni così
» espresso:

» Alla seconda classe appartengono oltre gli usi suddetti anche gli al-
» tri di utilità, come legnare indistintamente, raccorre ghiande cadute e ca-
» stagne, pascerle per uso proprio col padrone *sia in tutto sia in parte del*
» *demanio*, scuotere anche i frutti pendenti, immettere gli animali a soccio etc.

» Non si statuisce letteralmente con questo articolo che l' uso civico di
» coglier ghiande gravita su tutto il fondo ancorchè si limitasse soltanto ad
» una parte del medesimo? Ed in tal caso è tutto il demanio ossia l' inte-
» ro ex-feudo soggetto alla divisione unisonamente a' susseguenti articoli del-
» le istruzioni a' precedenti applicabili senza veruna distinzione.

» Si è di vantaggio replicato: Qual ragione avvi mai che un fondo di
» mille salme p. e. in pochi tumoli ingombro di alberi su cui si esercita
» il dritto di legnare debbe interamente soggiacere alla divisione comandata
» dalla legge?

» Ma quale ingiustizia (può rispondersi) nei casi in cui esistendo in
» un demanio cave di calce, o di zolfo o di altro minerale sottoposte agli
» usi civici, distaccasi a prò di un comune un' aliquota di terra, il terzo,
» p. e. la metà etc. che col tempo attesa la imprescrutabilità dei segreti del-
» la natura, e la variabilità degli umani eventi presentasi quasi incalcolabi-
» le intuitivamente alla quantità perenne del prodotto che potrebbe per se-
» coli somministrarsi ai comunisti? Adunque non con esempii che pro e
» contra è facile mettere in campo, ma colle su esposte animadiversioni è
» forza risolvere la quistione che ci occupa. *Legibus non exemplis est ju-*
» *dicandum.*

» Il sapientissimo legislatore per giustissime vedute di pubblica, e pri-
» vata utilità e per togliere qualunque arbitrio, spiegar volle una teoria
» universale senza mica distinguere la maggiore o minore estensione dei fon-
» di, fissando per tutti i casi la scala dei compensi meno per la specie pre-
» vista dall' art. 25. delle mentovate.

» Dippiù secondo il pensamento dei procuratori del Monistero, al qua-
» le non applaudiamo, nella più parte de' casi le promiscuità non si scio-
» glierebbero, ma si consoliderebbero come avverrebesi per tutti gli usi
» su di cave, per quelle di acquare etc.

» Concedendosi al Comune un quarto, un terzo di una cava, di una
» sorgente si confermerebbe la commnione preesistente. Nè in queste ipote-
» si eseguirebbersi le Sovrane istruzioni.

» Esse comandano che le terre attribuite al Comune colla divisione in
» massa, si suddividessero in determinato modo a vantaggio dei comunisti.
» Nei nostri esempii si suddividerebbero in astratto i diritti sulle cave,
» sulle sorgenti, e ad ogni comunista darebbesi una frazione impercettibile
» diciam così, della quota del dritto concesso al comune su pietre, su calce,
» sopr' acqua!!

» Ed in tal guisa non si moltiplicherebbero le promiscuità immensa-
» mente? E nella esecuzione quante controversie non sorgerebbero fra' cittadi
» ni? E lo scopo santissimo delle Istruzioni non rimarrebbe totalmente-
» sovvertito?

» Le popolazioni che in compenso dei loro usi aver debbono terre le
» più prossime all' abitato in tutti i casi, giusta l' art. 27. delle ridette istru-
» zioni, onde moltiplicarsi la industria nazionale, accrescersi il commercio,
» scomparire dalla più sventurata classe della società l' indigenza, madre fe-
» condissima di delitti, terre nella maggior parte de' diritti promiscui non
» otterrebero, e ciò per troppa illegale interpetrazione delle leggi!!

» Considerando che gli usi vantati dal comune di Recalmuto sull' ex-
» feudo S. Biagio limitansi assolutamente a cose non minoranti in veruna
» guisa il reddito del fondo, e quindi incapaci sono di meritare il nome di
» dritti promiscui come prescrisse il Real Rescritto degli 11. Febbraro 1843.

» Considerando che per siffatte osservazioni debbono le domande del
» Comune di Recalmuto contro S. E. il Sig. Principe di Campofranco pie-
» namente rigettarsi.

» Che la stessa provvidenza debba militare contro i voluti usi sulle
» inutili frasche spiegati dallo enunciato comune in pregiudizio degli altri
» ex-feudi annotati nelle deliberazioni decurionali su espresse.

» Considerando che per l' uso di recidere bruchi nessuna statuizione
» favorevole al comune può avverarsi, mentre dalle dichiarazioni di tutti i
» testimonii è risultato vegetare gli stessi lungo il fiume costeggiante Aqui-
» lia, Pergolato, e Marchesa; locchè rende chiarissima la mancanza del drit-
» to su questi fondi.

» Considerando che in quanto a' rimanenti usi non resta l' animo no-
» stro convinto della loro esistenza come dalla lettura dei verbali di pruo-
» va e contropruova testimoniale può di leggieri rilevarsi.

» Considerando che il detto uso di cavar sale per oggetto di merci-
» monio debbe riferirsi agli usi di utilità contemplati nell' articolo 13. del-
» le succennate istruzioni;

» Visto il susseguente articolo 17.

PROGETTIAMO

» 1. Che una metà dell' ex-feudo Cimicia colla norma stabilita dal So-
» vrano Rescritto degli 11. febbraro 1843. si distaccasse a pro del Comune
» di Recalmuto da' punti più vicini all' abitato per quindi suddividersi in
» quote secondo le prelodate istruzioni;

» 2. Che si rigettassero tutte le altre domande di usi civici proposte dal-
» lo stesso Comune in pregiudizio de' rimanenti ex-feudi.

» Questo progetto trasmetterassi all' ottimo Sig. Intendente per gli ul-
» teriori provvedimenti.

» Caltanissetta li 20. Aprile 1844. = *Vincenzo Caracciolo.* »

Intese poscia le parti alla pubblica discussione nel giorno 22. del me-
se istesso.

Udito personalmente lo avviso del Consiglio d' Intendenza in questi
sensi compreso.

» Caltanissetta 27. aprile 1844.

» Il Consiglio d' Intendenza preseduto dal Sig. Intendente della Provincia.

» Vedute le deliberazioni del decurionato del Comune di Recalmuto
» in Provincia di Girgenti in data dei 24. giugno 1842., 15. gennaro e
» dicembre 1843., non che lo statino annessovi, in cui sono indicati gli
» usi civici, che si vantano da quei comunisti sull' ex-feudo Cimicia, Aqui-
» lia, e Pergolato di proprietà del Monastero Gregoriano di S. Martino di
» Palermo, non che sull' ex-feudo Marchesa di proprietà della Sig. Duches-
» sa di Belviso, e della Sig. Principessa della Catena, e finalmente sull' ex-
» feudo S. Biagio, di proprietà del Sig. Principe di Campofranco, quali ex-
» feudi son siti nel territorio di Sutera in questa Provincia di Caltanissetta.

» Veduti i verbali di pruova, e contropruova testimoniale redatti dal
» Sig. Procuratore Regio D. Vincenzo Caracciolo, Funzionario Aggiunto;

» Veduto il progetto di ordinanza del detto Sig. Funzionario Aggiun-
» to, portante la data del 20 aprile spirante;

» Attesochè gli usi, che vanta la Comune di Recalmuto si riducono:

» 1. di estirpar sale nell' ex-feudo Cimicia, non che di legnare delle can-
» nelle, bastonachelle, spine, e frasche;

» 2. di legnare cannelle, e bruche nell' ex-feudo Aquilia;

» 3. di legnare cannelle, bastonachelle, spine, bruche, e piraini in Per-
» golato;

» 4. di legnare cannelle, e bruche, e raccorre disa nell' ex-feudo Merchesa;

» 5. di legnare bastonachelle, satarello, e simili nell' ex-feudo di S. Biagio;

» Considerando, che ai sensi del Real Rescritto degli 11. febbraro 1843.
» non sono da riputarsi come dritti promiscui a sciogliersi; gl' usi di rac-
» corre cannelle, bastonachelle e simili, perchè son cose che non minorano
» affatto il reddito del fondo, anzi rendono più atto alla coltivazione, e al-
» la fruttificazione il terreno, quando viene sgombrato da tali piante selvatiche;

» Che lo stesso può dirsi per l' uso di raccorre bruchi, per altro dal-
» la pruova testimoniale sorge, che le medesime si trovano nelle rive del
» fiume, che fiancheggia quelli ex-feudi, e quindi non affettano in verun
» conto li fondi di Aquilia, Pergolato, e Marchesa;

» Che in quanto al dritto di falciar disa, e recidere piraini, non è ap-
» pieno provato l' uso esercitato dai comunisti, anzi dalla controprova sorge,
» che le dise sono state sempre riserbate all' uso de' proprietarii, e dell' af-
» fittatore dei riferiti ex-feudi, e che i piraini non ànno mai servito all' u-
» so de' Recalmutesi, attesa la distanza di dodici miglia, che si frappone
» da quel Comune all' ex-feudo Pergolato;

» Considerando, che dall' esame testimoniale, e dai documenti prodotti
» sorge chiaramente, che non i naturali di Recalmuto indistintamente, ma
» solo la famiglia Agrò, ed altri puochi individui hanno cavato, e cavano
» sale nelle cave di Cimicia, e che costoro solamente l' hanno venduto tan-
» to a' Recalmutesi, quanto agl' esteri, e che a nissuo altro cittadino di quel
» Comune è stato lecito il cavarle; però un solo testimonio depone, che ses-
» santanni addietro molti naturali di Recalmuto aprivano delle cave di sale
» in Cimicia, ma che da molti anni, ed attualmente il solo Calogero Agrò,
» e suoi figli estirpano il sale, e lo vendono ai Recalmutesi, e nissun altro
» vi estirpa del sale;

» Che così essendo, non può ritenersi, che i comunisti di Recalmuto
» siano attualmente nel possesso di cavar del sale in Cimicia, quando tutti
» gli abitanti lo hanno comprato dalli puochi individui, che esclusivamen-
» te esercitano tale industria;

» Considerando, che se pure sessantanni addietro molti individui di
» quel Comune esercitavano un tal dritto e frattanto negl' ultimi tempi, ed
» attualmente, il sale si cava solamente dalla famiglia Agrò, come un testi-
» monio ha deposto, ciò importa, che mancando l' attuale possesso in favo-
» re di tutti gl' abitanti, potrebbonsi far valere i loro dritti in via di petitorio;

» Per siffatti motivi è d' avviso che si rigettino le dimande del decu-
» rionato di Recalmuto contenute nelle cennate deliberazioni, e statuo in
» quanto ai dritti di legnare negl' ex-feudi di sopra enunciati, e che non
» vi ha luogo a deliberare sul preteso dritto di cavar sale nell' exfeudo Ci-
» micia, salvo ad esperire i loro dritti in via petitoriale.

» I Consiglieri = *Giuseppe Tumminelli* = *Conte di San Secondo* = *Gio-*
» *vanni Dottor Di Menza* = Visto l' Intendente = *Barone di Rigilifi.*

Ritenute le considerazioni del progetto, e dell' avviso del Consiglio d' in-
tendenza.

Considerando che dalle stesse chiaramente risulta non aversi i comuni-
sti di Recalmuto alcun uso civico valutabile, negli ex-feudi Aquilia, Pergo-
lato, Marchesa, e Cimicia.

DICHIARA

Non esercitarsi alcun uso civico suscettivo di compenso dagli abitanti di
Recalmuto nelli ex-feudi Aquilia, Pergolato, Marchesa, e non godersi l' at-
tuale possesso per l' uso di cavar sale in Cimicia.

Riggetta quindi le domande del Comune sugli ex-feudi cennati salvo
a portare in linea petitoriale le sue dimande per l' uso di cavar sale nello
ex-feudo Cimicia.

Caltanissetta li 29. Aprile 1844.

L' INTENDENTE
BARONE DI RIGILIFI

IL SEGRETARIO GENERALE FUNZIONANTE
GIUSEPPE TUMMINELLI

L' INTENDENTE
DELLA PROVINCIA DI CALTANISSETTA

Nella vertenza tra il Comune di Mussomele rappresentato dal Sig. D. Filippo Cordova suo procuratore speciale.

Ed il Sig. Principe di Trabia proprietario dell' ex-feudo Garzizetti comparente pei Sigg. Dr. D. Francesco Tumminelli, e Dr. D. Ignazio Martinez.

Veduta l' ordinanza emessa il 16. Agosto ultimo con cui fu disposto l' accesso d' un Consigliere d' Intendenza, e due periti nella salina di Garzizetti sulla quale si vanta promiscuità dai Cittadini di Mussomele.

Visto il verbale all' uopo redatto dal Consigliere delegato sotto il primo Novembre 1843.

Tenute presenti le perizie e la pianta geometrica dell' Ingegnere Sig. Diego Giordano, e del professore D. Gaetano Piazza.

Veduta l' intima rilasciata ad istanza del Sindaco di Mussomele al rappresentante del Sig. Principe di Trabia sotto li 11. Aprile 1844.

Intese le parti alla pubblica discussione all' udienza del 22. di esso mese.

Udito personalmente lo avviso del Consiglio d' Intendenza in questi sensi compreso.

» Caltanissetta 26. Aprile 1844.

» Il Consiglio d' Intendenza sul rapporto del Consigliere di Menza.

» Visti lo statino, e deliberazione Decurionale di Mussomele, in ove » si presentano i dritti che da quei comunisti si esercitano sugli ex-feudi » del territorio proprii dell' Eccellentissimo Principe di Trabia; quali dritti » volendoli specificare, si restringono, a quelli di far gesso, dissetar gli ani- » mali, caccegiare, pescar nei fiumi, raccogliere lumache, ed erbe selvatiche, » come pure l' estirpar sale.

» Vista l' ordinanza del Sig. Intendente in ove in rigettando maggior » parte delle pretese destinava pel solo dritto di far sale, l' accesso del Con- » sigliere di Menza e due periti, onde verificare la posizione della salina, » sua estenzione, e giaciture, non che la natura del sale ec. ec.

» Avute presenti le perizie de' Sig. Giordano, e Piazza

» Intese le parti, e loro Patrocinatori.

» Attesocchè la Decuria nella sua deliberazione, calcolando bene gl' in- » teressi di que' comunisti, si limitò pel solo dritto di estirpar sale, a di- » mandarne la conservazione piutosto che il compenso in terre.

» Attesocchè dalle pruove testimoniali ammanite dal funzionario Aggiun- » to, e precisamente dalle deposizioni di Minnella, Migliore, Langola, Cam- » marata ec. ec. sorge soltanto esercitarsi il cennato dritto di far sale nella » salina dell' ex-feudo Garzizetti.

» Attesocchè le perizie degli esperti, non presentato certezza assoluta, » sull' esistenza della miniera di sale suoi confini, ramificazioni, e giaciture; » che sebbene dall' esperto Sig. Piazza si confessa di aver trovato il sale in » diversi punti, pur tuttavia detto minerale (si asserisce dallo stesso) dopo » le osservazioni scientifiche, non si è trovato dell' uguale qualità, e quello

» della miniera principalmente diversifica da quello trovato in altri pendii
» in 100. canne distanti dalla miniera.

» Attesocchè la pianta modografica, dell' altro perito Sig. Giordano, presenta l' esistenza del sale in un terzo dell' ex-feudo, discorrendosi a ciò dal
» Piazza che declina, a supporlo in un quinto.

» Considerando, che le pruove testimoniali ànno a merigio provato il
» dritto di far sale.

» Considerando, che la decuria nel chiedere la conservazione del cennato dritto, fa conoscere di essere un ramo di principale industria per
» quegli abitanti, i quali oltre di usar il sale per i proprii bisogui ne fanno anche spaccio nei convicini paesi.

» Considerando, che la disparità dei pareri sull' estensione del sale, e
» sue ramificazioni, l' incertezza sulla quantità delle terre ingombre, e la dis-
» suguaglianza sulla quantità del sale ivi esistente, sono sufficienti circostan-
» ze per non far decidere con perfetta convinzione.

» Considerando, che qualora si volesse arbitrare ad assegnare una quan-
» tità di terre in compenso, a que' comunisti; oltre di tracciarsi una linea
» sull' incerto, recherebbe a portar danno anzicchè utile alla comune; poic-
» chè le terre non darebbero quei vantaggi che si detragono dal sale, ciò
» che il decurionato à ben conosciuto con dimandarne la conservazione.

E' D' AVVISO

» Che possa il Sig. Intendente dichiarare nell' ordinanza da emettere
» tutta la salina propria della comune, ed assegnare la stessa siccome più
» vantagiosa del compenso in terre, come pure conservare il dritto di passag-
» gio, e condannare l' ex-feudatario alle spese.

» I Consiglieri = *Giuseppe Tumminelli* = *Conte di San Secondo* = *Gio-*
» *vanni Dottor Di Menza* = Visto l' Intendente = *Barone di Rigilifi.*

Ritenute le considerazioni dell' avviso del Consiglio d' intendenza.

Ritenuto che non sorge alcun dubio aver gli abitanti di Mussomeli sempre, e pacificamente estratto sale dalla miniera di Garzizetti ciò che nemmeno contradice l' ex-barone nelle ragioni addotte in questa controversia.

Avuto riguardo che i risultati della perizia non offrono quel che basti a convincere l' animo del giudicante sulla certa estenzione della salina e quindi non si può con esatta cognizione di causa stabilire il tratto di terre che all' uso dei cittadini è soggetto.

Che sebbene dalla perizia del Sig. Giordano possa desumersi che circa un terzo dell' ex-feudo, e propriamente la parte che guarda ad occidente, sia in varii punti sparsa di sale, e le acque che sgorgano da' seni di varie collinette son tutte salse, pur tuttavolta non può con buona ragione conchiudersi che il punto ove i comunisti àn cavato sale formi unico banco con quello che potrebbe trovarsi in questa parte di feudo che ne presenta svariati indizii.

Che anzi àvvi forte argomento a dubitarne ove si tenga in considerazione la diversità marcabile che presenta il sale della miniera aperta con

quello cristallizato in varii punti dell' ex-feudo che non è atto all' uso di condir le vivande.

Che ciò è maggiormente rafforzato dal fatto di recarsi i Comunisti nel punto più distante all' abitato ove si estirpa il sale locchè mostra che solo di quello possono far uso, e ritrarre vantaggio.

Che nella mancanza di certe cognizioni sulla diramazione, ed estensione della miniera quand' anche per un calcolo, sempre ipotetico, volesse stabilirsi demanio divisibile quella parte di feudo nelle cui viscere si desume poter esservi sale, si correrebbe il grave rischio di assegnare alla Comune una quantità di queste terre, giusta la scala de' compensi, nella quale o non si trova affatto del sale, o se pur lo vi fosse non sarebbe atto all' uso dei Comunisti.

Che per tal modo lungi dall' ottenersi un vantaggio dallo scioglimento della promiscuità si farebbe perdere agli abitanti di Mussomeli l' esercizio d' un uso cotanto rimarchevole, e di prima necessità col cambio di poca quantità di terre che son sempre d' un valore sparutissimo a confronto dell' utile che si ricava dell' estrazione del sale.

Che di tanto persuasa le Decuria di Mussomeli nelle dimande a quest' ogetto inoltrate chiedeva soltanto che non si fosse giammai contradetto dall' ex-feudatario l' uso di cavar sale nella miniera in parola, e che si fosser conservati gli abitanti nei dritti acquistati.

Considerando in fine che facendosi pieno dritto alle pretese del Comune devon le spese cadere a danno del succumbente.

DICHIARA

Esser demanio sogetto all' uso de' comunisti di Mussomeli la salina dell' ex-feudo Garzizetti che resta alla parte meridionale dell' ex-feudo istesso

ORDINA QUINDI

Che gli abitanti di Mussomeli ritenendo in proprietà la salina accennata continuino ad estirpar sale nel modo che àn sinor praticato.

Le spese a carico dell' ex-Barone; l' esecuzione a cura del Sindaco.

Caltanissetta 29. Aprile 1844.

L' INTENDENTE
BARONE DI RIGILIFI

IL SEGRETARIO GENERALE FUNZIONANTE
GIUSEPPE TUMMINELLI

L' INTENDENTE
DELLA PROVINCIA DI CALTANISSETTA

Nella lite tra il Comune di Mazzarino rappresentato dai Sig. Dr. D. Giovanni Scoto, e D. Pietro fissor suoi procuratori speciali.

Ed il Dr. D. Ignazio Martinez qual procuratore della Sig. Abadessa del Monastero di S. Vito di Palermo proprietaria dell' ex-feudo Salamone.

Vista l' ordinanza del 5. Novembre 1842. ove fu disposto che il Sottintendente di Terranova si fosse recato sul luogo coll' intervento delle parti per far verificare da un perito in quali punti di esso feudo vi sia disa di quale estensione essi siano; se la disa sia tanta, e talmente folta da potersi riguardare come parte boscosa quella in cui vegeta, ovvero sia raramente sparsa in tutta la estenzione dell' ex-feudo istesso, ed a quali usi destinarsi potrebbe tenuta presente la naturale sua vegetazione.

Veduto il verbale di perizia all' uopo redatto sotto li 21. Marzo 1843. dal quale si detegge che nell' ex-feudo Salamone àvvi una quantità di terra in salme 6. 1. 2. 2. 3. 3. sparsa d' una disa folta che può benissimo considerarsi come parte boscosa, e può esser destinata a varii usi agrarii ed anche per combustione e che in un altra estenzione di circa salme 50. àvvene dell' altra raramente sparsa, ed a varii tratti.

Vista l' ordinanza del 27. Aprile con cui fur le parti chiamate a presentarsi all' udienza di questo giorno per discutersi e deffinire la quistione in esame.

Intese le parti col Consiglio d' Intendenza.

Udito personalmente lo avviso del Consiglio d' Intendenza così concepito.

Caltanissetta 29. Aprile 1844.

» Il Consiglio d' Intendenza sul rapporto del Consigliere di Menza.

» Vista l' ordinanza del Sig. Intendente colla quale venne disposto, che » il Sottintendente di Terranova accompagnato da un perito, si recasse nell' ex- » feudo Salamone onde osservare la quantità dell' erba così detta *disa*, per la » quale i comunisti di Mazzarino proposero dimanda di scioglimento di dritto » promiscuo.

» Vista la perizia, ed intesi i procuratori degl' interessati.

» Attesocchè la certezza sull' esistenza di detta disa viene a chiare note » comprovata dalla perizia, ed osservazioni di quel funzionario.

» Attesocchè l' esercizio del cennato dritto, è un utile per que' comu- » nisti poicchè dalla cennata erba se ne fà uso per legare i covoni di ogni » cereale, e quindi oltre di quella quantità per le proprie derrate se ne po- » trebbe far traffico in vendendola in alieni paesi.

» Considerando, che se il fondo venisse esente di siffatto dritto, il pro- » prietario verrebbe ad acrescere la sua rendita, poicchè il lucro che si ri- » trae da quegli abitanti, saria tutto di propria spettanza.

» Considerando, che la disa trovasi nella quantità di salme 56. terre tra » le quali salme 6. e rotti, ne sono sì fortemente vestite da supporle un for- » te bosco.

» Considerando, che l' esercizio del cennato dritto a' termini delle istru-
» zioni può comprendersi tra quelli di prima classe, compensabile col quarto
» al quinto del demanio.

E' D' AVVISO

» Che possa il Sig. Intendente assegnare un quinto del demanio alla
» Comune di Mazzarino in compenso del dritto succennato.

» I Consiglieri = *Giuseppe Tumminelli* = *Conte di San Secondo* = *Gio-*
» *vanni Dottor Di Menza* = Visto l' Intendente = *Barone di Rigilifi.*

Ritenute le considerazioni dell' avviso del Consiglio d' intendenza.

Ritenuto che delle pruove testimoniali risulta esser chiaramente pruova-
to l' uso di falciar disa nell' ex-feudo Salamone.

Che deve ora solo stabilirsi quale parte di esso feudo è soggetto ad un
tal uso.

Considerando che dalla perizia risulta che la sola estenzione sopra accen-
nata in sal. 59. circa presenta la sua superficie in modo tale coperta di disa
da potersi falciare, e destinare a varii altri usi.

Tenuto presente che questo dritto si comprende fra quelli della prima
classe pei quali ai termini degli art. 11. e 17. delle istruzioni regolatrici de-
ve assegnarsi da un quinto ad un quarto del demanio.

Considerando che le spese ai termini dell' art. 58. devono dividersi fra
le parti per rate dei fondi dalle medesime ottenute nella divisione.

Per tali ragioni
DICHIARA

Esser demanio soggetto all' uso di falciar disa esercitato dai Comunisti di
Mazzarino la estenzione di salme 59. tum. 1. mond. 1. quar. 3. dell' ex-feu-
do Salamone con le confinazioni descritte nella perizia.

ORDINA QUINDI

Che dal perito agrimensore che resta nominato D. Eugenio Nativo col-
la guida della perizia da lui stesso redatta fosse destinata ed assegnata alla
Comune una quinta parte di esso demanio corrispondente a sal. 11. bisac. 3.
tum. 1. di terra nella parte più vicina all' abitato di Mazzarino per quindi
dividersi a mente delle istruzioni.

Le spese per un quinto a carico del Comune; e per la rimanente quan-
tità a carico della parte succumbente.

L' esecuzione della presente ordinanza a cura del Sindaco di Mazzarino.

Caltanissetta 29. Aprile 1844.

L' INTENDENTE
BARONE DI RIGILIFI

IL SEGRETARIO GENERALE FUNZIONANTE
GIUSEPPE TUMMINELLI